

FIUME PO

SISTEMAZIONE A CORRENTE LIBERA PER LA NAVIGAZIONE CON IMBARCAZIONI DI CLASSE Va NEL TRATTO CASTELMASSA - STIENTA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ DELL'ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO PER NAVI DI CLASSE Va - TRATTO REVERE-FERRARA" FINANZIATO CON LEGGE 413 /98 EMILIA ROMAGNA FE-E-7-N.I. - CUP I81E06000010002 - CIG 68067557EA

Progetto Esecutivo
1° Stralcio funzionale

Responsabile del Procedimento:
Ing. Alessio Picarelli

Oggetto: RELAZIONE PAESAGGISTICA

R.05

02 Revisione

01 Revisione

00 Emissione

LUGLIO 2023

Progetto R.T.I.:

Capogruppo mandataria:

Binini Partners S.r.l.
via Gazzata,4 tel +39.0522.580.578
42121 Reggio Emilia C.F. e P.IVA e R.I. 02409150352


bininipartners

Mandanti:



Indice

1. PREMESSA	2
1.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE	3
1.2. STATO DI FATTO DEI LUOGHI – CARATTERI TIPOLOGICI E PAESAGGISTICI DELL'AREA	4
1.3. ASSETTO DELLE PROPRIETÀ	6
2. VERIFICA STRUMENTI URBANISTICI – LIVELLI DI TUTELA OPERANTI.....	11
2.1. PIANI TERRITORIALI REGIONALI	11
2.1.1. PPR – Regione Lombardia	11
2.1.2. PTRC – Regione Veneto	16
2.1.3. PTPR – Regione Emilia-Romagna	20
2.2. PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALE.....	23
2.2.1. PTCP - Provincia di Mantova	23
2.2.2. PTCP - Provincia di Rovigo	31
2.2.3. PTCP - Provincia di Ferrara.....	38
2.3. PIANIFICAZIONE COMUNALE	44
2.3.1. Gruppo di Intervento n°1	44
2.3.2. Gruppo di Intervento n°2	53
2.3.3. Gruppo di Intervento n°3	59
2.3.4. Gruppo di Intervento n°4	74
2.3.5. Gruppo di Intervento n°5	82
2.3.6. Gruppo di Intervento n°6	84
2.3.7. Gruppo di Intervento n°7	90
2.3.8. Gruppo di Intervento n°8	96
2.3.9. Gruppo di Intervento n°9	104
2.3.10. Gruppo di Intervento n°10.....	114
2.3.11. Gruppo di Intervento n°11.....	120
2.3.12. Gruppo di Intervento n°12.....	130
2.3.13. Gruppo di Intervento n°13.....	135
2.3.14. Gruppo di Intervento n°14.....	143
2.3.15. Gruppo di Intervento n°15.....	153
2.4. RETE NATURA 2000.....	167
2.5. SITO UNESCO.....	176
2.6. PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO	178
3. INQUADRAMENTO STORICO: PO	183
3.1. EVOLUZIONE STORICA	183
3.1.1. Navigare il Po: breve racconto	186
4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	187
4.1. OPERE PROGETTO STRALCIO	189

R.T.P:

1. PREMESSA

L'intervento oggetto della presente relazione paesaggistica riguarda la sistemazione dell'alveo di Po nel tratto indicativamente compreso fra Castelmassa e Occhiobello secondo la modalità cosiddetta a corrente libera che prevede la regolazione dell'alveo di magra mediante la realizzazione di una serie di opere radenti che permettono di concentrare il filone principale della corrente al centro dell'alveo per garantire fondali sufficienti alla navigazione anche quando le portate nel fiume scendono a valori minimi.

Tale sistemazione è ottenuta realizzando una serie di opere radenti sia di tipo longitudinale che trasversale sormontabili per portate mediamente superiori a circa 800 m³/s, in modo tale da risultare sommerse per la maggior parte dell'anno.

La realizzazione delle opere di regolazione permette anche di aumentare il livello di sicurezza dal punto di vista idraulico allontanando il filone principale della corrente dalle arginature maestre evitando in tal modo fenomeni erosivi in prossimità delle arginature difensive.

L'individuazione della posizione e delle opere da realizzare per la sistemazione dell'intero tratto oggetto di intervento, fra Castelmassa e Occhiobello, è stata ottenuta attraverso un modello matematico bidimensionale a fondo mobile che ha permesso di valutare l'evoluzione morfologica dell'alveo fluviale a seguito della simulazione di un biennio di portate particolarmente significative e rappresentative della media di eventi possibili lungo l'asta del Po.

Nella tabella successiva vengono elencate le opere complessivamente individuate per la definizione dell'assetto progettuale complessivo dell'intero tratto oggetto di sistemazione.

L'attuale disponibilità economica in capo ad AIPo ha poi richiesto l'individuazione di un primo stralcio funzionale di opere da realizzare nella prima fase dei lavori fra quelle individuate dal progetto di sistemazione generale.

La realizzazione delle opere del primo stralcio permetterà inoltre di verificare e valutare gli effetti determinati dagli interventi che potranno fornire utili indicazioni per le progettazione degli interventi futuri.

Intervento	Denominazione	Codice Intervento	Tipo intervento	Lunghezza	Regione	Provincia	Comune
[-]	[-]	[-]	[-]	[m]			
Tratto Castelmassa - Ficarolo							
1	Sermide	1DX	PT	66,02	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
		2DX	PT	118,52	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
		3DX	PT	158,96	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
2	Castelmassa	1SX	DS	170,87	Veneto	Rovigo	Castelmassa
3	Caposotto	1DX	PT	190,00	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
		2DX	PT	231,40	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
		3DX	PT	117,70	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
		4DX	PT	124,60	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
		5DX	PT	70,40	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
		1SX	PT	147,82	Veneto	Rovigo	Castelmassa
		2SX	PT	125,90	Veneto	Rovigo	Castelmassa
		3SX	PT	153,20	Veneto	Rovigo	Calto
		4SX	PT	95,00	Veneto	Rovigo	Calto
		5SX	PT	120,40	Veneto	Rovigo	Calto
		6SX	PT	91,95	Veneto	Rovigo	Calto
4	Felonica	1DX	PT	111,40	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
		2DX	PT	180,30	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
		3DX	PT	201,20	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
		4DX	PT	196,40	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
5	Calto	1SX	PT	119,20	Veneto	Rovigo	Calto
		2SX	PT	209,70	Veneto	Rovigo	Calto
6	Bastioncello	1DX	PT	127,00	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
		2DX	PT	127,00	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
7	Novara	1DX	PL	300,00	Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica
Tratto Ficarolo - Foce Panaro							
8	Stellata	1SX	PT	121,70	Veneto	Rovigo	Ficarolo
		2SX	PT	115,00	Veneto	Rovigo	Ficarolo
		3SX	PT	100,00	Emilia Romagna	Ferrara	Bondeno
Tratto Foce Panaro - Stienta							
9	Salvatonica	1DX	PT	148,30	Emilia Romagna	Ferrara	Bondeno
		2DX	PT	215,00	Emilia Romagna	Ferrara	Bondeno
10	Gaiba	1SX	PT	91,41	Veneto	Rovigo	Gaiba
		2SX	PT	178,90	Veneto	Rovigo	Gaiba
11	Ravalle monte	1DX	PT	100,00	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
		2DX	PT	140,00	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
12	Ravalle valle	1DX	PT	78,00	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
		2DX	PT	131,00	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
13	Stienta monte	1SX	PL	611,50	Veneto	Rovigo	Stienta
14	Stienta valle	1SX	PT	157,40	Veneto	Rovigo	Stienta
		2SX	PT	106,50	Veneto	Rovigo	Stienta
15	Occhiobello	1DX	PT	120,55	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
		2DX	PT	169,09	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
		3DX	PT	153,70	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
		4DX	PT	106,50	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
		1SX	PT	80,80	Veneto	Rovigo	Occhiobello
		2SX	PT	106,50	Veneto	Rovigo	Occhiobello
		3SX	PT	109,35	Veneto	Rovigo	Occhiobello

Il presente progetto, oltre a indicare il quadro generale degli interventi previsti, definisce quindi un primo stralcio funzionale di lavori per avviare gli interventi sul fiume necessari alla navigazione.

In particolare, tra gli interventi previsti nel progetto generale, si prevede la realizzazione degli interventi indicati nella tabella successiva:

Intervento [-]	Codice Intervento [-]	Tipo intervento [-]	Lunghezza [m]	Livello Q=800 mc/s [m slm]	Quota sommità [m slm]	Quota max di base pennello [m slm]	Quota min di base pennello [m slm]	Altezza media opere [m]	Lunghezza totale [m]
Tratto Castelmassa - Ficarolo									
2 Castelmassa	1SX	DS	170,87	6,13	6,60	0,00	-1,00	7,10	170,9
3 Caposotto	1DX	PT	190,00	6,13	6,15	2,00	0,00	5,15	734,1
	2DX	PT	231,40	6,13	6,15	0,00	0,00	6,15	
	3DX	PT	117,70	6,13	6,15	0,00	0,00	6,15	
	4DX	PT	124,60	6,13	6,15	0,00	0,00	6,15	
5DX	PT	70,40	6,13	6,15	0,00	0,00	6,15		
7 Novara	1DX	PL	300,00	5,33	5,35	-1,00	-1,00	6,35	300,0
Tratto Foce Panaro - Stienta									
12 Ravalle valle	1DX	PT	78,00	4,09	4,35	-6,00	-6,00	10,35	209,0
	2DX	PT	131,00	4,09	4,35	-2,50	-2,50	6,85	
Numero complessivo opere di navigazione			9			Lunghezza complessiva opere di navigazione			1.414,0

Tutti gli interventi riguarderanno piccoli tratti del fiume mediante la realizzazione di pennelli realizzati con materiali inerti sciolti che si estendono dalla sponda verso l'alveo attivo. Tali pennelli, simili a scogliere marittime, rimangono per la quasi totalità dell'anno al di sotto del livello idrico; in particolare essi saranno completamente invisibili per portate superiori agli 800 m³/s, portata superata mediamente per almeno 280-290 giorni nell'anno medio, rendendo le opere di navigazione sostanzialmente invisibili per quasi l'80% del tempo nell'anno medio.

Per un maggiore dettaglio delle opere previste e per le caratteristiche dei pennelli individuati dallo stralcio funzionale, si rimanda ai paragrafi seguenti ed agli elaborati grafici allegati al presente progetto.

Dal punto di vista paesaggistico, il tratto in esame, ai sensi dell'art. 142 "Aree tutelate per legge" comma c) del D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42 "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" è sottoposta a vincolo paesistico – ambientale per la quale è richiesta specifica autorizzazione sancita all'art. 146 del medesimo Decreto. Nella presente relazione paesaggistica si tiene pertanto conto dei metodi di valutazione e delle chiavi di lettura indicati dalla normativa, dove, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, devono essere indicati:

- gli elementi utili all'Amministrazione competente per completare la verifica di conformità dell'intervento riguardo alla pianificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale;
- lo stato attuale del contesto paesaggistico;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli eventuali elementi di mitigazione e di compensazione paesaggistica.


1.1. Inquadramento territoriale

Come accennato in premessa, il tratto di studio sotteso dal presente progetto riguarda il fiume Po nel tratto compreso tra Revere e Ferrara.


Gli interventi previsti riguardano aree comprese all'interno degli argini maestri del corpo idrico e sono ubicate puntualmente in corrispondenza delle sponde del fiume estendendosi verso il letto del fiume.

Il tratto interessa i territori di tre Regioni rivierasche, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e le provincie di Mantova, Ferrara e Rovigo coinvolgendo un totale di 10 comuni come di seguito elencati:

- Regione Veneto
 - Provincia di Rovigo
 - Comune di Castelmassa
 - Comune di Calto
 - Comune di Salara (al momento non interessato da opere)
 - Comune di Ficarolo
 - Comune di Gaiba
 - Comune di Stienta
 - Comune di Occhiobello
- Regione Lombardia
 - Provincia di Mantova
 - Comune di Sermide e Felonica (deriva dalla fusione dei due comuni dal 1 marzo 2017)
- Regione Emilia Romagna
 - Provincia di Ferrara
 - Comune di Bondeno
 - Comune di Ferrara



Nella illustrazione seguente si riporta cartograficamente l'individuazione dei limiti amministrativi lungo il tratto oggetto di intervento.



Gli interventi in oggetto si pongono nel tratto terminale del fiume Po, immediatamente a monte della città di Ferrara e a breve distanza dalla foce del Po sul mare Adriatico.

In questo tratto, compreso fra le località di Ostiglia-Revere e Ferrara, il Po presenta un andamento orografico che si sviluppa da nord-ovest a sud-est, mentre a valle della città di Ferrara il fiume cambia direzione per risalire verso nord-est e confluire nella zona del delta dove sfocia in mare dopo aver percorso complessivamente oltre 650 km dalla sorgente allo sbocco in Adriatico.

Lungo il tratto oggetto di sistemazione, il fiume riceve il suo ultimo affluente appenninico, rappresentato dal torrente Panaro, nonché l'apporto di tre collettori artificiali costituiti dal Cavo Napoleonico, avente la funzione di scolmatore del fiume Reno, il canale delle pilastresi e il canale di Fossalta. Gli ultimi due sono serviti da impianti di sollevamento che permettono di scaricare le acque in Po anche in presenza di eventi di piena del fiume.

Tutti questi collettori si collocano in destra idrografica convergendo sul fiume nella zona posta a cavallo della foce del Panaro, immediatamente a valle del Panaro il primo, subito a monte i due canali artificiali.

Lungo il tratto non sono presenti ulteriori elementi idraulici artificiali se non l'opera di presa di Calto, in sinistra idraulica, a servizio del Consorzio di Bonifica Adige Po collocata poco a valle dell'abitato di Calto e a monte della curva di Ficarolo.

Si rimanda agli elaborati grafici di progetto per un maggiore dettaglio delle aree oggetto di intervento.

1.2. Stato di fatto dei luoghi – Caratteri tipologici e paesaggistici dell'area¹

Caratteri generali del paesaggio²

Morfologia del terreno e assetto vegetazionale

Le forme del terreno sono caratterizzate dalla presenza di un arco alpino costituito da rilievi modellati dall'erosione glaciale; di una fascia intermedia, di limitata profondità, a ridosso della zona alpina, formata da rilievi modellati dall'erosione in rocce prevalentemente cristalline o arenaceo-marnose, o in rocce prevalentemente calcaree, e di morene; di un'ampia fascia subalpina e di una fascia, assai estesa ma poco profonda, subappenninica, caratterizzata dalla presenza di ripiani terrazzati e di grandi conoidi; di una pianura alluvionale; di un ambito appenninico, costituente il limite meridionale del bacino, formato da rilievi modellati dall'erosione in rocce prevalentemente cristalline o arenaceo-marnose.

L'intero bacino appartiene alla regione biogeografica medio-europea ed al suo interno si possono individuare cinque grandi sistemi fitogeografici: intralpino continentale, prealpino meridionale, planiziale padano, collinare monferrinolanghiano, appenninico settentrionale.

Il sistema intralpino continentale è dominato dalla serie vegetazionale del peccio *Picea montana* a occidente e da quella del pino silvestre *Pinus sylvestris* ad oriente.

Nel piano subalpino domina il pino mugo che forma associazioni con il rododendro, mentre nel piano alpino sono dominanti le praterie e gli arbusteti. Il settore intermedio, più ricco di specie vegetali, è dominato, nel piano montano, dall'abete *Abies* e dalle faggete *Fagus sylvatica* mentre nel piano subalpino sono frequenti il leccio ed il pino mugo.

Il sistema prealpino meridionale è formato da montagne, meno elevate e aspre con assenza di nevi perenni e ghiacciai, di origine sedimentaria calcarea. Questo sistema è il più ricco dal punto di vista floristico in Italia, con molti endemismi.

Il piano montano è dominato dalla serie della faggeta calcicola mentre il piano collinare è dominato dalla boscaglia (*Ostrya carpinifolia*, *Fraxinus ornus* e roverella).

Nel settore insubrico, dominato dalla presenza dei laghi, il piano collinare è formato in prevalenza da associazioni vegetali del Carpinion e del Quercion *roboris*, anche se l'introduzione massiccia di piante coltivate di tipo mediterraneo ed esotico caratterizza molti tratti delle rive dei laghi.

Nel sistema planiziale padano si possono riconoscere tre sottosistemi: il padano terrazzato, o dell'alta pianura, la cui vegetazione tipica è quella del Quercio-Carpinetum, ormai rara, in relitti con *Ulmus minor* e *Acer campestre*. Lungo i fiumi, si trovano formazioni con dominanza di farnia (*Quercus robur*), alneti (*Alnetum glutinosae*) e frassineti (*Carici-Fraxinetum*) e, negli alvei, pioppeti (*Populetum albae*) e saliceti.

Interessanti lembi di brughiera (*Calluna vulgaris*, con *Cytisus scoparius*, *Betula pendula* e *Pinus sylvestris*) si incontrano ancora nelle aree terrazzate piemontesi e lombarde; il settore padano alluvionale o "della bassa",

¹ Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 in data 11.05.1999 4. Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, ambientali

² Da Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)


Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 in data 11.05.1999, Relazione di sintesi paragrafo 5, pag.54-56/ pag. 60

con vegetazione simile a quella del settore precedente, con maggior frequenza di alneti, pioppeti, saliceti, persino canneti (*Phragmitetalia*); il settore padano lagunare, caratterizzato dalla presenza del canneto a giunco marittimo (*Juncetalia maritimi*), del *Salicornietum* (*Salicornia fruticosa*) e, nelle barene più elevate, da praterie di *Glyceria* e cariceti.

Il sistema collinare monferrino-langhiano è caratterizzato dalla presenza di residui querceti a roverella tra i quali si trovano specie più termofile (ad es. *Aphyllantes monspeliensis*), probabilmente venute dalla Liguria in epoche più calde e che hanno trovato nicchie favorevoli.

Nel sistema appenninico settentrionale, il settore ligure è dominato, nel piano collinare, da formazioni di Orno-Ostryon e Carpinion mentre nel piano montano domina il Fagion con presenza di roverella; sono frequenti i boschi di castagno.

Nel settore emiliano la vegetazione è simile a quella del settore precedente, con maggiore formazione di latifoglie termofile (roverella) e carpino nel piano collinare e di faggio nel piano montano; sono più scarsi i boschi di castagno. Nel settore toscano il leccio e le colture ad olivo dominano il piano collinare; nel piano montano sono frequenti i boschi di castagno, che possono arrivare fino al piano superiore, dove domina il Fagion.



Assetti tipici del paesaggio

Nel complesso, nel territorio del bacino, si possono delineare 36 principali assetti tipici del paesaggio, risultanti formali del complesso sistema di relazioni che coinvolge le sue componenti naturalistiche, socio-economiche e culturali.


Si distinguono, i paesaggi della pianura, “bassa” ed “alta”; degli anfiteatri morenici e dei ripiani diluviali a brughiera, caratterizzanti la fascia prealpina a ridosso della pianura; dei sistemi collinari del Monferrato, delle Langhe, dell’Oltrepò pavese, emiliano-romagnolo e sub-alpino veneto; delle valli e dei grandi massicci alpini occidentali; della montagna trentina; delle basse valli piemontesi e delle prealpi lombarde e trentino-venete; delle valli appenniniche; dei sistemi del Garda e del Monte Baldo; delle “terre vecchie” polesane e ferraresi e delle bonifiche moderne; ed, inoltre, il paesaggio lagunare e del Delta del Po; delle regioni fluviali del Po e dei suoi affluenti; i paesaggi metropolitani e quello della fascia costiera, fortemente antropizzati.

1.3. Assetto delle proprietà

Negli elaborati grafici di inquadramento del presente progetto (vedi tavole A.14a ed A.14b) viene riportata la sovrapposizione delle opere in progetto e le mappe catastali disponibili.

Da tali elaborati si evince che le opere sono ubicate sul sedime del Demanio Idrico, ed, in alcuni casi, l'innesto nella sponda del fiume avviene su aree private o aree del demanio concesse per la piantumazione di pioppeti.

Di seguito si riporta l'estratto delle tavole richiamate per i 15 interventi previsti nel progetto generale di sistemazione fluviale (le aree azzurre corrispondono alle aree del Demanio Idrico).



Estratto dalla tavola A.14a – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°1



Estratto dalla tavola A.14a – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°2



R.T.P:


Estratto dalla tavola A.14a – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°3




Estratto dalla tavola A.14a – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°4



Estratto dalla tavola A.14a – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°5



Estratto dalla tavola A.14a – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°6




R.T.P:

Estratto dalla tavola A.14a – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°7




Estratto dalla tavola A.14b – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°8



Estratto dalla tavola A.14b – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°9




Estratto dalla tavola A.14b – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°10



R.T.P:

Estratto dalla tavola A.14b – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°11




Estratto dalla tavola A.14b – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°12



Estratto dalla tavola A.14b – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°13




Estratto dalla tavola A.14b – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°14




R.T.P:

Estratto dalla tavola A.14b – Planimetria catastale: tronco Castelmassa – Ficarolo – Intervento n°15


Per gli interventi previsti nello stralcio funzionale, l'analisi del catasto è stata approfondita individuando anche la ditta catastale delle singole particelle lungo la sponda. Tali dati sono riportati nel piano particellare e nelle cartografie catastali dello stralcio. Di seguito si riporta un estratto di tali cartografie per i 4 interventi previsti nello stralcio funzionale (si segnala che nella zona di Sermide-Felonica, non risultano possibile effettuare visure catastali alla data di redazione del presente progetto per effetto dell'unione amministrativa dei due Comuni).



**Estratto dalla tavola C.02 – Opere di navigazione: stralcio funzionale
 Intervento n°2 – Planimetria catastale**




**Estratto dalla tavola C.02 – Opere di navigazione: stralcio funzionale
 Intervento n°3 – Planimetria catastale**



**Estratto dalla tavola C.08 – Opere di navigazione: stralcio funzionale
 Intervento n°7 – Planimetria catastale**

R.T.P:



**Estratto dalla tavola C.11 – Opere di navigazione: stralcio funzionale
 Intervento n°12 – Planimetria catastale**

2. VERIFICA STRUMENTI URBANISTICI – LIVELLI DI TUTELA OPERANTI

Nel presente capitolo viene riportata l'analisi degli strumenti urbanistici vigenti nelle aree di intervento. In particolare sono stati indagati i principali piani di livello regionale, provinciale e comunale oltre ai piani di livello interregionale come il Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), la Rete Natura 2000 ed i Siti Unesco.

2.1. PIANI TERRITORIALI REGIONALI

Il tratto di studio ricade all'interno di tre regioni: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Per le tre regioni sono quindi stati consultati i piani regionali, in particolare il Piano Paesaggistico Regionale della regione Lombardia, ed i Piani Territoriali Regionali di Coordinamento per le regioni Veneto ed Emilia Romagna.

2.1.1. PPR – Regione Lombardia

Le aree di intervento dei Gruppi n°1, n° 3, n°4, n°6, n°7, site nel Comune di Sermide e Felonica, in Provincia di Mantova, ricadono nel territorio della Regione Lombardia.

Il principale strumento di programmazione territoriale e socio-economica della Regione Lombardia è il Piano Territoriale Regionale (PTR); all'interno di questo è presente una sezione specifica e dedicata al paesaggio,

ovvero il Piano Paesaggistico Regionale (PPR); di seguito si analizza quest'ultimo Piano e le disposizioni relative alle aree interessate.

Nella seconda metà degli anni '90, in applicazione all'approvazione della L. 431/1985 ("Legge Galasso") in materia di tutela ambientale e paesaggistica, la Regione Lombardia ha intrapreso un percorso per la redazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) che è stato adottato con D.G.R. n° 6/30195 del 25 luglio 1997 e definitivamente approvato con D.C.R. n°VII/197 del 6 marzo 2001. Il PTPR del 2001 risulta uno strumento estremamente innovativo in materia di paesaggio in quanto, per la prima volta, ha tutelato l'intero territorio regionale considerandolo meritevole di attenzione paesaggistica. Il PTPR ha anticipato sul territorio regionale le tematiche poste dalla "Convenzione Europea del Paesaggio", siglata il 20 ottobre 2000 a Firenze e ratificata a livello nazionale con la Legge n°14 del 9 gennaio 2006. Il PTPR del 2001 ha inoltre introdotto l'esame di impatto paesistico, obbligatorio per tutti gli interventi, che estende la valutazione delle trasformazioni sul paesaggio anche per le aree e gli edifici dove non insistono vincoli paesaggistici.

In seguito all'approvazione del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e della Legge Regionale n°12/2005, la Regione ha provveduto alla redazione del "Piano Territoriale Regionale (PTR)" che coniuga la gestione e pianificazione territoriale con la programmazione socio-economica. Il PTR è stato approvato con D.C.R. n°951 del 19-01-2010. Per quanto riguarda la tematica del paesaggio, come citato in precedenza, all'interno del PTR è presente una sezione specifica, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR); il PPR ha ripreso obiettivi, disposizioni e cartografia del PTPR del 2001 e le ha integrate con nuovi contenuti.

Ad oggi è in corso un procedimento di variante al PPR all'interno di un percorso complessivo di revisione del PTR, si vedano in particolare le seguenti deliberazioni: D.G.R. n°367 del 4 luglio 2013, D.G.R. n° 937 del 14 novembre 2013, D.G.R. n° 2131 dell'11 luglio 2014 e D.G.R. n°4306 del 6 novembre 2015.

La D.G.R. IX/ 2727 del 22-12-2011 attua la L.R. n°12/2005 abrogando la D.G.R. 2121 del 2006. Successivamente la L.R. n°31 del 28 novembre 2014 ha introdotto una serie di disposizioni per limitare il consumo di suolo sul territorio regionale, in tal senso si è sviluppato un procedimento di integrazione del PTR che si è concluso con la D.C.R. n. 411 del 19 dicembre 2018.

Il PPR vigente persegue tre finalità, ovvero quella della conservazione, dell'innovazione e della fruizione come esplicitato nell'art. 1 comma 2 della normativa di Piano; le finalità perseguite dalla Regione sono più precisamente:

- a) "la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti";
- b) "il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio";
- c) "la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini".

Il PPR presenta un approccio dinamico del paesaggio, la lettura dei processi di trasformazione si coniuga con l'individuazione di strumenti operativi e progettuali che si basano sul principio di sussidiarietà tra piani a livelli e scale differenti (PPR, PTPC, PGR, Piani dei Parchi).

Il PPR e gli altri piani subordinati che si occupano di paesaggio (PTCP, PGT, Piani dei Parchi) vanno a costituire nella loro globalità il "Piano del Paesaggio Lombardo"; quest'ultimo è un complesso sistema in continua evoluzione volto a migliorare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del paesaggio in Lombardia.

I Principi del PPR si basano su una serie di considerazioni: l'estensione della tutela a tutto il territorio; l'importanza della diffusione della cultura del paesaggio per rendere efficaci le tutele; la pianificazione del paesaggio, non come elemento a sé stante, ma in relazione alle altre scelte settoriali (uso del suolo, infrastrutture, ecc.).

Il PPR ha una duplice natura:

- Quadro di riferimento ed indirizzo;
- Strumento di disciplina paesaggistica.

Nello sviluppo del primo PTPR del 2001 sono state effettuati numerosi studi ed approfondimenti sul territorio: "I Paesaggi della Lombardia", i "Repertori" degli elementi di rilevanza regionale; gli "Abachi delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale"; la conoscenza del paesaggio è infatti alla base della pianificazione paesaggistica regionale, provinciale e comunale.

Il PPR del 2010 ha ripreso questi studi e li ha integrati con: un'analisi dei "Principali fenomeni di degrado"; l'"Osservatorio dei Paesaggi Lombardi"; l'aggiornamento dei "Repertori" (con particolare attenzione ai valori visuali e ai luoghi simbolici che connotano il territorio); l'aggiornamento degli "Abachi delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale". Nel 2010 è stata inoltre aggiornata la cartografia (con l'introduzione di Tavole specifiche su tematiche fondamentali del piano come la tutela dei Laghi Insubrici o l'analisi dei fenomeni di degrado), la normativa (con prescrizioni specifiche sui Beni Paesaggistici, integrazioni sulle disposizioni immediatamente operative e una maggiore attenzione alla Rete Verde) e i Documenti di Indirizzo (con l'introduzione del tema della riqualificazione paesaggistica e le nuove "Linee guida per la progettazione paesistica delle Infrastrutture della Mobilità" ed i "Quaderni illustrativi").

Tra i numerosi temi del PPR vi sono la riqualificazione paesaggistica, il contenimento dei fenomeni di degrado, la costruzione della Rete Verde, la tutela dei laghi lombardi, la tutela e valorizzazione della rete idrica naturale.


Si riportano di seguito le principali disposizioni di indirizzo e prescrittive sulle aree interessate dagli interventi.

DISPOSIZIONI DEL PPR NELLE AREE DI PROGETTO

Tutte le aree di intervento nella Regione Lombardia fanno parte dell'"Ambito geografico Mantovano", e dell'Unità tipologica di paesaggio "Fascia bassa pianura – Paesaggi delle fasce fluviali" come indicato dalla *Tavola A – Ambiti geografici e Unità Tipologiche di Paesaggio*, per approfondimenti sull'Unità di paesaggio in questione si vedano il paragrafo "5.1 Paesaggi delle Fasce fluviali" degli "Indirizzi di Tutela – PPR vol.6" p.23.

Per questa Unità di paesaggio (caratterizza dal Fiume Po, dalle golene, dai meandri, dagli argini) il PPR pone come indirizzi la tutela dei caratteri di naturalità del fiume, la tutela delle golene, degli argini e dei terrazzi di scorrimento; nel caso di rafforzamento o costruzione di nuovi sistemi di arginature e convogliamento delle acque, questi devono essere progettati con particolare attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici.

Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale



Legenda

	Confini provinciali
	Confini regionali
	Bacini idrografici interni
	Idrografia superficiale
	Ferrovie
	Strade statali
	Autostrade e tangenziali
	Ambiti urbanizzati
	Parchi regionali istituiti

AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE-PAESISTICO

	Ambiti di elevata naturalità - [art. 17]
	Ambito di specifico valore storico ambientale - [art. 18]
	Ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po - [art. 20, comma 8]
	Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po [art. 20, comma 9]
	Canali e navigli di rilevanza paesaggistica regionale - [art. 21, comma 5]
	Ambiti di criticità - [Indirizzi di tutela - Parte III]

Scala 1:75000 (estratto dalla Tavola D -Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale, scala 1:300000)

Nella *Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale* del PPR vengono individuati i principali Ambiti di tutela; l'area costituita dall'asta del Fiume Po è indicata come "Ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po" di cui all'art. 20, commi 7 e 8 della "Normativa" del PPR.

Il PPR riconosce l'importanza del Fiume Po sia quale riferimento del sistema idrografico regionale sia come elemento identitario della bassa pianura. Il Piano persegue la tutela e la valorizzazione del paesaggio di questo ambito tramite una serie di strategie: la salvaguardia del fiume quale risorsa idrografica e paesaggio naturale; la tutela e la valorizzazione dell'argine maestro che, oltre a costituire una difesa fondamentale, è anche elemento identitario e di percezione del paesaggio; la valorizzazione del fiume come possibile attrattore per una fruizione

ambientale e paesaggistica dello stesso; la tutela e valorizzazione del sistema insediativo storico e dei manufatti storici.

Il PPR pone una serie di prescrizioni in questo ambito indicati dall'art. 20 comma 8, in particolare per quanto riguarda l'area all'interno della Fascia A e B del PAI Po si rinvia alle disposizioni di quest'ultimo Piano.

La Regione intende favorire la fruizione tramite percorsi come pure attraverso la navigazione fluviale con la prescrizione che le opere e le infrastrutture siano correttamente inserite nel paesaggio e, ove possibile, integrino la riqualificazione di aree e manufatti degradati.

Per quanto riguarda le opere di difesa e regimazione idraulica invece il PPR prescrive che queste debbano essere inserite in una proposta di rinaturazione del fiume come previsto dall'art. 20, comma 8, lett. e; si riporta di seguito l'estratto dell'articolo della "Normativa" del PPR:

"e. gli interventi e le opere di difesa e regimazione idraulica devono essere preferibilmente inquadrati in proposte organiche di rinaturazione del fiume e delle sue sponde, tutelando e ripristinando gli andamenti naturali dello stesso entro il limite morfologico storicamente definito dall'argine maestro"

Tra le priorità del PPR, all'interno dell'ambito in questione, vi è quella del recupero paesaggistico e ambientale delle aree e dei manufatti degradati, in particolare delle aree di escavazione dismesse.

Tutte le aree di intervento della Regione Lombardia (Gruppi n°1, 3, 4, 6, 7) si trovano all'interno dell'"Ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po", per questo sono in vigore le prescrizioni citate precedentemente, in particolare le limitazioni definite del PAI Po (Fascia A e B). Nel caso di interventi di regimazione idraulica, il PPR ritiene sia preferibile avanzare una proposta organica di rinaturazione e di ripristinare gli andamenti naturali entro i limiti morfologici degli argini maestri; per approfondimenti si veda il già citato art. 20, commi 7 e 8 della "Normativa" del PPR.


L'area esterna all'argine maestro, facente parte della Fascia C del PAI Po, viene indicata dal PPR come "Ambito di riferimento per la tutela paesaggistica del sistema vallivo del Fiume Po"; i commi 9 e 10 dell'art. 20 della "Normativa" del PPR si riferiscono a questo ambito di tutela prescrivendo in particolare azioni volte alla limitazione del consumo di suolo ed alla ricomposizione paesaggistica; le aree di intervento non riguardano questo ambito.

Tra gli elementi particolarmente rilevanti la Regione tutela e promuove la valorizzazione di una serie di percorsi di diversa natura in particolare la "Viabilità storica" e la "Viabilità di interesse paesaggistico" di cui all'art. 26 della Normativa del PPR. Il Piano ha individuato innanzitutto i "Tracciati guida paesaggistici", essi costituiscono una serie di itinerari percettivi di particolare importanza (per rilevanza regionale, nazionale, internazionale del percorso, per la presenza di elementi storici, religiosi, culturali, ambientali), fruibili con mezzi e modalità compatibili con l'ambiente ed il paesaggio (percorsi pedonali, ciclabili, navigazione, ecc.).

Il PPR dispone poi che le Province, nei loro PTCP, distinguano in maniera specifica la "Viabilità storica" e la "Viabilità di interesse paesaggistico" e dispongano adeguate misure per la tutela dei valori riconosciuti.

Nei pressi delle aree di intervento il PPR ha individuato tre percorsi indicati come "Tracciati guida paesaggistici" individuati nella Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico e nella Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica, specificati nel "Quadro di Riferimento Paesaggistico – Repertori" allegato al Piano. In particolare il PPR individua il "Percorso n°53- Sentiero del Po", il "Percorso n°54 – Navigazione sul Fiume Po., Adda e Mincio", il "percorso n°57 – Via Carolingia".

Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica



Legenda

	Confini provinciali		Visuali sensibili - [art. 27, comma 3]
	Confini regionali		Tracciati stradali di riferimento
	Strade panoramiche - [art. 26, comma 9]		Bacini idrografici interni
	Linee di navigazione		Ferrovie
	Tracciati guida paesaggistici - [art. 26, comma 10]		Ambiti urbanizzati
	Belvedere - [art. 27, comma 2]		Idrografia superficiale
			Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura

Scala 1:75000 (estratto da Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica, scala 1:300000)

IL "TRACCIATO GUIDA N°53 – SENTIERO DEL PO" È UN PROGETTO, IN PARTE REALIZZATO, DI PERCORSO SULL'ARGINE MAESTRO DEL PO; IL PERCORSO FA PARTE DEL SENTIERO EUROPEO E 7 E DEL PERCORSO EUROVELO N°8 NONCHÉ DEL PERCORSO CICLABILE "UN PO DI LOMBARDIA"; GRAN PARTE DEL PERCORSO SI SVOLGE SULL'ARGINE SINISTRO DEL FIUME MENTRE NEL COMUNE DI SERMIDE E FELONICA INTERESSA L'ARGINE DESTRO.

IL "TRACCIATO GUIDA N°54 – NAVIGAZIONE SUL FIUME PO, ADDA, MINCIO" È COSTITUITO DALL'ATTIVITÀ DI NAVIGAZIONE CON MOTONAVI PASSEGGERI SUL PO, ADDA E MINCIO; INDIVIDUANDO QUESTO PERCORSO LA REGIONE PONE L'ATTENZIONE NON SOLO SUI TRACCIATI VIA TERRA MA ANCHE SULLA NAVIGAZIONE FLUVIALE COME STRUMENTO DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO.

R.T.P:

IL "TRACCIATO N° 57 – VIA CAROLINGIA" INFINE RIPRENDE INFINE UN PERCORSO EFFETTUATO DA CARLO MAGNO PER RECARSÌ A ROMA; NEL COMUNE DI SERMIDE E FELONICA ESSO RIGUARDA LA SP 35 – VIA ARGINE VALLE E LA SP 36. PER QUESTI PERCORSI VALGONO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 26 DELLA "NORMATIVA" DEL PPR CHE RINVIA LA CORRETTA DISTINZIONE AI PTCP; DEI TRE PERCORSI CHE INTERESSANO IL COMUNE DI SERMIDE E FELONICA SOLO I PRIMI DUE (N° 53 E N°54) RIGUARDANO DIRETTAMENTE L'AREA DEL FIUME O L'AREA GOLENALE; PER APPROFONDIMENTI SI VEDA LA RELAZIONE AL PTCP DI MANTOVA.

ESAME DI IMPATTO PAESISTICO E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il PTPR approvato con D.C.R. n°VII/197 del 6 marzo 2001 ha introdotto una tutela estesa all'intero territorio regionale; lo strumento di valutazione previsto è l'"esame di impatto paesistico" di cui all'art. 30 delle "norme di attuazione" del PTPR. Successivamente le modalità per questo tipo di valutazione sono state esplicate nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvate con D.G.R. n°7/11045 dell'8 novembre 2002.

Il PPR approvato nel 2010 riprende la normativa del PTPR nella "Parte IV – Esame paesistico dei progetti". L'"esame di impatto paesistico" si basa sulla combinazione di una serie di valutazioni che incrociano la classe di sensibilità del sito e la classe di incidenza del progetto (in relazione a soglie di rilevanza e di tolleranza), come stabilite dalle Linee guida precedentemente citate.

All'art. 35 della "Normativa" del PPR, dove si stabiliscono le prescrizioni dell'"esame di impatto paesistico", si fa un'importante distinzione, infatti al comma 5 dell'articolo si evidenzia l'eccezione degli interventi realizzati su aree con vincolo paesaggistico; per queste ultime è necessaria l'"autorizzazione paesaggistica" ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, che sostituisce l'"esame di impatto paesistico". Di fatto esiste una disciplina differenziata per le zone con vincolo paesaggistico e per quelle dove tale vincolo non è presente; nelle prime è necessaria "autorizzazione paesaggistica", nelle seconde l'"esame di impatto paesistico". Si riporta l'art. 35, comma 5, della normativa del PPR:

5. Nelle aree assoggettate a specifica tutela paesaggistica di legge, la procedura preordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e succ. mod. ed int., sostituisce l'esame paesistico di cui alla presente Parte.

Le aree interessate dagli interventi dei Gruppi n°1, 3, 4, 6, 7, trovandosi nell'alveo del Fiume Po, sono in area con vincolo paesaggistico (ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004); risulta quindi obbligatoria su queste aree l'"autorizzazione paesaggistica", questa sostituisce l'"esame di impatto paesistico". A questo proposito si veda anche il D.G.R. IX/2727 del 22-12-2011, che stabilisce le modalità attuative per il rilascio delle "autorizzazioni paesaggistiche".

Il D.G.R. 2727/2011 al Capitolo 2.2 descrive i vincoli relativi alle aree tutelate dall'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il D.G.R. contiene inoltre una serie di indirizzi e disposizioni relative alle diverse tipologie di opere, in particolare il Capitolo 4.1 riguarda specificatamente le "opere idrauliche". Per questo tipo di interventi il decreto stabilisce che, oltre alla sicurezza delle popolazioni, bisogna considerare le caratteristiche paesaggistiche per evitare modificazioni negative del territorio. Per fare questo a parità di efficacia occorre privilegiare gli interventi realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica ed è opportuno, nella progettazione e realizzazione delle opere, attenersi ai criteri ed indirizzi contenuti in due documenti regionali:

- la "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia", approvata con D.G.R. 1 luglio 1997, n. VI/29567;
 - il "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con D.G.R. 29 febbraio 2000, n. VI/48740.
- Il D.G.R. 2727/2011 richiama inoltre l'attenzione verso le disposizioni dei piani di dettaglio, quali i PTCP.

Il Capitolo 4.1 del decreto illustra alcune indicazioni progettuali per conseguire una migliore qualità paesaggistica; tale indicazioni rappresentano solo delle raccomandazioni.

Per quanto riguarda "gli interventi di costruzione di opere trasversali o longitudinali in alveo" il D.G.R. segnala che "occorre garantire che gli interventi da realizzarsi interferiscano il meno possibile con la qualità delle acque, le condizioni di vita dell'ittiofauna e garantiscano – in corrispondenza di sbarramenti – la risalita della fauna acquatica e la continuità ecologica del torrente".

Per quanto riguarda la "Costruzione di opere trasversali in genere (soglie, briglie, pennelli) finalizzate alla regimazione del corso d'acqua" l'indicazione progettuale è quella di utilizzare materiali tradizionali e tecniche di ingegneria naturalistica: "Le categorie di opere previste dovranno integrarsi il più possibile con il contesto interessato, privilegiando l'impiego di tecniche e materiali tradizionali e di tecniche di ingegneria naturalistica. Le opere eseguite in cls dovranno essere rivestite in pietra locale di adeguato spessore o – qualora non sia possibile – le superfici in vista dovranno essere realizzate con l'uso di casseri presagomati, finitura martellinata, bocciardata, ecc."

Per approfondimenti si vedano il D.G.R. IX/2727 del 22-12-2011 ed i due documenti di indirizzo citati: la "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia" (D.G.R. 1 luglio 1997, n. VI/29567); il "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" (D.G.R. 29 febbraio 2000, n. VI/48740).

CONCLUSIONI

Recependo la normativa nazionale ed integrandola, la Regione tutela l'invaso del Fiume Po, le zone golenali, le isole fluviali. Per le aree di intervento le principali prescrizioni derivano dall'art. 20, commi 7 e 8 della "Normativa" del PPR sull' "Ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po"; l'articolo rinvia principalmente al PAI Po, nel caso di interventi di difesa e regimazione idraulica prevede inoltre che questi siano "preferibilmente inquadrati in proposte organiche di rinaturazione del fiume e delle sue sponde, tutelando e ripristinando gli andamenti naturali dello stesso entro il limite morfologico storicamente definito dall'argine maestro". Per approfondimenti si vedano i commi 7 e 8 dell'art. 20 del PPR. Le suddette disposizioni sono state recepite dal PTCP di Mantova.

Per quanto riguarda l'"esame di impatto paesistico" previsto sul territorio dalla Regione Lombardia, nel progetto in essere questo viene sostituito dall'"Autorizzazione paesaggistica"; in base all'art. 35 del PPR infatti, dove sia prevista l'"autorizzazione paesaggistica" ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, questa sostituisce l'"esame di impatto paesistico". Per approfondimenti si veda l'art. 35 della "Normativa" del PPR.

L'"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" NELLA REGIONE LOMBARDIA È DISCIPLINATA DAL D.G.R. IX/2727 DEL 22-12-2011.

Il D.G.R. 2727/2011 contiene anche una serie di indirizzi relativi alle opere idrauliche indicati nel capitolo “4.1 Opere Idrauliche”; in particolare per il corretto inserimento delle opere nel paesaggio rinvia a due documenti di indirizzo:

- la “Direttiva sull’impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia” (D.G.R. 1 luglio 1997, n. VI/29567);
- il “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” (D.G.R. 29 febbraio 2000, n. VI/48740).

PER APPROFONDIMENTI SI VEDA IL D.G.R. 2727/2011 ED I DUE DOCUMENTI CITATI.

PER UNA CARTOGRAFIA PIÙ DETTAGLIATA DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI SI VEDA IL SIBA – SISTEMA INFORMATIVO DEI BENI AMBIENTALI DELLA REGIONE LOMBARDIA.

2.1.2. PTRC – Regione Veneto

Le aree di intervento dei Gruppi n°2, n°3, n°5, n°8, n°10, n°13, n°14, n°15, site nei Comuni di Castelmasa, Calto, Ficarolo, Gaiba, Stienta, Occhiobello, in Provincia di Rovigo, ricadono nel territorio della Regione Veneto.

Il principale strumento di programmazione territoriale e socio-economica della Regione Veneto è il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC); il PTRC attualmente in vigore è il Piano approvato con D.G.R. n°328 del 28 maggio 1992. Un nuovo PTRC è stato adottato con D.G.R. n°372 del 17 febbraio 2009 ma non è stato approvato; una successiva Variante al PTRC 2009 con valenza Paesaggistica è stata adottata con D.G.R. n°427 del 10 aprile 2013, anche la variante non è ancora stata approvata. Attualmente resta quindi in vigore il PTRC approvato nel 1992; nella relazione seguente si analizzano i principali indirizzi, direttive e prescrizioni del piano vigente e successivamente le disposizioni del PTRC 2009 come modificato dalla Variante adottata nel 2013

Nella seconda metà degli anni '80, in applicazione all'approvazione della L. 431/1985 ("Legge Galasso") in materia di tutela ambientale e paesaggistica e della L.R. n°61 del 27 giugno 1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", la Regione Veneto ha intrapreso un percorso per la redazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) che è stato adottato con D.G.R. n°7090 del 23 dicembre 1986 ed approvato con D.C.R. n°382 del 28 maggio 1992.

Il PTRC per la prima volta fornisce una disciplina unitaria di tutela e programmazione territoriale a livello regionale; i contenuti del piano sono suddivisi in diversi sistemi: Sistema Ambientale; Sistema Insediativo; Sistema Produttivo; Sistema Relazionale. Per ogni sistema il Piano fornisce una serie di indirizzi e direttive da osservare nella redazione dei piani subordinati (piani di settore, piani provinciali e comunali) e prescrizioni e vincoli immediatamente vigenti sui beni e sulle aree tutelate.

Il Piano ha individuato diversi "Ambiti di pianificazione di interesse regionale" con specifici valori paesaggistici ambientali da attuare mediante "Piani d'Area" o attraverso i Piani Provinciali (PTCP); tra questi ambiti vi è il "Delta del Po" per il quale è stato sviluppato uno specifico "Piano d'Area". Nel tratto di fiume interessato dal progetto non fa parte di questo o di altri "Ambiti di pianificazione di interesse regionale".

In seguito all'approvazione del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e della L.R. n°11 del 23 aprile 2014 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, la Regione Veneto ha iniziato un percorso per la redazione e l'approvazione di un nuovo PTRC con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

Il nuovo PTRC è stato adottato con D.G.R. n°372 del 17 febbraio 2009; il PTRC non è stato successivamente approvato.

Il PTRC adottato nel 2009 non conteneva contenuti paesaggistici sufficienti per il conseguimento della valenza paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n°63 del 26 marzo 2008 ed è stato sviluppato in assenza dell'Intesa Stato-Regione; per ovviare a questo la Regione Veneto ha quindi sottoscritto un protocollo d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la redazione congiunta del PTRC con valenza paesaggistica sottoscritto il 15 luglio 2009.

In seguito ad un lungo percorso la Variante del PTRC con Valenza paesaggistica è stata adottata con D.G.R. n°427 del 10 aprile 2013.

Gli approfondimenti contenuti nella variante al PTRC adottata nel 2013 sono relativi a vari temi:

- la Città ed il sistema metropolitano (relativamente alle reti urbane e alle piattaforme metropolitane);
- il Sistema relazionale (mobilità e logistica all'interno dei corridoi europei);
- la Difesa del suolo (rischio idrogeologico e sismico).

Per quanto riguarda il paesaggio la Variante del PTRC include il "Documento per la Pianificazione Paesaggistica"; questo elaborato costituisce un quadro di riferimento per la Pianificazione Paesaggistica Regionale d'Ambito e per la pianificazione subordinata. Nel documento vengono individuati 14 Ambiti di Paesaggio ed indicate disposizioni ed indirizzi di carattere generale e di carattere specifico.

Il PTRC adottato identifica due momenti di tutela e gestione del territorio a livello paesaggistico a scale differenti:

- il PTRC a valenza paesaggistica, che riguarda l'intero territorio regionale;
- i PPRA – Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito, da redigersi congiuntamente al MiBACT, che riguardano realtà morfologicamente simili sulle quali approfondire tematiche specifiche.

Successivamente all'adozione della Variante del PTRC la Giunta Regionale ha approvato il D.G.R. 1343 del 29 agosto 2016 – Pianificazione regionale per il governo del territorio: determinazioni in merito ai piani territoriali adottati – L.R.11/2004 art.25.

La Regione ha approvato inoltre due Leggi Regionali in materia di tutela e pianificazione territoriale:

- la L.R. n°4 del 16 marzo 2015 – Modifiche di Leggi Regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di Aree naturali protette regionali;
- la L.R. n°14 del 6 giugno 2017 – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Nel luglio 2017 è stato infine aggiornato il protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto ed il Ministero dei Beni e le Attività Culturali.

Poiché il PTRC adottato nel 2009 e la variante del 2013 non sono ancora stati approvati definitivamente, nelle aree di intervento sono tuttora in vigore le disposizioni del PTRC del 1992; di seguito si analizzano le principali disposizioni del PTRC vigente e, successivamente, le disposizioni dei piani adottati.

DISPOSIZIONI NELLE AREE DI PROGETTO - PTRC 1992 – VIGENTE

Nella *Tavola 8 – Articolazione del Piano* il PTRC indica l'area del fiume Po come "Aste fluviali".

All'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PTRC si indicano le direttive e le prescrizioni nel caso di interventi di sistemazione idraulica, di difesa del suolo, di bonifica ed irrigazione; per questo tipo di interventi è importante il rispetto della sicurezza idraulica ma anche quello della tutela dei valori paesaggistici ed ambientali.

Al quarto comma dell'art. 18 si precisa come la Regione Veneto partecipi all'Autorità di Bacino di rilievo nazionale per il Po, e ricerca l'intesa con le Regioni limitrofe. Per approfondimenti si veda l'art. 18 NdA del PTRC.

Nella *Tavola n°2 – Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale* e nella *Tavola 10 - Valenze storico-culturali e paesaggistiche ambientali* vengono indicati i principali ambiti naturalistici e di tutela; l'area dell'alveo del fiume Po, dalla mezzeria alla sponda veneta, dal Comune di Calto verso valle, viene tutelata in

quanto “Zona Umida”. Tutte le aree di intervento site in sponda veneta, con l’eccezione del Gruppo n°2 situato nel Comune di Castelmassa, fanno parte di queste aree di tutela.

Gli articoli 19 e 21 delle “Norme di Attuazione” disciplinano e vincolano le “zone umide”. L’art. 19 - Direttive per la tutela delle risorse naturalistico ambientali, indica queste zone tra quelle ad “alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico” e stabilisce una serie di direttive per le Province ed i Comuni relativamente ai piani di loro competenza. L’art. 21 – Direttive e prescrizioni per le zone umide, disciplina in maniera più specifica questa aree; per la loro corretta definizione l’articolo rimanda innanzitutto al DPR n°448 del 13-03-1976; indica poi direttive e prescrizioni. I piani subordinati al PTRC devono perseguire una serie di obiettivi di salvaguardia: la “conservazione dell’ecosistema”; la “salvaguardia delle diversità genetiche presenti”; la “gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi”, la “creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto”.

Il PTRC tutela queste aree con una serie di divieti tra cui: “ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi”; gli “interventi di bonifica”; i “movimenti di terra e scavi”.

All’art. 21 delle “Norme di Attuazione” il PTRC indica le opere consentite in queste aree; tra queste vi sono gli interventi di sistemazione idraulica purché si tenga conto degli aspetti ambientali ed ecologici:

“Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di protezione civile e somma urgenza, sono consentiti gli interventi di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimento e miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque, da parte dei competenti organi dello Stato, che dovranno essere effettuate, tenendo conto del mantenimento e salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche esistenti, anche con l'adozione di tecniche di consolidamento proprie della bioingegneria forestale.”

Tavola 10 - Valenze storico-culturali e paesaggistiche ambientali



LEGENDA

■ ZONE UMIDE (art. 21 NdA) ■ CENTRI STORICI (art. 24 NdA)

Scala 1:150000 (estratto da Regione Veneto - Geoportale dei dati territoriali: Tavola 10 - Valenze storico-culturali e paesaggistiche ambientali)

L’art. 20 delle “Norme di Attuazione” indica una serie di direttive e prescrizioni per i “boschi”; il PTRC alla *Tavola 10 - Valenze storico-culturali e paesaggistiche ambientali* non individua “zone boscate” nelle aree golenali; si vedranno in seguito come i Comuni abbiano individuato diverse aree boscate in zona golenale; per direttive e prescrizioni si veda l’art. 20 delle Norme di Attuazione del PTRC.

La *Tavola 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti* indica le aree esterne all’argine nei pressi di Stienta e di Occhiobello come “Aree esondate per alluvioni nel 1951-1957-1960-1956” di cui all’art. 10; le aree di intervento risultano all’interno dell’alveo e non riguardano direttamente le aree soggette a rischio idraulico.

PTRC 2009 E VARIANTE PTRC 2013 – ADOTTATI

Il nuovo PTRC, adottato nel 2009, a la successiva Variante del PTRC con valenza paesaggistica, adottata nel 2013, modificano la tutela delle aree interessate dagli interventi.

Con l’introduzione degli “Ambiti di Paesaggio”, l’area del Po tra Castelmassa e Occhiobello viene inclusa nell’Ambito di Paesaggio n°12 – Pianura veronese e alto polesine”.

Il "Documento per la Pianificazione paesaggistica" descrive il territorio sulla base di 39 ricognizioni e stabilisce una serie di obiettivi che dovranno essere sviluppati successivamente dai PPRA – Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito. Il territorio delle aree di progetto viene inserito nella "Ricognizione n°36- Bonifiche del Polesine Occidentale"; per queste aree vengono individuati una serie di obiettivi prioritari tra cui in particolare per quanto riguarda la Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali:

- "3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità: in particolare i sistemi (aree umide, golene, fasce riparie e lembi di bosco planiziale);
- "3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali maggiormente artificializzati o degradati, in particolare i canali di bonifica qui largamente diffusi";
- "3c. Incoraggiare ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale";
- "3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde".

E PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ AMBIENTALE DELLE "ZONE UMIDE" I SEGUENTI OBIETTIVI:

- **"5A. SALVAGUARDARE LE ZONE UMIDE DI ALTO VALORE ECOLOGICO E NATURALISTICO".**

IL PTRC, AGLI ARTICOLI 72, 72 BIS E 73, DELLE "NORME TECNICHE" PREVEDE CHE I NUOVI PPRA predispongano specifiche normative d'uso per assicurare che ciascun ambito di paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato, salvaguardato e disciplinato.

L'art. 72 bis prevede all'interno dei PPRA che venga effettuata una ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico (ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04) e delle aree tutelate per legge (di cui all'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 42/04); per queste aree i PPRA dovranno specificare una "normativa d'uso, articolata e graduata in forma di indirizzi, direttive e prescrizioni in ragione delle caratteristiche dei differenti beni paesaggistici assoggettati a tutela". Tra i beni in questione vi sono "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua", di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004, tra cui il Fiume Po; i futuri PPRA quindi stabiliranno indirizzi, direttive e prescrizioni per queste aree tutelate. **PER APPROFONDIMENTI SI VEDA L'"ALLEGATO B3 - Documento per la Pianificazione paesaggistica"** della Variante del PTRC adottato nel 2013 e gli articoli n°72, 72 bis e 73 delle "Norme Tecniche" del PTRC.

PER QUANTO RIGUARDA LE OPERE IDRAULICHE L'ART. 20 DELLE "NORME TECNICHE" STABILISCE DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA IDRAULICA; AL COMMA 3, in particolare, si prescrive per i nuovi interventi, opere ed attività, l'obbligo di "mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque, ridurre per quanto possibile l'impermeabilizzazione dei suoli". Al comma 5 dell'art. 20 si prescrivono diversi divieti tra cui quello di "eseguire scavi e altre lavorazioni o impiantare colture che possano compromettere la stabilità delle strutture arginali e delle opere idrauliche in genere". Per approfondimenti sulle direttive e prescrizioni relative alla sicurezza idraulica si veda l'articolo 20 delle "Norme Tecniche" del PTRC.

Tavola 09 - Sistema del territorio rurale e della rete ecologica - 36 Bonifiche del Polesine Occidentale



Scala 1:150000 (estratto da Tavola 09 - Sistema del territorio rurale e della rete ecologica- 36 Bonifiche del Polesine Occidentale scala 1:50000)

IL NUOVO PTRC, RECEPENDO LE AREE DELLA "RETE NATURA 2000", HA INTRODOTTO NELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE IL "SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA" PER TUTELARE E VALORIZZARE LA BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO. NELLA Tavola 09 - Sistema del territorio rurale e della rete ecologica - 36 Bonifiche del Polesine Occidentale LE AREE DELL'ALVEO DEL FIUME PO VENGONO INDICATE COME "AREA NUCLEO" DELLA RETE ECOLOGICA; GLI ARGINI FANNO PARTE DEI "CORRIDOI PRIMARI". TUTTE LE AREE DI INTERVENTO IN SPONDA SINISTRA RIENTRANO QUINDI IN QUESTE AREE DI CUI AGLI ARTICOLI 24 E 25 DELLE "NORME TECNICHE" SI STABILISCONO INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI.

ALL'ART. 24 SI INDICANO LE "AREE NUCLEO"; QUESTE SONO INDIVIDUATE DALLA AREE VINCOLATE DALLA "RETE NATURA 2000" DI CUI ALLA DIRETTIVA CEE 92/43/CEE "DIRETTIVA HABITAT". L'ART. 24 AL COMMA 6 STABILISCE L'OBLIGATORIETÀ della procedura per la valutazione di incidenza per gli interventi all'interno dei siti della "Rete Natura 2000", ovvero nelle "Aree nucleo"; per approfondimenti si veda l'articolo suddetto.

ALL'ART. 25, RELATIVO AI "CORRIDOI ECOLOGICI", SI STABILISCONO INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LE PROVINCE (tra cui "inserire nuovi elementi ecologici per ridurre la frammentazione, al fine di garantire la continuità ecosistemica"), e per i Comuni ("individuare le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici"). L'art. 25 stabilisce all'interno dei Corridoi Ecologici il divieto di realizzare interventi che possano interrompere le funzioni ecosistemiche; sono consentite però le opere per la sicurezza idraulica:

4. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici; per garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua e la sicurezza geologica e da valanga sono comunque consentiti gli interventi a tal fine necessari

NEI CAPITOLI RELATIVI AL PTCP DELLA PROVINCIA DI ROVIGO, AGLI STRUMENTI COMUNALI ED ALLE AREE DELLA "RETE NATURA 2000" ELLA PRESENTE RELAZIONE SI APPROFONDIRÀ IL TEMA. SI VEDANO INOLTRE GLI ARTT. 24 E 25 DELLE "NORME TECNICHE" DEL PTRC.

CONCLUSIONI

Presso la Regione Veneto è attualmente in corso un procedimento per l'approvazione definitiva del PTRC adottato nel 2003 e della successiva "Variante del PTRC con valenza paesaggistica" adottata nel 2013; resta quindi in vigore PTRC approvato nel 1992.

Il PTRC del 1992 per le opere idrauliche rimanda ai Piani settoriali (Piani di Bacino).

Le aree oggetto di intervento, ad esclusione dell'area del Gruppo n°2, sono tutelate dal punto di vista ambientale e paesaggistico in quanto "zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico", in particolare "Zone umide"; l'art. 21 delle "Norme di Attuazione" stabilisce una serie di prescrizioni estremamente vincolanti per queste aree di particolare tutela; le opere di sistemazione idraulica sono consentite purché si tenga conto degli aspetti ambientali ed ecologici: "sono consentiti gli interventi di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimento e miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque, da parte dei competenti organi dello Stato, che dovranno essere effettuate, tenendo conto del mantenimento e salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche esistenti, anche con l'adozione di tecniche di consolidamento proprie della bioingegneria forestale" (art. 21 NdA).

Il PTRC adottato nel 2009 e la Variante adottata nel 2013 comportano numerose modifiche a queste aree, in particolare con una maggiore attenzione alla tutela paesaggistica; le aree di intervento fanno parte dell'"Ambito di Paesaggio n°12 – Pianura veronese e alto polesine" per il quale è prevista la redazione di un PPRA – Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito, d'intesa con il MiBACT che prescriverà indirizzi, direttive e prescrizioni specifiche per questo ambito.

Per quanto riguarda la sicurezza idraulica l'art. 20 delle "Norme Tecniche" pone direttive e prescrizioni.

R.T.P:

2.1.3. PTPR – Regione Emilia-Romagna

Le aree di intervento dei Gruppi n°8, n°9, n°11, n°12, n°15, site nei Comuni di Bondeno e di Ferrara, in Provincia di Ferrara, ricadono nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Il principale strumento di gestione del territorio della Regione Emilia-Romagna è il Piano Territoriale Paesistico Regionale; di seguito si analizzano il Piano e le disposizioni relative alle aree interessate.

A partire dal 1986, in seguito all'approvazione della L. 431/1985 ("Legge Galasso") in materia di tutela ambientale e paesaggistica, la Regione Emilia-Romagna ha intrapreso un percorso per la redazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale che si è concluso con l'approvazione dello stesso con D.C.R. n°1338 del 28 gennaio 1993 (pubblicata sul BUR n°75 dell'8 settembre 1993).

Il PTPR successivamente è stato modificato e integrato in seguito all'approvazione di diversi Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, ovvero:

- PTCP di Rimini approvato con la DGR n. 656 del 11/5/1999;
- PTCP di Forlì-Cesena approvato con la DGR n. 1595 del 31/7/2001;
- varianti al PTCP di Rimini, approvate con le DGR n. 2377 del 12/11/2001, e DPC n. 61 del 23/10/2008;
- variante al PTCP di Forlì-Cesena approvata con la DGR n. 1109 del 23/7/2007.

Con l'approvazione del PTR – Piano Territoriale Regionale dell'Emilia-Romagna con D.C.R. 276 del 3 febbraio 2010 il PTPR, il PTPR è diventato parte tematica dello stesso PTR.

Ad oggi la Regione sta procedendo ad un processo di aggiornamento del PTPR; con D.G.R. n. 1284 del 23 luglio 2014 ha approvato lo schema di intesa tra Regione e Direzione Regionale del MiBACT per l'adeguamento del PTPR; con la stessa delibera ha approvato il Documento programmatico e gli studi propedeutici per l'adeguamento del PTPR. Successivamente sono state siglate le seguenti intese:

- intesa tra Regione Emilia-Romagna e Direzione regionale del MiBACT del 20 ottobre 2014, per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), in attuazione della DGR n. 1284/2014;
- intesa tra Regione Emilia-Romagna e Direzione regionale del MiBACT del 4 dicembre 2015, per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), in attuazione della DGR n. 1284/2014.

L'adeguamento si è reso necessario per le evidenti trasformazioni territoriali avvenute negli ultimi due decenni nonché per i cambiamenti normativi e disciplinari, fra questi in particolare vi sono: la "Convenzione Europea del Paesaggio" sottoscritta il 20 ottobre 2000; la L.R. 20/2000 – "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del suolo"; il D.Lgs. n°42/2004 – "Codice dei beni culturali e del paesaggio". L'adeguamento del PTPR deve rispettare inoltre la nuova Legge Regionale n°24 del 21 dicembre 2017 – "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i.

Tra gli elaborati prodotti per l'adeguamento del piano vi sono: lo studio degli "Ambiti paesaggistici", l'"Atlante dei Beni paesaggistici", le "Linee guida per la disciplina d'uso e criteri di perimetrazione", la "Riconoscione delle aree archeologiche di interesse paesaggistico", lo "Studio preliminare per l'attuazione dell'accordo per l'adeguamento del PTPR", le "Linee guida per la valorizzazione ambientale del Sistema regionale della Via

Emilia", lo studio dei "Paesaggi degradati e compromessi" del DAPT dell'Università di Bologna-Facoltà di Ingegneria; vi sono poi documenti consultati quale il "Monitoraggio del consumo di Suolo in Emilia-Romagna". Il Piano attualmente in vigore è il PTPR approvato nel 1993 (e successive modifiche ed integrazioni), di seguito se ne analizzano i principali contenuti.

Il PTPR vigente presenta degli elaborati di tipo tradizionale (corpo normativo e cartografia che perimetra gli ambiti dove applicare le disposizioni del piano) ma racchiude contenuti innovativi in particolare fondati sul concetto di paesaggio come processo; il PTPR infatti riconosce il presupposto che il paesaggio non è immutabile nel tempo e non è sempre uguale a se stesso. Tra i principi generali il PTPR pone quelli di:

- 1) integrare i contenuti ambientali nella disciplina paesaggistica, in modo da interpretare il paesaggio non in termini statici ed estetici, ma come aspetto tangibile di processi ed equilibri;
- 2) caratterizzare il Piano Paesaggistico non come un elemento imm modificabile, ma come l'avvio di un processo di assimilazione e attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti.

Il PTPR obbliga gli enti provinciali e comunali (o intercomunali) a recepire e sviluppare i contenuti del PTPR, in particolare articolando le zonizzazioni e precisando le disposizioni normative.; nel fare questo il piano riconosce il valore delle identità locali. Il PTPR fornisce una serie di parametri di riferimento per valutare le scelte in merito alle previsioni di piano.

Il PTPR individua:

- le grandi suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa);
- i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo);
- le "invarianti del paesaggio" (componenti che si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e trasformazione del territorio).

Data la vastità e complessità del territorio regionale, che comporta una molteplicità di luoghi con proprie specificità, questo è stato suddiviso in "Sistemi", "Zone" ed "Elementi"; per ognuno di questi ambiti sono stati poi individuati specifici obiettivi, prescrizioni, direttive ed indirizzi.

I "Sistemi" sono "ambiti che strutturano e definiscono la forma del territorio", tra questi: "Il sistema collinare", "Il sistema forestale e boschivo", "Il sistema delle aree agricole", "Il sistema costiero", "Il sistema delle acque superficiali". Per ogni sistema il PTPR individua una serie di obiettivi legati alla tutela dei luoghi; in alcuni casi le tutele sono legate agli aspetti naturalistici, come per il "sistema forestale e boschivo", in altri casi le tutele sono legate all'identità storica e culturale, come nel caso del "Sistema delle aree agricole" che costituiscono il più noto e consistente paesaggio della Regione; in altri casi ancora il PTPR ha inteso tutelare aree fragili come quelle del "Sistema collinare" o quelle del "Sistema delle acque superficiali" nonché ambiti profondamente complessi come quello del "Sistema costiero" dove ad aree a forte naturalità si alternano zone densamente urbanizzate e congestionate.

Le "Zone" sono "ambiti che connotano e caratterizzano le diverse realtà regionali", ognuna con obiettivi e una disciplina specifica. Infine il PTPR tutela gli "Elementi", ovvero "oggetti intesi come ambiti o elementi aventi una propria definita ed inconfondibile identità".

Il PTPR individua poi 23 "Unità di Paesaggio", intese come ambiti in cui è riconoscibile una sostanziale omogeneità di struttura, caratteri e relazioni.



R.T.P:

Il PTPR pone prescrizioni, direttive ed indirizzi che gli enti territoriali coinvolti devono rispettare nell'elaborazione dei piani; le prescrizioni sono inoltre immediatamente precettive ed incidono direttamente il regime giuridico dei beni oggetto di tutela.

DISPOSIZIONI DEL PTPR NELLE AREE DI PROGETTO

Tutte le aree di intervento nella Regione Emilia-Romagna fanno parte dell'Unità di Paesaggio n°5 – Bonifiche estensi" come indicato dalla Tavola n°4 – Unità di Paesaggio, per approfondimenti sull'UP n°5 si veda l'Elaborato G - Descrizione delle caratteristiche delle Unità di Paesaggio", p.66-67, del PTPR.

Carta delle Tutele paesaggistiche - Tavola 1-10



Scala 1:100000 (estratto dalla Carta delle Tutele paesaggistiche - Tavola 1-10, scala 1:25000)

Nella Carta delle Tutele paesaggistiche il PTPR indica le principali tutele territoriali; l'alveo del Fiume Po è indicato come "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui all'art. 18 delle "Norme di attuazione". Su queste aree il PTPR prescrive il divieto di una serie di attività di trasformazione ed utilizzo dei luoghi; le opere idrauliche sono invece consentite purché "sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte"; per approfondimenti si veda l'art. 18 del PTPR.

Alcune delle aree golenali e l'isola fluviale della Tontola sono comprese nelle "Zone di tutela naturalistica"; questi sono ambiti molto importanti e rappresentano uno dei punti di maggiore tutela da parte de PTPR. In queste aree sono presenti aspetti geologici, geomorfologici, mineralogici, floristici, ambientali particolarmente rilevanti. La tutela di questi ambiti da parte del piano è molto elevata; le norme vertono sulla conservazione e sono consentite solo attività antropiche del settore produttivo primario (purché compatibili con il contesto e storicamente presenti) e le attività di fruizione collettiva (per studio, di osservazione, escursionismo e attività ricreative); sono inoltre consentite opere di "adeguamento e consolidamento di strutture di bonifica, di irrigazione o di difesa del suolo esistenti". La pianificazione provinciale e comunale disciplina in maniera dettagliata queste aree. Le aree dei Gruppi di intervento n°11 e n° 15 interessano queste zone, per approfondimenti sulle disposizioni del PTPR si veda l'art. 25 delle "Norme di attuazione" del PTPR

Tutte le altre aree golenali che non sono comprese nelle "Zone di tutela naturalistica", e diverse zone esterne all'argine maestro del Po, sono indicate dal PTPR come "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua"; queste sono le aree che per morfologia o aspetti della vegetazione appartengono agli ambiti fluviali. Le aree di intervento dei gruppi n°9,11,12,15 insistono su queste zone, in esse il PTPR si pone la finalità di tutelare e valorizzare gli aspetti vegetazionali ed ambientali ma anche quelli legati al valore storico-testimoniale degli ambiti; per approfondimenti si veda l'art.17 delle "Norme di attuazione" del PTPR.

Il PTPR individua anche, tra le Zone e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, i "Dossi" di cui all'art. 20 delle "Norme di attuazione"; questi sono elementi di connotazione degli ambienti vallivi o della pianura che hanno condizionato le attività di insediamento umano, l'agricoltura e la viabilità storica. Tutta l'area del Po ed una fascia esterna di ampiezza variabile dalla zona di immissione del Cavo Napoleonico verso valle è identificata come "dosso" fluviale. I piani provinciali e comunali devono poi identificare i dossi che connotano il territorio (per rilevanza storico-testimoniale e consistenza) e stabilire la relativa disciplina. Per approfondimenti si veda l'art. 20 del PTPR.

Il PTPR individua poi alcune aree o elementi sui quali pone vincolo paesaggistico legato all'interesse storico, tra questi gli "Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane" di cui all'art. 22. Tra queste aree sono indicati gli abitati di Stellata e di Ravalle; le aree di intervento non riguardano comunque queste zone.

Infine il PTPR individua infine le "Strade panoramiche" di interesse regionale, queste sono indicate nell'elenco dell'Elaborato H- Viabilità panoramica". Tra le strade panoramiche viene indicata la "Strada arginale tra Stellata e Rocca Possente", posta nel Comune di Bondeno, in sponda destra, di fronte alle aree di intervento del Gruppo n°8. Per distanza e caratteristiche dell'intervento si ritiene che quest'ultimo non interferisca con la panoramicità della strada; per approfondimenti si veda l'art. 24 del PTPR e la relazione dell'area di intervento del Gruppo n°8.

R.T.P:

CONCLUSIONI

Recependo la normativa nazionale ed integrandola, la Regione tutela l'invaso del Fiume Po, le zone golenali, le isole fluviali; alle diverse zone individuate corrispondono differenti prescrizioni, direttive ed indirizzi volti principalmente alla sicurezza idraulica, alla tutela naturalistica ed ambientale, alla tutela e valorizzazione del paesaggio ed a quella storico-testimoniale (art. 17,18, 20, 25). Le direttive e gli indirizzi posti dal piano sono state recepite in fase di redazione dal PTPC della Provincia di Ferrara nonché dai piani urbanistici del Comune di Bondeno e del Comune di Ferrara, pertanto per le disposizioni specifiche su queste aree si rinvia alle relazioni relative agli strumenti provinciali e comunali in cui saranno approfondite le disposizioni della pianificazione.

2.2. PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il tratto oggetto di intervento ricade all'interno di tre Province: Mantova, Rovigo e Ferrara. Di seguito si riporta l'analisi dei piani urbanistici di livello provinciale ovvero i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale per le tre Province elencate.

2.2.1. PTCP - Provincia di Mantova

Le aree di intervento dei Gruppi n°1, 3, 4, 6, 7, site in sponda destra tra il Km 528 e il Km 540 del Fiume Po, nel Comune di Sermide e Felonica, ricadono nel territorio della Provincia di Mantova.

Il principale strumento di gestione del territorio della Provincia di Mantova è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; di seguito si analizzano i principali vincoli, le prescrizioni e le previsioni del piano relativi al tema della tutela e gestione del paesaggio nelle aree interessate.

Il PTCP è stato sviluppato in seguito all'approvazione della Legge n°142 dell'8 giugno 1990 sull'autonomia degli enti locali poi modificata dal D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Le principali leggi regionali che disciplinano il PTCP sono:

- Legge Regionale n° 18 del 9 giugno 1997 – Riordino delle competenze e semplificazioni delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali;
- Legge Regionale n°1 del 5 gennaio 2000 – Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 118, n°112;
- Legge Regionale n°12 dell'11 marzo 2005 – Legge di Governo del Territorio.

Il PTCP di Mantova è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°61 del 28 novembre 2002, pubblicato sul BURL – Serie Inserzioni n°5 del 29 gennaio 2003.

In seguito all'approvazione della L.R. 12/2005 si è reso necessario adeguare il PTCP alle disposizioni previste dalla legge; il processo di adeguamento è stata l'occasione per operare un coordinamento tra pianificazione e programmazione a diverse scale e per rafforzare il legame tra pianificazione, politiche di sviluppo sostenibile, e programmazione socio-economica. Nell'adeguamento del PTCP si è tenuto conto non solo della L.R. 12/2005 ma anche dei temi posti all'attenzione dell'Unione Europea in particolare con la "Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili" (2 maggio 2007). Nel processo di adeguamento del PTCP sono stati inoltre integrati una serie di contenuti ambientali attraverso la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA).

La Variante del PTCP è stata approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°3 dell'8 febbraio 2010 ed è entrata in vigore con la pubblicazione sul BURL n°14 del 7 aprile 2010.

Tra i temi del PTCP vi sono quelli del contenimento del consumo di suolo, dello sviluppo di un sistema agricolo integrato con le risorse ambientali, dello sviluppo del sistema produttivo attraverso Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, della creazione della Rete verde Provinciale quale evoluzione della Rete Ecologica, del miglioramento del sistema di mobilità e di trasporto pubblico.

Il PTCP coordina l'attività di pianificazione comunale, in particolare tramite "indirizzi" e "prescrizioni"; i primi sono "disposizioni ed indicazioni con funzione di indirizzo ed orientamento"; le seconde invece sono

"disposizioni e previsioni che hanno efficacia prescrittiva e prevalente, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni tutelati" (art. 2.4 PTCP).

Per quanto riguarda i temi della tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, il PTCP si pone in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio, con il D.Lgs. 42/2004 e con la già citata L.R. 12/2005 per i quali gli aspetti di tutela paesaggistica non possono prescindere dagli aspetti sociali ed economici di un territorio.

Gli obiettivi del PTCP su questo tema sono i seguenti:

- Salvaguardare gli aspetti caratteristici e significativi dei paesaggi riconosciuti;
- Gestire le trasformazioni del territorio in una prospettiva di sviluppo sostenibile;
- Pianificare il paesaggio mantovano attraverso la valorizzazione dei paesaggi riconosciuti ed il recupero dei paesaggi degradati;
- Incentivare forme di cooperazione tra diversi enti per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio mantovano.

Il PTCP recepisce i vincoli e gli elementi della pianificazione paesaggistica regionale ed individua ambiti geografici specifici. La provincia di Mantova nel PTR rientra nel "sistema territoriale della pianura irrigua" e, per quanto riguarda l'area del Fiume Po nel "Sistema territoriale di grandi fiumi".

Il PTCP ha individuato i "circondari" suddivisi a loro volta in "ambiti"; l'area corrispondente al Fiume Po fa parte del "Circondario C – Oltrepo mantovano" e dell'"Ambito Geografico Destra Secchia". Il PTCP ha poi definito le "Unità tipologiche di Paesaggio", di queste il PTCP definisce capisaldi, elementi di attenzione, elementi di criticità, obiettivi e indirizzi.

Di seguito si riportano gli "Indirizzi normativi" del PTCP relativi alle tematiche paesaggistiche ed ambientali.

UNITÀ DI PAESAGGIO N°9

Il Fiume Po fa parte della "UdP n°9 – Fascia fluviale del Po", una fascia compresa tra i due argini maestri nel territorio mantovano. Nell'"Allegato A2 – Caratteri delle Unità di Paesaggio provinciali" del PTCP si descrive l'UdP e si indicano gli obiettivi che i comuni devono perseguire nella pianificazione comunale ed attuativa.

L'Unità di Paesaggio n°9 si caratterizza per la presenza dell'asta principale del fiume e, oltre a questo, comprende il suo greto, le isole fluviali, le fasce golenali e le zone agricole intercluse.

L'intensa attività antropica protratta per secoli ha generato un paesaggio complesso: un fiume pensile arginato, caratterizzato da aree di naturalità e da un paesaggio dal rilevante valore storico-antropico.

Tra i "Capisaldi di riferimento paesaggistico" il PTCP indica: i singoli elementi geomorfologici (terrazzi fluviali, dossi fluviali, arginature); il reticolo idrografico; "le aree golenali ed in particolare quelle interessate dal pioppeto, da conservare nella sua funzione economico-produttiva e nel suo significato paesaggistico".

Tra gli "elementi di criticità" invece vengono indicate; le cave dismesse e/o abbandonate, le colture a seminativo e a pioppeto industriale presenti nelle fasce golenali.

Tra gli “Obiettivi specifici e indirizzi” della UdP n°9 il PTCP indica: la “salvaguardia del sistema fluviale nella sua complessa caratterizzazione naturale e storico-antropica”; la “valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico”; la “valorizzazione delle aree ad elevata naturalità; il potenziamento e diffusione della vegetazione ripariale, dei boschi e della flora dei greti, al fine di incrementare la continuità del verde lungo le fasce fluviali, indispensabili per il mantenimento dei corridoi ecologici”; la “rinaturalizzazione parziale degli ambiti adibiti a coltivazione di pioppeti industriali”.


Per approfondimenti sulla “UdP n°9 – Fascia fluviale del Po” si veda l’ “Allegato A2 – Caratteri delle Unità di Paesaggio provinciali”.

IL SISTEMA PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

La *Tavola 1A – Sistema paesaggistico - Valore fisico e naturale* e la *Tavola 1B – Sistema paesaggistico - Valore storico e culturale* sintetizzano i principali sistemi oggetto di tutela ambientale, paesaggistico e storico-culturale; i contenuti delle due tavole vengono poi ripresi in una serie di tavole dettagliate che interessano i singoli Circondari; in particolare le aree del Comune di Sermide e Felonica sono contenute nella *Tavola 1 – Circondario C Destra – Indicazioni Paesaggistiche e Ambientali*.

Il PTCP recepisce le specifiche tutele di Legge, in particolare i fiumi sono vincolati dall’art. 142 del D.Lgs 42/2004 –Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La *Tavola 1 – Circondario C Destra – Indicazioni Paesaggistiche e Ambientali* indica l’asta fluviale del Po e le rispettive fasce di rispetto (di 150 metri dal piede dell’argine) come “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde (art. 142, comma 1 lettera CF) ex 431” di cui all’art. 16.1 degli “Indirizzi normativi” del PTCP. L’articolo rimanda alla normativa nazionale.

Tavola 1 – Circondario C Destra – Indicazioni Paesaggistiche e Ambientali



Scala 1:75000 (estratto da Tavola 1 – Circondario C Destra – Indicazioni Paesaggistiche e Ambientali, scala 1:25000)

SISTEMA PAESAGGISTICO- valore fisico e naturale	
RICOGNIZIONE DELLE AREE ASSOGGETTATE A SPECIFICA TUTELA	
Aree assoggettate a specifica tutela D.Lgs. 42/2004 Art. 16	
	Bellezze d'insieme (art. 136, comma 1, lettere c e d) ex1497 Art. 16.1
	Bellezze individue (art. 136, comma 1, lettere a e b) ex1497 Art. 16.1
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (art. 142, comma 1 lettera c) ex 431 Art. 16.1
	Territori contermini ai laghi (art. 142 comma 1 lettera b) ex 431 Art. 16.1
Sistema delle aree naturali protette Art. 16.3	
	Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) Art. 16.3
AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE- VALORE FISICO E NATURALE	
Zone umide Art. 20	
	Laghetti di cava rinaturalizzati o da rinaturalizzare Art. 20
Emergenze vegetazionali Art. 21	
	Boschi Art. 21.1
	Aree a vegetazione naturale rilevante Art. 21.2
	Sistemi verdi lineari Art. 21.3
	Alberi proposti come monumentali Art. 21.4
Aree golenali Art. 22	
	Aree golenali aperte Art. 22
	Aree golenali protette Art. 22
Elementi geomorfologici Art. 23	
	Arginature Art. 23.4
IL PROGETTO DI RETE VERDE PROVINCIALE (RVP)	
Primo livello della rete- corridoi ambientali sovrasistemici Art. 33.1	
	Corridoi e gangli primari
Secondo livello della rete - aree di protezione dei valori ambientali Art. 33.2	
	Corridoi verdi secondari
	Nodi potenziali secondari della rete di valore naturale
	Nodi potenziali secondari della rete di valore storico-culturale
Terzo livello della rete- aree di conservazione o ripristino dei valori naturali dei territori agricoli Art. 33.3	
	Aree di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli
SISTEMA PAESAGGISTICO- valore storico e culturale	
AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE- VALORE STORICO E CULTURALE	
Siti archeologici Art. 24	
	Siti di valore archeologico D.lgs. 42/2004 Art. 24
	Altri siti archeologici Art. 24
Sistema insediativo di matrice storica Art. 25	
	Nuclci di antica formazione Art. 25.1
	Beni di rilevante valore storico culturale: corti rurali e cascine Art. 25.2
Sistema della mobilità di matrice storica Art. 26	
	Viabilità storica Art. 26.1
	Ferrovia storica Art. 26.2
	Stazioni ferroviarie Art. 26.2
Sistema irriguo di matrice storica Art. 27	
	Canali di matrice storica Art. 27.1
Sistemi dell'organizzazione del paesaggio agrario Art. 28	
	Ambiti rurali di pregio Art. 28.1
	Altri canali del reticolo idrico Art. 28.2
AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE- VALORE SIMBOLICO E SOCIALE, FRUTTIVO E PERCETTIVO	
Luoghi della percezione e della memoria Art. 29	
	Rilevanza paesaggistica Art. 29
	Rilevanza storica Art. 29
	Visuali sensibili Art. 29
Percorsi paesaggistici Art. 31	
	Percorsi paesaggistici Art. 31.1/2/3
SISTEMA DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI	
ELEMENTI DELLA RETE PER LA MOBILITA'	
Rete viabilistica esistente e in progetto Art. 56 Art. 57	
	RP Strada Provinciale
Rete idroviaria Art. 58 Art. 59	
	Rete idroviaria
NODI INTERMODALI	
Porti Art. 61	
	Turistico
SISTEMA DEL RISCHIO, DEGRADO E COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA	
TUTELA DELLE MATRICI AMBIENTALI, IDROGEOLOGICHE ED IDRAULICHE	
Rischio idraulico delle aste principali Art. 50	
	Fascia A e B del PAI Art. 50.1
	Fascia B di progetto Art. 50.1
Vulnerabilità degli acquiferi Art. 51	
	Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi Art. 51.1
ALTRE INFORMAZIONI RAPPRESENTATE	
Limiti amministrativi	
	Comunali
	Provinciali
	Regionali
Aree idriche	
	Aree idriche
Urbanizzato	
	Consolidato
	Disponibile

R.I.P.:

La *Tavola 1A* individua poi il “Sistema delle aree naturali protette”, tra queste in particolare viene identificato il PLIS del Gruccione perimetrato come “Parchi locale di interesse sovracomunale (PLIS)”. Il parco viene individuato nella fase precedente all’ampliamento avvenuto con D.C.C. n°15 del 28-06-2014 (Comune di Sermide) approvato con D.G.P. n°105 del 04-09-2014; con questi atti il parco del Gruccione è stato esteso alle aree golenali di Felonica e a queste ultime sono stati estesi i criteri e le modalità di pianificazione ambientale e di gestione del Parco già definiti dal Comune di Sermide. Il PTCP nelle tavole e negli “Indirizzi normativi” all’art. 16.3 identifica i PLIS; per approfondimenti sulla disciplina di questi si veda la relazione agli strumenti comunali relativi ai Gruppi di Intervento n°1, 3, 4, 6 e 7.

Per quanto riguarda il recepimento della disciplina regionale all’art. 17.7 del PTCP vengono indicate le disposizioni relative al Fiume Po:

17.7 Fiume Po

1. Per quanto riguarda il Fiume Po, che corre per un buon tratto all’interno del territorio provinciale, il PTCP recepisce quanto disposto all’art. 20, commi 7 e 8 della normativa del Piano Paesaggistico del PTR.
2. Indirizzi di maggiore definizione sono contenuti nell’UdP n. 9 “Fascia fluviale del Po”.

Per approfondimenti si veda l’art. 20 del Piano Paesaggistico del PTR (PPR) della Regione Lombardia.

Il PTCP identifica poi gli ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza provinciale dal “valore fisico e naturale”; tra questi vi sono le “emergenze vegetazionali” costituite dai “boschi”, dalle “Aree a vegetazione naturale rilevante”, dai “sistemi verdi lineari” e dagli “alberi proposti come monumentali”; all’art. 21 degli “Indirizzi normativi” del PTCP si riportano una serie di indirizzi e di prescrizioni per queste emergenze. I Comuni, come specificato dagli articoli 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, devono poi verificare e integrare la ricognizione di questi beni vegetazionali.

Nei pressi delle aree oggetto di intervento sono presenti solo alcuni di queste “emergenze vegetazionali” come indicati nella *Tavola 1 – Circondario C Destra – Indicazioni Paesaggistiche e Ambientali*.

Nei pressi dell’area di intervento del Gruppo n°6, in corrispondenza della golenale, è presente un’area indicata come “boschi”; altre aree a “boschi” sono individuate in alcune cave dismesse nei pressi della stessa area. I “boschi” sono vincolati innanzitutto dal D.Lgs. 42/2004, come indicato dall’art. 16.1. degli “Indirizzi normativi” del PTCP; ad integrazione di questo vincolo l’art. 21.1 indica indirizzi e prescrizioni che i Comuni devono rispettare all’atto della redazione dei PGT. Le aree a “boschi” perimetrare dal PTCP sono quelle individuate dal Piano di Indirizzo Forestale Provinciale, al quale il PTCP rimanda anche per quanto riguarda gli indirizzi normativi. I Comuni, tra gli indirizzi posti dall’art. 16.1, devono: promuovere interventi di riqualificazione e sviluppo di queste aree; favorire il recupero e la riqualificazione delle stesse, anche in relazione alla Rete verde locale, promuovendo percorsi di fruizione paesaggistica e aree di sosta nel verde. Tra le prescrizioni i Comuni devono: recepire la delimitazione e i vincoli su tali aree, verificare ed integrare le stesse, individuare “interventi di rimboschimento prioritariamente nei varchi e nei punti critici della Rete verde” e definire “criteri di compensazione e/o di mitigazione per eventuali interventi sulle aree limitrofe ai boschi”.

Nei pressi delle aree di intervento dei Gruppi n°3, 4, 6 e 7 sono poi presenti dei “sistemi verdi lineari” di cui all’art. 21.3 del PTCP. Si tratta di vegetazione ripariale posta tra il fiume e le aree golenali; questa vegetazione che può essere costituita da “siepi, filari ed arbusteti” è tutelata dal PTCP; l’art 21.3 indica indirizzi che i Comuni devono rispettare nei piani comunali, in particolare quello di tutela e valorizzazione degli stessi; tra le

prescrizioni: la verifica a scala di dettaglio e la definizione dei criteri di compensazione e/o mitigazione nel caso di interventi. Si riporta l'art. 21.3 degli "Indirizzi normativi" del PTCP:

21.3 Sistemi verdi lineari

1. Il PTCP effettua una prima ricognizione dei Sistemi verdi lineari ovvero delle formazioni di siepi, filari ed arbusteti che per dimensione assumono rilevanza paesaggistica provinciale.
2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei sistemi verdi lineari negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:
 - a) la tutela e la valorizzazione dell'equipaggiamento vegetazionale, posto internamente od esternamente alla rete verde provinciale, costituito da arbusteti, siepi e filari;
 - b) perseguire la diffusione omogenea sul territorio nonché il potenziamento della loro valenza ecologica;
 - c) l'incremento della messa a dimora di nuove piante autoctone sia arbustive che arboree in modo da orientare lo sviluppo ed aumentarne il ruolo nell'equilibrio ecologico provinciale.
3. Il Comune in modo coerente con le indicazioni del PIF, nei propri atti di pianificazione:
 - a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio sistemi verdi lineari individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
 - b) definisce criteri di compensazione e/o di mitigazione per eventuali interventi ammessi.

Per quanto riguarda la "Aree a vegetazione naturale rilevante" il PTCP individua delle fasce molto strette nei pressi delle aree di intervento dei gruppi n°6 e n°7; la cartografia non risulta però chiara e si rimanda ad eventuali approfondimenti nella pianificazione comunale. L'art. 21.2 del PTCP disciplina la pianificazione di queste aree, in particolare tra gli indirizzi che i Comuni devono rispettare vi sono quelli della tutela e della ricostruzione degli habitat naturali; tra le prescrizioni quella di non consentire "interventi che aumentino la frammentazione delle "aree a vegetazione naturale rilevante" e la compromissione della loro funzionalità ecologica". Per approfondimenti si veda l'articolo citato.

Per quanto riguarda gli "alberi monumentali", l'unico albero individuato nei pressi delle aree di intervento si trova a circa trecento metri a monte dall'area di intervento del Gruppo n°4, in area golenale, nel Comune di Sermide e Felonica. L'art. 21.4 degli "Indirizzi normativi" del PTCP tutela questi alberi stabilendo indirizzi, direttive e prescrizioni che i Comuni devono recepire nei Piani Comunali. Per approfondimenti si veda l'art. 21.4 del PTCP e la relazione del Gruppo di Intervento n°4.

Nei pressi delle aree di intervento del Gruppo n°3 e n°6 sono presenti dei "Laghetti di cava rinaturalizzati o da rinaturalizzare" di cui all'art. 20 del PTCP che riguarda le "zone umide". Queste aree ricadono tra gli argini maestri del Fiume Po e sono quindi vincolate dal D.Lgs. 42/2004; le misure del PTCP risultano integrative. L'art. 20 pone tra gli indirizzi di queste aree la "promozione del recupero e della riqualificazione di questi elementi"; tra le prescrizioni invece vi è quella di individuare una fascia di rispetto di 50 metri dal confine dell'area umida in cui non sono consentiti interventi edificativi o di trasformazione o manomissione diretta o indiretta dei luoghi; in una fascia più ristretta di 25 metri non sono consentite invece bonifiche agricole o sistemazioni del terreno.

Il primo pennello da est del Gruppo di intervento n°3 si trova ad una distanza prossima ai 50 metri dal perimetro dell'"area umida" presente in area golenale; la scala di rappresentazione della *Tavola 1 – Circondario*

C Destra – Indicazioni Paesaggistiche e Ambientali, non consente una stima precisa. In fase di analisi degli strumenti comunali si approfondirà meglio la distanza dell'intervento dall'area vincolata. Gli interventi previsti nei Gruppi n°3 e n°6 si trovano a distanze maggiori dalle "aree umide" e quindi al di fuori delle fasce di rispetto.

Tutte le aree di Intervento nella Provincia di Mantova (Gruppi n°1, 3, 4, 6, 7) si trovano all'interno o nei pressi di "aree golenali", in particolare di "aree golenali aperte"; il PTCP individua le "aree golenali" ("aperte" o "protette") e le disciplina all'art. 22. degli "Indirizzi normativi". Le disposizioni del PTCP si pongono come integrative in quanto queste aree, poste all'interno degli argini del Fiume Po, sono già vincolate dal D.Lgs 42/2004; il PTCP pone come indirizzi quelli della tutela e della valorizzazione della vegetazione qui presente; tra le prescrizioni vi è invece quella del recupero delle aree di cava dismesse. Per approfondimenti si veda l'articolo citato.

Tra gli "elementi geomorfologici" il PTCP tutela gli argini del Po individuati come "arginature" di cui all'art. 23.4; gli stessi sono già vincolati dal D.Lgs. 42/2004 e la normativa provinciale si pone come integrativa. Gli interventi previsti, in ogni caso, non riguardano direttamente queste strutture geomorfologiche.

Oltre agli elementi di valore paesaggistico o ambientale, il PTCP individua anche gli ambiti, i sistemi e gli elementi di rilevanza provinciale di "valore storico-culturale"; tra questi vi sono: i "siti archeologici", il "sistema insediativo di matrice storica", il "sistema della mobilità di matrice storica", il "sistema irriguo di matrice storica", il "sistema di organizzazione del paesaggio agrario". La ricognizione effettuata dalla provincia non è esaustiva ma viene poi integrata dai Comuni all'atto della redazione dei PGT. La disciplina del PTCP integra le tutele già poste per disposizioni legislative come il D.Lgs. 42/2004.

Per quanto riguarda le "aree archeologiche", il PTCP individua i "Siti di Valore archeologico" vincolati dal D.Lgs. 42/2004 e li distingue dagli "Altri siti archeologici". Nei pressi delle aree di intervento il piano indica solo un'area tra i "Siti di Valore archeologico" posta a circa 300 metri dal Gruppo n°1; in realtà la ricognizione dei siti viene integrata dai Comuni all'atto della redazione dei PGT. Come vedremo nelle relazioni relative agli strumenti comunali altre aree archeologiche sono state individuate tra i pennelli del Gruppo n°3 e ad est del Gruppo n°7. Le aree archeologiche sono disciplinate dall'art. 24 del PTCP a cui si rimanda.

Per quanto riguarda il "sistema insediativo di matrice storica" il PTCP individua i "nuclei di antica formazione" degli abitati di Sermide e di Felonica (art. 25.1); le aree di progetto non dovrebbero interferire con questi sistemi in quanto separati dall'argine maestro.

Nell'area golenale nei pressi dell'area di intervento del Gruppo n°4, e tra questa e l'area di intervento del Gruppo n°6, è presente un "canale di matrice storica". Per questi canali l'art. 27.1 del PTCP stabilisce una serie di tutele; innanzitutto i Comuni devono rispettare una serie di indirizzi: "orientare gli interventi di manutenzione, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti, al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali degli alvei prevedendo la salvaguardia della configurazione del tracciato e dei manufatti di più antica realizzazione che su di esso insistono", assicurare la manutenzione e l'eventuale ripristino delle opere infrastrutturali che attraversano i canali. Il PTCP impone inoltre una serie di prescrizioni ai Comuni, tra queste vi è quella, nel caso che i canali rientrino nella rete ecologica primaria e secondaria, di predisporre una specifica normativa ed una fascia di salvaguardia a tutela dell'identità e della naturalità del canale; i Comuni devono poi definire criteri di compensazione e mitigazione nel caso di interventi in queste aree. Per approfondimenti si veda l'art. 27.1 del PTCP.

R.T.P:

Il PTCP individua anche gli ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza provinciale con “valore simbolico e sociale, fruitivo e percettivo”; tra questi vi sono i “luoghi della percezione e della memoria”, gli “Itinerari culturali europei” ed i “Percorsi paesaggistici”; gli ultimi due specificano i “Tracciati guida paesaggistici” identificati dal PPR (art. 26 PPR).

Tra i “luoghi della percezione e della memoria”, il PTCP individua la Chiesa di Santa Maria Assunta a Felonica, indicata come elemento di “rilevanza storica”, nei pressi delle aree di intervento del Gruppo n°4. Il PTCP all’art. 29 indica indirizzi e prescrizioni per questi elementi che hanno rilevanza paesaggistica ed identitaria; tra gli indirizzi quelli di promuovere progetti per il riconoscimento e la valorizzazione di questi ambiti in un’ottica di fruizione turistico-ricreativa; tra le prescrizioni vi sono: articolare il tema dei luoghi della percezione; prevedere limiti all’edificazione ed opere di mitigazione nel caso di interventi; individuare “specifici coni ottici di valorizzazione degli elementi identitari e delle visuali sensibili indicando specifiche norme di tutela”.

Come vedremo nella relazione relativa al Gruppo di Intervento n°4 il Comune di Sermide e Felonica nel PGT (redatto congiuntamente dall’ex-comune di Sermide e dall’ex-Comune di Felonica) ha individuato nei pressi della Chiesa dell’Assunta un cono ottico dalla strada arginale che interessa anche le aree di intervento. Per approfondimenti si veda l’art. 29 del PTCP e la relazione al Gruppo di Intervento n°4.

Per quanto riguarda gli “itinerari culturali europei”, questi sono individuati nella *Tavola1B – Sistema paesaggistico - Valore storico e culturale* e riprendono, specificandoli, “tracciati guida paesaggistici” individuati dalla Regione nel PPR. Nei pressi delle aree di intervento la SP n°34 e la SP n°35 – Via Argine Valle fanno parte della “Via Carolingia” già individuata dal PPR (“**TRACCIATO N° 57 – VIA CAROLINGIA**”).

L’art. 30 del PTCP precisa che questi percorsi fanno parte di un programma comunitario di promozione e ricostruzione delle identità e delle culture transfrontaliere. L’art. 30.1 del PTCP descrive il progetto della “Via Carolingia” quale programma di valorizzazione del percorso che Carlo Magno effettuò nell’800 per recarsi da Aquisgrana a Roma; l’obiettivo è quello di “recuperare, ma anche salvaguardare, valorizzare e gestire i contesti paesaggistici e culturali interessati dal tragitto per la fruizione turistica e culturale del territorio”, per fare questo il PTCP prescrive che i Comuni, nei propri strumenti comunali, adottino disposizioni di tutela dei beni e del territorio interessato dal percorso.

La SP n°35 – Via Argine Valle attraversa da est a ovest il territorio comunale del Comune di Sermide e Felonica restando a sud dei due principali centri abitati e avvicinandosi all’argine maestro in alcuni tratti; anche se alcune aree di intervento risultano relativamente vicine alla SP n°35 (Gruppi n°3, n°6, n°7), la presenza della struttura arginale, tra la strada e gli interventi, impedisce ogni possibile interferenza con il percorso oggetto di tutela.

Per quanto riguarda i “percorsi paesaggistici”, la *Tavola1B – Sistema paesaggistico - Valore storico e culturale* indicata il percorso sull’Argine maestro del Po tra questi. Il tracciato individuato è in parte costituito da una pista ciclabile ed in parte da strada e percorso ciclabile in sede promiscua.

L’art. 31 del PTCP, riferendosi a sua volta al Piano paesaggistico del PTR, pone ai comuni indirizzi e prescrizioni volte al riconoscimento e alla tutela di questi percorsi e della loro panoramicità. Si riporta uno stralcio dell’art. 31:

Art.31 Percorsi paesaggistici

1. Il PTCP individua i *Percorsi Paesaggistici* quali tracciati di interesse naturalistico e storico culturale di livello provinciale, riconoscendo questi elementi come appartenenti al sistema dei valori paesaggistici, a cui viene

attribuito un prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo con particolare riferimento ai modi contemporanei di fruire della dimensione paesaggistica.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei *Percorsi Paesaggistici* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) il riconoscimento e la tutela della viabilità di fruizione panoramica e ambientale, complessivamente denominata di fruizione paesaggistica, attraverso la quale si entra in contatto con le risorse paesaggistiche provinciali;
- b) l’attribuzione di una valenza fruitiva alla viabilità panoramica, ovvero quella che domina ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore;
- c) il mantenimento, conseguibile attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, di valori percettivi rilevanti anche attraverso la predisposizione di aree di sosta attrezzate.

3. In prima applicazione si riconoscono i seguenti *Percorsi Paesaggistici*:

- a) “*Tracciati guida paesaggistici*” e “*Strade panoramiche*”, come indicati nelle Tavole B ed E e correlato documento “*Piano paesaggistico – Repertori*” del Piano Paesaggistico del PTR;
- b) quella individuata dal “*Piano dei percorsi e delle piste ciclopedonali*” approvato con D.G.P. n° 103 del 11 maggio 2006, come piano di settore del PTCP vigente.

4. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) recepisce ed integra l’individuazione dei tracciati contenuta nel PTCP, e definisce le relative misure di protezione da osservarsi nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati.
- b) prevede lungo i tratti stradali indicati nel PTCP come *tracciati di interesse naturalistico e storico culturale* il divieto di installare nuova cartellonistica pubblicitaria all’esterno dei centri abitati, gli enti competenti provvedono inoltre alla graduale rimozione di quella esistente in occasione della scadenza dei contratti in essere;
- c) procede ad una analisi del sistema ambientale, in coerenza con le indicazioni fornite dal PTCP, finalizzata all’individuazione dei possibili archi e nodi della rete dei percorsi ambientali locali, procedendo ad una eventuale progettazione di dettaglio con finalità di salvaguardia attiva in termini di valorizzazione degli elementi esistenti e di mitigazione degli elementi di criticità.

I “Percorsi paesaggistici” si distinguono in “Tracciati guida paesaggistici” e “Strade panoramiche” come indicato dal Piano Paesaggistico del PTR; il tracciato sull’argine del Po è specificato quale “Tracciati guida paesaggistici” n°53 – Sentiero del Po. L’art. 31.1 disciplina i “Tracciati guida paesaggistici” rimandando alla disciplina regionale:

31.1 “Tracciati guida paesaggistici”

1. La Regione individua sul territorio della Provincia di Mantova i seguenti Tracciati guida paesaggistici: [...]
2. Il PTCP recepisce i Tracciati guida paesaggistici, contenuti nei Repertori del Piano Paesaggistico del PTR, come richiamati al precedente comma 1.
3. Il PTCP rimanda a quanto contenuto nel vol. 2 de “I paesaggi della Lombardia” (PTPR del 2001).
4. Il PTCP recepisce quanto contenuto nell’art. 26, comma 10 della Normativa del Piano Paesaggistico del PTR.

R.T.P:

La percezione dal percorso paesaggistico dell'argine del Po riguarda tutte le aree di intervento in Provincia di Mantova (Gruppi n°1, 3, 4, 6 e 7), per approfondimenti si veda la relazione dedicata al PTR della Regione Lombardia e le relazioni dei singoli gruppi di intervento.

Per quanto riguarda il "Progetto di Rete verde provinciale", il Fiume Po fa parte dei "corridoi e gangli primari" di cui agli articoli 33.1. e 34 degli "Indirizzi normativi" del PTCP. In particolare l'art. 34 contiene gli indirizzi e le prescrizioni che i Comuni devono rispettare nella pianificazione in queste aree; queste vanno ad integrare i vincoli del D.Lgs. 42/2004 che tutela l'area del Fiume Po. Per quanto riguarda la rete ecologica di primo livello l'art 34.1 definisce indirizzi e prescrizioni che i Comuni devono perseguire, tra i primi vi sono: limitare le espansioni urbane; mantenere e realizzare cortine verdi; incentivare specie arboree ed arbustive tipiche di questo ambiente; "promuovere progetti di tutela, di recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali prioritariamente laddove queste intersecano o lambiscono i centri urbani e possono quindi assumere la valenza di aree di compensazione ecologica degli ambienti urbani e di dotazioni territoriali anche per finalità ricreative"; in caso di interventi per i quali si dimostri che non sono localizzabili altrove devono prevedere misure di mitigazione e compensazione ambientale. Ai comuni poi viene prescritto di individuare a scala di maggior dettaglio i gangli primari e di definire specifiche tutele per queste aree nonché di definire corridoi periurbani. Per approfondimenti si veda l'art. 34.1 del PTCP.

Per quanto riguarda il "Rischio, degrado e compromissione paesaggistica" il PTCP recepisce innanzitutto le salvaguardie relative alla tutela dei corpi idrici superficiali relative al rischio idraulico; tutte le aree di intervento situate in Provincia di Mantova fanno parte della "Fascia A e B del PAI". Nell'art. 50 e 50.1 il PTCP rimanda al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del quale recepisce obiettivi e tutele; per approfondimenti si veda l'art. 50 del PTCP e la relazione relativa al PAI Po.

Per quanto riguarda la "vulnerabilità degli acquiferi" tutte le aree di intervento fanno poi parte delle "Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi" per il quali al PTCP, all'art 51.1 stabilisce indirizzi e prescrizioni; tra le prime la necessità di conoscere più approfonditamente i livelli di vulnerabilità; tra le prescrizioni quella di "indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi".

IL SISTEMA AGRICOLO ED INFRASTRUTTURALE

Per quanto riguarda il Sistema agricolo, il PTCP si pone l'obiettivo di tutelare e valorizzare un territorio che presenta valori agricoli diffusi ed elevati. La presenza di aree ad alto valore paesaggistico-ambientale deve costituire elemento strutturante delle aree agricole. Le aree rurali presentano una struttura articolata ed in essa il PTCP opera per favorire la diversificazione delle funzioni agricole legate all'ambiente, alla domanda di servizi privati e pubblici.

Il PTCP distingue due ambiti agricoli: gli "Ambiti agricoli strategici ad elevata produttività agricola" e gli "Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica".

Le aree golenali della fascia fluviale del Po fanno parte di questi ultimi come indicato dalla *Tavola 2 – Circondario C Destra – Indicazioni insediative, infrastrutturali e agricole*; tutte le aree di intervento (Gruppi n°1, 3, 4, 6, 7) fanno parte o si innestano in aree identificate come "Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica" di cui all'art. 68.2 del PTCP. Tra gli indirizzi che il PTCP pone su queste aree vi sono: "la salvaguardia e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori


antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel Territorio", "la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici". Tra le prescrizioni invece vi è quella di assicurare la continuità delle aree agricole e dei sistemi agroforestali. Per approfondimenti si vedano gli articoli 68 e 68.2 degli "Indirizzi normativi" del PTCP.

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il PTCP promuove innanzitutto la mobilità non motorizzata; nella *Tavola 4 – Sistema della mobilità e dei trasporti* e nella *Tavola 2 – Circondario C Destra – Indicazioni insediative, infrastrutturali e agricole* indica le principali ciclovie di rango provinciale; in particolare viene individuato il percorso sull'argine maestro del Po. Il percorso è individuato tra le "Rete ciclabile principale esistente" caratterizzata da "sede promiscua fondo compatto"; l'art. 60 del PTCP rinvia al piano di settore "Piano dei percorsi e delle piste ciclopedonali e della mobilità sostenibile" della Provincia.

Il PTCP attribuisce poi molta importanza al trasporto su acqua, sia turistico che relativo al trasporto di merci. La *Tavola 4 – Sistema della mobilità e dei trasporti* e la *Tavola 2 – Circondario C Destra – Indicazioni insediative, infrastrutturali e agricole* indicano la "rete idroviaria" esistente e di progetto e i "porti fluviali turistici". All'art. 58.3 e 59.2 degli "indirizzi normativi" del PTCP si indicano le prescrizioni per la rete idroviaria relativa ai due sistemi.

R.T.P:

Tavola 2 – Circondario C Destra – Indicazioni insediative, infrastrutturali e agricole



Scala 1:75000 (estratto da Tavola 2 – Circondario C Destra – Indicazioni insediative, infrastrutturali e agricole, scala 1:25000)

SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO		
INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE		
Criteri localizzativi		Art. 46
	Margini urbani a bassa permeabilità	Art. 46.1
	Margini urbani a media permeabilità	Art. 46.2
	Margini di salvaguardia dei valori ambientali	Art. 46.3
	Ambiti di ricomposizione insediativa	Art. 46.4
	Nuclei urbani caratterizzati da processi di conurbazione arteriale	Art. 46.5
DESTINAZIONI D'USO PREVALENTI E STATO DI ATTUAZIONE		
Residenza		
	Consolidato	
	Disponibile/ aree agricole già soggette a trasformazione	Art. 68.4
	Verde privato residenziale- consolidato	
Produttivo		
	Industriali / artigianali - consolidato	
	Industriali / artigianali - disponibile/ aree agricole già soggette a trasformazione	Art. 68.4
	Commerciali / direzionali / terziario - consolidato	
	Commerciali / direzionali / terziario - disponibile/ aree agricole già soggette a trasformazione	
Servizi		
	Livello comunale - consolidato	
	Livello comunale - disponibile/ aree agricole già soggette a trasformazione	Art. 68.4
	Livello sovcomunale - consolidato	
	Livello sovcomunale - disponibile/ aree agricole già soggette a trasformazione	Art. 68.4
Agricolo		
	Residenza in area agricola - consolidato	
	Aree destinate ad insediamenti agricoli - consolidato	
	Aree destinate ad insediamenti agricoli - disponibile	
Principali indicazioni dei Piani di Governo del Territorio		
	Tessuto urbano consolidato	
	Ambiti di trasformazione	
SISTEMA DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI		
ELEMENTI DELLA RETE PER LA MOBILITA'		
Rete viabilistica esistente e in progetto		Art. 56 Art. 57
	Esistente	Progetto
	Alternative	da riqualificare
RP Strada Provinciale		

Rete idroviaria		Art. 58 Art. 59	
	Esistente	Progetto	
Rete idroviaria			
Rete ciclabile principale esistente e in progetto		Art. 60	
	Esistente	Progetto	
	Da riqualificare		
Sede propria fondo compatto			
Sede promiscua fondo compatto			
Porti		Art. 61	
	Esistente	Progetto	
Turistico			
SALVAGUARDIE			
Salvaguardie infrastrutturali			Art. 65
	Dirette		
	Indirette		
INTERFERENZE			
Ambiti		Art. 63.3	
	Rete ecologica primo livello		
	Rete ecologica secondo livello		
	Insedativi		
SISTEMA AGRICOLO E RURALE			
ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO RURALE IN AMBITI AGRICOLI		Art. 68	
Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (art. 15, comma 4, LR 12/05)			
	Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva	Art. 68.1	
	Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica	Art. 68.2	
Altri ambiti destinati all'attività agricola			
	Ambiti agricoli di interazione tra sistema insediativo ed il sistema agricolo	Art. 68.3	
	Aree agricole soggette a trasformazione	Art. 68.4	
ALTRE INFORMAZIONI RAPPRESENTATE			
Limiti amministrativi			
	Comunali		
	Provinciali		
	Regionali		
Aree idriche			
	Aree idriche		

R.T.P:

Si riporta di seguito gli articoli 58.3 e 59.2 del PTCP sul trasporto su acqua:

58.3 Il sistema del trasporto turistico su acqua

1. E' attribuita rilevanza provinciale alla rete del trasporto turistico su acqua ed al relativo sistema dei servizi individuati nel piano di settore della Navigazione Turistica, a cui si demanda e, in particolare, ai nodi di scambio intermodale.

[...]

59.2 Il sistema del trasporto delle merci su acqua

1. E' attribuita rilevanza provinciale a tutta la rete navigabile commerciale individuata nelle tavole del PTCP.
2. Per la rete navigabile commerciale esistente restano valide le prescrizioni di cui agli articoli precedenti. Ulteriori specifiche indicazioni sono previste:
 - a) Per tutti i tratti della rete navigabile commerciale esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali nei tratti esterni ai centri abitati fasce di salvaguardia infrastrutturale pari a m. 30, fatta salva diversa indicazione fornita dagli Enti competenti, secondo i disposti contenuti nell'art. 65, comma 1 (salvaguardie dirette).
 - b) Per i tratti del sistema della rete navigabile commerciale di nuova individuazione per i quali, ai sensi del PTCP, sia da prevedersi la realizzazione di interventi di riqualifica o in nuova sede e non sia stato ancora approvato un progetto preliminare, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici un corridoio di salvaguardia infrastrutturale di larghezza da definirsi in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti, comunque non inferiore a m. 100, secondo i disposti contenuti nell'art. 65, comma 1 (salvaguardie indirette).

Nei pressi dell'area di intervento del Gruppo n° 4 è presente un "porto turistico", si tratta del punto di attracco di Felonica; l'art. 61 del PTCP indica le prescrizioni per la definizione e l'efficacia dei nodi di scambio intermodale, tra cui sono classificati i "porti turistici". La Provincia si impegna a valorizzare e a potenziare questi elementi per ridurre i tempi e i costi della mobilità di merci e persone ed il suo impatto ambientale. Per Approfondimenti si veda l'art. 61 degli "indirizzi normativi" del PTCP.

CONCLUSIONI

Il PTCP di Mantova è uno strumento complesso che promuove la tutela del territorio in sinergia con lo sviluppo socio-economico.

Per quanto riguarda l'area fluviale del Po, e quindi le aree di progetto, il PTCP recepisce le tutele paesaggistiche ed ambientali derivanti da Leggi e piani sovraordinati (D.Lgs. 42/2004, PTR e PAI Po) e le integra con disposizioni specifiche su elementi naturali (boschi, sistemi verdi lineari), sulle golene, su elementi geomorfologici (argini). Il PTCP tutela fortemente questi ambiti ed elementi disponendo indirizzi e prescrizioni fortemente vincolanti (art. 16, 19, 21, 22, 23.4) ma, al tempo stesso, predispone gli strumenti di mitigazione e compensazione nel caso di interventi eventualmente ammessi su queste aree. A questo proposito il PTCP è dotato di Linee Guida di cui all'allegato "D5 – Criteri di mitigazione e compensazione ambientale".

Nel caso del progetto in essere, bisognerà valutare la necessità o meno di prevedere adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale, come previste dalle Linee Guida del PTCP, e dalle eventuali disposizioni su questo tema presenti negli strumenti comunali.

Particolare tutela viene dedicata dal PTCP al tema della percezione del paesaggio, riconoscendo il ruolo dei "luoghi della percezione e della memoria" (art. 29) e dei "Percorsi paesaggistici" (art. 31) per i quali i comuni devono introdurre disposizioni di conservazione. Nel PGT del Comune di Sermide e Felonica questi aspetti sono stati recepiti con l'individuazione e la tutela di particolari varchi percettivi. Per approfondimenti si vedano le relazioni dei Gruppi di Intervento n°1, 3, 4, 6 e 7.

Il PTCP indica inoltre la presenza in sponda destra del "PLIS - Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione"; come vedremo, gli interventi in queste aree devono essere concordati con il Comune di Sermide e Felonica. Per approfondimenti si veda l'art. 34.5 del PTCP e la relazione relativa al Gruppo di Intervento n°1.

R.T.P:

2.2.2. PTCP - Provincia di Rovigo

Le aree di intervento dei Gruppi n°2, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 15, site in sponda sinistra tra il Km 531 e il Km 558 del Fiume Po, nei Comuni di Castelmassa (n°2 e 3), Calto (n°3 e 5), Ficarolo (n°8), Gaiba (n°10), Stienta (n°13 e 14), Occhiobello (n°15), ricadono nel territorio della Provincia di Rovigo.

Il principale strumento di gestione del territorio della Provincia di Rovigo è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; di seguito si analizzano i principali vincoli e le previsioni del piano relativi al tema della tutela e gestione dell'ambiente e del paesaggio nelle aree interessate.

Il PTCP è stato sviluppato in seguito all'approvazione della Legge n°142 dell'8 giugno 1990 sull'autonomia degli enti locali poi modificata dal D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000; il PTCP inoltre assume l'efficacia e la valenza previste dall'art.57 del D.Lgs. 112/1998.

La principale legge regionale che disciplina il PTCP nella Regione Veneto è la Legge Regionale n°11 del 23 aprile 2004 - Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n°45/2004.

Il PTCP di Rovigo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n°683 del 17 aprile 2012, pubblicata sul BUR Regione Veneto n°39 del 22 maggio 2012. In seguito la Provincia di Rovigo ha approvato i criteri di adeguamento del PTCP ai Pareri espressi dalla Regione Veneto (Valutazione Tecnica Regionale e prescrizioni della Commissione Regionale VAS) con Deliberazione di Giunta Provinciale n°146 del 19 luglio 2012.

Il PTCP nasce come strumento che mostra profonda attenzione alle questioni ambientali; a partire da disposizioni comunitarie e dalla L.R. 11/2004, gli strumenti di pianificazione nella Regione Veneto non si basano più su una visione del territorio fondata sull'applicazione di standard e destinazioni d'uso, ma sul concetto di territorio come risorsa da tutelare. La tutela intesa dal PTCP però non è mera conservazione dell'esistente ma capacità di coniugare lo sviluppo con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

L'ambiente del territorio provinciale di Rovigo presenta una specificità, ovvero, mostra ancora un elevato valore ambientale poiché, a differenza delle parti centrali della Regione, non ha subito quel processo di dispersione insediativa che ha portato allo sviluppo della cosiddetta "città estesa" e della "campagna urbanizzata". Nella Provincia di Rovigo sono presenti ampie porzioni territoriali che conservano un paesaggio di alta qualità ambientale; la distinzione tra edificato e campagna inoltre è netta. Il PTCP si pone come strumento di tutela e valorizzazione di queste specificità del territorio.

La tutela dell'ambiente non può essere disgiunta da quella del paesaggio, il risparmio di suolo e la tutela degli ambiti agricoli e naturali infatti incidono su entrambi gli aspetti del territorio.

La finalità principale del PTCP è quella di garantire la "vivibilità", per fare questo si sono stabiliti una serie di obiettivi generali riportati all'art. 3 delle "Norme Tecniche":

- la difesa del suolo e la tutela dal rischio idrogeologico;
- la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio come elementi di identità del territorio e di qualità di vita nel Polesine;

- la tutela e la valorizzazione della storia e della cultura locale, intesi come patrimonio del passato ma anche come fattore economico, di integrazione sociale e di cittadinanza;
- il risparmio del territorio, anche attraverso il recupero e la riconversione degli spazi, secondo una logica di razionalizzazione e funzionalizzazione delle aree;
- il superamento dei localismi, anche attraverso una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi;
- lo sviluppo del territorio secondo parametri qualitativi e la valorizzazione delle peculiarità e delle potenzialità del tessuto socio-economico e ambientale della provincia.

Il PTCP è suddiviso in sei sistemi:

- il Sistema della difesa del suolo;
- il Sistema ambientale naturale;
- il Sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- il Sistema produttivo
- il Sistema insediativo residenziale;
- il Sistema del primario.

I Sistemi sono rappresentati in otto tavole tematiche; nella cartografia il territorio provinciale inoltre è stato suddiviso in tre settori: centro-occidentale, nord-orientale e sudorientale. Il settore di riferimento per le aree interessate dagli interventi è quello centro occidentale.

IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Come abbiamo detto particolare importanza nella redazione del PTCP è stata data alla tutela e valorizzazione ambientale. Il PTCP recepisce vincoli e prescrizioni di leggi e piani sovraordinati e li integra stabilendo obiettivi, indirizzi, direttive, prescrizioni che i piani Comunali intercomunali e di settore devono recepire.


La *Tavola 1-1 Vincoli e pianificazione territoriale* recepisce ed indica i beni vincolati per legge: i Beni paesaggistici e culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004; le aree sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale ai sensi del R.D. 3267/1923; le zone sismiche definite dall'O.P.C.M. 3274/2003; i SIC (Siti di Interesse Comunitario) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) della "Rete Natura 2000". Al tempo stesso la *Tavola 1-1* indica le aree interessate dalla pianificazione di livello superiore: Piano d'Area del Delta del Po, ambiti dei Parchi, aree sottoposte a tutela dai Piani di Assetto Idrogeologico.

La tavola sopracitata indica innanzitutto gli "Ambiti sottoposti a regime di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004"; fra essi vi è tutto l'alveo dei Po (vincolato come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde" ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004). Vi sono poi diverse aree tutelate indicate in golena o sulle isole fluviali, in particolare nella golena di Calto, sull'Isola della Tontola a Ficarolo; queste aree sono costituite prevalentemente da aree a bosco, come vedremo più approfonditamente nelle relazioni ai singoli gruppi. L'art. 139 delle "Norme tecniche" del PTCP per le aree vincolate da Leggi nazionali o regionali rinvia alle specifiche disposizioni normative.

R.T.P:

Tutte le aree di intervento fanno parte dell'area sottoposta a vincolo D,Lgs 42/2004 in quanto all'interno dell'alveo del fiume Po; il Gruppo n° 8 inoltre si trova nei pressi dell'Isola della Tontola che è vincolata dallo stesso D.Lgs. 42/2004; per approfondimenti si veda la relazione al gruppo in questione.

Tavola 1-1 Vincoli e pianificazione territoriale



Limiti amministrativi

- Confine del PTCP
- Confini comunali

Ambiti sottoposti a regime di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004

- Bene paesaggistico
- Bene paesaggistico
- Bene culturale
- Bene culturale

Ambiti sottoposti a regime di vincolo per legge

- Vincolo idrogeologico forestale (R.D. 3267/1923)
- Vincolo sismico (O.P.C.M. 3274/2003)

Rete Natura 2000

- Siti di importanza comunitaria
- Zone a protezione speciale

Pianificazione di livello superiore

- Piano d' Area del Delta del Po
- Centro storico
- Centro storico minore
- Area sottoposta a tutela PAI
- Ambito dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche a tutela paesaggistica

Scala 1:150000 (estratto da Tavola 1-1 Vincoli e pianificazione territoriale, scala 1:50000)

La *Tavola 1-1 Vincoli e pianificazione territoriale* indica poi le aree tutelate dalla "Rete Natura 2000", in particolare la zona fluviale, tra l'argine maestro in sponda sinistra e la mezzeria del fiume, fa parte del "SIC-ZSC IT 3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto". L'art. 140 delle "Norme tecniche" del PTCP rinvia alla normativa comunitaria e alle disposizioni statali e regionali di recepimento.

Tutti i Gruppi di intervento in sponda sinistra, facenti parte del SIC-ZSC, devono rispettare le direttive comunitarie, le leggi nazionali e regionali e le "Misure di conservazione" approvate dalla Regione Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n°786 del 27 Maggio 2016 ed aggiornate con Deliberazione Giunta Regionale n° 1331 del 16 agosto 2017; per approfondimenti sulla normativa relativa a queste aree si veda la relazione relativa alla "Rete Natura 2000".

La *Tavola 1-1 Vincoli e pianificazione territoriale* indica poi le perimetrazioni dei piani sovraordinati, in particolare per quanto riguarda l'area del fiume Po indica l'"Area sottoposta a tutela PAI"; l'art. 141 delle "Norme tecniche" del PTCP rinvia alle disposizioni dei piani sovraordinati; per approfondimenti si veda la relazione sul Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Po.

La *Tavola 3-1 Sistema ambientale e naturale* indica gli elementi fondamentali relativi agli obiettivi di tutela e sviluppo del sistema ambientale e naturale, in particolare: i territori al alta naturalità da sottoporre a regime di protezione; gli ambiti di tutela naturalistica e ambientale (aree boscate, aree umide, aree di bonifica, sistemi agricoli complessi, parchi, giardini, architetture vegetali di pregio, siepi e filari di particolare valenza, ecc.); gli ambiti di paesaggio, la Rete ecologica (area nucleo, corridoi ecologici, aree volte alla riduzione della frammentazione ecologica).

Per tutti gli ambiti o elementi facenti parte del Sistema ambientale il PTCP pone degli indirizzi indicati all'art. 24 delle "Norme tecniche"; in particolare: tutelare gli spostamenti delle specie animali e vegetali; contrastare l'inquinamento della rete idrografica; preservare e incentivare la diversificazione delle specie faunistiche e

R.T.P:


floristiche nel proprio territorio; ridurre l'impatto negativo delle specie esotiche sugli ecosistemi; ricomporre le aree dei siti estrattivi dismessi. Per approfondimenti si veda l'art. 14 del PTCP.

La *Tavola 3-1*, tra i "Territori ad alta naturalità da sottoporre a regime di protezione – Progetti a regia provinciale", indica l'"ambito di tutela naturalistico-ambientale dell'asta del Po" che comprende l'alveo dall'argine nord alla mezzeria del fiume. L'art. 115 delle "Norme tecniche" prevede che in queste aree siano sviluppati progetti specifici da parte della Provincia stessa, in coordinamento con i Comuni interessati, con lo "scopo di valorizzare le peculiarità di natura paesaggistica, ambientale, culturale, nonché di contribuire a riaggregare i centri urbani ubicati nel territorio, promovendone nel contempo la valenza turistica". Tutte le aree di intervento della sponda sinistra sono all'interno di questo ambito.

La *Tavola 3-1* indica poi le "Componenti naturalistiche come elementi costitutivi della rete ecologica", fra questi vengono individuati i "Parchi e giardini, architetture vegetali di pregio".

In corrispondenza delle aree di progetto sono individuati in particolare due siti come "Parchi e giardini, architetture vegetali di pregio": il primo è nei pressi dell'area di intervento del Gruppo n°8, nel Comune di Ficarolo, sull'Isola della Tontola; il secondo è nei pressi dell'area di intervento n°13, nella zona golenale di Stienta dove, come vedremo nella relazione al Gruppo n°13, è presente un'area boscata.

Tavola 3-1 Sistema ambientale e naturale



Limiti amministrativi

- Confine del PTCP
- Confini comunali

Territori ad alta naturalità da sottoporre a regime di protezione - Progetti a regia a provinciale

- Fascia dell'Adigetto - Scortico
- Fascia del Fissero - Tartaro - Canabianco
- Ambito di tutela naturalistico - ambientale dell'asta del Po
- Sistemi storico ambientali minori

Componenti naturalistiche come elementi costitutivi della Rete Ecologica

- Parchi e giardini, architetture vegetali di pregio
- Siepi e filari di particolare valenza ambientale e naturalistica
- Aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica
- Altre aree boscate

- Aree umide di particolare valenza ambientale e naturalistica e laghetti di cave senili dismesse
- Altre aree umide
- Aree di bonifica con avifauna tipica delle zone più interne
- Aree di bonifica con avifauna tipica delle lagune costiere
- Sistemi agricoli complessi
- Attività antropiche rilevanti sotto il profilo del ripristino ambientale
- Colture legnose
- Dune (fossili e recenti)
- Geositi di particolare valenza ambientale e naturalistica
- Aree volte alla riduzione della frammentazione ecologica

Rete ecologica Regionale

- Aree Nucleo
- Corridoi ecologici

Scala 1:150000 (estratto da Tavola 3-1 Sistema ambientale e naturale, scala 1:50000)

La *Tavola 3-1* indica poi le "Aree boscate di particolare valenza naturalistica e ambientale", tra queste però non vengono indicate quelle all'interno delle aree della "Rete Natura 2000" come indicato nell'art. 22 delle "Norme Tecniche".

Nei pressi delle aree di progetto la *Tavola 3-1* individua una sola "Area boscata di particolare valenza naturalistica e ambientale" tutelata dal PTCP, ed è situata nella golenale di Calto, nei pressi dell'intervento n°3.

L'art. 27 delle "Norme tecniche" del PTCP indica le direttive per queste aree:

Art. 27 – Direttive per le aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, perseguono la tutela quantitativa e qualitativa delle aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica definite all'art. 22 e indicate nella relativa cartografia del P.T.C.P., eventualmente prevedendo l'espresso divieto di modificare la loro consistenza.

Le altre aree boscate, poste all'interno dell'alveo del Po, sono già vincolate dal D.Lgs. 42/2004 e dalle normative comunitarie e nazionali sulla "rete natura 2000" tra cui le "Misure di conservazione" dei SIC-ZSC precedentemente citate.

Per quanto riguarda la Rete Ecologica Regionale, il PTCP recepisce le disposizioni della Regione Veneto; il piano provinciale indica poi le "Aree nucleo" e i "Corridoi ecologici". L'area tra l'argine maestro sinistro e la mezzeria del fiume Po fa parte dell'"area nucleo"; di questa all'art. 25 si indicano le direttive che i Comuni devono rispettare:

Art. 25 – Direttive per le Aree Nucleo

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, disciplinano il territorio su cui insistono le Aree Nucleo nel rispetto della normativa sovraordinata dettata dai *piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000* o dai *piani ambientali delle aree protette* ovvero, in assenza di dette fonti, conformemente alle rispettive *misure di conservazione* individuate da disposizioni regionali e alla normativa statale di riferimento.

R.T.P:

Tutte le aree di intervento in sponda sinistra fanno parte dell'area nucleo della rete ecologica e devono quindi rispettare i "piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000" o, in assenza di questo, le "misure di conservazione" precedentemente citate.

Sempre per quanto riguarda la Rete ecologica, la Tavola 3-1 indica i "Corridoi ecologici": tra questi gli argini e le aree golenali di Calto e di Gaiba.; l'art. 26 del PTCP stabilisce le direttive che i Comuni devono recepire all'atto della formazione dei piani comunali:

Art. 26 – Direttive per i Corridoi Ecologici

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, sulla base di specifici approfondimenti e di concerto con la Provincia, possono modificare la consistenza dei Corridoi Ecologici individuati dal P.T.C.P., eventualmente integrando la rete con ulteriori elementi idonei ad assumere le stesse funzioni.
2. I Comuni prevedono altresì, nei propri strumenti urbanistici, norme idonee a garantire che:
 - eventuali interventi sul territorio non creino pregiudizio alla continuità della rete e non ne compromettano la funzione connettiva;
 - siano ridotti significativamente i disturbi di origine esterna;
 - la rete sia sufficientemente tutelata dalla pressione antropica.

Il Gruppo di intervento n°3 (nella parte in sponda sinistra) è posto nell'area nucleo e a fianco del "Corridoio ecologico" costituito dalla Golea di Calto. Per essa valgono già le disposizioni delle "Misure di conservazione" del SIC-ZSC.

Le zone poste all'interno della Rete Ecologica ("aree nucleo" e "corridoi ecologici") sono vincolate ma, nel caso in cui si renda necessario realizzare interventi infrastrutturali o insediativi all'interno di queste aree o che interferiscano con esse, il PTCP prevede misure o interventi di compensazione e di mitigazione volte a salvaguardare la biodiversità. In particolare per le opere di compensazione ambientale, il PTCP individua delle aree all'interno del territorio provinciale ("aree volte alla riduzione della frammentazione ecologica") in cui realizzare opere di naturalizzazione o forestazione.

Il PTCP, indica una serie di prescrizioni per le misure o le opere di compensazione ambientale, si riporta di seguito l'articolo 31 delle "Norme tecniche" del PTCP:

Art. 31 – Prescrizioni per la compensazione ambientale

1. Fuori dei casi in cui la normativa di settore preveda specifiche misure o interventi di compensazione, e da quanto disposto all'art.32, e ai fini della salvaguardia della biodiversità e del contrasto ai cambiamenti climatici, i soggetti pubblici o privati che intendano realizzare opere infrastrutturali o insediamenti di qualsiasi natura, interferenti anche indirettamente con la rete ecologica devono contestualmente provvedere a compensare la sottrazione di superficie mediante idonei interventi di naturalizzazione o forestazione atte a riequilibrare in via sostanziale l'incidenza dell'intervento sul territorio.
2. Gli interventi di compensazione di cui al comma precedente sono di competenza provinciale allorché conseguano ad opere infrastrutturali appartenenti alla rete principale, alla rete secondaria e alla rete integrativa che interessi il territorio di due o più comuni, come definite all'art. 37, rimanendo diversamente di competenza comunale tutti quelli derivanti dalla realizzazione di altre opere.
3. Gli interventi di compensazione di competenza provinciale possono essere realizzati esclusivamente nelle aree individuate come "Aree volte alla riduzione della frammentazione ecologica", dalla cartografia del P.T.C.P., sulla scorta di uno specifico elaborato progettuale, a firma di un tecnico specializzato, che costituisce elemento imprescindibile del progetto per le opere e gli insediamenti di cui al comma 1 e che deve essere approvato dalla competente struttura della Provincia. I Comuni individuano nei propri

strumenti urbanistici le aree in cui devono essere realizzati gli interventi di compensazione, con preferenza per le zone periurbane perseguendo una configurazione il meno frammentata possibile.

5. La superficie delle aree su cui realizzare gli interventi di compensazione, sia di competenza provinciale che comunale, dovrà avere le seguenti dimensioni minime:

- uguale al sedime occupato per le infrastrutture appartenenti alla rete principale;
- uguale alla metà del sedime occupato per le infrastrutture appartenenti alla rete secondaria;
- uguale ad un terzo del sedime occupato per le infrastrutture appartenenti alla rete integrativa;
- uguale alla metà della superficie occupata per gli insediamenti residenziali, produttivi, per servizi o di qualsiasi altra natura.

6. Gli interventi di compensazione di competenza provinciale possono essere realizzati direttamente dai soggetti di cui al comma 1, oppure dalla Provincia, previo versamento della somma corrispondente, determinata dalla competente struttura della Provincia ai sensi del comma 8.

7. La Provincia definisce uno specifico Piano per gli interventi di compensazione che preveda azioni di forestazione e naturalizzazione, da eseguirsi per stralci funzionali, al quale dovranno fare riferimento gli elaborati progettuali di cui al comma 3.

8. Con il Piano per gli interventi di compensazione la Provincia individua altresì i criteri per la determinazione delle somme di cui al comma 6, le quali, unitamente ad altri fondi provinciali, vanno ad alimentare un apposito capitolo di bilancio.

9. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, potranno definire, per gli interventi di propria competenza, norme analoghe a quelle previste dai commi 3, 6, 7 e 8 per gli interventi di competenza provinciale.

Oltre a queste il PTCP riporta una serie di prescrizioni per gli interventi di compensazione ambientale di cui all'articolo 32 delle "Norme tecniche" del PTCP:

Art. 32 – Prescrizioni per la mitigazione ambientale

1. Fuori dei casi in cui la normativa di settore preveda specifiche misure o interventi di mitigazione ambientale, e da quanto disposto all'art.31, e, ai fini del mantenimento della rete ecologica e della salvaguardia della biodiversità, i soggetti pubblici o privati che intendano realizzare opere infrastrutturali o insediamenti di qualsiasi natura, interferenti con la rete ecologica, devono contestualmente prevedere interventi sulla rete stessa idonee a mitigare gli effetti negativi conseguenti all'opera da eseguirsi.

2. Gli interventi di mitigazione di cui al comma precedente sono di competenza provinciale allorché conseguano ad opere infrastrutturali appartenenti alla rete principale, alla rete secondaria e alla rete integrativa che interessi il territorio di due o più comuni, come definite all'art. 23, rimanendo diversamente di competenza comunale tutte quelle derivanti dalla realizzazione di altre opere.

3. Gli interventi di mitigazione, sia di competenza provinciale che comunale, vengono realizzate sulla scorta di uno specifico elaborato progettuale a firma di un tecnico specializzato, che costituisce elemento imprescindibile del progetto per le opere e gli insediamenti di cui al comma 1, da approvarsi da parte della competente struttura della Provincia o del Comune, e che evidenzia:

- a) le specie vegetali o animali che dall'opera prevista subiscono pregiudizio sia sotto il profilo della possibilità di effettuare i propri spostamenti che sotto il profilo della possibilità di effettuarli in sicurezza;
- b) gli interventi opportuni da impiegarsi per garantire la funzionalità, la continuità e la sicurezza della rete ecologica in relazione agli elementi critici rilevati.

4. Nell'ipotesi in cui il progetto di cui al comma 1 sia soggetto a V.I.A. di competenza provinciale, il procedimento amministrativo di cui al presente articolo sarà sottoposto al parere della Commissione preposta alla stessa procedura di V.I.A..

Gli interventi di compensazione e di mitigazione previste dal PTCP sono relativi ad insediamenti o ad opere infrastrutturali, tra queste ultime sono di competenza provinciale quelle relative alla rete infrastrutturale

principale, secondaria o integrativa che interessi il territorio di due o più comuni. La rete idroviaria del Po non fa parte dalla rete infrastrutturale principale in quanto presenta “forti condizionamenti derivanti dall’irregolare conformazione del suo alveo e dalla variabilità del pescaggio che non offrono le necessarie garanzie di affidabilità e continuità”³; la rete idroviaria del Po è stata invece inserita nella “mobilità lenta”.

La *Tavola 4a-1 Mobilità lenta: itinerari ciclabili e vie navigabili* individua gli itinerari ciclabili e le vie navigabili. Nella tavola vengono indicati gli itinerari ciclabili principali tra cui il percorso sull’argine maestro del Po; per approfondimenti si vedano gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 delle “Norme Tecniche” del PTCP.

Sul Fiume Po viene poi identificato l’“Itinerario navigabile per diporto” citato in precedenza e che fa parte del “Rete della mobilità lenta”; per approfondimenti si veda la *Tavola 4a-1* e gli articoli 44, 45, 46, 47, 49 e 52 delle “Norme tecniche” del PTCP.

La *Tavola 4a-1 Mobilità lenta: ipopstrade* indica invece i principali itinerari destinati dal PTCP ad ipopstrade, in particolare viene identificato il percorso arginale da Castelmassa a Ficarolo e da Gaiba a Occhiobello; per approfondimenti si vedano li articoli 44, 45, 46, 47, 50 e 51.

La *Tavola 5.1 Sistema del paesaggio* indica gli elementi fondamentali dell’assetto territorio relativi alle prevalenti vocazioni paesaggistiche. L’area del Po interessata dagli interventi fa parte dell’Ambito del paesaggio delle “Bonifiche del Polesine Occidentale”. All’interno del Sistema del paesaggio sono individuate tre categorie paesaggistiche:


- 1) i paesaggi naturali: gli ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e i paesaggi storici; gli ambiti di interesse paesaggistico da tutelare e valorizzare; la rete storico ambientale dei grandi fiumi; gli ambiti di ripristino paesaggistico (dune, micropaesaggi delineati dai gorgi e dalle zone umide); i parchi, i giardini, i grandi alberi, le siepi e i filari di pregio;
- 2) i paesaggi antropici: gli ambiti con tipologie architettoniche ricorrenti (corti rurali e i casoni di valle); le città murate e i castelli;
- 3) i paesaggi sommersi: dossi e zone di bonifica, i beni centuriati, i percorsi archeologici della via romana Popillia interna e costiera.

L’alveo del Po e quindi le aree di progetto fanno parte della “Rete storico ambientale dei Grandi Fiumi”.

La *Tavola 5.1* indica inoltre i “Land Markers (parchi, giardini, grandi alberi di pregio)”, ovvero quelle architetture naturali o loro insiemi particolarmente rilevanti sotto l’aspetto percettivo; numerosi di questi Land Markers vengono individuati nei diversi comuni (soprattutto nei territori di Calto e Ficarolo) ma risultano tutti a nord dell’argine maestro, e quindi fuori dalle aree di intervento.

L’AREA DEL COMUNE DI FICAROLO, NEL QUALE RICADE IL GRUPPO N°8, È POI IDENTIFICATA TRA I “PAESAGGI ANTROPICI” IN QUANTO “INDIVIDUAZIONE DI AREALI CON TIPOLOGIE ARCHITETTONICHE RICORRENTI (CORTI RURALI, CASONI DI VALLE)”.

Tavola 5-1 Sistema del paesaggio



Scala 1:150000 (estratto da Tavola 5-1 Sistema del paesaggio, scala 1:50000)

Limiti amministrativi

- Confine del PTCP
- Confini comunali

AMBITI DI PAESAGGIO

- Perimetro ambiti di paesaggio

PAESAGGI NATURALI

- Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici (grandi golene, fascia del Fissero-Tartaro-Canalbiano)
- Ambiti di interesse paesaggistico da tutelare e valorizzare (gorgi, bellezze d’insieme)
- Rete storico ambientale dei grandi fiumi (Adige, Po)
- Micropaesaggi/Macrosce (gorgi, zone umide)
- Land Markers (parchi, giardini, grandi alberi di pregio)
- Land Markers (siepi e filari di pregio)

- Detrattori paesaggistici (cave e discariche attive)

PAESAGGI ANTROPICI

- Individuazione di areali con tipologie architettoniche ricorrenti (corti rurali, casoni di valle)
- Grandi complessi monumentali (luoghi e architetture di villa del Palladio)
- Città murate
- Castelli

PAESAGGI SOMMERSI

- Elementi naturali (Dossi)
- Elementi artificiali (Zone di bonifica)
- Beni centuriati
- Percorso archeologico delle vie romane Popillia interna e costiera

³ Vedi la “Relazione” al PTCP, p.69

R.T.P:

IL SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO

Il territorio della Provincia di Rovigo è un'area particolarmente delicata per quanto riguarda l'assetto idrico ed idrogeologico; i fiumi sono prevalentemente pensili e arginati e la subsidenza di molte aree ha compromesso gli assetti idraulici. Il PTCP per questi motivi pone molta importanza alla difesa del suolo.

Nella *Tavola 2-1 Fragilità* vengono indicate le situazioni di fragilità delle risorse territoriali evidenziando gli elementi e i punti di debolezza o di instabilità del territorio che possono rappresentare condizioni di criticità o di rischio per gli insediamenti e l'ambiente.

La *Tavola 2a-1 Sicurezza idraulica e idrogeologica* va poi a specificare gli aspetti della sicurezza idraulica ed idrogeologica, in particolare indicando le fasce del PAI Po.

Tra gli elementi che sono indicati in entrambe le tavole vi sono le criticità del sistema arginale, le due tavole distinguono tra "Criticità del sistema arginale: filtrazione o fontanazzo" e "Criticità del sistema arginale: erosione/frollo". Nei pressi delle aree di intervento sono presenti diverse criticità dell'argine maestro:

- in corrispondenza dell'area n°2 nel Comune di Castelmasa è presente un lungo tratto indicato come "Criticità del sistema arginale: erosione/frollo";
- nella parte retrostante i pennelli del Gruppo n°3 a Calto è presente un lungo tratto dell'argine maestro indicato come "Criticità del sistema arginale: filtrazione o fontanazzo";
- l'argine maestro in corrispondenza dell'area di intervento n°13 e dell'area di intervento n°14, nel Comune di Stienta, è indicato come "Criticità del sistema arginale: filtrazione o fontanazzo".

Il "Titolo II - sistema della difesa del suolo" delle "Norme Tecniche" del PTCP indica indirizzi, direttive e prescrizioni relative all'assetto idrogeologico ed idraulico, si riporta l'art. 18 delle "Norme Tecniche" del PTCP che indica le prescrizioni relative agli argini e alle opere idrauliche:

Art. 18 – Prescrizioni per il Sistema della Difesa del Suolo


1. Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità idraulica, fatto salvo quanto previsto nei competenti piani di settore, è fatto divieto:
 - di eseguire scavi e altre lavorazioni o impiantare colture che possano compromettere la stabilità delle strutture arginali e delle opere idrauliche in genere;
 - di ostruire le fasce di transito al piede degli argini o gli accessi alle opere idrauliche, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Nella *Tavola 2a-1 Sicurezza idraulica e idrogeologica* vengono individuate le Fasce di tutela idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Po, ovvero la "Fascia A-B – Fascia dell'alveo in piena", la "Fascia C1 – Fascia di rispetto idraulico" e la "Fascia C2 – Fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri".

Tutte le aree di intervento fanno parte della "Fascia A-B" del PAI Po, una parte dell'area di intervento del Gruppo n°3 è posta nei pressi della golenia di Calto che fa parte della "Fascia C1"; l'art. 19 delle "Norme tecniche" del PTCP rimanda alla pianificazione di bacino; per approfondimenti si veda la relazione relativa al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Po.

Per approfondimenti sugli aspetti e le prescrizioni idrauliche ed idrogeologiche si veda il "Titolo II - Sistema della difesa del suolo" delle "Norme tecniche" del PTCP.


Tavola 2a-1 Sicurezza idraulica e idrogeologica




Scala 1:150000 (estratto da Tavola 2a-1 Sicurezza idraulica e idrogeologica, scala 1:50000)

R.T.P:


Limiti amministrativi


 Confine del PTCP


 Confini comunali


CRITICITA'


Criticità del sistema arginale

 Filtrazione o fontanazzo


 Erosione/frodo

 Argine non in quota

 Altra criticità


 Chiavica

Altre criticità


 Aree esondabili o a ristagno idrico


PRINCIPALI OPERE IDRAULICHE

Opere di difesa

 Idrovora


Altre opere


 Bacino artificiale di progetto


 Opera di sbarramento principale


INDICAZIONI PERICOLOSITA'

Progetto PAI Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco

 P1- Pericolosità moderata


 P2- Pericolosità media


 P3- Pericolosità elevata


 P1- Scolo meccanico

VINCOLI DA PIANI STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)


PAI- Autorità di Bacino nazionale del Fiume Po

 Fascia A-B - Fascia dell'alveo in piena

 Fascia C1- Fascia di rispetto idraulico

 Fascia C2- Fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri

VINCOLI DA R.D. 3267/1923

 Vincolo Idrogeologico


CONCLUSIONI


Il PTCP della Provincia di Rovigo è particolarmente attento alle questioni ambientali, tanto da porle al centro delle scelte di pianificazione; i temi del paesaggio risultano parte integrante delle tutele ambientali.


L'area all'interno dell'alveo del Po è già vincolata in quanto bene paesaggistico (D.Lgs 42/2004) e fa inoltre parte di un SIC-ZSC della "rete natura 2000"; il PTCP recepisce questi vincoli e li integra con direttive e prescrizioni per le "aree nucleo" e i "corridoi ecologici" della "rete ecologica".
Fatti salvi i vincoli e le prescrizioni sovraordinate, nel caso di interventi che interferiscano con la rete ecologica (infrastrutturali o insediativi), il PTCP prescrive opere di compensazione nonché misure e opere di mitigazione ambientale come previsto agli articoli 31 e 32 delle "Norme tecniche". Gli articoli in questione sono riferiti soprattutto ad insediamenti o ad infrastrutture della rete principale, secondaria ed integrativa.


Per quanto riguarda i temi del paesaggio nell'area di progetto il PTCP rimanda ai vincoli ed alle prescrizioni sovraordinate.


R.T.P:











37 di 191

2.2.3. PTCP - Provincia di Ferrara

L'area di intervento del Gruppo n°8 (sito in sponda sinistra del Fiume Po tra il Km 544 e il Km 545) e le aree di intervento dei Gruppi n° 9, 11, 12, 15 (site in sponda destra del Po tra il Km 548 e il Km 558), nei Comuni di Bondeno e di Ferrara, ricadono nel territorio della Provincia di Ferrara.

Il principale strumento di gestione del territorio della Provincia di Ferrara è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; di seguito si analizzano i principali vincoli e le previsioni del piano relativi al tema della tutela e gestione del paesaggio nelle aree interessate.

Il PTCP è stato sviluppato in seguito all'approvazione della Legge n°142 dell'8 giugno 1990 sull'autonomia degli enti locali poi modificata dal D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Le principali leggi regionali che disciplinano il PTCP sono:

- Legge Regionale n°6 del 30 gennaio 1995 – Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale;
- Legge Regionale n°20 del 24 marzo 2000 – Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio;
- Legge Regionale n°24 del 21 dicembre 2017 - Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.

Il PTCP di Ferrara è stato redatto tra il 1990 ed il 1995 ed approvato con Delibera della Giunta Regionale n°20 del 20-01-1997 (pubblicata sul BUR della Regione Emilia Romagna n°28 del 12 marzo 1997).

Il PTCP si pone diversi obiettivi: applicare il Piano Paesistico Regionale; collocare nel contesto provinciale la pianificazione del Parco del Delta; definire la rete infrastrutturale; delineare proposte di modifica alla pianificazione regionale (sviluppando il corridoio adriatico, la Valle del Po ed il progetto d'Area per le Valli del Basso modenese).

In seguito alle modifiche legislative avvenute a partire dal 2000 (L.R. 20/2000) il PTCP si è arricchito di contenuti tramite l'approvazione di Varianti relative a temi specifici (rifiuti, rete ecologica, commercio, ecc.); le numerose varianti hanno reso lo strumento del PTCP estremamente complesso ma con una visione unitaria ed organica dello sviluppo del territorio. Di seguito si riportano le principali varianti approvate:

- D.C.P. n°101 del 27-10-2004 - Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in materia di Rifiuti, pubblicata sul BUR n°166 del 16-01-2004;
- D.C.P. n°140 del 17-12-2008 - Approvazione della variante al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Ferrara per la definizione della rete ecologica provinciale, pubblicata sul BUR n°40 dell'11-03-2009;
- D.C.P. n°31 del 24-03-2010 - Approvazione del Piano Localizzazione Emittenze Radio e Televisive (P.L.E.R.T.) e conseguente adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Ferrara, pubblicata sul BUR n° 83 parte 2b del 23-06-2010;
- D.C.P. n°80 del 28 Luglio 2010 - Approvazione del Piano Operativo Insediamenti Commerciali (P.O.I.C.) e conseguente adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Ferrara, pubblicata sul BUR n°105 del 18-08-2010;
- D.C.P. n°38 del 18 maggio 2016 - Approvazione e deposito della variante di adeguamento a legge del Piano operativo degli insediamenti commerciali della Provincia di Ferrara (POIC) e conseguente

adeguamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); pubblicata sul BUR n°178 del 15-06-2015;

- D.C.P. n°34 del 26-09-2018 - Provincia di Ferrara. Approvazione di variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). Articolo 27, co. 12, L.R. 24 marzo 2000, n. 20, pubblicata sul BUR n°326 parte seconda del 17-10-2018.

Il PTCP cerca di coniugare sviluppo economico e tutela del territorio, esso è costituito principalmente da due parti dai seguenti contenuti:

- 1) Le linee di programmazione economica e territoriale e di indirizzo alla pianificazione di settore;
- 2) Le Specifiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio (in attuazione al Piano Territoriale Paesistico Regionale).

A questi contenuti si sono poi affiancati successivamente:

- 1) Un Quadro Conoscitivo;
- 2) Un Documento di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSat) relativo ai piani di settore approvati nel corso degli anni.

Di fatto il PTCP è uno strumento processuale, in continua evoluzione, in grado di modificarsi in seguito a nuove conoscenze acquisite.

Particolare attenzione è stata posta dal piano all'aspetto ambientale; innanzitutto dal punto di vista conoscitivo con una prima Relazione sullo Stato dell'Ambiente (RSA) del 1997, seguita da una seconda relazione nel 2004.

Tra le due relazioni è stato sviluppato un processo di Agenda 21 che ha originato un Forum articolato in tavoli di lavoro permanenti. Dal 2004 la Provincia di Ferrara si è dotata inoltre di un Bilancio Ambientale.

Il PTCP si pone l'obiettivo di superare la residua frammentarietà delle previsioni ambientali locali tramite la tutela della biodiversità e l'articolazione per reti degli interventi di tutela ambientale.

Al recepimento delle perimetrazioni dei SIC e delle ZPS facente parti della "Rete Natura 2000" è seguita la programmazione di una Rete Ecologica Provinciale sulla quale i Comuni possono poi impostare delle Reti Ecologiche Locali.

Il PTCP inoltre prosegue l'azione del Piano Territoriale Paesistico Regionale identificando i sistemi di beni culturali e ambientali; nel territorio provinciale identifica cinque sistemi ambientali:

- i fiumi;
- le acque interne artificiali;
- le valli;
- la costa;
- le zone boscate.

Il sistema ambientale dei Fiumi è costituito dai tratti terminali del Po, dal Panaro e dal Reno, fiumi pensili ed arginati e che costituiscono un sistema particolarmente fragile poiché tutti e tre sono stati arginati e forzati nella loro direzione. La priorità del PTCP in queste aree è la sicurezza idraulica.

Le zone boscate sono estremamente marginali nel territorio provinciale per l'intensa attività antropica esercitata nei secoli per fini agricoli ed insediativi. I relitti di vegetazione spontanea sono pochi e risentono



R.T.P:

fortemente delle condizioni antropiche. Obiettivo del PTCP è la tutela e la gestione di queste aree ma anche l'incremento della superficie boscata attraverso le indicazioni della Rete Ecologica di primo livello.

IL SISTEMA AMBIENTALE

Il tema della tutela ambientale rappresenta uno delle azioni cardine del PTCP, ad esso è strettamente connessa la tutela del Paesaggio. Il PTCP recepisce la normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché gli indirizzi e le direttive della pianificazione regionale e li integra in particolare con la previsione delle Rete Ecologica Provinciale. Nei gruppi di tavole della serie 3, 4, 5 e nelle "Norme per la tutela paesistica" si manifestano le strategie del Piano su questi temi.

Tavola 5.2 Il Sistema Ambientale



LE AREE DEI GRUPPI DI INTERVENTO 8, 9, 11, 12 E 15 FANNO PARTE DELL'UNITÀ DI PAESAGGIO N°10 – AMBITI NATURALI FLUVIALI DI CUI ALL'ART. 8 DELLE "NORME PER LA TUTELA PAESISTICA".
COME ACCENNATO IN PRECEDENZA IL SISTEMA AMBIENTALE DEI FIUMI È PARTICOLARMENTE FRAGILE E PER QUESTO MOTIVO IL PTCP TUTELA FORTEMENTE QUESTE PARTI DEL TERRITORIO.

NELLA TAVOLA 5.2 IL SISTEMA AMBIENTALE L'ALVEO DEL FIUME PO È IDENTIFICATO COME "INVASI ED ALVEI DEI CORSI D'ACQUA". L'ARTICOLO 18 DELLE "NORME PER LA TUTELA PESISTICA" DEL PTCP INDICA GLI INDIRIZZI, LE DIRETTIVE E LE PRESCRIZIONI PER QUESTE AREE, TALI DISPOSIZIONI SONO VALIDE IN TUTTA L'AREA DELL'UNITÀ DI PAESAGGIO N°10, COME PRECISATO DALL'ARTICOLO STESSO. TRA GLI OBIETTIVI PRIORITARI DI QUESTE AREE VI SONO: GARANTIRE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA IN CASO DI PIENA; MANTENERE L'EQUILIBRIO DINAMICO DELL'ALVEO ED INFINE MANTENERE IN QUOTA I LIVELLI IDRICI IN CASO DI MAGRA.
IL PTCP PER QUESTI OBIETTIVI PONE UNA SERIE DI RESTRIZIONI ALLE ATTIVITÀ CONSENTITE, IN PARTICOLARE SONO VIETATE LE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI DAL PUNTO DI VISTA MORFOLOGICO, IDRAULICO, INFRASTRUTTURALE ED EDILIZIO. TRA GLI INTERVENTI CONSENTITI VI SONO QUELLI VOLTI ALLA RICOSTITUZIONE DI EQUILIBRI AMBIENTALI ALTERATI ED ALLA ELIMINAZIONE DI FATTORI INCOMPATIBILI DI INTERFERENZA ANTROPICA. SI RIPORTA DI SEGUITO UN ESTRATTO DELL'ARTICOLO:

Art. 18 Invasi ed alvei dei corsi d'acqua

1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio provinciale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di invaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati. Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Bacino del Po, tali zone corrispondono alla "Fascia A" del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, ai sensi dell'art.17 comma 6-ter della Legge 19 maggio 1989, n.183. Per le finalità del Piano, prescrizioni, direttive ed indirizzi del presente articolo si applicano anche all'intera Unità di Paesaggio n. 10 "ambiti naturali fluviali".

2. **(I)** In tali zone il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;
- il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;
- il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra

3. **(P)** Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente secondo comma, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma;
- l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente;
- le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio della sponda.

4. Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti:

- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invasore;
- il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R., nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo;
- il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Tali interventi sono possibili esclusivamente sulla base di programmi comunali o sovracomunali che riguardino l'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, nel rispetto di quanto prescritto al precedente terzo comma ed in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde;
- la realizzazione di accessi per i natanti dalle cave di estrazione eventualmente esistenti in golena di Po, nel rispetto di quanto detto al successivo quinto comma, all'impianto di trasformazione.

L'AREA DI INTERVENTO DEL GRUPPO N°8, NEL COMUNE DI BONDENO, FA ANCHE PARTE DELLE "AREE DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA" DI CUI ALL'ART. 17 NTP. L'ARTICOLO IN QUESTIONE PONE COME OBIETTIVO PRINCIPALE LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE ARGINALI E VIETA LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTI CHE TENDANO A ORIENTARE LA CORRENTE VERSO IL RILEVATO ARGINALE O ABBASSAMENTI DEL PIANO DI CAMPAGNA"; PER APPROFONDIMENTI SI VEDA L'ART. 17 "NORME PER LA TUTELA PAESISTICA" DEL PTCP.

LE AREE DI INTERVENTO DEI GRUPPI N° 11, 12 E 15, NEL COMUNE DI FERRARA, FANNO PARTE DI "ZONE DI TUTELA NATURALISTICA". L'ART. 25 NTP DISCIPLINA QUESTE AREE CHE COSTITUISCONO IL SISTEMA PORTANTE DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE, OVVERO SONO LE "CORE AREAS" FONDAMENTALI PER IL RAFFORZAMENTO DEI NODI DELLA RETE ECOLOGICA ESISTENTI O IN PREVISIONE. L'ARTICOLO 25, AL COMMA 2, PRECISA CHE LADDOVE IN QUESTE AREE SIANO PRESENTI DEI BOSCHI, PINETE O IMPIANTI DI RIFORESTAZIONE RECENTE, SONO VIETATE LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI DI QUALSIASI TIPO; INOLTRE NELLE ZONE DI GOLENA O DELLE ISOLE FLUVIALI VALGONO GLI INDIRIZZI, LE DIRETTIVE E LE PRESCRIZIONI DELL'ART.18 (VISTO IN PRECEDENZA) E DELL'ART.19. L'ART. 19 STABILISCE VINCOLI NELLE Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e **INDICA, TRA LE OPERE CONSENTITE IN QUESTE AREE,** la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di difesa idraulica.

Tutte le aree di intervento (Gruppo n°8, 9, 11, 12, 15) fanno parte del "SIC-ZPS IT 4160016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico"; la **TAVOLA 5.2 IL SISTEMA AMBIENTALE** indica la presenza dell'area facente parte della "Rete natura 2000 ZPS – SIC". L'art. 27 bis delle NTP precisa l'obbligo della Valutazione di Incidenza per piani e progetti ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004, della Direttiva comunitaria e delle Linee Guida.

Tutte le aree di intervento (Gruppo n°8, 9, 11, 12, 15) fanno poi parte delle "aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale"; l'art. 32 NTP indica per queste zone il divieto di localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti mentre le altre attività sono soggette alla pianificazione locale.

Per quanto riguarda più specificatamente il tema del paesaggio la *Tavola 5.2* indica le "strade panoramiche" per le quali i Comuni devono provvedere a stabilire delle fasce di tutela come stabilito dall'art. 24, comma 6, delle "Norme per la tutela paesistica"; lo stesso art 24 precisa che, fino all'adozione dei piani comunali, il PTCP impone una fascia di inedificabilità di 300 metri per ogni lato della strada.

Tra le strade identificate come "strade panoramiche" vi sono Via Argine Po nei pressi di Stellata (Comune di Bondeno) e la Strada Provinciale n°19 che attraversa diverse località a sud dell'argine maestro (comuni di Bondeno e di Ferrara).



Per quanto riguarda via Argine Po nei pressi di Stellata l'area di intervento più vicina è quella del Gruppo n°8, posto in sponda sinistra (in sponda opposta quindi rispetto alla strada panoramica) e a circa 350 metri da questa. Il PSC di Bondeno, approvato con Delibera C.C. n° 91 del 19-12-2016, individua la strada panoramica di via Argine Po ma non precisa il margine della fascia tutelata; si può ritenere che per la distanza dell'intervento dalla strada ed il tipo di opere previste queste non interferiscano con la panoramicità della stessa.

La Strada Provinciale n°19, nei pressi del ponte sul Cavo Napoleonico, si trova a circa 400 metri dall'aerea del Gruppo di intervento n°9; in questo caso, oltre alla distanza particolarmente rilevante dell'intervento è la presenza dell'argine maestro che rende invisibile l'area di progetto dalla strada panoramica.

Infine la stessa S.P.19, tra le località Castelfranco e Ravalle, nel Comune di Ferrara, risulta particolarmente vicina all'argine maestro del Po e in un punto tangente allo stesso nei pressi dell'area di intervento del Gruppo n°11. Il PSC di Ferrara indica l'area di rispetto della strada panoramica S.P. n°19 ed esclude, dalle zone tutelate, l'area all'interno della golena in quanto l'argine maestro ne impedisce la vista; il gruppo di intervento n°11, per questo motivo, non è soggetto al vincolo. Per approfondimenti si vedano le relazioni ai Gruppi di Intervento n° 8, 9 e 11.

Tavola 5.1.2 Il Sistema Ambientale – Assetto della Rete Ecologica Provinciale

R.T.P:



Scala 1:100000 (tratto dalla Tavola 5.1.2 Il Sistema Ambientale – Assetto della Rete Ecologica Provinciale, scala 1:25000)

LA TAVOLA 5.1.2 IL SISTEMA AMBIENTALE – ASSETTO DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE INDICA GLI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO LA REP – RETE ECOLOGICA PROVINCIALE, OVVERO I NODI ECOLOGICI ESISTENTI E DI PROGETTO, I CORRIDOI ECOLOGICI PRIMARI E SECONDARI, LE AREE PROTETTE.

IL TERRITORIO NEI PRESSI DELLA FOCE DEL PANARO È INTERESSATO DA MOLTI ANNI DALLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE UN PARCO GIÀ IDENTIFICATI NEL VECCHIO PRG E NEL PSC DEL COMUNE DI BONDENO. IL PARCO DEL PANARO È IDENTIFICATO NEL PTCP COME “NODO ECOLOGICO DI PROGETTO”; L’ART. 27 QUATER NTP IDENTIFICA QUESTE ZONE PRECISANDO COME QUESTI NODI ECOLOGICI DI PROGETTO, PUR PRIVI DI ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE, POSSONO COSTITUIRE IN FUTURO AREE A MAGGIORE NATURALITÀ INTEGRANDO I NODI ECOLOGICI GIÀ ESISTENTI. I NODI ECOLOGICI INOLTRE POSSONO COMPRENDERE TRATTI DEI CORRIDOI ECOLOGICI, COME ACCADE IN QUESTO CASO.

TUTTO IL BACINO DEL PO È INDICATO DAL PTCP COME “CORRIDOIO ECOLOGICO PRIMARIO” IN QUANTO SVOLGE L’IMPORTANTE FUNZIONE DI COLLEGAMENTO TRA I NODI ECOLOGICI ESISTENTI E DI PROGETTO. L’ARTICOLO 27

QUATER, OLTRE ALLA DEFINIZIONE DEL CORRIDOI PRIMARI E DEGLI ALTRI ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA, PONE UNA SERIE DI DIRETTIVE AI COMUNI CHE, ALL’ATTO DELLA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI, DEVONO INDIVIDUARE CRITERI E LE MODALITÀ PER IL SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA. PER FARE QUESTO I COMUNI DEVONO ATTENERSI ALL’“ABACO DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI” ALLEGATO ALLO STESSO PTCP.

IL COMMA 7 DELL’ART. 27 QUATER INDICA POI UNA SERIE DI PRESCRIZIONI COGENTI SULLE AREE, IN PARTICOLARE gli interventi di disboscamento e di manutenzione nelle aree golenali possono essere effettuati solo in caso di interventi a tutela della sicurezza del territorio e delle popolazioni. Si riporta un estratto dell’art. 27 quater:

Art. 27-quater La Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP).

1. **(D)** Sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica alla data di adozione delle presenti Norme, il PTCP identifica nelle tavole del gruppo 5.1. la struttura della Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP) che costituisce la sintesi degli elementi esistenti e delinea contemporaneamente quelli da costituirsi nell’ambito di validità del Piano. Tali elementi andranno verificati, valicati ed integrati nei QC della Pianificazione Strutturale Comunale, ai fini della definizione nei PSC medesimi della rete ecologica locale e della sua successiva attuazione attraverso RUE e POC.
[...]
7. **(P)** Fatta eccezione per la rete dei canali di bonifica, quando i corridoi ecologici corrispondono ad un corso d’acqua o lo comprendono (inteso come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione della REP. Per i corsi d’acqua del Po di Volano e del Po di Primaro, artificialmente regolati ma su tracciati di origine naturale, gli interventi di sfalcio, di disboscamento e di manutenzione nelle aree golenali ed in tutte le pertinenze idrauliche potranno essere effettuati esclusivamente per gli interventi a tutela della sicurezza del territorio e delle popolazioni.

TUTTE LE AREE DI INTERVENTO DEI COMUNI DI BONDENO E DI FERRARA (GRUPPI N°8, 9, 11, 12, 15) INTERESSANO L’AREA DEL “CORRIDOIO ECOLOGICO PRIMARIO” COSTITUITO DAL FIUME PO; PER L’IMPORTANZA CHE RIVESTE IL FIUME NELLA RETE ECOLOGICA, DEVONO RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DEL SUDDETTO ART. 27-QUATER NONCHÉ LE ULTERIORI PRESCRIZIONI DEFINITE DAI PIANI COMUNALI.

L’AREA DI INTERVENTO DEL GRUPPO N°8 SI TROVA INOLTRE NEL “NODO ECOLOGICO DI PROGETTO” DELLA FOCE DEL PANARO; PER APPROFONDIMENTI SU QUESTA AREA SI VEDA LA RELAZIONE AL GRUPPO N°8.

LA TAVOLA 5.1.2 IL SISTEMA AMBIENTALE – ASSETTO DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE IDENTIFICA ANCHE DUE “AREE PROTETTE”, OVVERO L’AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DI STELLATA E L’AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DI PORPORANA DI CUI ALL’ART. 27 NTP; L’ARTICOLO RINVIA AI COMUNI LA FORMULAZIONE DI specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione. LE AREE DI INTERVENTO IN OGNI CASO NON RIGUARDANO QUESTE DUE ZONE PROTETTE.

IL SISTEMA FORESTALE

Come detto in precedenza il sistema delle aree boscate della provincia di Ferrara è estremamente ridotto e frammentato a causa delle trasformazioni antropiche del territorio. Il PTCP esegue una ricognizione delle aree boscate della provincia e definisce la tutela delle stesse.

La Tavola 4 – Sistema Forestale Boschivo indica le principali “aree boscate pubbliche” e “aree boscate private”; tra le prime vengono indicate: l'Isola della Tontola, il Bosco di Porporana e una parte dell'area golenale nei pressi del ponte della A 13.

Le aree identificate dalla tavola in questione sono le “aree boscate” di rilevanza provinciale, esistono poi una serie di boschi identificati dagli strumenti urbanistici comunali e che vedremo nelle relazioni ai singoli gruppi di Intervento

Come precisato nella “Relazione”, parte integrante del PTCP, la trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità all'art.151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490.

L'art. 10 delle “Norme per la tutela paesistica” del PTCP definisce indirizzi, direttive e prescrizioni per queste aree.

L'articolo 10 indica quale indirizzo per i Piani la finalità prioritaria di tutela naturalistica, paesaggistica ed idrogeologica., nonché di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico ma anche turistico-ricreativa e produttiva di queste aree. I Piani comunali devono quindi definire le direttive e le norme per perseguire questa finalità.

L'art. 10 prescrive poi una serie di limitazioni immediatamente efficaci, in particolare ammette esclusivamente per queste aree la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di riforestazione e la realizzazione di strade poderali ed interpoderali. Gli interventi devono essere pubblici o di interesse pubblico e devono essere previsti dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale; solamente nel caso di piccole opere non è necessaria una previsione negli strumenti di pianificazione ma è ugualmente obbligatoria la verifica di compatibilità paesistico-ambientale effettuata dai comuni. Per approfondimenti sulle “aree boscate” si veda l'art. 10 delle “Norme per la tutela paesistica” del PTCP.

Gli interventi previsti nel territorio della Provincia di Ferrara (aree di intervento dei Gruppi n°8, 9, 11, 12, 15) non risultano interessare direttamente le “aree boscate pubbliche” di rilevanza provinciale; solo l'area di intervento n°8, posta in sponda sinistra nei pressi dell'Isola della Tontola, risulta ad un centinaio di metri dall'area boscata oggetto di tutela.


Come già accennato vedremo in seguito, nell'analisi degli Strumenti urbanistici comunali, come a livello locale vengano perimetrate altre aree boscate (ai sensi del D.Lgs. 42/2004) con relativi vincoli (in particolare nei pressi delle aree di intervento dei Gruppi n°11 e n°15).

CONCLUSIONI

IL PTCP DI FERRARA TUTELA IN MANIERA DETERMINATA L'ALVEO DEL FIUME PO SOPRATTUTTO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE. SE DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO, PER IL TIPO DI INTERVENTO PROPOSTO, NON SI EVIDENZIANO PARTICOLARI CRITICITÀ, DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE ED IDROGEOLOGICO LE LIMITAZIONI SONO EVIDENTI.

L'art. 18 delle “Norme per la tutela paesistica” sugli “Invasi ed alvei dei corsi d'acqua” pone una serie di indirizzi tra cui quello della “garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento”, del “mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo” nonché del “mantenimento in quota dei livelli idrici di magra” che sono rispondenti al progetto in essere. **AL TEMPO STESSO L'ART.18 VIETA IN QUESTE AREE** “le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico,

Tavola 4 – Sistema Forestale Boschivo



R.T.P:

idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma”; nelle eccezioni precisate al quarto comma vi sono “gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica”. Nel progetto bisognerà valutare attentamente queste disposizioni e criticità normative.

2.3. PIANIFICAZIONE COMUNALE

Gli interventi previsti lungo il tratto di intervento in alcuni casi risultano in aree di confine tra due comuni attigui. Per tale motivo, nel presente paragrafo vengono individuati i piani vigenti in base alle aree dei 15 interventi previsti nel progetto generale di sistemazione del tratto Revere - Ferrara.

2.3.1. Gruppo di Intervento n°1

L'area di intervento del Gruppo n° 1, costituito da tre pennelli, si trova nel Comune di Sermide e Felonica, al Km 528 del Fiume Po, in sponda destra. L'area è situata nei pressi del ponte sul Po della Strada Provinciale n°34 bis (tra Sermide e Castelnovo Bariano) e fa parte del Parco di Interesse Sovracomunale del Gruccione.

Il Comune di Sermide e Felonica si è costituito il 1 marzo 2017 per incorporazione del Comune di Felonica nel Comune di Sermide. Il processo di incorporazione è avvenuto seguendo le procedure della Legge n°54 del 07-04-2014 e della L.R. n°29 del 15-12-2006; la Legge Regionale n°4 del 22-02-2017 ha sancito la fusione dei due Comuni.

In seguito alla fusione gli strumenti urbanistici dei due enti sono rimasti in vigore come previsto dall'art.11, comma 4, della L.R. 29/2006 per il quale "gli strumenti urbanistici dei Comuni d'origine restano in vigore sino a quando non provvede il comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata".

Di seguito si riportano i principali vincoli del PGT del Comune di Sermide approvato con D.C.C. n°52/2011 ed entrato in vigore il 28-03-2012; successivamente si citano le modifiche introdotte dalla 1^ variante approvata dal Comune con D.C.C. n°30/2017 ed entrata in vigore con la pubblicazione sul BURL sez. Avvisi e Concorsi n°51 del 19 dicembre 2018.

L'area oggetto di intervento fa anche parte del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione, un'area protetta istituita nel 2004 dal Comune di Sermide, di cui si parlerà successivamente.

PGT COMUNE DI SERMIDE

Il Piano di Gestione del Territorio del Comune di Sermide (PGT) è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°52 del 19-11-2011 e pubblicato sul BUR della Regione Lombardia sez. Avvisi e Concorsi n°13 del 28-03-2012.

Il suddetto piano è stato redatto a partire dal 2008, in seguito ad una convenzione tra il Comune di Sermide e il Comune di Felonica ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e come previsto dalla L.R. 12 dell'11-05-2005. I Comuni di Sermide e Felonica hanno bandito una Gara per la redazione del PGT dell'intero territorio amministrato dai due enti; la gara è stata aggiudicata nel 2009 ad un'ATI di professionisti (arch. Vittorio Valpondi, arch. Mario Berni, arch. Carlo Peraboni, Prof. Arch. Maria Cristina Treu).

Il PGT di Sermide è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n°30 del 21-06-2011, approvato con la citata Deliberazione C.C. n°52/2012 ed è entrato definitivamente in vigore con la pubblicazione sul BUR della Regione Lombardia in data 28-03-2012.

A partire dal 2013 il Comune di Sermide ha avviato le procedure per redigere una Variante del Piano di Gestione del Territorio, la variante è stata adottata Deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 01-02-2017 ed

approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Sermide n°30 del 26-04-2017. La Variante è entrata definitivamente in vigore con la pubblicazione sul BURL sez. Avvisi e Concorsi n°51 del 19 dicembre 2018.


Attualmente il Comune è commissariato in seguito alla Sentenza del Consiglio di Stato del 29 maggio 2018 che ha invalidato l'esito delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017.

Si riportano di seguito le principali norme e vincoli relative all'area oggetto di intervento del PGT approvato con D.C.C. n°52/2011 ed entrato in vigore il 28-03-2012; successivamente si riportano le modifiche introdotte dalla 1^ Variante al PGT approvata con D.C.C. n°30/2017 ed entrato in vigore il 19-12-2018.

Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali



R.T.P:



Estratto dalla Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali, scala 1:15000

Nella *Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali* del PGT sono individuati i principali vincoli a livello sovracomunale e locale.

Per quanto riguarda i vincoli di carattere naturalistico-ambientale l'area oggetto di intervento è tutelata in quanto parte dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (art. 142.1 lett. c D. Lgs. 42/2004)" di cui agli articoli 7 e 14 delle "Disposizioni Comuni del PGT".

Per quanto riguarda la Rete Ecologica Regionale tutto il fiume Po e le relative sponde fanno parte degli "Elementi di I Livello della RER"; per la normativa si rimanda alla RER della Regione Lombardia istituita con D.G.R. n°8/10962 del 30 dicembre 2009.

L'area fa poi parte dei "Corridoi verdi principali" del Progetto della Rete Verde Provinciale della Provincia di Mantova; si rimanda al PTCP ed in particolare all'"Allegato B1 – Progetti: sistema paesaggistico e rete verde" dove, nella "Scheda 19 - Corridoio del fiume Po dalla foce del Secchia ad Ostiglia" si indicano indirizzi e criteri di intervento.

L'area fa parte di una "Golena aperta (indicazioni del PTCP)", di cui all'art. 22 degli "Indirizzi Normativi" del PTCP della Provincia di Mantova.


Per quanto riguarda l'assetto idrogeologico l'area fa parte della "Fascia A" del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI Po); l'art. 18.14 delle "Disposizioni Comuni del PGT" stabilisce i tipi di interventi consentiti in "Fascia A" riprendendo le disposizioni dell'art. 29 delle "Norme di Attuazione" del PAI Po.

Dal punto di vista archeologico dalla *Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali* non risultano particolari criticità nell'area di progetto; alcuni "siti archeologici puntuali segnalati dalla Soprintendenza" si trovano relativamente distanti dall'area di intervento (a circa 300 metri verso ovest e a 300 metri verso est).

Bisogna infine dire che l'area di intervento è situata all'interno del "Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione"; nella *Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali* del PGT di Sermide e Felonica questo aspetto risulta poco evidente ma sarà evidenziato in altre tavole, vedremo successivamente le principali prescrizioni legate agli interventi all'interno del Parco.

R.T.P:

R.T.P:



46 di 191

d'acqua pubblici e relative sponde (art. 142.1 lett. c D. Lgs. 42/2004)", nonché del "Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione" e di "Golene aperte", presenta una Classe di sensibilità paesistica pari a 3

Sul tema del paesaggio, l'art. 14 delle "Disposizioni Comuni del PGT", stabilisce una serie di prescrizioni; innanzitutto al comma 1 dispone che gli interventi da realizzare nel territorio comunale debbano essere soggetti all'esame di impatto paesistico; allo stesso comma però si precisa che questo esame non è necessario nel caso di aree vincolate dal D.Lgs. 42/2004. Per queste ultime aree, il comma 2 dello stesso articolo, stabilisce che, nel caso di interventi, è necessaria l'"Autorizzazione paesaggistica" emessa dalla Sovrintendenza; la valutazione di compatibilità del progetto deve essere effettuata sulla base dei criteri della D.G.R. 2121/2006 (oggi abrogata e sostituita dalla D.G.R. n° IX/2727 del 22-12-2011) e "con riferimento alla classe di sensibilità attribuita al sito e tenuto conto delle motivazioni del vincolo".

Poiché l'alveo del Fiume Po è vincolato in base all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, per gli interventi all'interno di questo, è necessaria l'"Autorizzazione paesaggistica" della Sovrintendenza che sostituisce quindi l'esame di impatto paesistico. A questo proposito si veda anche il comma 5 dell'art.35 della "Normativa" del PPR della Regione Lombardia, approvato con D.C.R. n°951 del 19-01-2010.

La *Tavola 9* del PGT individua poi una serie di "Varchi percettivi" di particolare pregio; in particolare l'area oggetto di intervento è compresa all'interno di due "Varchi percettivi" con punti di osservazione localizzati sulla Strada Provinciale n°34 bis e nei pressi del Centro di educazione ambientale del Sistema Parchi dell'Oltrepò Mantovano.

L'art. 14, comma 5, delle "Disposizioni Comuni del PGT", stabilisce per le aree comprese nei "Varchi percettivi", l'obbligatorietà, in caso di interventi, della verifica del grado di incidenza paesaggistica; l'articolo si riferisce agli interventi edilizi od urbanistici, che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, relativamente alla procedura di esame di impatto paesistico. Vista la tipologia di intervento e l'obbligatorietà dell'"autorizzazione paesaggistica", si dovrà valutare la necessità o meno della "verifica del grado di incidenza paesaggistica".

Si riporta l'articolo 14 del PGT:

articolo 14 - Valutazione d'impatto paesaggistico

I progetti, ivi compresi i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata, sono soggetti all'esame dell'impatto paesistico ai sensi delle norme del PTR-PPR approvato con deliberazione C. R. n. 951 del 19/01/2010; ciò vale per le aree non soggette al vincolo di cui alla parte III del codice approvato con D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..

Nelle porzioni di territorio comunale assoggettate a specifica tutela, in base agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, la valutazione di compatibilità dei progetti di trasformazione è effettuata, sulla base dei criteri di cui alla DGR 2121/2006, con riferimento alla classe di sensibilità attribuita al sito e tenuto conto delle motivazioni del vincolo, e si conclude con l'autorizzazione paesaggistica emessa dalla Sovrintendenza con atto autonomo e preliminare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività.

Si specifica altresì, in ottemperanza delle indicazioni della Sovrintendenza per i beni archeologici della Lombardia, di attuare, qualora gli interventi edilizi comportino scavo all'interno dei nuclei storici degli abitati e/o laddove la letteratura scientifica segnali possibili rinvenimenti archeologici, la valutazione in sede di progetto preliminare del rischio archeologico ai fini di poter adottare le misure di tutela a norma di legge.

Nelle restanti porzioni di territorio comunale, la salvaguardia del paesaggio viene esercitata, attraverso la metodologia di cui alla DGR n. 11045/2002 e sue successive integrazioni derivanti dal PTR-PPR approvato nel gennaio 2010, tenendo conto delle eventuali prescrizioni del PTCP o dei parchi, nonché del PGT, mediante determinazione dell'impatto paesistico dei progetti attraverso la classe di sensibilità del sito con il grado di incidenza del progetto. Questo esame non dà luogo ad un atto amministrativo autonomo ma costituisce una fase interna al procedimento di emissione del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

Le parti di territorio comunale ricompresi nelle classi 2 e 3 della Tavola DP 09 e nei conici ottici (varchi percettivi) della Tavola DP09 Carta del paesaggio (Documento di piano) indicati anche in tutte le tavole del piano delle regole, sono da considerarsi aree di rilevanza paesistica e i relativi interventi sono soggetti alla verifica del grado di incidenza paesistica del progetto. In tali parti del territorio comunale i progetti (edilizi e urbanistici) che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi, i cui provvedimenti autorizzativi, devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico.

In ogni caso le modalità per l'acquisizione del parere deve seguire le procedure stabilite dal SUO, (Sportello Unico dell'Oltrepò) sia nel caso di procedura ordinaria che semplificata.

Per quanto riguarda i "Percorsi per la percezione del paesaggio", nella *Tavola 9*, viene individuata tra questi la strada sull'argine maestro del Po. Il percorso era già stato individuato dal PTR-PPR della Regione Lombardia e dal PTCP della Provincia di Mantova ed è specificato dal PGT tra i "Percorsi ciclabili"; le norme relative a questi sono precisate nell'art.8 lett. g del "Piano dei Servizi" del Comune di Sermide:

8g – Ciclabili - CI

I progetti per la realizzazione di interventi per la mobilità lenta devono essere improntati alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti, alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico, al rispetto dell'ambiente ed alla valorizzazione degli itinerari di interesse storico e architettonico.

Nei nuovi tracciati ed in quelli esistenti, caratterizzati da visuali paesaggistiche privilegiate, per profondità ed ampiezza, che consentono di cogliere aspetti distintivi del paesaggio, sono vietati interventi che compromettano la qualità e la fruibilità paesistica, come ad esempio l'installazione di cartellonistica pubblicitaria.


I progetti per la realizzazione di nuove piste ciclopedonali o per la riqualificazione di quelle esistenti, fatte salve

diverse indicazioni contenute nelle Disposizioni attuative del PGT, devono rispettare le caratteristiche tecniche contenute nel D.M. 30.11.1999 n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" e nella D.G.R. 22.12.1999 n. VII/47207 "Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale".


Per quanto riguarda la tutela del Sistema agricolo, l'area viene classificata come "Aree agricole di alto valore paesistico", vedremo successivamente come il "Piano delle Regole" del Comune di Sermide all'art. 25 tuteli queste aree.

L'area infine viene classificata, per quanto riguarda l'uso del suolo, come "Formazioni ripariali, vegetazione degli argini sopraelevati e dei greti".

Tavola 11 – Carta di Sintesi



SINTESI GEOLOGICA



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 11 – Carta di Sintesi, scala 1:15000)

Nella Tavola 11 – Carta di Sintesi del PGT di Sermide e Felonica vengono indicate le principali caratteristiche e criticità geologiche.

Per quanto riguarda la vulnerabilità idrogeologica, l'area di intervento fa parte dell'Area golendale del fiume Po: area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero superficiale".

Dal punto della vulnerabilità idraulica, l'area è classificata come "Area golendale del Fiume Po: area regolarmente allagata in occasione di precedenti eventi alluvionali e frequentemente inondabile".


Dal punto di vista Geotecnico, l'area viene indicata tra le "Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche", in particolare come "Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante".

PGT COMUNE DI SERMIDE - PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI


Il "Piano delle Regole" ed il "Piano dei Servizi" del Comune di Sermide, facenti parte del PGT, attuano una serie di disposizioni e prescrizioni relativamente al Comune di Sermide. Alcune norme del "Piano delle Regole" e del "Piano dei Servizi" relative al territorio dell'ex-Comune di Sermide sono state recentemente modificate con l'approvazione della Variante al PGT con D.C.C. n°30 del 26-04-2017 entrata in vigore il 19-12-2018 con la pubblicazione sul BURL

Abbiamo visto in precedenza l'art. 8 lett. g del "Piano dei Servizi" di Sermide relativo ai "Percorsi ciclabili"; di seguito si analizzano le principali disposizioni del "Piano delle Regole" del PGT di Sermide approvato con D.C.C. n°52/2011e le modifiche introdotte dalla 1^ Variante al PGT approvata con D.C.C. n°30/2017 ed entrato in vigore il 19-12-2018.

Tavola 02 – Sermide nord-est – Piano delle Regole



Scala 1:10000 (estratto dal Piano delle Regole – Sermide, Tavola 02 – Sermide nord-est, scala 1:5000)



Nella Tavola 02 – Sermide nord-est del “Piano delle Regole” vengono individuate le aree di tutela e gli ambiti di trasformazione già individuati nelle Tavole generali del PGT; le “Disposizioni attuative del Piano delle Regole” disciplinano gli interventi. Come abbiamo già visto nella Tavola 9 del PGT, l'area di intervento fa parte di aree “AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico”, l'art. 24 delle “Disposizioni attuative del Piano delle Regole” stabilisce le norme generali di tutela dell'edificato agricolo e del paesaggio; l'art. 25 delle stesse stabilisce le norme relative alle aree “AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico”:

articolo 25 - AAVP. Aree agricole di alto valore paesistico

25.1. Definizione

Sono le aree agricole a elevata valenza naturale e paesaggistica (ex. art. 68.2 PTCP) individuate come 1° livello della Rete Ecologica Comunale; si tratta di quelle parti del territorio rurale caratterizzate dalla presenza di elementi rilevanti di naturalità e dall'integrazione del sistema paesaggistico e ambientale e del relativo patrimonio storicoculturale e fisico-naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo. Sono da considerare aree agricole strategiche ai sensi dell'articolo 68 del PTCP

25.2. Obiettivi

R.T.P:

Verificare tutte le trasformazioni in modo da garantire il mantenimento ed il potenziamento delle funzioni paesistiche. Le trasformazioni urbanistiche del territorio sono finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione delle attività agricole; alla conservazione del patrimonio edilizio funzionale allo svolgimento di tali attività; alla conservazione delle caratteristiche naturalistico -ambientali del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia di piantate, siepi, filari e canali irrigui e di altri elementi caratteristici del paesaggio agrario. Sono le aree entro cui attivare progetti di rinaturazione ai sensi del comma 2-bis dell'art. 43 l.r. 12/2005, ovvero prevedendo che gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai Comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

25.3. Destinazioni funzionali

Le sole attività legate all'agricoltura; ogni intervento dovrà essere verificato in modo da assicurare un corretto inserimento paesaggistico-ambientale

25.4. Edificabilità

Interventi ammissibili, indici e parametri: si assumono quelli stabiliti dell'art. 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

H massima m.8.00

Il progetto dovrà valutare:

- la sensibilità paesistica dell'ambito di riferimento;
- l'individuazione delle criticità della situazione esistente;
- la descrizione degli impatti degli interventi proposti;
- il progetto delle misure di mitigazione e compensazione da mettere in atto.

Per interventi di dimensioni significative, la proposta di trasformazione dovrà essere accompagnata dalla valutazione dell'impatto paesistico, redatta seguendo le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvate con DGR 8 novembre 2002 n.7/11045⁴.

Dal punto di vista della percezione del paesaggio l'area di intervento, come abbiamo visto anche nella *Tavola 9* del PGT, si trova all'interno di varchi percettivi; il "Piano delle Regole" identifica queste aree come "PPA – Ambiti di percezione del paesaggio agrario". L'art. 29 delle "Disposizioni attuative del Piano delle Regole" del Comune di Sermide stabilisce i criteri per l'approvazione di progetti in questi ambiti:

articolo 29 - PPA. Ambiti di percezione del paesaggio agrario

29.1. Definizione

Sono ambiti caratterizzati dalla presenza di condizioni percettive rilevanti di elementi del patrimonio rurale e storico architettonico per cui il PGT definisce un regime normativo differenziato in virtù dell'obiettivo di preservare la visibilità di questi elementi.

29.2. Obiettivi

In queste aree dovranno essere limitate le trasformazioni verificando puntualmente le interferenze visuali che le stesse possono generare.

29.3. Destinazioni funzionali

Le aree incluse negli ambiti di percezione sono classificate in aree e tessuti diversi; esse sono edificabili secondo le modalità stabilite per le differenti aree e tessuti. Ogni intervento dovrà essere verificato in modo da assicurare un corretto inserimento paesaggistico – ambientale.

29.4. Edificabilità

Interventi ammissibili, indici e parametri: si assumono quelli stabiliti dell'art. 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

H massima = m.8.00

Per tutti gli interventi, la proposta di trasformazione dovrà essere accompagnata dalla valutazione dell'impatto paesistico, redatta seguendo le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvate con DGR 8 novembre 2002 n.7/11045.

Per quanto riguarda il Sistema ecologico e Paesistico-ambientale, l'area di progetto fa parte del Parco golendale del Gruccione, indicato nella *Tavola 02 – Sermide nord-est* come "PLIS – Parco Locale di Interesse Sovra-comunale del Gruccione". Il Parco Golendale del Gruccione viene trattato di seguito in quanto dotato di un "Piano Attuativo del Parco" e di specifiche "Norme Tecniche di Attuazione".

Dal punto di vista della Classe di fattibilità geologica l'area si trova in: "Classe4: Fattibilità con gravi limitazioni", per maggiori informazioni si veda lo Studio Geologico del PGT.

PGT COMUNE DI SERMIDE – VARIANTE APPROVATA CON D.C.C. N°30 DEL 26-04-2017

Come abbiamo accennato in precedenza, a partire dal 2013, il Comune di Sermide ha avviato una procedura per redigere una variante al PGT nelle parti relative al territorio comunale. La Variante al PGT è stata adottata con D.C.C. n°3 del 01-02-2017 ed è stata approvata con D.C.C. n°30 del 26-04-2017. Il PGT è entrato definitivamente in vigore con la pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione della Variante sul BURL sez. Avvisi e Concorsi n°51 del 19-12-2018. La variante al PGT, come specificato, riguarda il solo territorio dell'ex-Comune di Sermide.

La variante comporta una serie di modifiche al PGT, in particolare: pone dei limiti al consumo di suolo negli "ATR – Ambiti di Trasformazione Residenziale" e negli "ATP – Ambiti di Trasformazione Produttivi"; limita la possibilità di insediamento in ambito agricolo fra Moglia e Sermide e fra Caposotto e Sermide; esclude la possibilità di insediamenti insalubri di prima classe nella zona artigianale fra Sermide e Moglia; introduce una nuova tavola relativa agli ambiti non idonei all'insediamenti di centrali a biogas; modifica le modalità di intervento sull'edificato del NAF – Nucleo di Antica Formazione; introduce il Piano per le Attrezzature Religiose quale allegato al Piano dei Servizi; modifica la viabilità di previsione (cancellazione della Variante SP 34 in scavalco della frazione di Moglia e revisione della circonvallazione di Sermide); modifica alcune aree sulla base delle richieste di privati; modifica alcune norme del "Piano delle Regole".

Relativamente all'area di progetto la Variante al PGT non comporta modifiche sostanziali: la "*Tavola VAR 01-Nord – Tavola di individuazione degli Ambiti di Variante – Area Nord*" della Variante al PGT non indica alcuna modifica nelle zone interessate.

L'art. 25 delle "Disposizioni attuative del Piano delle Regole" relativo alle "Aree agricole ad alto Valore Paesaggistico (AAVP)" viene modificato; nella variante vengono infatti distinte dalle prime le "Aree agricole ad alto valore paesaggistico di salvaguardia della Visuale profonda (AACVP)", per le quali vengono diminuiti del 40% gli indici ed i parametri di zona rispetto a quanto indicato per le aree destinate all'agricoltura della L.R. 12/2005.

Si riporta di seguito l'art. 25 così come modificato nella Variante al PGT:

⁴ L'art. 25 – AAVP. Aree agricole di alto valore paesistico delle "Disposizioni Attuative del Piano delle Regole" sarà modificato nella variante di PGT approvata con DCC n°30 del 26-04-2017; si veda il prossimo capitolo in cui si riporta l'articolo 25 modificato.

R.T.P:

articolo 25 - AAVP. Aree agricole di alto valore paesistico e Aree Agricole di Conservazione delle Visuali Profonde (AACVP)

25.1. Definizione

Sono le aree agricole a elevata valenza naturale e paesaggistica (ex. art. 68.2 PTCP) individuate come I° livello della Rete Ecologica Comunale; si tratta di quelle parti del territorio rurale caratterizzate dalla presenza di elementi rilevanti di naturalità e dall'integrazione del sistema paesaggistico e ambientale e del relativo patrimonio storico culturale e fisico-naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo. Sono da considerare aree agricole strategiche ai sensi dell'articolo 68 del PTCP

25.2. Obiettivi

Verificare tutte le trasformazioni in modo da garantire il mantenimento ed il potenziamento delle funzioni paesistiche. Le trasformazioni urbanistiche del territorio sono finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione delle attività agricole; alla conservazione del patrimonio edilizio funzionale allo svolgimento di tali attività; alla conservazione delle caratteristiche naturalistico -ambientali del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia di piantate, siepi, filari e canali irrigui e di altri elementi caratteristici del paesaggio agrario. Sono le aree entro cui attivare progetti di rinaturazione ai sensi del comma 2-bis dell'art. 43 l.r. 12/2005, ovvero prevedendo che gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai Comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

25.3. Destinazioni funzionali

Le sole attività legate all'agricoltura; ogni intervento dovrà essere verificato in modo da assicurare un corretto inserimento paesaggistico-ambientale

25.4. Edificabilità

Interventi ammissibili, indici e parametri: si assumono quelli stabiliti dell'art. 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i. diminuiti del 40% nel caso l'intervento ricada nelle AACVP

H massima m.8.00

Il progetto dovrà valutare:

- la sensibilità paesistica dell'ambito di riferimento;
- l'individuazione delle criticità della situazione esistente;
- la descrizione degli impatti degli interventi proposti;
- il progetto delle misure di mitigazione e compensazione da mettere in atto.

Per interventi di dimensioni significative, la proposta di trasformazione dovrà essere accompagnata dalla valutazione dell'impatto paesistico, redatta seguendo le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvate con DGR 8 novembre 2002 n.7/11045.

Le "Aree agricole ad alto valore paesaggistico di salvaguardia della Visuale profonda (AACVP)" vengono individuate dalla Variante nelle "Schede di individuazione degli ambiti di variante di iniziativa comunale" in diverse aree agricole; tra queste vi è l'area ad ovest di Sermide a sud dell'argine maestro, le aree di intervento non rientrano tra queste ma fanno parte delle "AAVP - Aree agricole di alto valore paesistico" come già nel PGT approvato con D.C.C. n°52/2011.

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL GRUCCIONE - COMUNE DI SERMIDE E FELONICA

Il "Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione" è un'area protetta istituita dal Comune di Sermide con D.C.C. n°57 del 18-11-2004, riconosciuta dalla Provincia di Mantova con le D.G.P. n°72 del 10-03-2005 e D.G.P. n°197 del 25-07-2005. L'area del parco è stata successivamente modificata con D.C.C. n°71 del 27-11-2008, ed ampliata con D.C.C. n°15 del 28-06-2014, approvata dalla Provincia di Mantova con D.G.P. n°105 del

04-09-2014; con quest'ultima delibera l'area protetta è stata estesa alle aree golenali dell'ex Comune di Felonica e sono stati estesi a quest'area anche i criteri e le modalità di pianificazione ambientale e di gestione del Parco.

L'area di progetto fa parte del "Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione" (PLIS del Gruccione) ed in particolare si trova in "zona NA - aree di tutela dei valori ecologici-naturalistici e ambientali"; per queste aree l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali.

Le "Norme tecniche di Attuazione" del Piano attuativo del Parco stabiliscono i vincoli e disciplinano gli interventi, in particolare l'art. 27 stabilisce una serie di prescrizioni:

In tutta l'area del parco è fatto divieto:

1. di distruggere, alterare e danneggiare le zone umide, quali paludi, acquitrini, stagni, lanche, fasce ripariali dei fiumi di ogni altro corso d'acqua quali fossi e scoli di irrigazione;
2. di distruggere, alterare e danneggiare le fasce boscate ed il paesaggio agrario nei suoi elementi vegetazionali;
3. di realizzare interventi sulle rive che comportino la distruzione o il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva; di attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli effettuati dall'AIPO e dai Consorzi di Bonifica per ragioni di difesa idraulica, per i quali deve essere concordato ed acquisito il parere dell'Ente gestore del Parco;
4. di cambiare la destinazione colturale dei boschi naturali e di terreni incolti a canneto o trasformarne l'uso, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzato;
5. esercitare attività, anche di carattere temporaneo e stagionale, indicata dal piano che comporti alterazioni della qualità ambientale, incompatibile con le finalità e gli obiettivi del Parco;
6. di introdurre specie animali o vegetali estranee o alloctone ed effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio ecologico delle specie animali e vegetali autoctone;
7. di disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi o le loro tane, danneggiare o distruggere il loro habitat, fatto salvo quanto previsto dall'attività venatoria e dalle attività consentite del piano o dalle autorizzazioni dell'Ente parco per attività specifiche;
8. di effettuare abbattimenti di piante arboree di particolare pregio o in filare lungo il margine di strade o lungo i canali fatto salvo quanto previsto dal piano per le finalità del parco e direttamente eseguito dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzato per particolari attività; di effettuare sbancamenti, movimenti di terra e taglio dei pioppeti nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 30 giugno (periodo di nidificazione e sviluppo ornitologico).

L'AIPO e i Consorzi di Bonifica possono eseguire interventi all'interno del Parco, per ragioni di difesa idraulica, concordando ed acquisendo il parere dell'Ente Gestore del Parco (il Comune di Sermide e Felonica).

CONCLUSIONI

Nel Comune di Sermide e Felonica, relativamente al territorio dell'ex-Comune di Sermide, è in vigore il PGT approvato con D.C.C. n°52/2011 e recentemente aggiornato con l'approvazione della 1^ variante con D.C.C. 30/2017, entrata in vigore con la pubblicazione sul BURL del 19-12-2018.

L'area di intervento del Gruppo n°1, sita in area golenale, fa parte dell'area fluviale del Fiume Po, vincolato paesaggisticamente dall'art. 142 del D.Lgs 42/2004. Il PGT di Sermide, all'art. 14 delle "Disposizioni comuni del PGT", indica una serie di prescrizioni per gli interventi in queste aree; l'articolo riprende in particolare la normativa sovraordinata imponendo l'obbligo, per interventi in queste aree, dell'"Autorizzazione

R.T.P:

paesaggistica” della Sovrintendenza, che sostituisce l’esame di incidenza paesistica prevista nel resto del territorio comunale (art. 14, commi 1 e 2).

Le aree in questione fanno parte di un “varco percettivo” (individuato dal PGT alla Tavola n°9); per queste aeree il PGT prevede, all’art. 14 comma 5, nel caso di interventi edilizi o urbanistici, la “verifica del grado di incidenza paesistica del progetto”. Poiché l’area è vincolata per legge (art.142 del D.Lgs. 42/2004) e, come detto in precedenza, l’art. 14 ai commi 1 e 2 stabilisce la necessità dell’“Autorizzazione paesaggistica” in sostituzione dell’esame di incidenza paesistica, bisognerà valutare il titolo abilitativo necessario.

L’art. 35, comma 5, della Normativa del PPR della Regione Lombardia stabilisce che, nel caso sia necessaria l’“Autorizzazione paesaggistica”, questa sostituisce l’esame di impatto paesistico.

L’area fa poi parte di aree agricole tutelate in quanto “AAVP. Aree agricole di alto valore paesistico” e “PPA. Ambiti di percezione del paesaggio agrario”; dette aree sono soggette alle disposizioni degli articoli 25 e 29 delle “Disposizioni attuative del Piano delle Regole” del PGT del Comune di Sermide a cui si rimanda; l’art. 25 è stato modificato con l’entrata in vigore della 1^ Variante al PGT che ha introdotto le “Aree Agricole di Conservazione delle Visuali Profonde (AACVP)” nelle quali gli indici ed i parametri devono essere ridotti del 40% rispetto a quelli stabiliti dall’art. 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; le AACVP sono individuate a sud dell’argine maestro e non riguardano quindi l’area di intervento.

La strada sull’argine maestro è indicata tra i “Percorsi per la percezione del paesaggio” (come avevamo già visto anche nel PTR-PPR e nel PTCP) e più specificatamente indicata tra i “Percorsi ciclabili”; l’art.8 lett. g del “Piano dei Servizi” del Comune di Sermide dispone una serie di prescrizioni, in particolare “nei nuovi tracciati ed in quelli esistenti, caratterizzati da visuali paesaggistiche privilegiate, per profondità ed ampiezza, che consentono di cogliere aspetti distintivi del paesaggio, sono vietati interventi che compromettano la qualità e la fruibilità paesistica, come ad esempio l’installazione di cartellonistica pubblicitaria”.

Dal punto di vista dell’assetto idrogeologico l’area fa parte della “Fascia A” del PAI Po; l’art. 18.14 delle “Disposizioni Comuni del PGT” riprende le disposizioni dell’art. 29 delle “Norme di Attuazione” del PAI Po; per approfondimenti si vedano quest’ultimo piano e l’art. 18.14 delle DC del PGT.

L’area di intervento del Gruppo n°1 ricade poi all’interno di un PLIS, il “Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione”, gli interventi consentiti all’interno del PLIS, come stabilito dal “Piano attuativo del Parco”, sono solo quelli di difesa idraulica e devono essere concordati con il Comune di Sermide e Felonica di cui bisogna acquisire il parere.

L’area non si trova all’interno di aree vincolate dalla “Rete Natura 2000” ma poiché, nel tratto veneto del Fiume Po è presente il “SIC-ZSC 3270017”, si reputa ugualmente necessario redigere la Valutazione d’Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE; si veda a questo proposito la relazione sulla “Rete Natura 2000” al successivo capitolo 2.4.

2.3.2. Gruppo di Intervento n°2

L'area di intervento del Gruppo n°2, costituito da un solo pennello, è situata nel Comune di Castelmassa, al Km 531 del Fiume Po, in sponda sinistra. L'area è posta di fronte all'Isola degli Schiavi.

I principali strumenti urbanistici del Comune di Castelmassa sono il PAT – Piano di Assetto del Territorio Comunale, ed il PRG- PI attualmente in vigore.

Il Comune di Castelmassa, congiuntamente ai Comuni di Bergantino, Castelnovo Bariano, Legnago, Melara ha inoltre sviluppato un PATI - Piano di Assetto del territorio Intercomunale relativamente ad un tema specifico: la Banchina Fluviale di Torretta sul Canal Bianco. Il PAT del Comune di Castelmassa recepisce anche gli indirizzi e le strategie del PATI.

PAT COMUNE DI CASTELMASSA

In seguito alla Legge Regionale n°11 del 23-04-2004 il Comune di Castelmassa ha provveduto alla revisione dei suoi strumenti urbanistici, in particolare ha redatto il PAT - Piano di Assetto del Territorio Comunale che è stato adottato con D.C.C. n°18 del 21-04-2009.

Successivamente il Comune ha revocato l'adozione del PAT con D.C.C. n° 7 del 18-02-2014 e ha adottato un nuovo PAT (che pone maggiore attenzione agli aspetti sismici ed idrogeologici del territorio) con D.C.C. n°9 del 09-04-2014. La Regione Veneto in data 24-02-2016 ha dato parere favorevole in merito al Rapporto Ambientale del PAT ponendo alcune condizioni prima dell'approvazione definitiva del piano in merito ad alcuni articoli ed elaborati.

La Provincia di Rovigo con D.P.P. n°66 del 28 maggio 2018 (pubblicata sul BUR n°90 del 31 agosto 2018) ha approvato il PAT ponendo condizioni sospensive alla perfezione dell'atto e ponendo inoltre modifiche d'ufficio. Tra le condizioni sospensive vi sono quelle che il Comune sviluppi Norme Tecniche ed elaborati grafici relativi agli "ambiti a vocazione specializzata" e alle "opere incongrue ed elementi di degrado". La Provincia ha inoltre imposto delle modifiche d'ufficio alle Norme Tecniche ed agli elaborati grafici del PAT, anche in attuazione di alcune delle prescrizioni della VAS.


In seguito alle modifiche effettuate dal Comune la Provincia ha perfezionato l'atto di approvazione con D.P.P. n°96 del 9 agosto 2018, pubblicato sul BUR n°90 del 31-08-2018.

Le scelte strategiche del nuovo Piano riguardano diversi temi: la tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed ambientali, la difesa del suolo, la valorizzazione del paesaggio agrario, la tutela del paesaggio di interesse storico, il recupero e la riqualificazione dei centri storici, il consolidamento degli insediamenti esistenti (residenziali e produttivi), il contenimento delle espansioni in ambito agricolo, lo sviluppo di una mobilità ciclo-pedonale.

L'area oggetto di intervento, all'interno dell'argine, si trova in zone tutelate in cui il PAT recepisce principalmente i vincoli e le prescrizioni delle norme e degli strumenti sovraordinati.

Si riportano di seguito i principali vincoli e norme, relative all'area di progetto, del PAT

Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, scala 1:10000)

R.T.P:

Nella *Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale* del PAT, il Comune di Castelmassa recepisce ed indica i principali vincoli e prescrizioni derivanti da Leggi e strumenti urbanistici sovraordinati.

In particolare, per quanto riguarda l'area di intervento, su di essa insiste il "Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua" che riguarda il Po ed una fascia di 150 metri dal piede dell'argine; il vincolo è ripreso dall'art. 8 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del PAT che rinvia alle norme di riferimento.

Per quanto riguarda il tema della Biodiversità in cartografia l'area è indicata come "Siti di Importanza Comunitaria – SIC IT 3270017" in quanto appartenente al "SIC-ZSC IT-3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" della "Rete Natura 2000", l'art. 8 e l'art. 34 delle NTA del PAT rinviano alle direttive comunitarie, ed alle norme nazionali e regionali in materia. Per gli interventi in queste aree è necessaria la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e delle leggi nazionali e regionali. Si riporta di seguito l'art. 34 NTA del PAT:

Articolo 34. Aree nucleo – SIC (Core area)

Contenuto

I siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale, che contribuiscono alla formazione della Rete Natura 2000, tutelata dall'art.6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, dalla normativa nazionale di attuazione dalle linee guida regionali, sono riconosciuti come ambiti sensibili, a massima valenza naturalistica e come tali individuati tra le invarianti di natura ambientale.

In particolare all'interno del territorio comunale di Castelmassa è stato individuato il seguente ambito:

SIC Delta del Po tratto terminale e Delta Veneto (IT3270017).

Direttive

Valgono i dispositivi normativi della legislazione vigente nazionale e regionale in materia.

Prescrizioni

Nell'ambito e in prossimità del Sito di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n.3173 del 10 Ottobre 2006 avente per oggetto: *Nuove disposizioni attuative della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997- Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.*

Tutti gli interventi previsti devono essere coerenti con l'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale facente parte integrale al PAT.


La progettazione del PI e la progettazione definitiva di ogni singolo intervento (soprattutto quelli previsti nella denominata ATO 4), come previsto dalla normativa in vigore, deve contenere la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.

Per quanto riguarda le prescrizioni della pianificazione di livello superiore, l'area a nord dell'argine fa parte delle "Aree soggette a scolo meccanico P1 del Bacino di rilievo Fissero, Tartaro, Canalbiano" di cui al PAI del Bacino interregionale del Fissero, Tartaro, Canalbiano; l'area di intervento, posta all'interno dell'argine, non interessa quest'area.

L'area di intervento è poi contenuta all'interno della "Fascia A" e della "Fascia B" del PAI Po; sull'argine maestro è posto il "Limite esterno della Fascia Fluviale B – Bacino di Rilievo A.I.Po", di cui all'art. 8 NTA; per approfondimenti si rimanda alle "Norme di Attuazione" del PAI Po.

R.T.P:

Tavola d 03-04 - Carta Geomorfologica – Quadro Conoscitivo



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola d 03-04 Carta Geomorfologica – Quadro Conoscitivo, scala 1:10000)


Nella fase di redazione del PAT particolare importanza è stata data allo sviluppo di un "Quadro Conoscitivo" come previsto dalla L.R. 11/2004; questo costituisce parte integrante del PAT.

Nella *Tavola d 03-04 Carta Geomorfologica – Quadro Conoscitivo* sono individuate le principali caratteristiche e criticità geomorfologiche.

L'area di intervento, in particolare, è situata in una zona in cui è presente un "Alveo con recente tendenza all'erosione laterale".

L'argine maestro, sul lato sud, è indicato poi come "Orlo di scarpata di erosione fluviale altezza superiore a 10 m".

Tavola d 04-02 - Carta della copertura del suolo agricolo





Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola d 04-04 Carta della copertura del suolo agricolo, scala 1:10000)

SEMPRE ALL'INTERNO DEL "QUADRO CONOSCITIVO" DEL PAT SONO STATI FATTI RILIEVI AGRONOMICI DEL TERRITORIO, nella Tavola d 04-02 Carta della copertura del suolo agricolo vengono indicati i principali usi del suolo agricolo.

L'area oggetto di intervento si trova in un'area indicata come "Filare", la scarpata nord dell'argine maestro, presenta dei "Prati stabili". Le aree agricole a nord dell'argine sono aree agricole a "Seminativi non irrigui", in esse sono poi presenti numerosi piccoli appezzamenti di terreno prevalentemente destinati a vigneti.

Tavola 4 - Carta delle Trasformabilità



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 4 Carta delle Trasformabilità, scala 1:10000)

R.T.P:

Nella *Tavola 4 Carta delle Trasformabilità* vengono individuati i vincoli e prescrizioni e le principali strategie di sviluppo del territorio; l'area di intervento presenta una serie di vincoli e di tutele.

L'area di intervento fa innanzitutto parte dell' "Ambito Territoriale Omogeneo n°4: Fiume Po" di cui all'art. 13 delle NTA del PAT vengono individuati obiettivi e direttive, si riporta il comma dell'art. 13 relativo all'ATO 4:

ATO 4: Fiume Po

La valenza dell'area è data dal carattere paesaggistico – naturalistico costituito dalla struttura arginale del fiume Po. Tale argine di costruzione relativamente recente, ha però, per ragioni di sicurezza, alterato il rapporto con il fiume, non è infatti avvertibile la ricchezza paesaggistica se non portandosi sulla sommità arginale.

Oltre al fiume e l'argine, il territorio è caratterizzato dalla presenza di fabbricati rurali e corti limitrofe al fiume.

Carichi insediativi e servizi

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI ESPANSIONE

Superficie totale Ha Nuovo volume residenziale mc - Totale abitanti su nuovo volume (mc/150) -

Volume commercio servizi, turismo mc - [...]

Obiettivi e temi progettuali

Le zone limitrofe all'argine del Po sono tra i più importanti elementi di valenza paesaggistica dell'intero territorio e non solo dell'ATO, il PAT prevede quindi di tutelarli assieme ai fabbricati rurali e alle corti. Oltre alle direttive di carattere ambientale, gli interventi di tutela e sviluppo previsti dal PAT sono indirizzati verso la fruizione ricreativa e culturale prendendo in considerazione tutti gli elementi che costituiscono il sistema: arenili, golene, argini, edificato, percorsi.

Direttive e prescrizioni per il PI

La schedatura degli edifici di pregio, e dei fabbricati rurali predisposta dal PAT dovrà essere normata dal PI definendo le modalità di intervento.

Promozione e recupero del patrimonio edilizio esistente può avvenire attraverso il riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all'attività agricola e di quelli abbandonati, valutando l'opportunità di inserire destinazioni turistico-ricettive, in funzione della loro localizzazione viste le Lr.11/04, 33/04 e 9/05.

Sulla sommità dell'argine è presente un percorso ciclopeditonale ed indicato come "Percorso paesaggistico esistente (pedociclabile – ipopstrade)" di cui all'art.39 NTA si stabiliscono le seguenti disposizioni:

Articolo 39. Percorsi ciclabili

Contenuto

Il PAT indica la rete delle piste ciclabili ricreative e urbane esistente e i tracciati integrativi che preferibilmente dovranno essere individuati in modo preciso dal PI o da uno specifico progetto.

Direttive

La realizzazione potrà avvenire per parti con le modalità tecniche ed esecutive previste dalla normativa vigente e precisate dal PI con particolare attenzione al rispetto delle dimensioni minime, all'utilizzo di tracciati o elementi lineari già esistenti e con particolare cura nella scelta dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica in modo che siano coerenti con il contesto di appartenenza.

Dal punto di vista dei valori e delle tutele naturali l'area di intervento fa parte dell' "Area nucleo (Core area)" della Rete Ecologica in quanto appartenente al SIC-ZSC IT 3270017, come abbiamo già visto nella *Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*. L'art. 34 NTA del PAT rinvia alla normativa comunitaria,

nazionale e regionale, in particolare prevedendo l'obbligo, nel caso di interventi in queste aree, della Valutazione di Incidenza; si riporta di seguito l'articolo:

Articolo 34. Aree nucleo – SIC (Core area)

Contenuto

I siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale, che contribuiscono alla formazione della Rete Natura 2000, tutelata dall'art.6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, dalla normativa nazionale di attuazione dalle linee guida regionali, sono riconosciuti come ambiti sensibili, a massima valenza naturalistica e come tali individuati tra le invariati di natura ambientale.

In particolare all'interno del territorio comunale di Castelmassa è stato individuato il seguente ambito:

SIC Delta del Po tratto terminale e Delta Veneto (IT3270017).

Direttive

Valgono i dispositivi normativi della legislazione vigente nazionale e regionale in materia.

Prescrizioni

Nell'ambito e in prossimità del Sito di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n.3173 del 10 Ottobre 2006 avente per oggetto: *Nuove disposizioni attuative della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997- Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*.

Tutti gli interventi previsti devono essere coerenti con l'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale facente parte integrale al PAT.

La progettazione del PI e la progettazione definitiva di ogni singolo intervento (soprattutto quelli previsti nella denominata ATO 4), come previsto dalla normativa in vigore, deve contenere la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte

L'argine del Po fa poi parte del "Corridoio Ecologico Principale (PTCP)" di cui all'art. 36 NTA del PAT:

Articolo 36. Corridoi ecologici principali e secondari

Contenuto

Il PAT attraverso studi e approfondimenti della rete ecologica del PTRC e del PTCP individua nella Tav. 4 i corridoi ecologici, distinguendoli in principali e secondari, questi ultimi corrispondenti alla rete comunale dei più importanti collettori ed degli scolli di bonifica. La presenza dell'acqua conferisce a questi elementi un particolare interesse faunistico ed ambientale.

I corridoi ecologici vengono individuati dal PAT come degli areali con la seguente dimensione in larghezza:

- Corridoio principale del PO, costituito dall'alveo del fiume fino al ciglio dell'argine esterno;

- Corridoi secondari costituiti dall'asta fluviale più la fascia di tutela di 10 metri.

I corridoi indicati devono essere conservati e potranno essere meglio precisati e integrati dal PI che ne definirà le dimensioni e, ove possibile, indicherà anche la rete dei percorsi pedonali e ciclabili di collegamento. L'andamento potrà essere modificato in ragione di una progettazione più dettagliata per meglio adeguarlo alla situazione reale.

Il PI definisce le misure finalizzate al ripristino della continuità dei corridoi ecologici, limitando l'impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le corrispondenti misure di compensazione, anche utilizzando il credito edilizio. In questi ambiti non è consentita la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi.

All'interno dei corridoi gli interventi non devono creare pregiudizio alla continuità della rete e non devono compromettere la funzione connettiva.

Direttive

R.T.P:

I corridoi ecologici sono da considerare ambiti prioritari per l'applicazione degli incentivi provinciali, regionali e comunitari, per interventi agro ambientali. Si dovrà favorire la ricostituzione della vegetazione ripariale arbustiva ed arborea, compatibilmente con le esigenze di tutela idraulica del territorio e di gestione delle opere di difesa, nonché la continuità del corridoio stesso, laddove interrotta.

Prescrizioni

Gli interventi ammessi nei corridoi ecologici devono essere improntati al miglioramento della funzionalità biologica dell'elemento idrografico ed al potenziamento della copertura vegetale, fatte salve le opere di bonifica od irrigue, di competenza del Consorzio di Bonifica.



PRG-PI COMUNE DI CASTELMASSA

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Castelmassa è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n°4300 del 30-07-1992 ed aggiornato negli anni con l'approvazione di diverse varianti. Con l'approvazione del PAT (D.P.P. n°66 del 28-05-2018 e D.P.P. n°96 del 9-08-2018), il PRG ha acquisito la valenza di PI-Piano degli Interventi per le parti non in contrasto con il PAT stesso (come stabilito dall'art. 48 comma 5bis della L.R. 11/2004).

Una recente variante al PRG-PI, "Variante Verde per la riclassificazione delle aree edificabili", è stata adottata con D.C.C. n°24 in data 28-12-2018.

Si riportano di seguito le disposizioni del PRG-PI vigente relative all'area di intervento.

Tavola 13-1



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 13-1, scala 1:5000)

Nella Tavola 13-1 del PRG l'area di progetto risulta posta all'interno delle "Fasce di rispetto stradali e fluviali"; l'art. 42 delle "Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Edilizio" del PRG prevedono, all'interno di queste fasce di rispetto, le seguenti limitazioni:

Art. 42 – FASCE DI RISPETTO STRADE FLUVIALI

Lungo tali fasce è vietata ogni nuova costruzione. Queste zone, sono di norma, destinate all'agricoltura; entro tali fasce sono consentite le ristrutturazioni e gli ampliamenti di edifici rurali e di edifici ad uso produttivo e commerciale, così come previsto dall'art. 7 della L.R. n° 24/85.

Le aree comprese nelle zone di rispetto stradale e fluviale sono computabili, ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

E' sempre ammesso l'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml 2,70..

- 1) **Rispetto stradale:** in queste zone potranno comunque trovare sede: ampliamenti delle strade di cui fanno fregio, o strade di servizio, impianti di verde decorativo, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti, ecc.) impianti per la distribuzione di carburanti e cabine di trasformazione elettrica. Le distanze da osservarsi nelle edificazioni sono specificate distintamente nelle varie zone omogenee. Per le zone agricole vale quanto prescritto nel D.M. 1.4.1968 n°1404.
- 2) **Rispetto fluviale:** confermando quanto stabilito dal II° comma del presente articolo, su tali zone sono consentite soltanto le opere necessarie alla manutenzione ed al potenziamento delle alberature e del verde esistente oltre alla sistemazione idrogeologica dei terreni e alla costruzione di manufatti necessari per la sorveglianza e regolazione del regime idraulico.

ALL'ESTERNO DELL'ARGINE SONO PRESENTI DEI "NUCLEI E/O EDIFICI DI CUI ALL'ART. 19 L.R. 24/1985" PER I QUALI L'ART. 37 NTA DEL PRG STABILISCE UNA SERIE DI PRESCRIZIONI; L'AREA DI PROGETTO NON RIGUARDA QUESTI EDIFICI E LE RISPETTIVE PERTINENZE. NON SI RILEVANO ALTRE PARTICOLARI LIMITAZIONI.

CONCLUSIONI

IL PAT DEL COMUNE DI CASTELMASSA È STATO ADOTTATO con D.C.C. n°9 del 09-04-2014 ed APPROVATO CON D.P.P. N°66 DEL 28-05-2018 E D.P.P. N°96 DEL 9-08-2018 PUBBLICATE SUL BUR N°90 DEL 28-08-2018. NEL COMUNE È INOLTRE IN VIGORE IL PRG CHE, CON L'APPROVAZIONE DEL PAT, ASSUME IL RUOLO DI PIANO DEGLI INTERVENTI, una variante del PRG-PI "Variante Verde per la riclassificazione delle aree edificabili" è stata

recentemente adottata con D.C.C. n°24 in data 28-12-2018. IN TEMPI SUCCESSIVI, CON L'APPROVAZIONE DELLA "VARIANTE VERDE" DEL PRG-PI, SI POTRANNO VERIFICARE PIÙ COMPIUTAMENTE LE DISPOSIZIONI COMUNALI.

IL PAT RECEPISCE UNA SERIE DI VINCOLI E PRESCRIZIONI SOVRAORDINATE. L'AREA DI INTERVENTO SI TROVA INNANZITUTTO IN AREA FLUVIALE, VINCOLATA AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D.Lgs. 42/2004; L'ART. 8 DELLE NTA DEL PAT RINVIA AL D.Lgs. 42/2004; PER QUESTE AREE, NEL CASO DI INTERVENTI, È NECESSARIA L'"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA".

L'AREA DI INTERVENTO FA POI PARTE DEL "SIC-ZSC IT 3270017 – DELTA DEL Po: TRATTO TERMINALE E DELTA VENETO", INDICATO ANCHE DAL PAT; L'AREA DEL SIC COSTITUISCE INOLTRE L'"AREA NUCLEO "DELLA RETE ECOLOGICA. L'ART. 34 DELLE NTA DEL PAT, CHE DISCIPLINA QUESTE AREE, RINVIA ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 92/43/CEE ED ALLE NORME NAZIONALI E REGIONALI; PER GLI INTERVENTI CHE INSISTONO SU QUESTE AREE È NECESSARIO REDIGERE LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA (AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI).

DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO L'AREA FA PARTE DELLA "FASCIA A E B" DEL PAI Po DI CUI ALL'8 NTA DEL PAT; PER APPROFONDIMENTI SI VEDANO LE "NORME DI ATTUAZIONE" DEL PAI Po.

IL PRG-PI VIGENTE INDICA, NELL'AREA DI INTERVENTO, LA PRESENZA DI "FASCE DI RISPETTO STRADALI E FLUVIALI" DI CUI ALL'ART. 42 DELLE "NTA-REGOLAMENTO EDILIZIO" DEL PRG; SI TRATTA DELLA FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE DEL PO ALL'INTERNO DELLA QUALE IL PRG PRESCRIVE CHE: "su tali zone sono consentite soltanto le opere necessarie alla manutenzione ed al potenziamento delle alberature e del verde esistente oltre alla sistemazione idrogeologica dei terreni e alla costruzione di manufatti necessari per la sorveglianza e regolazione del regime idraulico".

R.T.P:

2.3.3. Gruppo di Intervento n°3

Il Gruppo di Intervento n°3 è costituito da 11 pennelli compresi tra il Km 532 ed il Km 534 di cui:

- 2 pennelli situati nel Comune di Castelmassa (Ro) in sponda sinistra del Po;
- 4 pennelli situati nel Comune di Calto (Ro) in sponda sinistra del Po;
- 5 pennelli situati nel Comune di Sermide e Felonica (Mn) in sponda destra del Po.

Di seguito si analizzano i principali vincoli posti degli strumenti urbanistici dei tre Comuni coinvolti in relazione alle aree di intervento.

PAT COMUNE DI CASTELMASSA


Nel Comune di Castelmassa, relativamente al Gruppo di Intervento n°3, sono previsti due pennelli.

Come già visto nella precedente relazione del Gruppo di Intervento n°2, il Comune di Castelmassa si è dotato di un Piano di Assetto del Territorio Comunale, adottato con D.C.C. n°9 del 09-04-2014, approvato con D.P.P. n°66 del 28-05-2018 e D.P.P. n°96 del 9-08-2018, pubblicate sul BUR n°90 del 28-08-2018.

Nel territorio comunale è poi in vigore il PRG approvato con D.G.R. n°4300 del 30-07-1992 ed aggiornato successivamente con numerose varianti; con l'approvazione del PAT il PRG ha acquisito la valenza di PI-Piano degli Interventi per le parti non in contrasto con il PAT stesso (come stabilito dall'art. 48 comma 5bis della L.R. 11/2004).

Si riportano di seguito le disposizioni del PAT adottato ed in seguito del PRG-PI vigente.

Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, scala 1:10000)

R.T.P:



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, scala 1:10000)

Nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT, il Comune di Castelmassa recepisce ed indica i principali vincoli e prescrizioni derivanti da Leggi e strumenti urbanistici sovraordinati.

Per quanto riguarda l'area di intervento, come abbiamo visto anche nella relazione relativa al Gruppo n°2, l'area è sottoposta innanzitutto al "Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua" che riguarda il Po ed una fascia di 150 metri dal piede dell'argine, il vincolo è ripreso dall'art. 8 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del PAT.

Il PAT recepisce poi i vincoli legati alla "Rete Natura 2000", in particolare relativi al SIC-ZSC indicato nella Tavola 1 come "Siti di Importanza Comunitaria – SIC IT 3270017"; l'art. 8 e l'art. 34 NTA del PAT rinviano alle direttive comunitarie ed alle norme nazionali e regionali in materia. Per gli interventi in queste aree è necessaria la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e delle leggi nazionali e regionali.

Dal punto di vista dell'assetto idrogeologico, l'area di intervento fa parte della "Fascia A" e della "Fascia B" del PAI Po; sull'argine maestro viene indicato il "Limite esterno della Fascia Fluviale A - Bacino di Rilievo A.I.Po" ed il "Limite esterno della Fascia Fluviale B - Bacino di Rilievo A.I.Po" di cui all'articolo 8 NTA; per approfondimenti si rimanda alle "Norme di Attuazione" del PAI Po.

Le aree esterne all'argine maestro, per una fascia di 150m, fanno parte della "Fascia C2 del Pai Po di cui all'art. 8 NTA del PAT; inoltre le aree a nord dell'argine fanno parte delle "Aree soggette a scolo meccanico P1 del Bacino di rilievo Fissero, Tartaro, Canalbiano" relative al "PAI del Bacino interregionale del Fissero, Tartaro, Canalbiano"; l'area di intervento non riguarda queste aree.

Tavola d 03-04 - Carta Geomorfologica – Quadro Conoscitivo



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola d 03-04 Carta Geomorfologica – Quadro Conoscitivo, scala 1:10000)

Nella *Tavola d 03-04 Carta Geomorfologica* del “Quadro Conoscitivo” sono individuate le principali caratteristiche e criticità geomorfologiche.

L'area di intervento, analogamente all'area di intervento del Gruppo n°2, è situata in una zona in cui è presente un “Alveo con recente tendenza all'erosione laterale”.

L'argine maestro, sul lato sud, è indicato poi come “Orlo di scarpata di erosione fluviale altezza superiore a 10 m”.

Tavola d 04-04 - Carta Geomorfologica – Quadro Conoscitivo



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola d 04-04 Carta Geomorfologica – Quadro Conoscitivo, scala 1:10000)

PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI AGRONOMICI RILEVATI NEL QUADRO CONOSCITIVO, nella *Tavola d 04-02 Carta della copertura del suolo agricolo* vengono indicati i principali usi del suolo agricolo.

L'area oggetto di intervento, come l'area del Gruppo n°2, si trova in un'area indicata come “Filare” mentre la scarpata nord dell'argine maestro presenta dei “Prati stabili”. Le aree agricole a nord dell'argine sono aree a “Pioppeti in coltura” e aree a “Seminativi non irrigui”.

R.T.P:

This map shows a river section with a green vegetated area on the left bank, a brown channel, and a pink hatched area on the right. Two red rectangles highlight specific areas on the left bank.

	Confini comunali	
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI - A.T.O.		
	Ambiti Territoriali Omogenei	Art.13
AZIONI STRATEGICHE		
	Aree di urbanizzazione consolidata - residenza e servizi alla residenza	Art.16
	Aree di urbanizzazione consolidata - attività produttive a vocazione specialistica (chimica)	Art.18
	Aree di urbanizzazione consolidata - attività produttive di riordino	Art.18
	Edificazione diffusa	Art.20
	Infrastrutture di collegamento in programmazione	Art.40
	Percorsi ciclopedonali di progetto - P.T.C.P. Rovigo	Artt.33, 39
	Percorso paesaggistico esistente (pedociabile - Ippostrade)	Art.39
	Limiti fisici all'espansione	Art.21
VALORI E TUTELE CULTURALI		
	Centro storico	Art.23
	Borghi Storici	Art.24
	Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale (D.lgs 42/2004)	Art.25
	Ville Venete (Istituto Regionale delle Ville Venete)	Art.25
	Strada storico militare	Art.31
VALORI E TUTELE NATURALI		
	Area nucleo (Core area)	Art.34
	Corridoio ecologico principale (PTCP)	Art.36
	Corridoio ecologico secondario	Art.36

Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità, scala 1:10000)

Nella *Tavola 4 - Carta delle Trasformabilità*, come abbiamo già visto per il Gruppo n°2, vengono individuati i vincoli e le prescrizioni principali e le strategie del PAT.

L'area di intervento fa innanzitutto parte dell' "Ambito Territoriale Omogeneo n°4: Fiume Po", all'art. 13 delle NTA del PAT vengono stabiliti gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni; per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo di Intervento n°2.

Sulla sommità dell'argine è presente un percorso ciclopeditonale indicato come "Percorso paesaggistico esistente (pedociclabile – ipopstrade)" di cui all'art.39 NTA del PAT.

Dal punto di vista dei valori e delle tutele naturali, l'area di intervento fa parte dell' "Area nucleo (Core area)" della Rete Ecologica in quanto appartenente al SIC-ZSC IT 3270017 della "Rete Natura 2000" (come abbiamo già visto nella *Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*); l'art. 34 NTA rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Per approfondimenti si veda la relazione al Gruppo di Intervento n°2.

L'argine del Po fa poi parte del "Corridoio Ecologico Principale (PTCP)" di cui all'art. 36 NTA del PAT; per approfondimenti si veda la già citata relazione al Gruppo di Intervento n°2.


PRG-PI COMUNE DI CASTELMASSA

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Castelmassa è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n°4300 del 30-07-1992 ed aggiornato negli anni con l'approvazione di diverse varianti. Con l'approvazione del PAT (D.P.P. n°66 del 28-05-2018 e D.P.P. n°96 del 9-08-2018), il PRG ha acquisito la valenza di PI-Piano degli Interventi per le parti non in contrasto con il PAT stesso (come stabilito dall'art. 48 comma 5bis della L.R. 11/2004).

Una recente variante al PRG-PI, "Variante Verde per la riclassificazione delle aree edificabili", è stata adottata con D.C.C. n°24 in data 28-12-2018.

Si riportano di seguito le disposizioni del PRG-PI vigente relative all'area di intervento.

Tavola 13-1



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 13-1, scala 1:5000)

LEGENDA		
	ZONA A	- CENTRO STORICO
	ZONA A1	- VINCOLATA AI SENSI DELLA LEGGE 1089
	ZONA A2	- VINCOLO AMBIENTALE PAESAGGISTICO/STRADE
		MILITARI STERRATE
	ZONA B1	- SEMINTENSIVA ESISTENTE
	ZONA B2	- SEMIESTENSIVA ESISTENTE
	ZONA B3	- RISTRUTTURAZIONE
	ZONA D2A	- ATTREZZATURE TURISTICHE-CAMPEGGIO
	ZONA E2	- AGRICOLA
	ZONA E3	- AGRICOLA
	ZONA E4	- AGRICOLA
	ZONA EA	- AGROINDUSTRIALE
		- NUCLEI E/O EDIFICI DI CUI ALL'ART. 10 L.R. 24/1985
		- depuratore
		- FASCE DI RISPETTO DEPURATORE
		- FASCE DI RISPETTO STRADALI E FLUVIALI
		- STRADE
		- DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (aree di progetto) O PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI GUIDA UNITARI (zona C1)
		- LIMITE CONFINE COMUNALE

R.T.P:

Nella Tavola 13-1 del PRG l'area di progetto risulta posta all'interno delle "Fasce di rispetto stradali e fluviali"; l'art. 42 delle "Norme Tecniche di Attuazione – Regolamento Edilizio" del PRG prevede in queste aree una serie di vincoli e limitazioni, in particolare sono consentite solo le "opere necessarie alla manutenzione ed al potenziamento delle alberature e del verde esistente oltre alla sistemazione idrogeologica dei terreni e alla costruzione di manufatti necessari per la sorveglianza e regolazione del regime idraulico"; per approfondimenti si veda la relazione relativa al Gruppo di intervento n°2.

ALL'ESTERNO DELL'ARGINE SONO PRESENTI DEI "NUCLEI E/O EDIFICI DI CUI ALL'ART. 19 L.R. 24/1985" PER I QUALI L'ART. 37 NTA DEL PRG DISCIPLINA GLI INTERVENTI; L'AREA DI PROGETTO NON RIGUARDA QUESTI EDIFICI E LE RISPETTIVE PERTINENZE.

AD UNA DISTANZA DI SEICENTO METRI VERSO NORD È INFINE SITUATO IL DEPURATORE DI CASTELMASSA PER IL QUALE È PREVISTA UNA FASCIA DI RISPETTO DISCIPLINATA DALL'ART. 35 NTA; L'AREA DI PROGETTO NON INTERESSA QUESTA AREA.

NON SI RILEVANO ALTRE PARTICOLARI LIMITAZIONI.

PRG COMUNE DI CALTO

Nel Comune di Calto, relativamente al Gruppo di Intervento n°3, sono localizzati quattro pennelli situati in area golenale.


Il secondo pennello in sponda veneta, del Gruppo n°3, è posizionato relativamente vicino al confine tra il Comune di Castelmasa e quello di Calto; l'area di intervento di questo pennello potrebbe riguardare entrambi i Comuni.

Nel Comune di Calto è in vigore il Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n°6628 del 26-10-1988 e aggiornato con la Variante al PRG approvata con D.G.R. n°3722 del 20-11-2007.

Il Comune di Calto non si è ancora dotato di un PAT, strumento previsto dalla L.R. 11/2004.

Tavola 13-1b – Zonizzazione Territorio Comunale

R.T.P:



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 13-1b – Zonizzazione Territorio Comunale, scala 1:5000)

LEGENDA			
Zone per Spazi Pubblici al Servizio della Residenza		Zone per Attrezzature Pubbliche di Interesse generale	
esistente	progetto		
		Zona F1	Attrezzature Scolastiche
		Zona F2	Attrezzature di Interesse Comune
		Zona F3/A	Verde Pubblico Attrezzato
		Zona F3/B	Verde Pubblico Sportivo
		Zona F3/C	Verde Privato Vincolato
		Zona F4	Parcheggi
		Zona F5	Impianti approvvigionamento acqua
			Strade
			Rispetto Cimiteriale e del Depuratore
			Zona di Rispetto Stradale
			Zona di Rispetto Fluviale
			Zona di Tutela Ambientale e Paesaggistica
			Rettifica Stradale
			Limite Confine Comunale

La Tavola n°13-1 del PRG del Comune di Calto individua la zonizzazione del territorio; l'area oggetto di intervento è situata in corrispondenza nella Golenale di Calto, considerata dal PRG "zona di Tutela Ambientale e Paesaggistica"; l'art. 36 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del PRG pone i seguenti vincoli:

Art. 36 - ZONA DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Queste aree sono sottoposte a vincolo ambientale, ai sensi della legge 29/06/1939 n. 1497

Ogni intervento all'interno di queste zone deve ottenere il nullaosta da parte della Commissione Provinciale ai Beni Ambientali ed Architettonici, di cui alle L.S. 29/06/1939 n. 1497 e L.R. 04/08/ 1978, n. 41.

Esistono poi una "Zona di Rispetto Stradale" ed una "Zona di Rispetto Fluviale" di cui all'art. 33 delle NTA del PRG; per approfondimenti si veda la relazione al Gruppo di Intervento n°5.

Non si rilevano altri vincoli particolari.

PGT COMUNE DI SERMIDE E PGT COMUNE DI FELONICA

Nel Comune di Sermide e Felonica, relativamente al Gruppo di Intervento n°3, sono localizzati cinque pennelli situati in area golenale.


Di questi pennelli uno è posizionato nel territorio dell'ex-Comune di Sermide, tre sono collocati nel territorio dell'ex-Comune di Felonica, uno infine è posto nei pressi del vecchio confine tra i due Comuni e riguarda i territori di entrambi. La distinzione è importante poiché, pur avendo redatto un PGT nato da un Accordo di Pianificazione, alcune parti del PGT (come il "Piano delle Regole" o il "Piano dei Servizi") riguardano il territorio del singolo Comune di appartenenza. Inoltre il Comune di Sermide, prima della fusione, ha iniziato un percorso di Variante al PGT, conclusosi con l'entrata in vigore il 19-12-2018, e che interessa solo il territorio amministrato in precedenza da questo Comune.

Il Piano di Gestione del Territorio del Comune di Sermide (PGT), nato da una convenzione per la redazione congiunta del Piano con il Comune di Felonica, è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Sermide n°52 del 19-11-2011 e pubblicato sul BURL sez. Avvisi e Concorsi n°13 del 28-03-2012.


Successivamente, come accennato, è stata approvata una Variante al PGT con D.C.C. n°30 del 26-04-2017 ed entrata in vigore con la pubblicazione sul BURL sez. Avvisi e Concorsi n°51 del 19 dicembre 2018.

Il Piano di Gestione del Territorio del Comune di Felonica, nato dalla convenzione citata in precedenza, è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Felonica n°41 del 30-11-2011 e pubblicato sul BURL sez. Avvisi e Concorsi n°21 del 23-05-2012.

Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali, scala 1:15000)



Nella **Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali** del PGT sono individuati i principali vincoli e prescrizioni a livello sovracomunale e locale. Molti di questi erano già presenti nell'area del Gruppo n°1 a cui si rimanda.

L'area oggetto di intervento è tutelata in quanto parte dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (art. 142.1 lett. c D. Lgs 42/2004)" di cui agli articoli 7 e 14 delle "Disposizioni Comuni del PGT"; come abbiamo visto per la relazione del Gruppo n°1, per interventi in queste aree, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza; per approfondimenti si veda la relazione al Gruppo n°1.

Per quanto riguarda la Rete Ecologica Regionale tutto il fiume Po e le relative sponde fanno parte degli "Elementi di I Livello della RER"; per la normativa si rimanda alla RER della Regione Lombardia istituita con D.G.R. n°8/10962 del 30 dicembre 2009.

L'area fa poi parte dei "Corridoi verdi principali" del Progetto della Rete Verde Provinciale della Provincia di Mantova; per approfondimenti si veda il PTCP ed in particolare l'"Allegato B1 – Progetti; sistema paesaggistico e rete verde" dove, nella "Scheda 19 - Corridoio del fiume Po dalla foce del Secchia ad Ostiglia", si indicano indirizzi e criteri di intervento.

L'area fa parte di una "Golena aperta (indicazioni del PTCP)", di cui all'art. 22 degli "Indirizzi Normativi" del PTCP della Provincia di Mantova.

Per quanto riguarda l'assetto idrogeologico l'area fa parte della "Fascia A" del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI Po); l'art. 18.14 delle "Disposizioni Comuni del PGT" stabilisce le prescrizioni ed i tipi di interventi consentiti in "Fascia A" riprendendo le disposizioni dell'art. 29 delle "Norme di Attuazione" del PAI. Per approfondimenti si veda la relazione dell'area di intervento del Gruppo n°1.

L'area esterna a sud dell'argine è classificata come "Fascia C" del medesimo piano; l'area di intervento non riguarda quest'ultima fascia.

Nei pressi del pennello posto più ad est, è individuata un'area a "Cave cessate già riqualificate" dove è presente una "vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere" (come indicato alla *Tavola 9* del PGT); per queste aree il PTCP di Mantova prevede una fascia di rispetto di 50 metri nella quale sono disposte una serie di prescrizioni; per approfondimenti si veda l'art. 20 degli "Indirizzi normativi" del PTCP già trattato nel capitolo relativo allo strumento di pianificazione provinciale.

Dal punto di vista archeologico, dalla *Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali*, risulta la presenza di diversi punti classificati come "Siti archeologici puntuali segnalati dalla Soprintendenza" nei pressi delle aree di cantiere, in particolare due punti sono identificati a monte e a valle del pennello posto sul confine dei due ex-Comuni. L'art. 7 delle "Disposizioni Comuni" del PGT di Sermide e del PGT di Felonica stabilisce le seguenti prescrizioni:

articolo 7 - Protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico e storico

Gli interventi di modificazione dell'aspetto esteriore degli immobili soggetti a vincolo ambientale - paesaggistico o storico culturale sono soggetti ai disposti del D.Lgs. 42/2004, nonché della verifica di impatto paesaggistico in forza dei disposti del PTR-PPR (C.R. n.951/2010). I Comuni esercitano la subdelega prevista dalle leggi in materia tramite le commissioni paesaggistiche locali nei casi previsti dalle medesime leggi. Gli interventi su immobili compresi nel NAF e nelle aree agricole di alto e medio valore paesaggistico (AAVP e AMVP), nel PLIS e nei "varchi percettivi" sono soggette a valutazione di impatto paesaggistico. Le norme di valutazione sono dettagliatamente indicate al successivo art 14.

Il nucleo di antica formazione e gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 quali cose di interesse storico artistico, sono da considerarsi aree a rischio archeologico, pertanto ogni intervento che interessi tali


R.T.P:

immobili va preventivamente segnalato alla competente soprintendenza con le modalità di cui al punto seguente. Per le attività di scavo o trasformazione del suolo da eseguirsi nel raggio di mt. 100 dal simbolo grafico di individuazione delle aree a rischio archeologico è necessario comunicare l'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima al Comune e alla competente Soprintendenza, Nucleo Operativo presso Palazzo Ducale di Mantova.

L'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande e locali di trattenimento di cui all'articolo 86 del R.D. 773/1931 TULPD, potrà trovare limitazioni e prescrizioni negli specifici correlati regolamenti amministrativi di localizzazione e disciplina delle attività suddette approvati dal consiglio comunale.

Due pennelli vengono indicati all'interno del "Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione"; il Parco del Gruccione nel 2014 è stato ampliato nell'area golenale di Felonica e, ad oggi, tutte e cinque le aree di intervento ricadono in esso; vedremo successivamente le principali prescrizioni legate agli interventi all'interno del Parco.

Tavola 9 – Sistema degli spazi aperti, dei valori paesistici diffusi, dei beni monumentali e architettonici e delle caratteristiche agricole



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 9 – Sistema degli spazi aperti, dei valori paesistici diffusi, dei beni monumentali e architettonici e delle caratteristiche agricole, scala 1:15000)

	Confini comunali	
	Confini provinciali e regionali	
	Corpi d'acqua e canali	
	Tessuto urbano consolidato	
	Ambiti di trasformazione del Documento di Piano	
SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI, DEI VALORI PAESISTICI DIFFUSI, DEI BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI		
Spazi aperti urbani		
	Aree verdi, parchi e giardini	
	Piazze	
Beni storico-architettonici individuati e siti archeologici		
	Vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10	S.PAES. 3
	Vincoli previsti dal PRG vigente	S.PAES. 3
	Vincoli non specificati	S.PAES. 3
	Siti archeologici	S.PAES. 3
Sistema insediativo di matrice storica		
	Centro o nucleo storico	
	Zona di rilevanza naturale	
	Luoghi della religione	
	Luoghi dell'abitare	
	Luoghi della produzione	
	Spazi civici	
	Corti rurali e cascine	
	Segni minori	
	Manufatti idraulici storici	S.PAES. 3
	Aste dei canali di matrice storica	S.PAES. 3
	Strade storiche	S.PAES. 2
	Ferrovie storiche	
	Stazioni ferroviarie storiche	
Elementi paesaggistici rilevanti		
	Filari di siepi (Progetto BioBaM)	S.PAES. 3
	Golene aperte	S.PAES. 3
	Golene chiuse	S.PAES. 3
	Alberi segnalati come monumentali (Progetto BioBaM)	S.PAES. 3
	Alberi proposti come monumentali	S.PAES. 3
	Canali di rilevante valore naturalistico-ambientale	S.PAES. 3
	Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione	S.PAES. 3
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (art.142.1 lettera c D.Lgs. 42/2004)	S.PAES. 3
	Rete Verde Provinciale del Secondo Livello	S.PAES. 2
Elementi geomorfologici rilevanti		
	Bugni e macereti	S.PAES. 3
	Elementi geomorfologici lineari - livello di coerenza 2	S.PAES. 2
	Elementi geomorfologici lineari - livello di coerenza 4	S.PAES. 3
	Arginature	S.PAES. 3

SISTEMA DELLA PERCEZIONE DEL PAESAGGIO		
	Luoghi dell'identità culturale	S.PAES. 3
	Punti di osservazione privilegiati	S.PAES. 3
	Varchi percettivi	S.PAES. 3
Percorsi per la percezione del paesaggio		
	Percorsi ciclabili	
	Rete ferroviaria	
	Stazioni ferroviarie	
	Rete navigabile	
	Porti commerciali	
	Porti turistici	
	Strade	
CLASSI DI SENSIBILITA' PAESISTICA		
	Sensibilità paesistica medio-alta	S.PAES. 3
	Sensibilità paesistica media	S.PAES. 2
	Sensibilità paesistica medio-bassa	S.PAES. 1
SISTEMA AGRICOLO		
Aree agricole		
	Aree agricole di interazione	S.PAES. 1
	Aree agricole produttive	S.PAES. 1
	Aree agricole produttive di medio valore paesistico	S.PAES. 1
	Aree agricole di alto valore paesistico	S.PAES. 2
Destinazione d'uso del suolo (Fonte: DusaF 2.1 agg. 2007)		
	Boschi di latifoglie	S.PAES. 1
	Prati permanenti	
	Formazioni ripariali, vegetazione degli argini sopraelevati e dei greti	
	Cesuglieti	
	Pioppeti	
	Frutteti e frutti minori	
	Vigneti	
	Altre legnose agrarie	
	Colture orticole e orti familiari	
	Colture floro-vivaistiche a pieno campo	
	Parchi e giardini	
	Aree verdi incolte	
	Aree degradate non utilizzate e non vegetate	
	Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi	
	Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere	
Allevamenti		
	bovini carne rossa	S.PAES. 1
	bovini latte	
	suini	
	polli	
	equini	
	caprini	
	Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici attivi	
ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA' PAESAGGISTICA		
	Ambito produttivo per lavaggio inerti	
	Cave dismesse da riqualificare	
	Cave dismesse già riqualificate	
	Piazzola di raccolta rifiuti	
	Elettrodotti	
Elementi di criticità idraulica		
	Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico	
	Fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico	
	Aree a rischio idraulico in ambito urbano e rurale	

All'interno della *Tavola 9 – Sistema degli spazi aperti, dei valori paesistici diffusi, dei beni monumentali e architettonici e delle caratteristiche agricole*, come già visto per il Gruppo n°1, vengono individuate una serie di tutele legate alla salvaguardia del paesaggio.

Le diverse aree del territorio comunale presentano una Classe di sensibilità paesistica; l'area di progetto fa parte di un'area vincolata in quanto "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (art. 142.1 lett. c D. Lgs 42/2004)", nonché del "Parco Locale di Interesse Sovraregionale del Gruccione" e di "Golene aperte", queste aree presentano una Classe di sensibilità paesistica pari a 3.

Sul tema del paesaggio, l'art. 14 delle "Disposizioni Comuni del PGT", stabilisce una serie di prescrizioni; al comma 1, dispone che gli interventi da realizzare nel territorio comunale debbano essere soggetti all'esame di impatto paesistico; lo stesso comma precisa che questo esame non è necessario nel caso di aree vincolate dal D.Lgs. 42/2004. Il comma 2 dell'art. 14 prevede, nel caso di interventi in queste ultime aree, il rilascio dell'"Autorizzazione paesaggistica" emessa dalla Sovrintendenza. Poiché l'alveo del Fiume Po è vincolato sulla base dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, per gli interventi all'interno di questo, è necessaria quindi l'"autorizzazione paesaggistica" che sostituisce l'esame di impatto paesistico; la stessa disposizione è stabilita a livello regionale dal comma 5 dell'art.35 della Normativa del PTR-PPR della Regione Lombardia. Per approfondimenti si veda l'art. 14 delle DC del PGT e la relazione del Gruppo n°1.

Per quanto riguarda il sistema della percezione del paesaggio, la *Tavola 9* individua una serie di "Varchi percettivi" di particolare pregio; in particolare la tavola individua un punto sulla SP n° 35, Via Argine Valle. L'area di intervento di tre pennelli è compresa all'interno di questi "Varchi percettivi". L'art. 14, comma 5, delle "Disposizioni Comuni del PGT", stabilisce per le aree comprese nei "Varchi percettivi", l'obbligatorietà, in caso di interventi, della "verifica del grado di incidenza paesaggistica"; l'articolo si riferisce agli interventi edilizi od urbanistici, che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, e relativamente alla procedura di esame di impatto paesistico. Vista la tipologia di intervento e l'obbligatorietà dell'"autorizzazione paesaggistica", si dovrà valutare la necessità o meno della "verifica del grado di incidenza paesaggistica".

Per quanto riguarda i "Percorsi per la percezione del paesaggio", nella *Tavola 9*, viene individuata tra questi la strada sull'argine maestro del Po che fa parte in particolare dei "Percorsi ciclabili"; il percorso era già stato individuato dal PTR-PPR della Regione Lombardia e dal PTCP della Provincia di Mantova. Le norme relative a questi percorsi sono precisate nell'art.8 lett. g del "Piano dei Servizi" dell'ex-Comune di Sermide e nell'art. 8 lett. f del "Piano dei Servizi" dell'ex-Comune di Felonica, in particolare sono vietati gli interventi che compromettano la qualità e la fruibilità paesistica, come ad esempio l'istallazione di cartellonistica pubblicitaria. Per approfondimenti si vedano gli articoli suddetti e la precedente relazione sul Gruppo di Intervento n°1.

La SP n°35, via Argine Valle, è classificata invece dal PGT come "Strade storiche"; si tratta del "percorso n°57 – Via Carolingia", già individuato nella pianificazione regionale e della "via Carolingia" individuata dalla pianificazione provinciale; per approfondimenti si veda l'art. 26 della normativa del PPR della Lombardia e l'art. 26 degli "Indirizzi normativi" del PTCP di Mantova.


Per quanto riguarda la tutela del Sistema agricolo l'area viene classificata come "Aree agricole di alto valore paesistico", vedremo successivamente come il "Piano delle Regole" del Comune di Sermide, all'art. 25, tuteli queste aree.

R.T.P:

Nei pressi dei due pennelli sono presenti dei “Siti archeologici”, già visti nella *Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali*, di cui l'art. 7 delle “Disposizioni Comuni” del PGT di Sermide e del PGT di Felonica. I due pennelli ad ovest, facenti parte del vecchio territorio comunale di Sermide, fanno parte del “Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione”; in realtà ad oggi il PLIS del Gruccione è stato esteso alla golena di Felonica e per questo tutte le aree di intervento del Gruppo n°3 fanno parte del Parco. Vedremo in seguito le disposizioni per queste aree.

Dal punto di vista del Sistema Agricolo, per quanto riguarda l'uso del suolo, l'area di intervento presenta delle “Formazioni ripariali, vegetazione degli argini sopraelevati e dei gretti”, dei “Pioppeti” e delle “Colture orticole e orti familiari”. Nei pressi dell'area di intervento del pennello più ad est è presente un'area indicata come “Cave dismesse già riqualficate” e nella quale è presente una “Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere”.

Tavola 11 – Carta di Sintesi



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 11 – Carta di Sintesi, scala 1:15000)

R.T.P:



Nella *Tavola 11 – Carta di Sintesi* del PGT di Sermide e Felonica vengono indicate le principali caratteristiche e criticità geologiche.

Come abbiamo già visto per il Gruppo n°1, per quanto riguarda la vulnerabilità idrogeologica, l'area di intervento fa parte dell'“Area golenale del fiume Po: area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero superficiale”.

Dal punto della vulnerabilità idraulica l'area è classificata come “Area golenale del Fiume Po: area regolarmente allagata in occasione di precedenti eventi alluvionali e frequentemente inondabile”.

A circa duecento metri all'interno dell'argine, nei pressi della SP n°35, è presente un'area indicata come “Esondazioni dei canali di bonifica: estensione delle aree presumibilmente allagate in occasione dell'evento del maggio 1996”.

AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	SISTEMA ECOLOGICO E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
PREVALENTE DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE	
P4b - Tessuto produttivo speciale - trattamento di materiali inerti	PLUS - Parco Locale di Interesse Sovra-comunale del Gruccione
	AEC - Corpi d'acqua e canali
	BUG - Bugni
AMBITI A DESTINAZIONE SPECIALE E AREE VINCOLATE	COMPONENTE GEOLOGICA E SISMICA
ARV - Ambito di rispetto delle infrastrutture viabilistiche e ferroviarie	Classi di fattibilità geologica
ARS - Ambito di rispetto dei siti archeologici	Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni*
ASV - Ambiti di salvaguardia per la realizzazione di viabilità in previsione	Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni*
431_F - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (D.Lgs 42/2004)	Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni*
FA_pai - Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico	* Per l'individuazione specifica della sottoclasse di fattibilità si prenda visione degli elaborati e delle norme dello studio geologico
FB_pai - Fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico	Classi di fattibilità sismica
AMA - Ambiti di mitigazione ambientale delle infrastrutture	Classe Z4a: Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali granulari e/o coesivi
AMBITI NON COMPRESI NEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA	Limiti amministrativi
AAVP - Aree agricole di alto valore paesistico	Confini Comunali
AMVP - Aree agricole di medio valore paesistico	
AI - Aree agricole di interazione	Sistema della mobilità
AP - Aree agricole produttive	Strade esistenti ed aree per attrezzature ferroviarie
PPA - Ambiti di percezione del paesaggio agrario	
ERA - Edifici residenziali in ambito agricolo non connessi all'attività agricola	


PGT COMUNE DI SERMIDE - PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI

Il “Piano delle Regole” è parte integrante del PGT e disciplina in maniera specifica le prescrizioni delle “Disposizioni Comuni” del PGT. Il “Piano dei Servizi” definisce e programma gli interventi. Alcune norme del “Piano delle Regole” e del “Piano dei Servizi” relative al territorio dell’ex-Comune di Sermide sono state recentemente modificate con l’approvazione della Variante al PGT con D.C.C. n°30 del 26-04-2017, entrata in vigore il 19-12-2018 con la pubblicazione sul BURL.

Abbiamo già visto l’art. 8 lett. g del “Piano dei Servizi” di Sermide relativo ai percorsi ciclabili; di seguito si analizzano le principali disposizioni del “Piano delle Regole” del PGT di Sermide approvato con D.C.C. n°52/2011 ed entrato in vigore il 28-03-2012; successivamente si riportano le modifiche introdotte dalla 1^ Variante al PGT approvata con D.C.C. n°30/2017 ed entrato in vigore il 19-12-2018.

Le disposizioni riguardano i due pennelli situati nel territorio dell’ex-Comune di Sermide.

Tavola 02 – Sermide nord-est – Piano dei Servizi



Scala 1:10000 (estratto dal Piano delle Regole – Sermide, Tavola 02 – Sermide nord-est, scala 1:5000)

Nella Tavola 02 – Sermide nord-est del “Piano delle Regole” vengono individuate le aree di tutela e gli ambiti di trasformazione già individuati nelle Tavole generali del PGT.

Nei pressi dell’area di intervento del pennello posto più ad ovest, è presente un’area individuata come “P4b – Tessuto produttivo speciale – trattamento di materiali inerti”; si tratta di una cava ora cessata e riqualificata

Le aree di intervento fanno parte di aree “AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico”; l’art. 24 delle “Disposizioni attuative del Piano delle Regole” stabilisce le norme generali di tutela dell’aree agricole; l’art. 25 delle stesse stabilisce le norme relative alle aree “AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico”, queste sono aree rurali “caratterizzate dalla presenza di elementi rilevanti di naturalità e dall’integrazione del sistema paesaggistico e ambientale”; per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo n°1. L’art. 25–AAVP-Aree agricole di alto valore paesistico è stato modificato nella Variante al PGT, come si vedrà successivamente.

Dal punto di vista della percezione del paesaggio l’area di intervento fa parte delle “PPA – Ambiti di percezione del paesaggio agrario”. L’art. 29 delle “Disposizioni attuative del Piano delle Regole” del Comune di Sermide stabilisce i criteri per l’approvazione di progetti in questi ambiti, si veda la relazione al Gruppo n°1.

Per quanto riguarda il Sistema ecologico e Paesistico-ambientale, l’area di progetto fa parte del Parco del Gruccione, indicato nella *Tavola 02* come “PLIS – Parco Locale di Interesse Sovra-comunale del Gruccione”. Nelle “Norme di Attuazione del Piano dei Servizi” all’art. 18 si stabiliscono le regole per la gestione del Verde pubblico rimandando al Regolamento Comunale per la tutela del verde urbano ed extraurbano. Si vedranno in seguito le prescrizioni per interventi all’interno del PLIS.

Nei pressi delle aree di intervento sono presenti dei siti archeologici indicati come “ARS – Ambiti di rispetto dei siti archeologici” di cui all’art. 7 delle “Disposizioni Comuni” del PGT. Dal punto di vista della Classe di fattibilità geologica l’area si trova in: “Classe4: Fattibilità con gravi limitazioni” , per maggiori informazioni si veda lo Studio geologico del PGT.


PGT COMUNE DI FELONICA - PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI


Come per il Comune di Sermide, nel territorio dell’ex-Comune di Felonica il “Piano delle Regole” ed il “Piano dei Servizi” sono parte integrante del PGT; il primo disciplina in maniera specifica le prescrizioni delle “Disposizioni Comuni”, il secondo definisce e programma gli interventi.

Le modifiche apportate dalla 1^ Variante al PGT di Sermide, approvata con D.C.C. n°30/2017 ed entrato in vigore il 19-12-2018, non riguardano questa parte del territorio comunale.

Abbiamo già visto l’art. 8 lett. f del “Piano dei Servizi” dell’ex-Comune di Felonica relativo ai percorsi ciclabili; di seguito si analizzano le principali disposizioni del “Piano delle Regole”.

Tavola 01 – Felonica Ovest – Piano delle Regole





Scala 1:10000 (estratto dal Piano delle Regole – Felonica, Tavola 01 – Felonica Ovest, scala 1:5000)

Nella Tavola 01 – Felonica Ovest del “Piano delle Regole” dell’ex-Comune di Felonica vengono individuate le aree di tutela e gli ambiti di trasformazione già individuati nelle Tavole generali del PGT.

Le aree di intervento fanno parte di aree “AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico”, l’art. 22 delle “Disposizioni attuative del Piano delle Regole” di Felonica stabilisce le norme relative a queste aree, in particolare stabilendo obiettivi, destinazioni funzionali e prescrizioni per l’edificabilità. Per approfondimenti si veda l’articolo in questione.

Dal punto di vista della percezione del paesaggio una parte dell’area di intervento fa parte delle “PPA – Ambiti di percezione del paesaggio agrario”. L’art. 26 delle “Disposizioni attuative del Piano delle Regole” dell’ex-Comune di Felonica stabilisce i criteri per l’approvazione di progetti in questi ambiti; l’articolo si riferisce principalmente ad interventi di natura edilizia:

articolo 26 - PPA - Ambiti di percezione del paesaggio agrario

26.1.DEFINIZIONE

Sono ambiti caratterizzati dalla presenza di condizioni percettive rilevanti di elementi del patrimonio rurale e storico architettonico per cui il PGT definisce un regime normativo differenziato in virtù dell’obiettivo di preservare la visibilità di questi elementi.

26.2.OBIETTIVI

In queste aree dovranno essere limitate le trasformazioni verificando puntualmente le interferenze visuali che le stesse possono generare.

26.3.DESTINAZIONI FUNZIONALI

Le aree incluse negli ambiti di percezione sono classificate in aree e tessuti diversi; esse sono edificabili secondo le modalità stabilite per le differenti aree e tessuti. Ogni intervento dovrà essere verificato in modo da assicurare un corretto inserimento paesaggistico – ambientale.

26.4.EDIFICABILITA’

Interventi ammissibili, indici e parametri: si assumono quelli stabiliti dell’art. 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

H massima = m.8.00

Per tutti gli interventi, la proposta di trasformazione dovrà essere accompagnata dalla valutazione dell’impatto paesistico, redatta seguendo le “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” approvate con DGR 8 novembre 2002 n.7/11045.

Nei pressi delle aree di intervento sono presenti dei siti archeologici (visti anche nella Tavola 02 Sermide nord-est del “Piano delle Regole” di Sermide) indicati come “ARS – Ambiti di rispetto dei siti archeologici” di cui all’art. 7 delle “Disposizioni Comuni” del PGT di Felonica.

Per quanto riguarda il Sistema ecologico e Paesistico-ambientale l’area di progetto fa parte del Parco golendale del Gruccione, indicato nella Tavola 01 – Felonica Ovest del “Piano delle Regole” dell’ex-Comune di Felonica come “PLIS – Parco Locale di Interesse Sovra-comunale del Gruccione e Parco fluviale di Felonica”.

All’art. 7 delle “Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi” dell’ex-Comune di Felonica si indicano gli Obiettivi per queste aree, in particolare quelle del “ampliamento, valorizzazione, e rafforzamento dei caratteri naturali del Parco Fluviale”. All’art. 17 delle stesse DA si indicano poi indirizzi e prescrizioni relative alla rete ecologica nonché relativamente al Parco del Gruccione:

articolo 17 - Rete ecologica e verde di connessione fra territorio rurale ed edificato

Il Documento di piano individua, con apposita simbologia negli elaborati grafici allegati, in quanto corridoi ecologici ed elementi di connessione fra territorio rurale e territorio edificato, alcuni tracciati corrispondenti a corsi d’acqua naturali presenti nel tessuto urbano e altre particolari componenti di cui alla carta del paesaggio del Documento di piano (aree a valenza paesistica e fasce di rispetto).

Sono pertanto richiamate le norme di tutela paesaggistica contenute nel Piano delle regole e gli elaborati conoscitivi e orientativi di cui alla Carta del paesaggio.

Le aree destinate a verde di connessione, hanno valore di bene ambientale e sono pertanto da tutelare e valorizzare e da mantenere aperte alla fruizione collettiva, anche tramite accordi specifici con i privati proprietari.

17.1. Il Piano dei Servizi riconosce il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione quale elemento strutturante il sistema dei valori ambientali e paesistici e gli assegna, in coerenza con le indicazioni del PTCP, l’obiettivo del rafforzamento dei caratteri naturali di livello sovrasistemico.

R.T.P:

In queste aree possono essere previste unicamente iniziative volte al mantenimento ed al potenziamento dei caratteri della naturalità.
All'atto della formalizzazione dell'adesione del Comune di Felonica al PLIS per queste aree varranno le indicazioni relative al Piano attuativo del Parco e le relative Norme di Attuazione.
17.2. Il Piano dei Servizi, in coerenza con i contenuti del Documento di Piano, individua un ambito per il futuro ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione quale elemento strategico per la valorizzazione ambientale e paesistica e gli assegna, in coerenza con le indicazioni del PTCP, l'obiettivo del completamento della connessione sovrastemica lungo l'asta del fiume Po.
In queste aree, fino alla formalizzazione dell'ampliamento del PLIS, valgono le indicazioni contenute nel Piano delle Regole relative alle differenti tipologie funzionali individuate

Il PLIS del Gruccione, istituito dal Comune di Sermide, con D.C.C. n°15 del 28-06-2014 e D.G.P. n°105 del 04-09-2014 è stato esteso anche alle aree golenali di Felonica.

Dal punto di vista della Classe di fattibilità geologica l'area si trova in: "Classe4: Fattibilità con gravi limitazioni", per maggiori informazioni si veda lo Studio geologico del PGT.

PGT COMUNE DI SERMIDE – VARIANTE APPROVATA CON D.C.C. N°30 DEL 26-04-2017

Come abbiamo accennato in precedenza, a partire dal 2013, il Comune di Sermide ha avviato una procedura per redigere una variante al PGT nelle parti relative al proprio territorio comunale. La Variante al PGT è stata adottata con D.C.C. n°3 del 01-02-2017 ed è stata approvata con D.C.C. n°30 del 26-04-2017. Il PGT è entrato definitivamente in vigore con la pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione della Variante sul BURL sez. Avvisi e Concorsi n°51 del 19-12-2018. La variante al PGT, come specificato, riguarda il solo territorio dell'ex-Comune di Sermide.

Nel Gruppo di Intervento n°3, i due pennelli situati nel territorio dell'ex-Comune di Sermide sono interessati dalla variante.
In realtà, come abbiamo già detto nella relazione del Gruppo n°1, la Variante al PGT non comporta modifiche sostanziali nella disciplina di queste aree.

La "Tavola VAR 01-Nord – Tavola di individuazione degli Ambiti di Variante – Area Nord" del PGT non indica alcuna modifica nelle zone interessate.

L'art. 25 delle "Disposizioni attuative del Piano delle Regole" relativo alle "Aree agricole ad alto Valore Paesaggistico (AAVP)" è stato modificato; nella Variante al PGT vengono infatti distinte da queste le "Aree agricole ad alto valore paesaggistico di salvaguardia della Visuale profonda (AACVP)". In queste ultime aree vengono diminuiti del 40% gli indici ed i parametri di zona rispetto a quanto indicato per le aree destinate all'agricoltura della L.R. 12/2005.

Le "Aree agricole ad alto valore paesaggistico di salvaguardia della Visuale profonda (AACVP)" vengono individuate dalla Variante nelle "Schede di individuazione degli ambiti di variante di iniziativa comunale" in diverse aree agricole; tra queste non vi sono aree nei pressi del Gruppo di Intervento n°3, le aree di fanno parte delle "AAVP - Aree agricole di alto valore paesistico" come già nel PGT approvato con D.C.C. n°52/2011.

R.T.P:

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL GRUCCIONE - COMUNE DI SERMIDE E FELONICA

Come abbiamo visto nelle Tavole precedenti, le aree di intervento dei cinque pennelli del gruppo n°3 siti nel Comune di Sermide e Felonica fanno parte del "Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione". Il PLIS del Gruccione è un'area protetta istituita dal Comune di Sermide con D.C.C. n°57 del 18-11-2004, riconosciuta dalla Provincia con D.G.P. n°72 del 10-03-2005 e D.G.P. n°197 del 25-07-2005; il perimetro del Parco del Gruccione è stato modificato con D.C.C. n°71 del 27-11-2008, ed ampliato con D.C.C. n°15 del 28-06-2014, approvata dalla Provincia di Mantova con D.G.P. n°105 del 04-09-2014. Con quest'ultima delibera l'area protetta è stata estesa alle aree golenali dell'ex-Comune di Felonica ed inoltre sono state estese ad essa i criteri e le modalità di pianificazione ambientale e di gestione del Parco già definiti per il Comune di Sermide.

Le "Norme tecniche di Attuazione" del Piano attuativo del Parco stabiliscono i vincoli e disciplinano gli interventi; all'interno del Parco sono consentite le opere di difesa idraulica, concordando ed acquisendo il parere dell'Ente Gestore del Parco (il Comune di Sermide e Felonica); per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo di Intervento n°1.

CONCLUSIONI

Per quanto riguarda il Gruppo di Intervento n°3, le aree di intervento in sponda sinistra, sono in situate nel Comune di Castelmassa ed in parte nel Comune di Calto.

IL PAT DEL COMUNE DI CASTELMASSA È STATO ADOTTATO con D.C.C. n°9 del 09-04-2014 ed APPROVATO CON D.P.P. N°66 DEL 28-05-2018 E D.P.P. N°96 DEL 9-08-2018, PUBBLICATE SUL BUR N°90 DEL 28-08-2018. NEL COMUNE È INOLTRE IN VIGORE IL PRG CHE, CON L'APPROVAZIONE DEL PAT, HA ASSUNTO IL RUOLO DI PIANO DEGLI INTERVENTI, una variante del PRG-PI "Variante Verde per la riclassificazione delle aree edificabili" è stata recentemente adottata con D.C.C. n°24 in data 28-12-2018. IN TEMPI SUCCESSIVI, CON L'APPROVAZIONE DELLA "VARIANTE VERDE" DEL PRG-PI, SI POTRANNO VERIFICARE PIÙ COMPIUTAMENTE LE DISPOSIZIONI COMUNALI.

Il PAT di Castelmassa recepisce i vincoli e le prescrizioni sovraordinate; in particolare individua nell'area di intervento: la presenza del "Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua" (art. 8 NTA del PAT); la perimetrazione del "Sito di Importanza Comunitaria – SIC IT 3270017" (art. 8 e art. 34), che comporta la "Valutazione di Incidenza" AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE; i vincoli idrogeologici delle Fasce A e B del PAI Po (art. 8 NTA del PAT).

IL PRG-PI DI CASTELMASSA INDICA, NELL'AREA DI INTERVENTO, LA PRESENZA DI "FASCE DI RISPETTO STRADALI E FLUVIALI" DI CUI ALL'ART. 42 DELLE "NTA-REGOLAMENTO EDILIZIO" DEL PRG; SI TRATTA DELLA FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE DEL PO ALL'INTERNO DELLA QUALE IL PRG PRESCRIVE CHE: "su tali zone sono consentite soltanto le opere necessarie alla manutenzione ed al potenziamento delle alberature e del verde esistente oltre alla sistemazione idrogeologica dei terreni e alla costruzione di manufatti necessari per la sorveglianza e regolazione del regime idraulico".

Nel Comune di Calto è in vigore il PRG approvato con DGR n°6628 del 26-10-1988 e aggiornato con la Variante approvata con D.G.R. n°3722 del 20-11-2007.

Il PRG di Calto indica la zona golenale nei pressi della quale è realizzato l'intervento come "Zona di Tutela Ambientale e Paesaggistica", l'art. 36 NTA del PRG rinvia alla normativa nazionale e regionale.

ANCHE SE LE PERIMETRAZIONI NON SONO INDICATE DAL PRG, LE AREE DI INTERVENTO NEL COMUNE DI CALTO (COME TUTTE LE AREE IN SPONDA VENETA) FANNO PARTE DEL "SIC-ZSC IT 3270017", che comporta la "Valutazione di Incidenza" AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE. DAL PUNTO DI VISTA DELLA SICUREZZA IDROGEOLOGICA LE AREE SI TROVANO INOLTRE ALL'INTERNO DELLA "FASCIA A" DEL PAI PO AL QUALE SI RIMANDA.

PER QUANTO RIGUARDA LE AREE DI INTERVENTO DEL GRUPPO N°3 POSTE IN SPONDA DESTRA, NEL COMUNE DI SERMIDE E FELONICA, OLTRE AI VINCOLI E PRESCRIZIONI SOVRACOMUNALI SONO PRESENTI ULTERIORI DISPOSIZIONI COMUNALI.

Nel territorio dell'ex-Comune di Sermide è in vigore il PGT, nato dalla convenzione con il Comune di Felonica, approvato con D.C.C. n°52/2011 e recentemente aggiornato con l'approvazione della 1^ variante con D.C.C. n°30/2017. La 1^ Variante è entrata definitivamente in vigore con la pubblicazione sul BURL sez. Avvisi e Concorsi n°51 del 19-12-2018; questa variante riguarda esclusivamente i territori dell'ex-Comune di Sermide.

Nel territorio dell'ex-Comune di Felonica è in vigore il PGT, nato dalla medesima convenzione, approvato con D.C.C. dell'ex-Comune di Felonica n°41 del 30-11-2011 e pubblicato sul BURL sez. Avvisi e Concorsi n°21 del 23-05-2012.

L'area di progetto fa parte del Fiume Po, vincolato paesaggisticamente dall'art. 142 del D.Lgs 42/2004; come previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, delle "disposizioni comuni del PGT" per gli interventi in queste aree è necessaria l'"Autorizzazione paesaggistica" della Sovrintendenza, che sostituisce l'esame di incidenza paesistica prevista nel resto del territorio comunale.

I tre pennelli posti ad est del vecchio confine tra Sermide e Felonica fanno parte di un "Varco percettivo" individuato dal PGT sulla SP n°35; per queste aree il PGT prevede, all'art. 14 comma 5 delle "disposizioni comuni del PGT", nel caso di interventi edilizi o urbanistici, la "verifica del grado di incidenza paesistica del progetto".

Poiché l'area è vincolata per legge (art.142 del D.Lgs. 42/2004) e, come detto in precedenza, l'art. 14 ai commi 1 e 2 stabilisce la necessità dell'"Autorizzazione paesaggistica" in sostituzione dell'esame di incidenza paesistica, bisognerà valutare il titolo abilitativo necessario.

L'art. 35, comma 5, della Normativa del PPR della Regione Lombardia stabilisce che, nel caso sia necessaria l'"Autorizzazione paesaggistica", questa sostituisce l'esame di impatto paesistico.

Tutte le aree di intervento del Gruppo n°3 site in sponda destra fanno parte di aree agricole tutelate in quanto "AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico"; dette aree sono soggette alle disposizioni dell'art. 25 delle "Disposizioni attuative del Piano delle Regole" dell'ex-Comune di Sermide e all'art. 22 delle "Disposizioni attuative del Piano delle Regole" dell'ex-Comune di Felonica.

La variante del PGT di Sermide, approvata con D.C.C. n°30/2017 ed entrata in vigore il 19-12-2018, ha modificato l'art. 25 delle Disposizioni attuative del Piano delle Regole" dell'ex-Comune di Sermide introducendo

le "Aree agricole ad alto valore paesaggistico di salvaguardia della Visuale profonda (AACVP)"; dette aree non riguardano l'area di intervento.

Le due aree di intervento nella parte est del Gruppo n°3 in sponda destra, rientrano inoltre in un "PPA. Ambiti di percezione del paesaggio agrario" individuato nella Tavola 01 – Felonica Ovest del "Piano delle Regole" dell'ex-Comune di Felonica; su queste aree vigono le disposizioni dell'art. 26 delle "Disposizioni attuative del Piano delle Regole" dell'ex-Comune di Felonica.

La strada sull'argine maestro è indicata tra i "Percorsi per la percezione del paesaggio" (come avevamo già visto anche nel PTR-PPR e nel PTCP) e più specificatamente indicata tra i "percorsi ciclabili"; l'art.8 lett. g del "Piano dei Servizi" del Comune di Sermide e l'art.8 lett. f del "Piano dei Servizi" del Comune di Felonica dispongono una serie di prescrizioni, in particolare sono vietati gli interventi che compromettano la qualità e la fruibilità paesistica, ad esempio l'installazione di cartellonistica pubblicitaria.

Tra il primo, il secondo ed il terzo pennello da ovest, in sponda destra, il PGT indica la presenza di "Siti archeologici puntuali segnalati dalla Sovrintendenza"; gli stessi sono indicati anche dal "Piano delle Regole" dell'ex-Comune di Sermide e dal "Piano delle Regole" dell'ex Comune di Felonica come "SRA – Siti a rischio archeologico".

Come indica l'art. 7 delle "Disposizioni Comuni" del PGT, per attività di scavo o trasformazione del suolo da eseguirsi nel raggio di mt. 100 da questi punti, è necessario comunicare l'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima al Comune e alla Sovrintendenza.

LE AREE DI INTERVENTO IN SPONDA DESTRA SI TROVANO POI ALL'INTERNO DEL PLIS "PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL GRUCCIONE", istituito dal Comune di Sermide con D.C.C. n°57 del 18-11-2004, riconosciuta dalla Provincia con D.G.P. n°72 del 10-03-2005 ed ampliato con D.C.C. n°15 del 28-06-2014, approvata con D.G.P. n°105 del 04-09-2014 al "Parco Fluviale di Felonica". Come previsto dalle "Norme tecniche di Attuazione" del Piano attuativo del Parco gli interventi consentiti nel PLIS sono solo quelli di difesa idraulica e devono essere concordati con il Comune di Sermide e Felonica di cui bisogna acquisire il parere.

Infine per le aree di intervento in sponda destra, è necessario redigere la Valutazione d'Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE in quanto, pur non trovandosi all'interno di aree vincolate dalla "Rete Natura 2000", gli interventi possono interferire con la "SIC-ZSC 3270017" posta dalla mezzera del fiume alla sponda veneta.

2.3.4. Gruppo di Intervento n°4

L'area di intervento del Gruppo n°4, costituito da quattro pennelli, si trova nel Comune di Sermide e Felonica, tra il Km 534 ed il Km 535 del Po, in sponda destra. L'area è situata nell'area golenale in corrispondenza dell'abitato di Felonica; nell'area è presente il Parco Fluviale di Felonica.

Il Comune di Sermide e Felonica si è costituito il 1 marzo 2017 per incorporazione del Comune di Felonica nel Comune di Sermide, per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo n°1.

Il principale strumento urbanistico del Comune di Felonica è il PGT approvato nel 2011 e redatto in seguito ad una convenzione per la redazione del Piano con il Comune di Sermide.


In seguito alla fusione dei due Comuni per incorporazione sono rimasti validi gli strumenti urbanistici previgenti come previsto dall'art. 11 comma 4 della L.R. 29/2006, per il quale "gli strumenti urbanistici dei Comuni d'origine restano in vigore sino a quando non provvede il comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata".

Nell'area oggetto di intervento del Gruppo n°4 è rimasto quindi in vigore il PGT dell'ex-Comune di Felonica; di seguito si riportano i principali vincoli dell'area.

PGT COMUNE DI SERMIDE E FELONICA


Il Piano di Gestione del Territorio dell'ex-Comune di Felonica è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Felonica n°41 del 30-11-2011 e pubblicato sul BUR della Regione Lombardia sez. Avvisi e Concorsi n°21 del 23-05-2012.

Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali, scala 1:15000)

R.T.P:



Nella *Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali* del PGT sono individuati i principali vincoli a livello sovracomunale e locale.

Per quanto riguarda i vincoli di carattere naturalistico-ambientale, l'area oggetto di intervento è tutelata in quanto parte dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (art. 142.1 lett. c D. Lgs 42/2004)"; si rimanda al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto riguarda la Rete Ecologica Regionale tutto il fiume Po e le relative sponde fanno parte degli "Elementi di I Livello della RER"; per la normativa si rimanda alla RER della Regione Lombardia istituita con D.G.R. n°8/10962 del 30 dicembre 2009.

L'area fa poi parte dei "Corridoi verdi principali" del Progetto della Rete Verde Provinciale della Provincia di Mantova; per approfondimenti si rimanda al PTCP ed in particolare all'"Allegato B1 – Progetti; sistema paesaggistico e rete verde" dove, nella "Scheda 19 - Corridoio del fiume Po dalla foce del Secchia ad Ostiglia" si indicano indirizzi e criteri di intervento.

L'area fa parte di una "Golena aperta (indicazioni del PTCP)", di cui all'art. 22 degli "Indirizzi Normativi" del PTCP della Provincia di Mantova.

A circa duecento metri a monte dell'area di progetto, in area golenale, è indicata la presenza di due alberi vincolati rispettivamente come "Alberi segnalati come monumentali dal PTCP" ed "Alberi proposti come monumentali (progetto BioBaM)". In altri elaborati viene indicata la presenza di un solo albero, i vincoli potrebbero riferirsi quindi ad un solo esemplare; l'area di intervento, in ogni caso, non dovrebbe interferire con essi.

Nei pressi delle aree di intervento è presente poi un canale vincolato dal PTCP come "Aste dei canali di matrice storica", si rimanda alla relativa normativa ed in particolare all'art. 27.1 degli "Indirizzi normativi" del PTCP di Mantova.


Nei pressi dell'area di intervento inoltre è presente una cava riqulificata indicata come "Cave cessate già riqulificate".

L'area si trova relativamente vicino all'abitato di Felonica indicato come "Nuclei di antica formazione" di cui all'art.8 delle "Disposizioni Attuative del Piano delle Regole" dell'ex-Comune di Felonica; l'intervento, all'interno dell'argine maestro, risulta comunque separato dal centro abitato dalla struttura arginale.

Per quanto riguarda l'assetto idrogeologico l'area fa parte della "Fascia A" del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI Po); l'art. 18.14 delle "Disposizioni Comuni del PGT" stabilisce i tipi di interventi consentiti in "Fascia A" riprendendo le disposizioni dell'art. 29 delle "Norme di Attuazione" del PAI.

Dal punto di vista archeologico non risultano particolari criticità nell'area di progetto; alcuni "siti archeologici puntuali segnalati dalla Soprintendenza" si trovano a sud dell'argine maestro, in particolare nei pressi della Chiesa di Santa Maria Assunta a circa 300 metri dall'area di intervento e nei pressi del centro di Felonica.

Tavola 9 – Sistema degli spazi aperti, dei valori paesistici diffusi, dei beni monumentali e architettonici e delle caratteristiche agricole



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 9 – Sistema degli spazi aperti, dei valori paesistici diffusi, dei beni monumentali e architettonici e delle caratteristiche agricole, scala 1:15000)

<p>++ Confini comunali</p> <p>--- Confini provinciali e regionali</p> <p>Corpi d'acqua e canali</p> <p>Tessuto urbano consolidato</p> <p>Ambiti di trasformazione del Documento di Piano</p> <p>SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI, DEI VALORI PAESISTICI DIFFUSI, DEI BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI</p> <p>Spazi aperti urbani</p> <p>Aree verdi, parchi e giardini</p> <p>Piazze</p> <p>Beni storico-architettonici individuati e siti archeologici</p> <p>Vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10</p> <p>Vincoli previsti dal PRG vigente</p> <p>Vincoli non specificati</p> <p>Siti archeologici</p> <p>Sistema insediativo di matrice storica</p> <p>Centro o nucleo storico</p> <p>Zona di rilevanza naturale</p> <p>Luoghi della religione</p> <p>Luoghi dell'abitare</p> <p>Luoghi della produzione</p> <p>Spazi civici</p> <p>Corti rurali e cascine</p> <p>Segni minori</p> <p>Manufatti idraulici storici</p> <p>Aste dei canali di matrice storica</p> <p>Elementi paesaggistici rilevanti</p> <p>Filari di siepi (Progetto BioBaM)</p> <p>Golene aperte</p> <p>Golene chiuse</p> <p>Alberi segnalati come monumentali (Progetto BioBaM)</p> <p>Alberi proposti come monumentali</p> <p>Canali di rilevante valore naturalistico-ambientale</p> <p>Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione</p> <p>Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (art.142.1 lettera c D.Lgs. 42/2004)</p> <p>Rete Verde Provinciale del Secondo Livello</p> <p>Elementi geomorfologici rilevanti</p> <p>Bugni e macereti</p> <p>Elementi geomorfologici lineari - livello di coerenza 2</p> <p>Elementi geomorfologici lineari - livello di coerenza 4</p> <p>Arginature</p>	<p>SISTEMA DELLA PERCEZIONE DEL PAESAGGIO</p> <p>Luoghi dell'identità culturale</p> <p>Punti di osservazione privilegiati</p> <p>Varchi percettivi</p> <p>Percorsi per la percezione del paesaggio</p> <p>Percorsi ciclabili</p> <p>Rete ferroviaria</p> <p>Stazioni ferroviarie</p> <p>Rete navigabile</p> <p>Porti commerciali</p> <p>Porti turistici</p> <p>Strade</p> <p>CLASSI DI SENSIBILITA' PAESISTICA</p> <p>S.PAES. 3 Sensibilità paesistica medio-alta</p> <p>S.PAES. 2 Sensibilità paesistica media</p> <p>S.PAES. 1 Sensibilità paesistica medio-bassa</p> <p>SISTEMA AGRICOLO</p> <p>Aree agricole</p> <p>Aree agricole di interazione</p> <p>Aree agricole produttive</p> <p>Aree agricole produttive di medio valore paesistico</p> <p>Aree agricole di alto valore paesistico</p> <p>Destinazione d'uso del suolo (Fonte: Dusa 2.1 agg. 2007)</p> <p>Boschi di latifoglie</p> <p>Prati permanenti</p> <p>Formazioni ripariali, vegetazione degli argini sopraelevati e dei greti</p> <p>Cespuglieti</p> <p>Pioppeti</p> <p>Frutteti e frutti minori</p> <p>Parchi e giardini</p> <p>ELEMENTI DI DEGRADO E CRITICITA' PAESAGGISTICA</p> <p>Ambito produttivo per lavaggio inerti</p> <p>Cave dismesse da riqualificare</p> <p>Cave dismesse già riqualificate</p> <p>Piazzola di raccolta rifiuti</p> <p>Elettrodotti</p> <p>Elementi di criticità idraulica</p> <p>Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico</p> <p>Fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico</p> <p>Aree a rischio idraulico in ambito urbano e rurale</p>
--	--

All'interno della Tavola 9 – Sistema degli spazi aperti, dei valori paesistici diffusi, dei beni monumentali e architettonici e delle caratteristiche agricole vengono individuate una serie di tutele legate alla salvaguardia del paesaggio; alcuni vincoli riprendono quelli della Tavola 3 vista in precedenza.

R.T.P:

Le diverse aree del territorio comunale presentano una Classe di sensibilità paesistica; l'area di progetto fa parte di un'area vincolata in quanto "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (art. 142.1 lett. c D. Lgs 42/2004)", nonché di "Golene aperte", queste aree presentano una Classe di Sensibilità paesistica pari a 3.

L'area di intervento fa parte degli spazi aperti urbani, ed in particolare è individuata come "Aree Verdi, parchi e giardini".

Dal punto di vista dei beni storici ed architettonici, nelle vicinanze del sito sono presenti diversi edifici vincolati posti a sud dell'argine maestro; l'area di intervento risulta separata da questi dalla struttura arginale..

Un canale indicato come "Aste dei canali di matrice storica", come abbiamo già visto nella *Tavola n°3*, è identificato nei pressi dell'area di intervento, in particolare tra il secondo ed il terzo pennello; per esso vigono le prescrizioni dell'art. 27.1 degli "indirizzi normativi" del PTCP di Mantova.

Sul tema del paesaggio, l'art. 14 delle "Disposizioni Comuni del PGT", stabilisce una serie di prescrizioni; al comma 1 dispone che gli interventi da realizzare nel territorio comunale debbano essere soggetti all'esame di impatto paesistico; come abbiamo visto nel caso del Gruppi n°1 e 3 però, lo stesso comma, precisa che questo esame non è necessario nel caso di aree vincolate dal D.Lgs. 42/2004. Per queste ultime aree, il comma 2 dell'art. 14 prevede, nel caso di interventi, il rilascio dell'"Autorizzazione paesaggistica" emessa dalla Sovrintendenza.

Poiché l'alveo del Fiume Po è vincolato sulla base dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, per gli interventi all'interno di questo, è necessaria l'"autorizzazione paesaggistica" che sostituisce l'esame di impatto paesistico; la stessa disposizione è stabilita a livello regionale dal comma 5 dell'art.35 della Normativa del PTR-PPR della Regione Lombardia.

Per quanto riguarda la percezione del paesaggio nei pressi dell'area di progetto vi sono due "Varchi percettivi" di particolare pregio: il primo ha un punto di osservazione presso la Corte Palazzo ma non raggiunge l'area di intervento (per la presenza dell'argine maestro); il secondo varco ha come punto di osservazione la strada sull'argine nei pressi della Chiesa di Santa Maria Assunta, l'area di intervento rientra in questo secondo varco percettivo. Le "Disposizioni Comuni del PGT", all'art. 14 stabiliscono i criteri per la valutazione d'impatto paesaggistico e, al terzo comma, precisa le disposizioni relative alle aree soggette ai "varchi percettivi" per le quali è necessaria una "verifica del grado di incidenza paesistica del progetto".

Vista la tipologia di intervento del progetto in essere e l'obbligatorietà dell'"autorizzazione paesaggistica", si dovrà valutare la necessità o meno della "verifica del grado di incidenza paesaggistica". Per approfondimenti si veda l'art. 14 delle "Disposizioni Comuni" del PGT.

Vedremo nel "Piano delle Regole" dell'ex-Comune di Felonica come siano ulteriormente specificate le modalità di intervento in queste aree.

Per quanto riguarda i "Percorsi per la percezione del paesaggio", nella *Tavola 9*, viene individuata tra questi la strada sull'argine maestro del Po che fa parte in particolare dei "Percorsi ciclabili"; il percorso era già stato individuato dal PTR-PPR della Regione Lombardia e dal PTCP della Provincia di Mantova. Le norme relative a questi percorsi sono precisate nell'art. 8 lett. f del "Piano dei Servizi" dell'ex-Comune di Felonica, in particolare sono vietati gli interventi che compromettano la qualità e la fruibilità paesistica, come ad esempio l'installazione di cartellonistica pubblicitaria. Si riporta l'art. 8 lett. f del "Piano dei Servizi" dell'ex-Comune di Felonica:

Art. 8f – Ciclabili

I progetti per la realizzazione di interventi per la mobilità lenta devono essere improntati alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti, alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico, al rispetto dell'ambiente ed alla valorizzazione degli itinerari di interesse storico e architettonico.

Nei nuovi tracciati ed in quelli esistenti, caratterizzati da visuali paesaggistiche privilegiate, per profondità ed ampiezza, che consentono di cogliere aspetti distintivi del paesaggio, sono vietati interventi che compromettano la qualità e la fruibilità paesistica, come ad esempio l'installazione di cartellonistica pubblicitaria.

I progetti per la realizzazione di nuove piste ciclopedonali o per la riqualificazione di quelle esistenti, fatte salve

diverse indicazioni contenute nelle Disposizioni attuative del PGT, devono rispettare le caratteristiche tecniche contenute nel D.M. 30.11.1999 n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" e nella D.G.R. 22.12.1999 n. VII/47207 "Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale".

Nei pressi delle aree di progetto è presente la sede dei Canottieri di Felonica indicata come "porti turistici".


Per quanto riguarda la tutela del Sistema agricolo una parte dell'area di progetto, corrispondente all'area golenale verso valle, viene classificata come "Aree agricole di alto valore paesistico"; vedremo successivamente come il "Piano delle Regole" del Comune di Felonica, all'art. 25, tuteli queste aree.

Per quanto riguarda la destinazione d'uso del suolo nell'area di progetto sono presenti "pioppeti" e "Formazioni ripariali, vegetazione degli argini sopraelevati e dei greti". La parte verso monte della golenale è invece indicata come "Parchi e giardini" in quanto qui è presente il Parco fluviale di Felonica (incorporato nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione).

A sud est dell'area di intervento è presente un'area riqualificata indicata come: "Cave dismesse già riqualificate".

R.T.P:

Tavola 11 – Carta di Sintesi



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 11 – Carta di Sintesi, scala 1:15000)

Nella Tavola 11 – Carta di Sintesi del PGT di Sermide e Felonica vengono indicate le principali caratteristiche e criticità geologiche.


R.T.P:

Per quanto riguarda la vulnerabilità idrogeologica l'area di intervento fa parte dell'Area golendale del fiume Po: area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero superficiale".
 Dal punto della vulnerabilità idraulica l'area è classificata come "Area golendale del Fiume Po: area regolarmente allagata in occasione di precedenti eventi alluvionali e frequentemente inondabile".

PGT COMUNE DI FELONICA - PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI

Il "Piano delle Regole" ed il "Piano dei Servizi" dell'ex-Comune di Felonica fanno parte integrante del PGT; il primo definisce gli obiettivi, le modalità di intervento, le destinazioni funzionali delle aree del territorio comunale; il secondo definisce e programma gli interventi sul territorio.
 Si è già visto l'art. 8 lett. f del "Piano dei Servizi" dell'ex-Comune di Felonica, relativo ai "percorsi ciclabili"; si analizzano ora le principali disposizioni del "Piano delle regole" dell'ex-Comune di Felonica relative all'area di intervento.

Tavola 01 – Felonica ovest – Piano delle Regole



Scala 1:10000 (estratto dal Piano delle Regole – Felonica, Tavola 01 – Felonica ovest, scala 1:5000)

AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Tessuti edilizi ed elementi di rilevante interesse storico-architettonico

- NAF - Nuclei di antica formazione ed elementi di interesse storico-ambientale
- NAFE - Nuclei di antica formazione esterni al perimetro del consolidato urbano
- EV - Edifici vincolati
- EIS - Edifici di interesse storico-architettonico individuati dal PGT

Tessuti edilizi di limitato interesse storico-architettonico

- R1 - Tessuto residenziale a media densità esito di insediamenti spontanei e/o pianificazioni urbanistiche non leggibili come unitarie
- R2 - Tessuto residenziale a media e alta densità esito di pianificazione urbanistica recente e leggibile come unitaria
- R3 - Tessuto residenziale in fase di attuazione secondo indicazioni contenute negli strumenti attuativi
- R4 - Nuclei urbani in ambito agricolo

PREVALENTE DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE

- P1 - Tessuto produttivo ad orientamento artigianale-industriale
- P2a - Tessuto produttivo speciale - macellazione
- P2b - Tessuto produttivo speciale - ad orientamento agroindustriale di completamento
- P2c - Tessuto produttivo speciale - trattamento di materiali inerti
- P2d - Tessuto produttivo speciale - Distributori di carburanti
- © - Tessuto produttivo orientato ad ospitare funzioni produttive-commerciali

AMBITI DI COMPLETAMENTO PREVISTI DAL PIANO DELLE REGOLE

- ACPA - Ambiti di completamento residenziale da realizzare attraverso piano attuativo
- PCCR - Ambiti residenziali di completamento da realizzare attraverso permesso di costruire convenzionato

AMBITI A DESTINAZIONE SPECIALE E AREE VINCOLATE

- ARV - Ambito di rispetto delle infrastrutture viabilistiche e ferroviarie
- ARC - Ambito di rispetto cimiteriale
- ARD - Ambito di rispetto dei depuratori
- ARP - Ambito di rispetto dei pozzi idrici
- ART - Fascia di attenzione degli impianti ripetitori di telefonia
- SRA - Siti a rischio archeologico
- 431_F - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (D.Lgs 42/2004)
- FA_pai - Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico
- FB_pai - Fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico

INDICAZIONI DERIVANTI DAL PIANO DEI SERVIZI

- ASC - Aree per servizi consolidati
- ASP - Aree per servizi in previsione

AMBITI NON COMPRESI NEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA

- AAVP - Aree agricole di alto valore paesistico
- AMVP - Aree agricole di medio valore paesistico
- AI - Aree agricole di interazione
- AP - Aree agricole produttive
- PPA - Ambiti di percezione del paesaggio agrario
- ERA - Edifici residenziali in ambito agricolo non connessi all'attività agricola

SISTEMA ECOLOGICO E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

- PUS - Parco Locale di Interesse Sovra-comunale del Gruccione e Parco fluviale di Felonica
- PUS - Parco Locale di Interesse Sovra-comunale del Gruccione e Parco fluviale di Felonica - previsione del futuro ampliamento
- AEC - Corpi d'acqua e canali
- BUG - Bugni

AMBITI DI TRASFORMAZIONE INDIVIDUATI DAL DOCUMENTO DI PIANO

- ATR - Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali

COMPONENTE GEOLOGICA E SISMICA

Classi di fattibilità geologica

- Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni*
- Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni*
- Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni*

* Per l'individuazione specifica della sottoclasse di fattibilità si prenda visione degli elaborati e delle norme dello studio geologico

Classi di fattibilità sismica

- Classe Z4a: Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali granulari e/o coesivi

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Sistema della mobilità

- Porti e infrastrutture per la fruizione fluviale
- Rete ferroviaria
- Stazioni ferroviarie
- Fermate del trasporto pubblico locale
- Strade esistenti ed aree per attrezzature ferroviarie

Nella *Tavola 01 – Felonica Est* del “Piano delle Regole” vengono individuate le aree di tutela e gli ambiti di trasformazione già individuati nelle Tavole generali del PGT; le “Disposizioni attuative del Piano delle Regole” disciplinano gli interventi.

Come abbiamo già visto nella *Tavola 9* del PGT, l'area di intervento fa parte di aree "AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico", l'art. 21 delle "Disposizioni attuative del Piano delle Regole" stabilisce le norme generali di tutela dell'edificato agricolo e del paesaggio; l'art. 22 stabilisce le norme relative alle aree "AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico":

articolo 22 - AAVP - Aree agricole di alto valore paesistico

22.1.DEFINIZIONE

Sono le aree agricole a elevata valenza naturale e paesaggistica (ex. art. 68.2 PTCP) individuate come I° livello della Rete Ecologica Comunale; si tratta di quelle parti del territorio rurale caratterizzate dalla presenza di elementi rilevanti di naturalità e dall'integrazione del sistema paesaggistico e ambientale e del relativo patrimonio storico-culturale e fisico-naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo. Sono da considerare aree agricole strategiche ai sensi dell'articolo 68 del PTCP.

22.2.OBIETTIVI

Verificare tutte le trasformazioni in modo da garantire il mantenimento ed il potenziamento delle funzioni paesistiche. Le trasformazioni urbanistiche del territorio sono finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione delle attività agricole; alla conservazione del patrimonio edilizio funzionale allo svolgimento di tali attività; alla

conservazione delle caratteristiche naturalistico -ambientali del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia di piantate, siepi, filari e canali irrigui e di altri elementi caratteristici del paesaggio agrario. Sono le aree entro cui attivare progetti di rinaturazione ai sensi del comma 2-bis dell'art. 43 l.r. 12/2005, ovvero prevedendo che gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono

assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai Comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

22.3.DESTINAZIONI FUNZIONALI

La vocazione funzionale prevalente è la produzione agricola e gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ammessi devono essere finalizzati allo svolgimento di tale attività.

22.4.EDIFICABILITA'

Interventi ammissibili, indici e parametri: si assumono quelli stabiliti dell'art. 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

H massima m.8.00

Il progetto dovrà valutare:

- la sensibilità paesistica dell'ambito di riferimento;
- l'individuazione delle criticità della situazione esistente;
- la descrizione degli impatti degli interventi proposti;
- il progetto delle misure di mitigazione e compensazione da mettere in atto.

Per interventi di dimensioni significative, la proposta di trasformazione dovrà essere accompagnata dalla valutazione dell'impatto paesistico, redatta seguendo le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvate con DGR 8 novembre 2002 n.7/11045.

Dal punto di vista della percezione del paesaggio l'area di intervento, come abbiamo visto anche nella *Tavola 9* del PGT, si trova all'interno di varchi percettivi; il "Piano delle Regole" identifica queste aree come "PPA – Ambiti di percezione del paesaggio agrario". L'art. 26 delle "Disposizioni attuative del Piano delle Regole" del Comune di Felonica stabilisce la disciplina degli interventi in questi ambiti; al quarto comma, in particolare, prevede la valutazione dell'impatto paesistico seguendo le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvate con DGR 8 novembre 2002 n.7/11045:

articolo 26 - PPA - Ambiti di percezione del paesaggio agrario

26.1.DEFINIZIONE

Sono ambiti caratterizzati dalla presenza di condizioni percettive rilevanti di elementi del patrimonio rurale e storico architettonico per cui il PGT definisce un regime normativo differenziato in virtù dell'obiettivo di preservare la visibilità di questi elementi.

26.2.OBIETTIVI

In queste aree dovranno essere limitate le trasformazioni verificando puntualmente le interferenze visuali che le stesse possono generare.

26.3.DESTINAZIONI FUNZIONALI

Le aree incluse negli ambiti di percezione sono classificate in aree e tessuti diversi; esse sono edificabili secondo le modalità stabilite per le differenti aree e tessuti. Ogni intervento dovrà essere verificato in modo da assicurare un corretto inserimento paesaggistico – ambientale.

26.4.EDIFICABILITA'

Interventi ammissibili, indici e parametri: si assumono quelli stabiliti dell'art. 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

H massima = m.8.00

Per tutti gli interventi, la proposta di trasformazione dovrà essere accompagnata dalla valutazione dell'impatto paesistico, redatta seguendo le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvate con DGR 8 novembre 2002 n.7/11045.

Per quanto riguarda il Sistema ecologico e Paesistico-ambientale l'area di progetto fa parte del "PLIS – Parco di Interesse Sovra-comunale del Gruccione e Parco Fluviale di Felonica"; le aree golenali poste nella parte sud-est dell'intervento sono indicate come "PLIS – Parco di Interesse Sovra-comunale del Gruccione e Parco Fluviale di Felonica – Previsione del futuro ampliamento".

Successivamente all'approvazione del PGT, con D.C.C. n°15/2014 del Comune di Sermide, approvata con D.G.P. n°105/2014, l'area protetta è stata estesa alle aree golenali dell'ex Comune di Felonica.

All'art. 7 delle "Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi" dell'ex-Comune di Felonica si indicano gli Obiettivi per queste aree, in particolare quelle del "ampliamento, valorizzazione, e rafforzamento dei caratteri naturali del Parco Fluviale"; all'art. 17 delle stesse si indicano poi le disposizioni relative al Parco del Gruccione.

Dal punto di vista della Classe di fattibilità geologica l'area si trova in: "Classe4: Fattibilità con gravi limitazioni" , per maggiori informazioni si veda lo Studio geologico del PGT.

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL GRUCCIONE - COMUNE DI SERMIDE E FELONICA

Il Parco di Interesse Sovracomunale del Gruccione, come abbiamo visto in precedenza, è un'area protetta istituita dal Comune di Sermide con D.C.C. 57 del 18-11-2004, riconosciuta dalla Provincia con le D.G.P.n°72/2005 e D.G.P n°197/2005; il perimetro del Parco del Gruccione è stato modificato con D.C.C. n°71 del 27-11-2008 ed ampliato includendo anche le aree golenali dell'ex-Comune di Felonica con D.C.C. n°15 del 28-06-2014 (Comune di Sermide), approvata dalla Provincia di Mantova con D.G.P. n°105 del 04-09-2014.

Il Parco del Gruccione è dotato di un "Piano Attuativo del Parco" e di specifiche "Norme Tecniche di Attuazione"; queste ultime stabiliscono i vincoli e disciplinano gli interventi; all'interno del Parco sono consentite le opere di difesa idraulica, concordando ed acquisendo il parere dell'Ente Gestore del Parco (il Comune di Sermide e Felonica); per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo di Intervento n°1.

CONCLUSIONI

Nel Comune di Sermide e Felonica, relativamente al territorio dell'ex-Comune di Felonica, è in vigore il PGT approvato con D.C.C. n°41 del 30-11-2011 e pubblicato sul BUR della Regione Lombardia sez. Avvisi e Concorsi n°21 del 23-05-2012.

L'area di progetto fa parte del Fiume Po, vincolato paesaggisticamente dall'art. 142 del D.Lgs 42/2004; come previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, delle "disposizioni comuni del PGT" per gli interventi in queste aree è necessaria l'"Autorizzazione paesaggistica" della Sovrintendenza, che sostituisce l'esame di incidenza paesistica prevista nel resto del territorio comunale.

Le aree in questione fanno parte di un "varco percettivo" (individuato dal PGT alla Tavola n°9) con punto di osservazione situato sull'argine maestro, nei pressi della Chiesa dell'Assunta di Felonica; per queste aree il PGT prevede, nel caso di interventi edilizi o urbanistici, la "verifica del grado di incidenza paesistica" del progetto. Poiché l'area è vincolata per legge (art.142 del D.Lgs. 42/2004) e, come detto in precedenza, l'art. 14 del PGT ai commi 1 e 2 stabilisce la necessità dell'"Autorizzazione paesaggistica" in sostituzione dell'esame di incidenza paesistica, bisognerà valutare il titolo abilitativo necessario.

L'art. 35, comma 5, della Normativa del PPR della Regione Lombardia, citato in precedenza, stabilisce che nel caso sia necessaria l'"Autorizzazione paesaggistica", questa sostituisce l'esame di impatto paesistico.

L'area fa poi parte di aree agricole tutelate in quanto "AAVP. Aree agricole di alto valore paesistico" di cui all'art. 22 delle "Disposizioni attuative del Piano delle Regole" dell'ex-Comune di Felonica; i primi due pennelli verso ovest rientrano inoltre in un "PPA. Ambiti di percezione del paesaggio agrario"; dette aree sono soggette alle disposizioni dell'art. 26 delle già citate "Disposizioni attuative del Piano delle Regole" dell'ex-Comune di Felonica.

La strada sull'argine maestro è indicata tra i "Percorsi per la percezione del paesaggio" (come avevamo già visto anche nel PTR-PPR e nel PTCP) e più specificatamente indicata tra i "Percorsi ciclabili"; l'art.8 lett. f del "Piano dei Servizi" dell'ex- Comune di Felonica dispone una serie di prescrizioni, in particolare "nei nuovi tracciati ed in quelli esistenti, caratterizzati da visuali paesaggistiche privilegiate, per profondità ed ampiezza, che consentono di cogliere aspetti distintivi del paesaggio, sono vietati interventi che compromettano la qualità e la fruibilità paesistica, come ad esempio l'installazione di cartellonistica pubblicitaria".

Tra il secondo ed il terzo pennello del Gruppo n°4 è presente un "Canale di Matrice storica" tutelato dall'art. 27.1 del PTCP. Particolare attenzione andrà fatta affinché non si perdano le caratteristiche di naturalità del canale.

L'area di intervento del Gruppo n°4 si trova all'interno del "Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione", che è stato esteso alle aree golenali di Felonica con D.C.C. n°15/2014, approvata con D.G.P. n°105/2014. Gli interventi consentiti in queste aree sono solo quelli di difesa idraulica e devono essere concordati con il Comune di Sermide e Felonica di cui bisogna acquisire il parere.

L'area di progetto infine non si trova all'interno di aree vincolate dalla "Rete Natura 2000" ma poiché, nel tratto veneto del Fiume Po è presente il "SIC-ZSC 3270017" ed il progetto può interferire con questa zona, si reputa necessario redigere la Valutazione d'Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

2.3.5. Gruppo di Intervento n°5


L'area di intervento del Gruppo n°5, costituito da 2 pennelli, si trova al Km 537 del Po, in sponda sinistra. L'area è posta ad una distanza di circa cento metri verso valle rispetto alla chiavica di Calto nella quale il Cavo di Calto confluisce nel Fiume Po.

PRG COMUNE DI CALTO

Come abbiamo già visto per la relazione del Gruppo di Intervento n° 3, nel Comune di Calto è in vigore il Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n°6628 del 26-10-1988 e aggiornato con la Variante al PRG approvata con D.G.R. n°3722 del 20-11-2007.

Il Comune di Calto non si è ancora dotato di un PAT, strumento previsto dalla L.R. 11/2004.

Tavola 13-1b – Zonizzazione Territorio Comunale



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 13-1b – Zonizzazione Territorio Comunale, scala 1:5000)

LEGENDA

Zone per Spazi Pubblici al Servizio della Residenza

esistente	progetto		
		Zona F1	Attrezzature Scolastiche
		Zona F2	Attrezzature di Interesse Comune
		Zona F3/A	Verde Pubblico Attrezzato
		Zona F3/B	Verde Pubblico Sportivo
		Zona F3/C	Verde Privato Vincolato
		Zona F4	Parcheggi
		Zona F5	Impianti approvvigionamento acqua

Zone per Attrezzature Pubbliche di Interesse generale

	Strade
	Rispetto Cimiteriale e del Depuratore
	Zona di Rispetto Stradale
	Zona di Rispetto Fluviale
	Zona di Tutela Ambientale e Paesaggistica
	Rettifica Stradale
	Limite Confine Comunale

La Tavola n°13-1 del PRG del Comune di Calto individua la zonizzazione del territorio; l'area oggetto di intervento è situata in area golenale considerata "zona di Tutela Ambientale e Paesaggistica"; l'art. 36 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del PRG pone i seguenti vincoli:

Art. 36 - ZONA DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Queste aree sono sottoposte a vincolo ambientale, ai sensi della legge 29/06/1939 n. 1497

Ogni intervento all'interno di queste zone deve ottenere il nullaosta da parte della Commissione Provinciale ai Beni Ambientali ed Architettonici, di cui alle L.S. 29/06/1939 n. 1497 e L.R. 04/08/ 1978, n. 41.

Esiste poi una "Zona di Rispetto Stradale" relativa alla strada posta sull'argine; l'art. 33 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del PRG prevede le seguenti limitazioni:

Art 33 - ZONE DI RISPETTO STRADALE E FLUVIALE

Lungo tali fasce è vietata ogni nuova costruzione.

Queste zone sono, di norma, destinate all'agricoltura; entro tali fasce sono consentite le ristrutturazioni e gli ampliamenti di edifici rurali (previsti dalla L.R. n. 24 del 05/03/1985).

Le aree comprese nelle zone di rispetto stradale e fluviale sono computabili, ai fini dell'edificabilità delle aree finite, secondo i parametri delle stesse.

E' sempre ammesso l'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml. 2,70.

Nel recupero del patrimonio edilizia esistente sono ammesse le modifiche di destinazioni di uso conseguenti alle previsioni dei Piani di Commercio o dei Pubblici Esercizi. In tali casi dovranno essere predisposti i Piani di Recupero di cui all'art. 15 della L.R. 27/06/1985 n. 61 e le zone nelle quali insistono gli edifici sono automaticamente dichiarate degradate (art. 15 L.R.27/06/1985 n. 61 comma I) con l'atto del Consiglio

Comunale che delibera l'ambito territoriale del Piano di Recupero. Devono in ogni caso essere realizzati gli standards minimi previsti dal D.M. 02/04/1968 n. 1444 e dalla L.R. 27/06/1985 n. 61.
In particolare, per le seguenti fasce di rispetto, sono consentite le seguenti opere:

1) Rispetto stradale: in queste zone potranno comunque trovare sede: ampliamenti delle strade di cui fanno fregio o strade di servizio, impianti di verde decorativo, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti, ecc.), impianti per la distribuzione di carburanti, cabine di trasformazione elettrica.
Le distanze da osservarsi nelle edificazioni sono specificate distintamente nelle varie zone omogenee.
Per le zone agricole vale quanto prescritto nel D.M. 01/04/1968 n. 1404.

2) Rispetto fluviale: su tali zone sono consentite soltanto le opere necessarie alla manutenzione ed al potenziamento delle alberature, del verde esistente, della sistemazione idrogeologica dei terreni e la costruzione di manufatti necessari per la sorveglianza e regolazione del regime idraulico.

Nelle zone agricole i distacchi che le nuove costruzioni devono rispettare dal piede esterno degli argini maestri del fiume Po sono di ml 300, salvo diverse indicazioni planimetriche.
Nelle aree zonizzate il vincolo di assoluta inedificabilità è di ml 20 dal piede esterno degli argini principali del fiume Po, mentre esiste l'obbligo di ottenere il nulla osta dell'autorità idraulica competente entro la fascia di ml 50 dall'argine per qualsiasi intervento anche di restauro e di ripristino.
In conformità con le disposizioni di cui alla Legge statale n. 431/1985 qualora esistano fiumi, corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del T.U. sulle acque dell'11.12.1933 n. 1775, devono essere considerate bellezze naturali in riferimento ai punti 1,3,4 della Legge 1497/39 le rispettive fasce laterali per una profondità di ml 150.

La fascia fino a 300 metri dall'argine maestro è una "Zona di Rispetto Fluviale", si veda l'art.33 NTA appena riportato.

A circa duecento metri di distanza a nord dell'argine è indicata un'area destinata ad "Impianti di approvvigionamento acqua" di progetto, Zona F5; l'art. 29b delle NTA del PRG vieta l'edificabilità in queste zone per la presenza di risorgive mentre sarà possibile posizionare condotte e quant'altro per l'approvvigionamento dell'acqua della zona produttiva.

Non si rilevano altri vincoli particolari.

CONCLUSIONI

NEL COMUNE DI CALTO È IN VIGORE IL PRG APPROVATO CON DGR n°6628 del 26-10-1988 ED aggiornato con la Variante approvata con D.G.R. n°3722 del 20-11-2007 INDICA LA ZONA DI INTERVENTO COME "ZONA DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA" RIFERENDOSI ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE; IN PARTICOLARE IL PRG SI RIFERISCE ALLA Legge 29/06/1939 n. 1497, poi abrogata dal D.Lgs. 490 del 29 ottobre 1999 e dal successivo D.Lgs. 42/2004.

IL PRG INDICA POI UNA "ZONA DI RISPETTO FLUVIALE" NELLA QUALE VIGONO LE PRESCRIZIONI DELL'ART. 33 NTA DEL PRG A CUI SI RIMANDA.

ANCHE SE LE PERIMETRAZIONI NON SONO INDICATE DAL PRG, LE AREE DI INTERVENTO NEL COMUNE DI CALTO (COME TUTTE LE AREE IN SPONDA VENETA) FANNO PARTE DEL "SIC-ZSC IT 3270017", che comporta la "Valutazione di Incidenza" AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE.

LE AREE SI TROVANO INFINE ALL'INTERNO DELLA "FASCIA A" DEL PAI Po AL QUALE SI RIMANDA.

R.T.P:

2.3.6. Gruppo di Intervento n°6


L'area di intervento del Gruppo n°6, costituito da due pennelli, si trova nel Comune di Sermide e Felonica, tra il Km 538 ed il Km 539 del Fiume Po, in sponda destra. L'area si trova nella parte est della golena di Felonica. Come abbiamo già visto nelle precedenti relazioni il Comune di Sermide e Felonica si è costituito il 1 marzo 2017 per incorporazione del Comune di Felonica nel Comune di Sermide, per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo n°1.

Il principale strumento urbanistico dell'ex-Comune di Felonica è il PGT approvato nel 2011 e redatto in seguito ad una convenzione per la redazione del Piano con il Comune di Sermide. In seguito alla fusione dei due Comuni per incorporazione sono rimasti validi gli strumenti urbanistici previgenti per quanto riguarda i rispettivi territori, come previsto dall'art. 11 comma 4 della L.R. 29/2006. Nell'area oggetto di intervento del Gruppo n°6 rimane quindi in vigore il PGT dell'ex-Comune di Felonica; di seguito si riportano i principali vincoli dell'area.


PGT COMUNE DI FELONICA

Il Piano di Gestione del Territorio del Comune di Felonica è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Felonica n°41 del 30-11-2011 e pubblicato sul BUR della Regione Lombardia sez. Avvisi e Concorsi n°21 del 23-05-2012.

Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali



R.T.P:



Nella *Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali* del PGT sono individuati i principali vincoli a livello sovracomunale e locale.

Per quanto riguarda i vincoli di carattere naturalistico-ambientale l'area oggetto di intervento è tutelata in quanto parte dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (art. 142.1 lett. c D. Lgs 42/2004)"; si rimanda al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto riguarda la Rete Ecologica Regionale tutto il fiume Po e le relative sponde fanno parte degli "Elementi di I Livello della RER", l'area di intervento è poi attraversata da una fascia dei "Corridoi regionali primari a bassa o modesta antropizzazione"; per la normativa si rimanda alla RER della Regione Lombardia istituita con D.G.R. n°8/10962 del 30 dicembre 2009.

Per quanto riguarda il Progetto della Rete Verde Provinciale della Provincia di Mantova, l'area fa parte dei "Corridoi verdi principali"; per la normativa si rimanda al PTCP ed in particolare all'"Allegato B1 – Progetti; sistema paesaggistico e rete verde" dove, nella "Scheda 19 - Corridoio del fiume Po dalla foce del Secchia ad Ostiglia" si indicano indirizzi e criteri di intervento.

L'area di intervento riguardano una parte di "Golena aperta (indicazioni del PTCP)", e affianca una "Golena chiusa"; si veda l'art. 22 degli "Indirizzi Normativi" del PTCP della Provincia di Mantova.

A circa duecento metri a monte delle aree di intervento è presente un canale vincolato dal PTCP come "Aste dei canali di matrice storica", si rimanda alla relativa normativa e in particolare all'art. 27.1 degli "Indirizzi normativi" del PTCP di Mantova.

A sud dell'area di intervento è presente una cava riqualificata indicata come "Cave cessate già riqualificate" ed una cava abbandonata indicata come "Cave cessate da riqualificare".

Per quanto riguarda l'assetto idrogeologico l'area di intervento fa parte della "Fascia A" del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI Po); l'art. 18.14 delle "Disposizioni Comuni del PGT" stabilisce i tipi di interventi consentiti in "Fascia A" riprendendo le disposizioni dell'art. 29 delle "Norme di Attuazione" del PAI. La Golena chiusa a fianco dell'area fa parte della "Fascia B" del PAI Po.

Dal punto di vista archeologico non risultano particolari criticità nell'area di progetto.

R.T.P:



All'interno della tavola *Tavola 9 – Sistema degli spazi aperti, dei valori paesistici diffusi, dei beni monumentali e architettonici e delle caratteristiche agricole* vengono individuate una serie di tutele legate alle salvaguardia del paesaggio; alcuni vincoli riprendono quelli della *Tavola 3* vista in precedenza.

Le diverse aree del territorio comunale presentano una Classe di sensibilità paesistica; l'area di progetto fa parte di un'area vincolata in quanto "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (art. 142.1 lett. c D. Lgs 42/2004)" e di "Golene aperte"; questi ambiti presentano una Classe di sensibilità paesistica pari a 3.

Sul tema del paesaggio, l'art. 14 delle "Disposizioni Comuni del PGT", stabilisce una serie di prescrizioni; al comma 1 dispone che gli interventi da realizzare nel territorio comunale debbano essere soggetti all'esame di impatto paesistico; come abbiamo visto nel caso del Gruppo n°1 però, lo stesso comma, precisa che questo esame non è necessario nel caso di aree vincolate dal D.Lgs. 42/2004. Per queste ultime aree, il comma 2 dell'art. 14 prevede, nel caso di interventi, il rilascio dell'"Autorizzazione paesaggistica" emessa dalla Sovrintendenza.

Poiché l'alveo del Fiume Po è vincolato sulla base dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, per gli interventi all'interno di questo, è necessaria quindi l'"autorizzazione paesaggistica" che sostituisce l'esame di impatto paesistico; la stessa disposizione è stabilita a livello regionale dal comma 5 dell'art.35 della Normativa del PTR-PPR della Regione Lombardia.

Dal punto di vista dei beni monumentali ed architettonici a duecento metri dall'area è presente un canale indicato come "Aste dei canali di matrice storica", come abbiamo già visto nella *Tavola n°3*; si veda l'art. 27.1 degli "indirizzi normativi" del PTCP di Mantova.

La Strada Provinciale n°35, che attraversa le aree rurali a circa 500 metri dall'area di intervento, è vincolata come "Strade storiche"; si tratta del "percorso n°57 – Via Carolingia", già individuato nella pianificazione regionale; per approfondimenti si veda l'art. 26 della normativa del PPR della Lombardia e l'art. 26 degli "Indirizzi normativi" del PTCP di Mantova. La presenza dell'argine maestro tra la suddetta strada e l'area di intervento non dovrebbe comportare interferenze.

Per quanto riguarda la percezione del paesaggio, nei pressi dell'area di progetto non si rilevano "Varchi percettivi" che interessano l'area; un varco percettivo è posto nel territorio rurale a sud dell'argine ma, la presenza di questo separa percettivamente l'area di intervento.

Relativamente ai "percorsi per la percezione del paesaggio", la strada sull'argine del Po fa parte dei "Percorsi ciclabili"; le norme relative a questi sono precisate nell'art.8 lett. f del "Piano dei Servizi" del Comune di Felonica facente parte del PGT, per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo n°4.


L'area di progetto fa parte delle "Aree agricole di alto valore paesistico"; per approfondimenti si vedano la relazione del Gruppo n°1, 3 e 4.

Per quanto riguarda la destinazione d'uso del suolo nell'area di progetto sono presenti "Pioppeti" e "Formazioni ripariali, vegetazione degli argini sopraelevati e dei greti".

A sud est dell'area di intervento è presente un'area riqualificata indicata come: "Cave dismesse già riqualificate" ed una indicata come "Cave dismesse da riqualificare" come già visto nella *Tavola n°3*.

R.T.P:

Tavola 11 – Carta di Sintesi




Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 11 – Carta di Sintesi, scala 1:15000)

Nella *Tavola 11 – Carta di Sintesi* del PGT di Felonica vengono indicate le principali caratteristiche e criticità geologiche.

Per quanto riguarda la vulnerabilità idrogeologica l'area di intervento fa parte dell'"Area golendale del fiume Po: area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero superficiale".

Dal punto della vulnerabilità idraulica l'area è classificata come "Area golendale del Fiume Po: area regolarmente allagata in occasione di precedenti eventi alluvionali e frequentemente inondabile".




PGT COMUNE DI FELONICA - PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI

Il “Piano delle Regole” ed il “Piano dei Servizi” dell’ex-Comune di Felonica fanno parte integrante del PGT; il primo definisce gli obiettivi, le modalità di intervento, le destinazioni funzionali delle aree del territorio comunale; il secondo definisce e programma gli interventi sul territorio.

Abbiamo già visto l’art. 8 lett. f del “Piano dei Servizi” relativo ai “percorsi ciclabili”, si analizzano di seguito le disposizioni del “Piano delle Regole” relative all’area di intervento.

Tavola 02 – Felonica Est – Piano delle Regole



Scala 1:10000 (estratto dal Piano delle Regole – Felonica, Tavola 02 – Felonica Est, scala 1:5000)

Nella Tavola 02 – Felonica Est del “Piano delle Regole” dell’ex-Comune di Felonica vengono individuate le aree di tutela e gli ambiti di trasformazione già individuati nelle Tavole generali del PGT; le “Disposizioni attuative del Piano delle Regole” disciplinano gli interventi.

Come abbiamo già visto nella Tavola 9 del PGT, l’area di intervento fa parte di aree “AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico”, l’art. 21 delle “Disposizioni attuative del Piano delle Regole” stabilisce le norme generali di tutela dell’edificato agricolo e del paesaggio; l’art. 22 stabilisce le norme relative alle aree “AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico”. Per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo di intervento n°4.

Dal punto di vista della percezione del paesaggio l'area di intervento, come abbiamo visto anche nella *Tavola 9* del PGT, non si trova all'interno di varchi percettivi.

Per quanto riguarda il Sistema ecologico e Paesistico-ambientale l'area fa parte del "PLIS – Parco di Interesse Sovra-comunale del Gruccione e Parco Fluviale di Felonica – Previsione del futuro ampliamento". Il parco del Gruccione è stato ampliato alle aree golenali di Felonica con D.C.C. dell'ex-Comune di Sermide n°15 del 28-06-2014 e con D.G.P. n°105 del 04-09-2014.

All'art. 7 delle "Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi" dell'ex-Comune di Felonica si indicano gli obiettivi per queste aree, in particolare quelle del "ampliamento, valorizzazione, e rafforzamento dei caratteri naturali del Parco Fluviale"; all'art. 17 delle stesse si indicano poi le disposizioni relative al Parco del Gruccione.

Dal punto di vista della Classe di fattibilità geologica l'area si trova in: "Classe4: Fattibilità con gravi limitazioni", per maggiori informazioni si veda lo Studio geologico del PGT.

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL GRUCCIONE - COMUNE DI SERMIDE E FELONICA

Come abbiamo visto nelle Tavole precedenti le aree di intervento del gruppo n°6 siti nel Comune di Sermide fanno parte del "PLIS – Parco di Interesse Sovra-comunale del Gruccione e Parco Fluviale di Felonica – Previsione del futuro ampliamento". Il PLIS del Gruccione è un'area protetta istituita dal Comune di Sermide con D.C.C. n°57 del 18-11-2004, riconosciuta dalla Provincia con le D.G.P. n°72/2005 e D.G.P. n°197/2005; il perimetro del Parco del Gruccione è stato modificato con D.C.C. n°71 del 27-11-2008, ed ampliato con D.C.C. n°15 del 28-06-2014, approvata dalla Provincia di Mantova con D.G.P. n°105 del 04-09-2014. Con quest'ultima delibera l'area protetta è stata estesa alle aree golenali dell'ex-Comune di Felonica e comprende ora anche le aree di intervento.

Con la D.G.P. 105/2014 inoltre sono state estese alla zona golenale di Felonica i criteri e le modalità di pianificazione ambientale e di gestione del Parco già definiti per il Comune di Sermide

Il Parco del Gruccione è dotato di un "Piano Attuativo del Parco" e di specifiche "Norme Tecniche di Attuazione"; queste ultime stabiliscono i vincoli e disciplinano gli interventi; all'interno del Parco sono consentite le opere di difesa idraulica, concordando ed acquisendo il parere dell'Ente Gestore del Parco (il Comune di Sermide e Felonica); per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo di Intervento n°1.

CONCLUSIONI

Nel Comune di Sermide e Felonica, relativamente al territorio dell'ex-Comune di Felonica, è in vigore il PGT approvato con D.C.C. n°41 del 30-11-2011 e pubblicato sul BUR della Regione Lombardia sez. Avvisi e Concorsi n°21 del 23-05-2012.

L'area di intervento del Gruppo n°6 fa parte dell'alveo del Fiume Po, vincolato paesaggisticamente dall'art. 142 del D.Lgs 42/2004; come previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, delle "disposizioni comuni del PGT" per gli interventi in queste aree è necessaria l'"Autorizzazione paesaggistica" della Sovrintendenza, che sostituisce l'esame di incidenza paesistica prevista nel resto del territorio comunale.

A questo proposito si veda l'art. 35, comma5, della Normativa del PPR della Regione Lombardia.

L'area di intervento si trova in aree agricole tutelate in quanto "AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico"; l'art. 22 delle Disposizioni attuative del Piano delle Regole" dell'ex-Comune di Felonica disciplina queste aree.

La strada sull'argine maestro è indicata tra i "Percorsi per la percezione del paesaggio" (come avevamo già visto anche nel PTR-PPR e nel PTCP) e più specificatamente indicata tra i "Percorsi ciclabili"; l'art.8 lett. f del "Piano dei Servizi" dell'ex- Comune di Felonica dispone una serie di prescrizioni, per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo n°4.

L'area di intervento fa poi parte del PLIS "Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione", esteso alle aree golenali di Felonica con D.C.C. n°15/2014, approvata con D.G.P. n°105/2014. Gli interventi consentiti all'interno del PLIS sono solo quelli di difesa idraulica e devono essere concordati con il Comune di Sermide e Felonica di cui bisogna acquisire il parere; per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo di intervento n°1.

L'area non si trova all'interno di aree vincolate dalla "Rete Natura 2000" ma poiché, nel tratto veneto del Fiume Po è presente il "SIC-ZSC 3270017", si reputa ugualmente necessario redigere la Valutazione d'Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

2.3.7. Gruppo di Intervento n°7

L'area di intervento del Gruppo n°7, costituito da un singolo pennello, si trova nel Comune di Sermide e Felonica, al Km 540 del Fiume Po, in sponda destra.


Come abbiamo già visto nelle precedenti relazioni, il Comune di Sermide e Felonica si è costituito il 1 marzo 2017 per incorporazione del Comune di Felonica nel Comune di Sermide, per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo n°1.

Il principale strumento urbanistico del Comune di Felonica è il PGT approvato nel 2011 e redatto in seguito ad una convenzione per la redazione del Piano con il Comune di Sermide. In seguito alla fusione dei due Comuni sono rimasti in vigore gli strumenti urbanistici previgenti per quanto riguarda i rispettivi territori, come previsto dall'art. 11 comma 4 della L.R. 29/2006. Nell'area oggetto di intervento del Gruppo n°7 è rimasto quindi in vigore il PGT dell'ex-Comune di Felonica; di seguito si riportano i principali vincoli dell'area.

PGT COMUNE DI SERMIDE E FELONICA


Il Piano di Gestione del Territorio dell'ex-Comune di Felonica è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Felonica n°41 del 30-11-2011 e pubblicato sul BUR della Regione Lombardia sez. Avvisi e Concorsi n°21 del 23-05-2012.

Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali, scala 1:15000)

R.T.P:



Nella *Tavola 3 – Vincoli paesistico-ambientali e vincoli territoriali* del PGT sono individuati i principali vincoli a livello sovracomunale e locale.

Per quanto riguarda i vincoli di carattere naturalistico-ambientale, l'area oggetto di intervento è tutelata in quanto parte dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (art. 142.1 lett. c D. Lgs 42/2004)"; si rimanda al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto riguarda la Rete Ecologica Regionale tutto il fiume Po e le relative sponde fanno parte degli "Elementi di I Livello della RER", l'area di intervento è poi attraversata da una fascia dei "Corridoi regionali primari a bassa o modesta antropizzazione"; per la normativa si rimanda alla RER della Regione Lombardia istituita con D.G.R. n°8/10962 del 30 dicembre 2009.

Per quanto riguarda il Progetto della Rete Verde Provinciale della Provincia di Mantova, l'area fa parte dei "Corridoi verdi principali"; per la normativa si rimanda al PTCP ed in particolare all'"Allegato B1 – Progetti; sistema paesaggistico e rete verde" dove, nella "Scheda 19 - Corridoio del fiume Po dalla foce del Secchia ad Ostiglia" si indicano indirizzi e criteri di intervento.


L'area di intervento riguarda una parte di "Golena aperta (indicazioni del PTCP)"; per approfondimenti si veda l'art. 22 degli "Indirizzi Normativi" del PTCP della Provincia di Mantova.

A circa trecento metri verso ovest dall'area di progetto è presente un canale indicato come "Aste dei canali di matrice storica" e tutelato dal PTCP. Per approfondimenti si rimanda alla relativa normativa ed in particolare all'art. 27.1 degli "Indirizzi normativi" del PTCP di Mantova, si veda anche la relazione al Gruppo di Intervento n°4.


Dal punto di vista archeologico, a sud-est dell'area di intervento è presente un punto appartenente ai "Siti archeologici puntuali segnalati dalla Soprintendenza"; l'art. 7 delle "Disposizioni Comuni" del PGT di Felonica stabilisce una serie di prescrizioni; per approfondimenti si veda la relazione relativa al Gruppo di Intervento n°3

Per quanto riguarda l'assetto idrogeologico, l'area di intervento fa parte della "Fascia A" del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI Po); l'art. 18.14 delle "Disposizioni Comuni del PGT" stabilisce i tipi di interventi consentiti in "Fascia A" riprendendo le disposizioni dell'art. 29 delle "Norme di Attuazione" del PAI.

Tavola 9 – Sistema degli spazi aperti, dei valori paesistici diffusi, dei beni monumentali e architettonici e delle caratteristiche agricole



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 9 – Sistema degli spazi aperti, dei valori paesistici diffusi, dei beni monumentali e architettonici e delle caratteristiche agricole, scala 1:15000)



All'interno della tavola *Tavola 9 – Sistema degli spazi aperti, dei valori paesistici diffusi, dei beni monumentali e architettonici e delle caratteristiche agricole* vengono individuate una serie di tutele legate alle salvaguardia del paesaggio; alcuni vincoli riprendono quelli della *Tavola 3* vista in precedenza.

Le diverse aree del territorio comunale presentano una Classe di sensibilità paesistica; l'area di progetto fa parte di un'area vincolata in quanto "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (art. 142.1 lett. c D. Lgs 42/2004)", nonché di "Golene aperte", queste aree presentano una Classe di sensibilità paesistica pari a 3.

Dal punto di vista dei beni monumentali ed architettonici, a trecento metri dall'area è presente un canale indicato come "Aste dei canali di matrice storica", come abbiamo già visto nella *Tavola n°3*; per esso vigono le prescrizioni dell'art. 27.1 degli "indirizzi normativi" del PTCP di Mantova.

Sul tema del paesaggio, l'art. 14 delle "Disposizioni Comuni del PGT", stabilisce una serie di prescrizioni; al comma 1 dispone che gli interventi da realizzare nel territorio comunale debbano essere soggetti all'esame di impatto paesistico; come abbiamo visto nel caso del Gruppi n°1, 3, 4 ,6, però, lo stesso comma precisa che questo esame non è necessario nel caso di aree vincolate dal D.Lgs. 42/2004. Per queste ultime aree, il comma 2 dell'art. 14 prevede, nel caso di interventi, il rilascio dell'"Autorizzazione paesaggistica" emessa dalla Sovrintendenza. Poiché l'alveo del Fiume Po è vincolato sulla base dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, per gli interventi all'interno di questo, è necessaria l'"autorizzazione paesaggistica" che sostituisce l'esame di impatto paesistico; la stessa disposizione è stabilita a livello regionale dal comma 5 dell'art.35 della Normativa del PTR-PPR della Regione Lombardia.

Per quanto riguarda la percezione del paesaggio, nei pressi dell'area di intervento non si rilevano "Varchi percettivi" che interessano direttamente l'area; un varco percettivo è posto nel territorio rurale a sud dell'argine nei pressi della SP n° 35; la presenza della struttura arginale separa percettivamente l'area di intervento.

La Strada Provinciale n°35, sulla quale è individuato un varco percettivo prima citato, attraversa le aree rurali a circa 300 metri dall'area di intervento ed è vincolata tra le "Strade storiche"; essa fa parte del "Percorso n°57 – Via Carolingia" individuato nella pianificazione regionale e provinciale; per approfondimenti si veda l'art. 26 della "Normativa" del PPR della Lombardia e l'art. 26 degli "Indirizzi normativi" del PTCP di Mantova. La presenza dell'argine maestro tra la suddetta strada e l'area di intervento non dovrebbe comportare interferenze.


Per quanto riguarda i "percorsi per la percezione del paesaggio", la strada sull'argine del Po fa parte dei "Percorsi ciclabili"; le norme relative a questi sono precisate nell'art.8 lett. f del "Piano dei Servizi" del Comune di Felonica facente parte del PGT, per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo n°4.

L'area di progetto fa parte delle "Aree agricole di alto valore paesistico"; per approfondimenti si vedano la relazione del Gruppo n°1, 3, 4 e 6.

Per quanto riguarda la destinazione d'uso del suolo, nell'area di progetto sono presenti "Pioppeti", "Formazioni ripariali, vegetazione degli argini sopraelevati e dei greti" e "Prati permanenti"; a sud dell'argine maestro invece sono presenti appezzamenti di terreno adibiti a colture differenti: "Pioppeti", "Frutteti e frutti minori", "Colture orticole e orti familiari"


R.T.P:

Tavola 11 – Carta di Sintesi




SINTESI GEOLOGICA


AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO



AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE



AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO



AREE A PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 11 – Carta di Sintesi, scala 1:15000)

Nella Tavola 11 – Carta di Sintesi del PGT di Felonica vengono indicate le principali caratteristiche e criticità geologiche.


Per quanto riguarda la vulnerabilità idrogeologica, l'area di intervento fa parte dell'Area golenale del fiume Po: area ad elevata vulnerabilità dell'acquifero superficiale". Dal punto della vulnerabilità idraulica, l'area è classificata come "Area golenale del Fiume Po: area regolarmente allagata in occasione di precedenti eventi alluvionali e frequentemente inondabile". A sud dell'argine maestro è presente un'area indicata come "Esondazioni dei canali di bonifica: estensione delle aree presumibilmente allagate in occasione dell'evento del maggio 1996". Dal punto di vista delle caratteristiche geotecniche, ad ovest dell'area di intervento sono presenti "Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante".

PGT COMUNE DI FELONICA - PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI

Il "Piano delle Regole" ed il "Piano dei Servizi" dell'ex-Comune di Felonica fanno parte integrante del PGT; il primo definisce gli obiettivi, le modalità di intervento, le destinazioni funzionali delle aree del territorio comunale; il secondo definisce e programma gli interventi sul territorio.

Abbiamo già visto l'art. 8 lett. f del "Piano dei Servizi" relativo ai "percorsi ciclabili", si analizzano di seguito le disposizioni del "Piano delle Regole" relative all'area di intervento.

Tavola 02 – Felonica Est – Piano delle Regole



Scala 1:10000 (estratto dal Piano delle Regole – Felonica, Tavola 02 – Felonica Est, scala 1:5000)

R.T.P:

AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	SISTEMA ECOLOGICO E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
<p>PREVALENTE DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE</p> <p>P1 - Tessuto produttivo ad orientamento artigianale-industriale</p> <p>P2a - Tessuto produttivo speciale - macellazione</p> <p>P2b - Tessuto produttivo speciale - ad orientamento agroindustriale di completamento</p> <p>P2c - Tessuto produttivo speciale - trattamento di materiali inerti</p> <p>P2d - Tessuto produttivo speciale - Distributori di carburanti</p> <p>© Tessuto produttivo orientato ad ospitare funzioni produttive-commerciali</p>	<p>PLIS - Parco Locale di Interesse Sovra-comunale del Gruccione e Parco fluviale di Felonica</p> <p>PLIS - Parco Locale di Interesse Sovra-comunale del Gruccione e Parco fluviale di Felonica - previsione del futuro ampliamento</p> <p>AEC - Corpi d'acqua e canali</p> <p>BUG - Bugni</p>
AMBITI A DESTINAZIONE SPECIALE E AREE VINCOLATE	COMPONENTE GEOLOGICA E SISMICA
<p>ARV - Ambito di rispetto delle infrastrutture viabilistiche e ferroviarie</p> <p>SRA - Siti a rischio archeologico</p> <p>431_F - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (D.Lgs 42/2004)</p> <p>FA_pai - Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico</p> <p>FB_pai - Fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico</p>	<p>Classi di fattibilità geologica</p> <p>Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni*</p> <p>Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni*</p> <p>Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni*</p> <p>* Per l'individuazione specifica della sottoclasse di fattibilità si prenda visione degli elaborati e delle norme dello studio geologico</p> <p>Classi di fattibilità sismica</p> <p>Classe Z4a: Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali granulari e/o coesivi</p>
AMBITI NON COMPRESI NEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
<p>AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA</p> <p>AAVP - Aree agricole di alto valore paesistico</p> <p>AMVP - Aree agricole di medio valore paesistico</p> <p>AI - Aree agricole di interazione</p> <p>AP - Aree agricole produttive</p> <p>PPA - Ambiti di percezione del paesaggio agrario</p> <p>ERA - Edifici residenziali in ambito agricolo non connessi all'attività agricola</p>	<p>Limiti amministrativi</p> <p>Confini Comunali</p> <p>Sistema della mobilità</p> <p>Strade esistenti ed aree per attrezzature ferroviarie</p>

Nella *Tavola 02 – Felonica Est* del “Piano delle Regole” dell’ex-Comune di Felonica, vengono individuate le aree di tutela e gli ambiti di trasformazione già individuati nelle Tavole generali del PGT; le “Disposizioni attuative del Piano delle Regole” disciplinano gli interventi.

Come abbiamo già visto nella *Tavola 9* del PGT, l’area di intervento fa parte di aree “AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico”, l’art. 21 delle “Disposizioni attuative del Piano delle Regole” stabilisce le norme generali di tutela dell’edificato agricolo e del paesaggio; l’art. 22 stabilisce le norme relative alle aree “AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico”. Per approfondimenti si vedano le relazioni dei Gruppi di intervento n°4 e 6.

Ad est dell’area è presente un’area indicata come “P2c – Tessuto produttivo speciale – trattamento di materiali inerti” di cui all’art. 19 delle “Disposizioni attuative del Piano delle Regole”.

Per quanto riguarda il Sistema ecologico e Paesistico-ambientale l’area fa parte del “PLIS – Parco di Interesse Sovra-comunale del Gruccione e Parco Fluviale di Felonica – Previsione del futuro ampliamento”. In realtà il parco è stato esteso a queste aree con D.C.C. dell’ex-Comune di Sermide n°15/2014 e D.G.P. n°105/2014.

All’art. 7 delle Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi dell’ex-Comune di Felonica si indicano gli obiettivi per queste aree, in particolare quelle del “ampliamento, valorizzazione, e rafforzamento dei caratteri naturali del Parco Fluviale”; all’art. 17 delle stesse si indicano poi le disposizioni relative al Parco del Gruccione.

Dal punto di vista della Classe di fattibilità geologica l’area si trova in: “Classe4: Fattibilità con gravi limitazioni”, per maggiori informazioni si veda lo Studio geologico del PGT.

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL GRUCCIONE - COMUNE DI SERMIDE E FELONICA

Come abbiamo visto nelle Tavole precedenti, l’area di intervento del gruppo n°7 fa parte del “PLIS – Parco di Interesse Sovra-comunale del Gruccione e Parco Fluviale di Felonica – Previsione del futuro ampliamento”. Il PLIS del Gruccione è un’area protetta istituita dal Comune di Sermide con D.C.C.57 del 18-11-2004, riconosciuta dalla Provincia con le D.G.P. n°72/2005 e D.G.P. n°197/2005. Il parco è stato ampliato con D.C.C. n°15/2014, approvata dalla Provincia di Mantova con D.G.P. n°105/2014; con quest’ultima delibera l’area protetta è stata estesa alle aree golenali dell’ex-Comune di Felonica e comprende ora anche le aree di intervento nelle quali sono stati estesi anche i criteri e le modalità di pianificazione ambientale e di gestione del Parco già definiti per il Comune di Sermide. Il Parco del Gruccione è dotato di un “Piano Attuativo del Parco” e di specifiche “Norme Tecniche di Attuazione”; all’interno del Parco sono consentite le opere di difesa idraulica, concordando ed acquisendo il parere dell’Ente Gestore del Parco (il Comune di Sermide e Felonica); per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo di Intervento n°1.

CONCLUSIONI

Nel Comune di Sermide e Felonica, relativamente al territorio dell’ex-Comune di Felonica, è in vigore il PGT approvato con D.C.C. n°41 del 30-11-2011 e pubblicato sul BURL sez. Avvisi e Concorsi n°21 del 23-05-2012.

L’area di intervento del Gruppo n°7 fa parte dell’alveo del Fiume Po, vincolato paesaggisticamente dall’art. 142 del D.Lgs 42/2004; come previsto dall’art. 14, commi 1 e 2, delle “disposizioni comuni del PGT” per gli interventi in queste aree è necessaria l’“Autorizzazione paesaggistica” della Sovrintendenza, che sostituisce l’esame di incidenza paesistica prevista nel resto del territorio comunale.

L’area di intervento si trova in aree agricole tutelate in quanto “AAVP – Aree agricole di alto valore paesistico”; l’art. 22 delle Disposizioni attuative del Piano delle Regole” dell’ex-Comune di Felonica disciplina queste aree.

La strada sull’argine maestro è indicata tra i “Percorsi per la percezione del paesaggio” (come avevamo già visto anche nel PTR-PPR e nel PTCP) e più specificatamente indicata tra i “Percorsi ciclabili”; l’art.8 lett. f del “Piano dei Servizi” dell’ex-Comune di Felonica dispone una serie di prescrizioni; si veda anche la relazione del Gruppo n°4.

L’area di intervento fa poi parte del PLIS “Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gruccione”, esteso alle aree golenali di Felonica con D.C.C. n°15/2014, approvata con D.G.P. n°105/2014. Gli interventi consentiti all’interno del PLIS sono solo quelli di difesa idraulica e devono essere concordati con il Comune di Sermide e Felonica di cui bisogna acquisire il parere; per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo di intervento n°1.

Nei pressi dell’area di intervento è presente un “SRA – Siti a rischio archeologico” individuato nel PGT e nel “Piano delle Regole”; l’art. 7 delle Disposizioni Comuni del PGT stabilisce che per attività di scavo o trasformazione del suolo da eseguirsi nel raggio di mt. 100 da questi punti è necessario comunicare l’inizio dei lavori almeno 30 giorni prima al Comune e alla Sovrintendenza.

R.T.P:

L’area non si trova all’interno di aree vincolate dalla “Rete Natura 2000” ma poiché, nel tratto veneto del Fiume Po è presente il “SIC-ZSC 3270017”, si reputa ugualmente necessario redigere la Valutazione d’Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE,

R.T.P:


2.3.8. Gruppo di Intervento n°8

L'area di intervento del Gruppo n°8, costituito da tre pennelli, si trova tra il Km 544 ed il Km 545 del Po in sponda sinistra. L'area risulta in parte nel Comune di Ficarolo ed in parte nel Comune di Bondeno. Nei pressi dell'area è presente l'Isola della Tontola. Di seguito si analizzano i vincoli dei principali strumenti urbanistici dei due comuni interessati.

PAT COMUNE DI FICAROLO

Il principale strumento urbanistico del Comune di Ficarolo è il Piano di Assetto del Territorio Comunale, redatto in base alla L.R. n°11 del 23-04-2004. Il PAT è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°16 del 30-03-2011 e definitivamente approvato in Conferenza di Servizi del 22-04-2016 ratificata con Deliberazione di Giunta Regionale n° 785 del 27 maggio 2016.

Tavola 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, scala 1:10000)

Confini comunali		
Vincoli		
	Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004	Art. 27-28
	Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003	Art. 6
	Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua	Art. 7
	Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Zone boscate	Art. 7-32
Biodiversità		
	Siti di importanza comunitaria	Art. 7
Pianificazione di livello superiore		
	Zone umide	Art. 7
	Aree soggette a scolo meccanico P1 del Bacino di rilievo Fissero - Tartaro - Canabianco	Art. 6
	Aree soggette a pericolosità idraulica - P.A.I.	Art. 6
	Limite esterno della fascia fluviale A - Bacino di rilievo Po	Art. 6
	Limite esterno della fascia fluviale B - Bacino di rilievo Po	Art. 6
	Limite esterno della fascia fluviale C - Bacino di rilievo Po	Art. 6
	Limite delle aree sommerse nell'alluvione del 1951	Art. 6
	Piano di settore "Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po"	Art. 6
Beni culturali		
	Centri Storici (P.R.G.)	Art. 6
	Corti rurali	Art. 6
Elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto		
	Idrografia / Fasce di rispetto	Art. 7
	Depuratori / Fasce di rispetto	Art. 7
	Cimiteri / Fasce di rispetto	Art. 7
	Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	Art. 8
	Gasdottio / Fasce di rispetto	Art. 7
	Strada turistica di progetto nel P.S. "Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po"	Art. 7
	Strada turistica nel P.S. "Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po"	Art. 7
	Viabilità di progetto nel P.R.G.C. /Fasce di rispetto	Art. 7
	Viabilità esistente nel P.R.G.C. vigente / Fasce di rispetto	Art. 7
	Strada di progetto Valdastico	Art. 7

La Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale indica i principali vincoli e prescrizioni di natura sovraordinata.

L'area oggetto di intervento, facente parte del letto del Fiume Po, è vincolata ai sensi del "Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua" di cui all'art. 7 delle "Norme Tecniche" del PAT che rimanda al D.Lgs. 42/2004.

Nei pressi dell'area di intervento e sull'Isola della Tontola, sono presenti dei boschi vincolati per effetto del "Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Zone boscate" di cui all'art. 7 e art. 32 NT del PAT; per i vincoli su quest'area si veda il D.Lgs. 42/2004.

Per quanto riguarda il tema della biodiversità, come abbiamo già visto negli altri gruppi, l'area fluviale del Po in sponda veneta fa parte dei siti della "Rete Natura 2000" ed in particolare, in questo tratto, del "SIC-ZSC IT 3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto"; la Tavola 1 del PAT recepisce il vincolo indicando la presenza di "Siti di importanza comunitaria", di cui all'art. 7 NT del PAT. Per i vincoli si veda la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

R.T.P:

L'area oggetto di intervento fa poi parte delle "Zone umide" di cui all'art.7 NT che rimanda all'art. 30 del PTCP; l'art. 34 NT del PAT sulla "Rete Ecologica" indica una serie di direttive e prescrizioni su queste aree, per approfondimenti si veda l'articolo in questione.

L'ansa del Po fa parte della "Fascia A" e della "Fascia B" del PAI Po, sulla *Tavola 3* viene indicato il "Limite esterno della fascia fluviale A – Bacino di rilievo Po" che coincide con "Limite esterno della fascia fluviale B – Bacino di rilievo Po"; per approfondimenti si vedano gli articoli 6 e 7 delle NT che rimandano alla normativa di settore.

L'area di intervento fa poi parte del "Piano di Settore 'Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po'", l'art. 6 NT rimanda alla normativa specifica.

A nord dell'area, sull'argine maestro, è presente una strada turistica identificata come "Strada Turistica nel P.S. 'Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po'". Un tratto di strada che parte dall'argine maestro e scende in area golenale è classificata come "Strada Turistica di progetto nel P.S. 'Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po'". L'art. 7 delle NT rinvia alla normativa di settore.

Tavola 2 – Carta dei valori individuati dal P.A.T. (le invarianti)



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 2 – Carta dei valori individuati dal P.A.T. (le invarianti), scala 1:10000)

	Confini comunali		
	Viabilità esistente		Alberi monumentali Art. 40
VALORI DI NATURA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE E IDROGEOLOGICA			Paesaggio della bonifica storica Art. 45 - 46
	Area nucleo Art. 36		Argine del fiume Po Art. 11
	Isola ad elevata naturalità Art. 38		Corsi d'acqua Art. 11
	Corridoio ecologico principale Art. 39		Percorso di valore paesaggistico Art. 42
	Corridoio ecologico secondario Art. 39	VALORI DI NATURA STORICO - MONUMENTALE E ARCHITETTONICO	
	Area di connessione naturalistica: area cuscinetto Art. 37		Centro storico Art. 25
	Ambiti significativi - SIC Art. 33		Ville venete Art. 27
	Aree boscate Art. 7 - 34		Edifici ed ambiti vincolati Art. 27
	Area golenale Art. 35		Edifici di valore architettonico ambientale Art. 27
	Zone umide Art. 7 - 34		Corti rurali di valore ambientale vincolate Art. 7 - 26

Nella *Tavola 2 – Carta dei valori individuati dal P.A.T. (le invarianti)* vengono specificati alcuni vincoli già identificati nella *Tavola 1* e vengono evidenziati altri vincoli e prescrizioni.

Per quanto riguarda la rete ecologica, l'Isola della Tontola e la lanca compresa tra l'isola e l'area golenale in sponda veneta fanno parte dell' "Area nucleo"; per la disciplina di questa si veda l'art. 35 delle "norme Tecniche" del PAT.

Tutta l'ansa di Ficarolo fa parte degli "Ambiti significativi – SIC", in quanto appartenenti al "SIC-ZSC IT-3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" della "Rete Natura 2000; si veda l'art. 35 NT. L'isola della Tontola infine è identificata come "Isola ad elevata naturalità" di cui all'art. 37 NT che si riporta di seguito:

Articolo 37. Isole di naturalità

Sono zone umide, quali maceri, ex cave, specchi d'acqua, individuati in Tav. 2 e in Tav. 4, generalmente separate dalla matrice a maggior valenza naturalistica, ma significative per incrementare la bio-permeabilità del territorio agricolo; esse contribuiscono alla permanenza di isole di naturalità nel territorio rurale.

Direttive

Le isole di naturalità sono da considerare ambiti prioritari per l'applicazione degli incentivi provinciali, regionali e comunitari, a fronte di impegni agro ambientali da parte degli imprenditori agricoli, intesi a conservare, migliorare o ripristinare queste aree.

Prescrizioni

Dovrà essere conservata o migliorata la estensione di queste formazioni, favorendo l'equilibrio tra lo specchio d'acqua e la biomassa vegetale. La riduzione delle superfici ricadenti in questa tipologia è limitata ai casi di forza maggiore, previa compensazione con progetti di sistemazione a verde ambientale di pari superficie.

La stessa Isola della Tontola, alcune aree all'interno dell'ansa e l'area nei pressi dell'argine maestro, fanno poi parte del "Corridoio ecologico principale" di cui all'art. 38 NT di seguito riportato:

Articolo 38. Corridoi ecologici principali e secondari

Contenuto

La Tav. 4 individua i corridoi ecologici, distinguendoli in principali e secondari, questi ultimi corrispondenti ai collettori ed agli scoli di bonifica di minore estensione. La presenza dell'acqua conferisce a questi elementi un particolare interesse faunistico ed ambientale. Essi rappresentano inoltre la rete funzionale alla difesa idraulica del territorio.

Direttive

I corridoi ecologici sono da considerare ambiti prioritari per l'applicazione degli incentivi provinciali, regionali e comunitari, per interventi agro ambientali. Si dovrà favorire la ricostituzione della vegetazione ripariale arbustiva ed arborea, compatibilmente con le esigenze di tutela idraulica del territorio e di gestione delle opere di difesa, nonché la continuità del corridoio stesso, laddove interrotta.

Prescrizioni

Gli interventi ammessi nei corridoi ecologici devono essere improntati al miglioramento della funzionalità biologica dell'elemento idrografico ed al potenziamento della copertura vegetale, fatte salve le opere di bonifica od irrigue, di competenza del Consorzio di Bonifica.

La strada sull'argine maestro è identificata come "Percorso di valore paesaggistico" di cui all'art. 41,42,43 NT; gli articoli indicano direttive e prescrizioni che il PI deve recepire per la realizzazione dei percorsi.

Tavola 4 – Carta della Trasformabilità



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 4 – Carta della Trasformabilità, scala 1:10000)

R.T.P:

	Confine comunale	
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI - A.T.O.		
	Ambiti Territoriali Omogenei	Art. 15
AZIONI STRATEGICHE		
	Aree di urbanizzazione consolidata	Art. 18
	Borghi rurali	Art. 19
	Linee preferenziali di sviluppo insediativo	Art. 20
	Linee preferenziali di sviluppo direzionali, commerciali e produttive	Art. 21
	Limiti fisici all'espansione	Art. 24
	Servizi di interesse locale	Art. 17
	Servizi di interesse sovracomunale	Art. 17
	Servizi al Parco	Art. 17
	Infrastrutture di maggior rilevanza esistenti / progetto	Artt. 41 - 45
	Viabilità principale esistente	Art. 41
	Miglioramento viabilistico	Art. 44
	Pista ciclabile esistente	Art. 43
VALORI E TUTELE CULTURALI		
	Centri storici	Art. 25
	Corti rurali	Art. 26
	Contesti figurativi dei complessi monumentali	Art. 28
	Ville Venete	Art. 27
	Edifici di valore monumentale testimoniale	Artt. 29 - 31
	Archeologia industriale	Art. 29
	Percorso di valore paesaggistico (carrabile e ciclabile)	Art. 43
VALORI E TUTELE NATURALI		
	Area nucleo - SIC	Art. 35
	Isola ad elevata naturalità	Art. 37
	Corridoio ecologico principale	Art. 38
	Corridoio ecologico secondario	Art. 38
	Area di connessione naturalistica - Area cuscinetto	Art. 36
	Aree di protezione di interesse sovracomunale	Art. 33
AMBITO AGRICOLO		
	Ambito agricolo di valore	Art. 46
	Zona agricola	Artt. 47 - 48

La *Tavola n°4 – Carta delle Trasformabilità* indica i vincoli le principali strategie di sviluppo del territorio comunale.

L'area di intervento fa innanzitutto parte dell'Ambito Territoriale Omogeneo n°4 di cui all'art. 15 NT.

Nella *Tavola n° 4* si riportano poi una serie di vincoli già visti nelle precedenti tavole ("Area Nucleo SIC", "Corridoio ecologico principale").

Sull'argine maestro è presente una "Pista ciclabile esistente" di cui all'art. 43 NT; la strada che dall'argine maestro conduce verso l'isola della Tontola, è considerato "Percorso di valore paesaggistico (carrabile e ciclabile)" di cui art. 43 NT.

Nella Tavola 4 viene poi evidenziato su tutta l'area del Fiume Po la presenza di "Aree di protezione sovracomunale" di cui all'art. 33:

Articolo 33. Area di protezione di interesse sovracomunale

Contenuto

Il PAT individua e perimetra nella Tav. 4 un'area di protezione di interesse sovracomunale destinandola a parco lineare da tutelare e da valorizzare anche in funzione turistico - ricreativa.

Prescrizioni

Nell'Area di protezione d'interesse sovracomunale coincidente con l'ambito del Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sinistra Po si applicano le normative del PAI Piano Stralcio

per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po riferite alle Classi Fluviali (art. 289 in particolare per quanto attiene alle attività consentite e vietate così come definite dagli articoli 29, 30 e 31 del citato PAI.

PSC COMUNE DI BONDENO

Le aree di intervento di due pennelli del Gruppo n°8 investono anche il territorio comunale di Bondeno (FE). Il territorio di Bondeno si estende in sponda destra del Fiume Po, in corrispondenza dell'ansa di Ficarolo una parte del confine comunale e regionale raggiunge l'Isola della Tontola.

Il principale strumento urbanistico del Comune di Bondeno è il Piano Strutturale Comunale, approvato con Delibera C.C. n° 91 del 19-12-2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°32 in data 08-02-2017. Per ulteriori approfondimenti sul PSC di Bondeno si veda la relazione seguente relativa al Gruppo di Intervento n°9.

Tavola VL A1 - Vincoli di Legge



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola VL A1 - Vincoli di Legge, 1:10000)

LEGENDA

- Confini comunali
- ★ Beni di valore storico ed architettonico ai sensi del D. Lgs 42/04 e s.m.i. - art. 4.3 NdA
- ▲ Alberi monumentali ai sensi della L.R. 2/1977 - art. 3.6 NdA
- Boschi ai sensi del D.Lgs 227/2001, art. 3.5 NdA, ed ai sensi dell'art. 142 c.1 lett.g) D.Lgs 42/2004 e s.m.i., art. 4.1 c. 1 lett. b NdA
- ***** Aree di Riequilibrio ecologico ai sensi della L.R. 06/2005 - art. 3.4.2 NdA
- Zone di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. m) del D. Lgs 42/04 e s.m.i. art. 4.1 c. 1 lett. c NdA
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c) del D. Lgs 42/04 e s.m.i. - art. 4.1 c.1 lett. b NdA
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c) del D. Lgs 42/04 e s.m.i. - art. 4.1 c.1 lett. a NdA. Ritenuti dal Comune irrilevanti ai fini paesaggistici
- Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 2009/47/CE "Uccelli" - ART. 3.4.1 NdA

Nella *Tavola VL A1 – Vincoli di Legge* del PSC di Bondeno vengono indicati i vincoli sovraordinati, già visti anche nelle tavole del PAT del Comune di Ficarolo.


L'alveo del Fiume Po è vincolato dal D. Lgs 42/2004, il PSC recepisce il vincolo ed indica l'area come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. C) del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. – art. 4.1 c.1 lett. b NdA".

Alcune aree boschive site sull'Isola della Tontola sono indicate come "Boschi ai sensi del D.Lgs 227/2001, art. 3.5 NdA, ed ai sensi dell'art. 142 c 1 lett. g) D. Lgs 42/2004 e s.m.i., art 4.1 c.1 lett b NdA".

Le aree di intervento non dovrebbero interessare direttamente queste aree vincolate a bosco.


Per quanto riguarda i siti della "Rete Natura 2000" l'area di intervento risulta vincolata in quanto questa area del Po fa parte del sito "SIC-ZPS IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico"; la *Tavola VL A1 – Vincoli di Legge* lo indica infatti come "Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 2009/47/CEE "Uccelli" – Art. 3.4.1 NdA". Per approfondimenti si veda la successiva relazione al Gruppo n°9.

Tavola TPA A1 - Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola TPA A1 - Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali, scala 1:10000)

R.T.P:



Nella *Tavola TPA A1 – Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali* vengono individuate una serie di vincoli relativi al PTCP ed alle Reti Ecologiche.

L'area di intervento è vincolata in quanto "Invasi ed alvei dei corsi d'acqua (art. 18 PTCP) – art. 3.2 NdA"; per approfondimenti si veda l'art. 3.2 delle "Norme di Attuazione" del PSC riportato nella successiva relazione al Gruppo di Intervento n°9.

Le zone dell'Isola della Tontola sono vincolate in quanto "Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTCP) – art. 3.4 NdA"; in quest'area il PSC indica direttive e prescrizioni estremamente vincolanti come riportate dall'art. 3.4 NdA; l'intervento non dovrebbe riguardare questa zona.


Per quanto riguarda la Rete Ecologica l'area fa parte del "Nodo di progetto della Rete Ecologica di Primo Livello (art. 27 quater PTCP) – art. 3.4.3 NdA". Inoltre fa parte della Rete Ecologica Locale in quanto perimetrata come "Aree nodali di progetto della Rete Ecologica Locale – art. 3.4.4. NdA".

Dal punto di vista delle Unità di Paesaggio del PTCP l'area fa parte dell'"Unità di paesaggio "dell'Antico Po di Ferrara" – art. 2.1 NdA".

Infine l'area fa parte degli "Ambiti di valorizzazione delle risorse paesaggistico-culturali – art. 3.4.4 NdA", si veda la già citata relazione del Gruppo n°9.

Nella *Tavola PSC0 A1 – Schema strutturale* del PSC l'area viene indicata come "Aree di valore naturale ambientale – art. 9.1.1 NdA"

Tavola PSC2 – Schema direttore per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico culturali



R.T.P:

Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola PSC2 – Schema direttore per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico culturali, scala 1:35000)

Nella Tavola PSC2 – Schema direttore per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico culturali, oltre ad una serie di vincoli e strategie già indicati nelle precedenti tavole, vengono indicate altre disposizioni.

L'area fa innanzitutto parte degli "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" di cui all'art. 9.1.2. NdA.

Per quanto riguarda la tutela del Sito UNESCO "Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po" essa risulta all'esterno del "Perimetro sito UNESCO (area iscritta)" ma in parte all'interno del "Perimetro sito Unesco (area tampone)"; la disciplina relativa a queste aree è disciplinata dall'art. 2.3 NdA che riporta definizioni ed una serie di indirizzi e direttive per la redazione dei POC. Per approfondimenti si veda l'articolo in questione e la relazione al Gruppo n°9.

Sull'argine del Po in sponda destra, di fronte all'area di intervento, è presente una strada indicata tra le "Strade panoramiche" e facente parte della "Rete dei percorsi cicloturistici esistenti".

L'articolo 4.4 lett. b delle NdA del PSC, riferendosi all'art. 24 PTCP, stabilisce i vicoli per le strade panoramiche:

b) La viabilità panoramica (art. 24 del PTCP).

(I) 6. Il PSC individua e tutela la viabilità di valore panoramico presente nel territorio comunale, così come indicata nelle tavole dei vincoli *Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali* (TPA) coincidente di norma con i maggiori dossi fluviali, ancora attivi o abbandonati, non antropizzati.

(D) 7. Essa costituisce il principale riferimento per la progettazione delle reti di fruizione turistico ricreativa del territorio comunale.

(P) 8. Al di fuori del territorio urbanizzato e del territorio urbanizzabile di cui al Titolo IV, ai lati delle strade definite panoramiche, il RUE prevede una fascia di rispetto dal limite della sede stradale, variabile solo al fine di coincidere con un confine morfologico ove presente. In tale fascia:

- non è ammessa la costruzione di nuovi edifici salvo che si tratti di interventi di sviluppo di centri aziendali agricoli preesistenti;
- non è ammessa inoltre la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti e l'installazione di nuova cartellonistica pubblicitaria.

(D) 9. Sugli edifici preesistenti il RUE stabilisce gli interventi ammessi in ottemperanza all'Allegato alla Legge Regionale 15/2013. Per i centri aziendali preesistenti, gli interventi di nuova edificazione entro la fascia suddetta che risultino ammissibili ai sensi delle disposizioni per il territorio rurale di cui all'art. 9.1 e 9.2 dovranno essere collocati in contiguità con gli altri edifici del complesso, preferibilmente sul lato opposto del centro aziendale rispetto alla viabilità panoramica, e riproponendo caratteristiche tipologiche e morfologiche omogenee con quelle dell'edilizia rurale tradizionale di pregio storico-testimoniale tipica di ciascuna Unità di Paesaggio, con particolare riferimento all'altezza dell'edificio, alla finitura e colori delle pareti esterne, alla forma della copertura, ai materiali del manto di copertura, agli infissi esterni.

(D) 10. Il RUE regola inoltre la realizzazione di muri di cinta, recinzioni di ogni tipo o siepi che per la loro altezza possano ridurre o alterare la visuale. Il RUE precisa l'altezza massima a cui tali interventi devono attenersi.

Il RUE dovrà stabilire una fascia di rispetto dal limite della strada in cui non sarà possibile l'edificazione di nuovi edifici, di impianti di carburanti e di cartellonistica pubblicitaria; lo stesso RUE stabilirà la disciplina relativa ai muri di cinta, alle recinzioni o alle siepi per impedire riducano o alterino la visuale. Il progetto in essere, per tipologia e distanza dalla strada panoramica, non dovrebbe interferire con la panoramicità tutelata.

In sponda destra, di fronte alle aree di intervento, sono presenti due siti individuati come "Altri elementi storico testimoniali" di cui all'art. 4.2 NdA.

CONCLUSIONI

L'area di intervento del Gruppo n°8 si trova in parte nel Comune di Ficarolo ed in parte nel Comune di Bondeno. L'area si trova nei pressi di una lanca tra l'argine sinistro del Fiume Po e l'Isola della Tontola; quest'area è particolarmente delicata dal punto di vista ambientale e paesaggistico per la presenza di "aree umide" e di "aree boscate" (poste nei pressi dell'argine maestro e dell'Isola della Tontola).

Nel Comune di Ficarolo è vigente il PAT approvato in Conferenza di Servizi del 22-04-2016 ratificata con D.G.R. n°785 del 27 maggio 2016.

L'area oggetto di intervento, facente parte del Fiume Po, è vincolata innanzitutto ai sensi del "Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua" di cui all'art. 7 delle "Norme Tecniche" del PAT che rimanda al D.Lgs. 42/2004.

Il PAT indica poi sull'isola della Tontola e nei pressi dell'argine maestro la presenza di un'area verde con "Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Zone boscate"; all'art. 7 e all'art. 32 NT del PAT si rinvia alla normativa sovraordinata e si indicano una serie di direttive per la tutela di queste aree.

L'isola della Tontola è inoltre indicata dal PAT come "Isola da alta naturalità" di cui all'art. 37 NT che prescrive che "dovrà essere conservata o migliorata la estensione di queste formazioni, favorendo l'equilibrio tra lo specchio d'acqua e la biomassa vegetale"; inoltre precisa che "la riduzione delle superfici ricadenti in questa tipologia è limitata ai casi di forza maggiore, previa compensazione con progetti di sistemazione a verde ambientale di pari superficie".

Tutta la lanca è indicata dal PAT come "Zone Umide"; l'art. 7 rinvia all'art. 30 del PTCP; l'art. 34 NT del PAT sulla "Rete Ecologica" dispone per queste aree numerose direttive e prescrizioni.

Tutta la parte dell'ansa di Ficarolo nella mezzera veneta fa parte DEL "SIC-ZSC IT 3270017 – DELTA DEL PO: TRATTO TERMINALE E DELTA VENETO" DI CUI ALL'ART. 35 NT DEL PAT; PER QUESTE AREE È NECESSARIO REDIGERE LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE.

Dal punto di vista idrogeologico l'ansa del Po fa parte della "Fascia A" e della "Fascia B" del PAI Po; per approfondimenti si vedano gli articoli 6 e 7 delle NT del PAT che rimandano alla normativa di settore.

TUTTA L'AREA IN SPONDA VENETA FA POI PARTE DEL "Piano di Settore 'Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po'" (art. 6 NT) e di "Aree di protezione sovracomunale" (art. 33 NT); la perimetrazione indica la previsione di un progetto di parco fluviale in sponda sinistra che comprende diversi comuni veneti; per la disciplina di queste aree l'art. 33 NT rinvia agli art. 28, 29 e 31 del PAI Po.

NEL COMUNE DI BONDENO È IN VIGORE IL PSC approvato con D.C.C. n° 91 del 19-12-2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°32 del 08-02-2017.

R.T.P:

L'area di intervento del Gruppo n°8, sita nel Comune di Bondeno, è vincolata innanzitutto in quanto "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. C) del D. lgs 42/2004 e s.m.i. – art. 4.1 c.1 lett. b NdA". L'art. 4.1 delle "Norme di Attuazione" del PSC rinvia al D.Lgs. 42/2004 e prevede, per interventi in queste aree, l'obbligo dell'"Autorizzazione paesaggistica" ai sensi del suddetto decreto.

L'area di intervento è vincolata poi in quanto "Invasi ed alvei dei corsi d'acqua (art. 18 PTCP) – art. 3.2 NdA"; l'articolo rimanda alla disciplina delle Fasce fluviali ("Fascia A" e "Fascia B") del PAI Po ed in particolare agli articoli 29 e 30 del medesimo piano; l'articolo rimanda inoltre all'art. 18 del PTCP.

L'Isola della Tontola, anche nella parte che ricade nel territorio comunale di Bondeno, fa parte delle aree boscate indicate come "Boschi ai sensi del D.Lgs 227/2001, art. 3.5 NdA, ed ai sensi dell'art. 142 c 1 lett. g) D. Lgs 42/2004 e s.m.i., art 4.1 c.1 lett b Nda"; per approfondimenti si vedano gli art. 4.1 NdA del PAT.

L'Isola fa poi parte delle "Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTCP) – art. 3.4 NdA"; l'art. 3.4 NdA tutela le aree con una serie di prescrizioni estremamente vincolanti.

L'area di intervento nel territorio comunale di Bondeno fa poi parte della "SIC-ZPS IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" **DI CUI ALL'ART. 3.4.1 NdA del PAT; ANCHE IN QUESTO CASO È NECESSARIO REDIGERE LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE.**

L'area di intervento infine fa parte dell'"area tampone" del Sito Unesco; in essa il RUE dovrà stabilire un'adeguata disciplina; nell'"area tampone" le azioni devono comunque essere improntate "alla gestione ed alla corretta pianificazione, alla promozione della imprenditoria ed alla mitigazione degli effetti di trasformazione del territorio rispetto alle aree iscritte" (art. 2.3 NdA del PSC di Bondeno).

2.3.9. Gruppo di Intervento n°9

L'area di intervento del Gruppo n°9 si trova nel Comune di Bondeno, al Km 548 del Fiume Po, in sponda destra ed in corrispondenza di un'area golenale nei pressi della Località Salvatonica. Il sito è a circa 2,3 Km a valle rispetto alla foce del Fiume Panaro e a circa 800 metri a valle dall'immissione in Po del Cavo Napoleonico. Il principale strumento urbanistico del Comune di Bondeno è il Piano Strutturale Comunale.


PSC COMUNE DI BONDENO

Il Piano Strutturale Comunale di Bondeno, approvato con Delibera C.C. n° 91 del 19-12-2016, è entrato in vigore in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 32 del 08-02-2017.

Il PSC definisce gli assetti strategici territoriali come previsto dalla L.R. n°20 del 14-03-2000 ed è stato redatto in forma associata con i Comuni di Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda che il 25 giugno 2006 hanno sottoscritto un Accordo territoriale (previsto dall'art. 9 della suddetta Legge). Con delibera C.C. n°41 del 20-04-2009 è stata inoltre approvato l'Accordo di Pianificazione tra i sei Comuni e la Provincia di Ferrara, questo ha consentito una sinergia tra la pianificazione provinciale ed il PSC dei sei Comuni dell'Alto ferrarese.

Il PSC si pone in continuità con il PRG vigente definendo per Bondeno ed i comuni limitrofi l'importanza delle connessioni territoriali, degli aspetti ambientali (Parco del Panaro), della riqualificazione del costruito. Dal punto di vista ambientale particolare importanza rivestono i corridoi ecologici delle Rete primaria già previsti dal PTCP (Fiume Po, Fiume Reno e Foce del Panaro), e quelli della Rete secondaria (Canale di Burana, Panaro a monte di Bondeno) e della rete ecologica locale (Canale Napoleonico e piccoli corsi d'acqua). Viene poi confermata la previsione di due nuovi Parchi territoriali già previsti nei precedenti Piani: il Parco della Foce del Panaro ed il Parco del Reno e della Panfilia. Con l'obiettivo di valorizzare le risorse naturali e paesaggistiche il PSC ha definito alcuni areali per la creazione ed il rafforzamento di punti nodali della Rete Naturalistica, tra questi l'Area nodale n°2-Salvatonica riguarda aree contermini al sito di progetto. L'obiettivo del PSC Per l'Area nodale è quello di sviluppare un progetto integrato di valorizzazione territoriale migliorando la fruizione della golenale del Po, riqualificando il centro di Salvatonica e valorizzando l'area di campagna presso la foce del Panaro.

Tavola VL A1 - Vincoli di Legge



R.T.P:


Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola VL A1 – Vincoli di Legge scala 1:10000)

Nella Tavola VL A1 Vincoli di Legge del PSC l'area di intervento, all'interno dell'alveo del Fiume Po, risulta vincolata in quanto "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. C) del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. – art. 4.1 c.1 lett. b NdA". L'art. 4.1 delle "Norme di Attuazione" del PSC rinvia al D.Lgs. 42/2004 e prevede, per interventi in queste aree, l'obbligo dell'"Autorizzazione paesaggistica" ai sensi del suddetto decreto.


Per quanto riguarda la Rete ecologica e la biodiversità, l'area fa parte del "SIC-ZPS IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" della "Rete Natura 2000"; nella Tavola VL A1 Vincoli di Legge infatti viene indicata come "Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 2009/47/CEE "Uccelli" – Art. 3.4.1 NdA".

In località Salvatonica sono presenti alcuni edifici storici vincolati ai sensi del D. Lgs 42/04 e s.m.i. (art. 4.3. NdA); non sono presenti beni di questa natura nell'area di progetto.

Tavola TPA A1 - Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola TPA A1 – Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali, scala 1:10000)



Nella Tavola Tpa A1 Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali l'area di progetto risulta in parte in "Zona di tutela dei corsi d'acqua (ART. 17 PTCP) art. 3.1.NdA" ed in parte in "Invasi ed Alvei dei corsi d'acqua (Art. 18 PTCP) art. 3.2 NdA".

L'art. 3.1 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del PSC vincola le "Zone di tutela dei corsi d'acqua" riprendendo ed integrando l'art. 17 del PTCP; l'articolo stabilisce una serie di prescrizioni; tra le opere consentite vi sono quelle di difesa idraulica e simili (comma 8, lett.b); si riporta l'articolo in questione:

"3.1 – Zone di tutela dei corsi d'acqua (art. 17 del PTCP).

(I) 1. Nelle zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dai codici TPA - A1, A2, A3, si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dall'art. 17 del PTCP. Esse comprendono:

- le aree oggetto di fenomeni di fragilità idrogeologica rilevati e legati alla presenza del corso attivo di fiumi, ovvero le aree interessate da fenomeni di sortumazione o di emersione di fontanazzi;
- le aree più prossime alle strutture arginali principali dei fiumi Po, Panaro e Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi.

R.T.P:

(D) 2. In tali aree, oltre alla protezione delle strutture arginali, si persegue l'obiettivo di mantenere le condizioni per realizzare opere per la funzionalità idraulica dei corpi idrici interessati, per la laminazione delle piene, per l'inserimento ambientale del fiume regimato, per la conservazione della identità storico documentale dei corsi d'acqua indicati al precedente comma.

(P) 3. Nelle aree oggetto del presente articolo, di cui al precedente primo comma, lettera a, collocate all'interno delle strutture arginali di ultima difesa idraulica e ferma restando ogni altra prescrizione maggiormente vincolante contenuta in queste norme, sono vietati:

a. la costruzione di nuovi manufatti, a qualsiasi uso destinati fatta eccezione per i punti di appoggio delle infrastrutture di scavalco del corso d'acqua, ed il recupero di quelli esistenti se incompatibili con le modalità di regolazione degli stati di piena previste dalla Autorità di Bacino competente;

b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area vicina e connessa;

c. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;

d. interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato arginale o a provocare abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine;

e. l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per la arboricoltura da legno al fine di consentire la corretta regimazione delle piene e la ricostituzione della vegetazione spontanea.

(P) 4. Nelle aree, di cui al precedente primo comma, lettera b), collocate all'esterno delle strutture arginali di ultima difesa, sono vietati tutti gli interventi a qualsiasi titolo effettuati, e/o che portino alla realizzazione di opere precarie o permanenti, che modifichino le condizioni di drenaggio superficiale, che interferiscano negativamente con il regime delle falde freatiche esistenti, che comportino pericoli o indebolimenti per le opere di difesa idraulica del fiume; in particolare sono vietati abbassamenti del piano di campagna e movimenti di terra che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine.

(D) 5. In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;

b. invasi ad usi plurimi diversi dall'allevamento ittico;

c. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione delle acque ad usi irrigui;

d. sistemi tecnologici per il trasporto della energia, delle materie prime e/o dei semilavorati;

e. approdi e porti per la navigazione interna;

f. aree attrezzabili per la balneazione e la ricreazione;

g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammissibili solo qualora siano previste in strumenti di pianificazione superiori alla scala comunale.

(D) 6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma 4 non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione del Comune di Bondeno ovvero anche di parti della popolazione dei Comuni confinanti.

(P) 7. Nelle stesse aree è vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza idraulica ed ambientale e per quelli destinati alle attività agricole ammesse ed esistenti. A tal fine può essere disposta l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio agli aventi diritto.

(D) 8. Nelle aree di cui al precedente primo comma, lettera b), nel rispetto degli altri contenuti e prescrizioni del Piano, sono comunque consentiti:

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal RUE;

b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opera di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;

c. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, in conformità alle disposizioni dell'autorità idraulica competente, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;

d. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento di bovini, ovi/capri, animali da cortile e suini, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, nonché la realizzazione delle infrastrutture necessarie ivi compresi i rustici aziendali ed interaziendali ed altre strutture strettamente connesse alla conduzione della azienda ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali vigenti.

(I) 9. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere previsti nell'ambito del POC:

a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con la esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;

b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;

c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero.

(P) 10. La installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo è consentita esclusivamente qualora l'impianto fotovoltaico:

- sia realizzato da una impresa agricola;

- la potenza nominale complessiva dell'impianto non sia superiore a 200Kw.

(D) 11. Le aree di cui al presente articolo sono inoltre classificate ai sensi della L.R. 20/2000 come "Ambiti rurali di valore paesaggistico" di cui all'art. A-18 della legge citata e di cui al successivo art.9.1.2.

(D) 12. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le aree ricadenti all'interno degli ambiti urbani consolidati e comunque tutte le aree indicate al comma 8 dell'art. 19 del PTCP vigente alla data di approvazione delle presenti NdA."

Le Aree classificate come "Invasi ed Alvei dei corsi d'acqua", come le aree golenali, sono invece disciplinate dall'art. 3.2 del PSC che riprende ed integra l'Art. 18 del PTCP, gli articoli 29 e 30 del PAI-Po e gli articoli 15 e 16 del PSAI-Reno; si riporta di seguito l'articolo delle "Norme di Attuazione" del PSC:

3.2 - Invasi ed alvei dei corsi d'acqua (art. 18 del PTCP; artt. 29 e 30 PAI-Po; artt. 15 e 16 PSAI-Reno).

(I) 1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole dei vincoli *Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali (TPA) e Limitazioni d'uso (LU)*, comprendono le superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio comunale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di invaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati.

(I) 2. Per quanto riguarda i fiumi ricadenti nel territorio del Bacino del Po, le zone di cui al presente articolo corrispondono alla "Fascia A" ed alla "Fascia B" del PAI-Po.

Tali aree sono soggette alle disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del medesimo piano.

(I) 3. Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel bacino del Reno, le zone di cui al presente articolo corrispondono all' "alveo attivo" ed alle "aree ad alta probabilità di inondazione" come individuate dal PSAI-Reno. Tali aree sono soggette alle disposizioni dettate dagli artt. 15 e 16 del medesimo piano.

(D) 4. Nelle zone oggetto del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del PTCP vigente alla data di approvazione delle presenti NdA.

(P) 5. Le aree di cui al presente articolo sono considerate non idonee all'installazione di:

- impianti eolici al suolo, comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi;

- impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano;

- impianti a biomasse;
- impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo.

(I) 6. Le aree di cui al presente articolo, coincidenti con l'art. 18 del PTCP, sono inoltre classificate ai sensi della L.R. 20/2000 come "Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale" di cui all'art. A-17 della legge citata e di cui al successivo art.9.1.1.

(D) 7. Gli incentivi per i sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo. Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa regolamentazione specifica dell'Autorità idraulica competente, di quelle relative a prato naturale permanente, a medicaio, a prato stabile polifita, con le rotazioni colturali strettamente necessarie.

L'area di intervento risulta poi all'interno dell'Unità di Paesaggio "dell'Antico Po di Ferrara", come normato dall'art. 8 del PTCP e dall'art. 2.1 delle NdA; il PSC definisce i margini dell'Unità di Paesaggio; per approfondimenti sull'UdP si veda il "Quadro Conoscitivo" del PSC alla Sezione C.

Per quanto riguarda i sistemi ambientali l'area di progetto risulta all'interno del "Corridoio della Rete Ecologica di Primo Livello – Rete Primaria" di cui art. 3.4.3 NdA che riprende ed integra l'art. 27 quater del PTCP. Si riporta l'articolo delle NdA:

3.4.3. Le reti ecologiche di primo livello - rete primaria e secondaria.

(I) 1. Le reti ecologiche svolgono il ruolo di "serbatoio di biodiversità"; si fondano su nodi e collegamenti già esistenti, affiancati da corridoi ecologici terrestri e acquatici da migliorare e potenziare, da integrare con nuove aree e collegamenti, previsti anche all'interno degli ambiti urbanizzabili, per un efficace completamento della rete stessa.

(P) 2. Nelle zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole dei vincoli *Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali* (TPA), si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dagli articoli 27-ter, 27-quater, del PTCP in attuazione al progetto di Rete e Ecologia Provinciale (REP).

(D) 3. Le reti ecologiche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) contrastare i processi di impoverimento biologico e di frammentazione degli ecosistemi naturali e semi-naturali, presenti in particolare nei territori di pianura, salvaguardando e valorizzando prioritariamente i residui spazi naturali e realizzandone di nuovi;
- b) favorire il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio e la sua connessione con i territori limitrofi;
- c) valorizzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo di qualità idraulica, di qualità naturalistica e di qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;
- d) promuovere il controllo della forma urbana e della infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare unità funzionali della rete ecologica;
- e) promuovere la sperimentazione di pratiche innovative (previsione di incentivi all'interno POC, perequazione ed applicazione degli standard "a distanza", piena assunzione del concetto di dotazione ecologica della L.R. 20/2000);
- f) promuovere il coordinamento della pianificazione dei diversi livelli istituzionali e la cooperazione amministrativa in funzione di un più stretto coordinamento tra politiche di settore e fra gli stessi Enti competenti;
- g) favorire la diffusione di una cultura e sensibilizzazione ambientale negli attori della comunità locale;

h) minimizzare la frammentazione del territorio determinata dalle infrastrutture, prevedendo opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di garantire comunque sufficienti livelli di continuità ecologica;

i) valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la mobilità, qualora ripensate e progettate non come meri vettori di flussi ma come sistemi infrastrutturali evoluti, dotati di fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico;

j) valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico che possono rivestire le piste ciclabili extraurbane in sede propria, se integrate e potenziate da fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico, nonché le strade carrabili minori, a basso traffico veicolare ed uso promiscuo veicolare ciclopeditone, qualora vengano progettate o riqualificate secondo il concetto delle strade a "priorità ambientale";

k) promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;

l) associare alla funzione ambientale della rete ecologica, quella di strumento per la diffusione della conoscenza e della corretta fruizione del territorio, nonché della percezione del paesaggio, in grado di interagire con le offerte culturali, storico testimoniali ed economiche, nell'intento di instaurare circuiti virtuosi atti a ricreare un contesto territoriale in cui alla qualità dell'ambiente e del paesaggio si accompagni anche la qualità della vita.

(D) 4. Il PSC recepisce ed individua la struttura della Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP), comprendente la rete primaria e secondaria, che costituisce la sintesi degli elementi esistenti e delinea contemporaneamente quelli da costituirsi nell'ambito di validità del Piano, demandando al RUE ed al POC l'articolazione normativa per la loro attuazione e/o valorizzazione sulla base dell'Abaco degli interventi progettuali allegato e parte integrante delle Norme del PTCP. Rispetto a tali indicazioni, la strumentazione urbanistica attuativa comunale indicherà i criteri e le modalità di intervento finalizzati al superamento delle criticità, facendo riferimento alle linee guida progettuali contenute nel citato Abaco.

(I) 5. La Rete Ecologica di Primo livello è strutturata nei seguenti elementi funzionali, esistenti o di nuova previsione (come descritti all'art. 27-quater del PTCP):

- **Nodi ecologici:** costituiti da areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso, con funzioni di capisaldi della REP. Il Nodo può ricomprendere anche tratti di corridoi ad esso afferenti. La perimetrazione dei Nodi è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle aree protette regionali, dei siti della Rete Natura 2000, delle aree ricadenti nelle Zone di tutela naturalistica definite ai sensi del precedente art. 3.4. delle presenti NdA;

- **Stepping stones:** sono costituiti da unità ambientali naturali o seminaturali che, seppure di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per dimensioni ridotte e maggiore isolamento rispetto ai Nodi di rete;

- **Corridoi ecologici:** sono costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, in prevalenza acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione ambientale e di trasformazione territoriale, la funzione di collegamento tra i Nodi, garantendo la continuità della REP. I corridoi esistenti coincidono di norma con i principali corsi d'acqua superficiali e con le relative fasce di tutela e pertinenza, oltre che con il reticolo principale della bonifica. I Corridoi ecologici primari e secondari costituiscono elementi strutturanti la REP di primo livello. I Corridoi ecologici primari costituiscono le aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L.R. 6/2005;

(D) 6. Al fine di garantire uno sviluppo della REP equilibrato in tutte le componenti necessarie al mantenimento dei livelli idonei di biodiversità nell'area della pianura ferrarese, come richiesto dal PTCP vigente, gli interventi di realizzazione della REP nel territorio del Comune di Bondeno dovranno ottenere:

- a) una prevalenza di ambienti boscati per gli elementi della rete che si collocano nella Unità di Paesaggio del Fiume (Po grande e foce Panaro) e nelle aree del Polesine di Casaglia ad esse connesso;
- b) una prevalenza di ambienti di “ricostruzione della complessità rurale” (piantate, siepi, piccoli boschetti, canali e scoline, prati naturali, ruderi) per gli elementi della rete che si collocano nelle aree ambito agricolo di rilievo paesaggistico con vocazione alla tartuficoltura, di cui al successivo art. 9.1.2. di queste NdA, con presenza diffusa di elementi naturalistico – ambientali di più antico impianto;
- c) una prevalenza di ambienti con presenza di zone umide d’acqua dolce, combinate con ambienti boscati anche di dimensione rilevante, per gli elementi della rete che si collocano nelle aree più occidentali (Valli del Burana) del Comune, al confine con i Comuni di Mirandola e Sermide.

(D) 7. Fatta eccezione per la rete dei canali di bonifica, quando i corridoi ecologici corrispondono ad un corso d’acqua o lo comprendono (inteso come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione della REP.

(P) 8. La valutazione preventiva delle opere infrastrutturali e di quelle di trasformazione permanente del territorio, effettuata nelle forme di legge, dovrà dar conto della coerenza con le Direttive di cui ai commi precedenti, oltre che del rispetto delle prescrizioni delle presenti NdA.

(P) 9. Le modalità di realizzazione delle unità funzionali della REP di primo livello sono definite attraverso appositi accordi territoriali tra Provincia e Comune, sulla base delle previsioni del PTCP. Gli elementi della Rete che interessano più Comuni possono essere modificati, in fase di realizzazione, solo previo accordo tra i diversi livelli istituzionali, teso a garantire la corretta attuazione del progetto di REP.

(D) 10. In base alle direttive e prescrizioni sopracitate, il POC ed il RUE disciplinano gli usi ammessi nel rispetto delle esigenze delle attività agricole secondo il principio generale di non compromettere le finalità di cui al presente articolo, limitando inoltre l’ulteriore impermeabilizzazione dei suoli.

(D) 11. Le direttive di cui al presente articolo, relative alla disciplina delle attività e delle trasformazioni consentite nonché dei limiti e dei condizionamenti negli elementi funzionali integranti e strutturanti la REP si applicano in combinato disposto con le Norme di tutela paesistica di sistemi, zone ed elementi in essi ricompresi.

L’area risulta anche all’interno delle “Aree nodali di progetto della Rete Ecologica Locale – art. 3.4.4 NdA”, in particolare fa parte di un “Ambito di Valorizzazione delle risorse naturalistiche – art. 3.4.4.”; inoltre a sud dell’argine maestro, in corrispondenza della località Salvatonica, è presente un corridoio ecologico: “Corridoio di interconnessione della Rete Ecologica Locale – art. 3.4.4 NdA”. Di seguito si riporta l’articolo 3.4.4. delle “Norme di Attuazione” che disciplina la Rete Ecologica Locale:

3.4.4. La Rete Ecologica Locale (REL).

(I) 1. In conformità con quanto stabilito dall’art. 27-quinquies del PTCP, il presente Piano individua gli elementi della Rete Ecologica Locale, suddivisi in:

- corridoi ecologici di interconnessione;

- aree nodali;

cartografati nelle tavole dei vincoli *Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali* (TPA) perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardare i biotopi di interesse naturalistico esistenti, in particolare i biotopi boscati isolati ed i maceri secondo le qualità puntualmente censite ed aggiornate nel QC di questo Piano;
- b) operare il recupero dei biotopi di interesse conservazionistico potenziale, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali, nonché i fattori di squilibrio, inquinamento e limitazione delle potenzialità di espressione della biodiversità;
- c) creare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità florofaunistica ed ecosistemica;

d) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, areali speciali e reti ecologiche diffuse;

e) effettuare interventi di rinaturalizzazione degli alvei fluviali, compatibilmente con le norme vigenti in materia di rischio idraulico, con rimozione parziale e dissimulazione degli elementi artificiali di controllo idraulico se non identificati tra quelli di cui all’art. 4.4., lettera f), comma 32, punto a. delle presenti Norme di attuazione, e di regimazione dei flussi, ove presenti, e con azioni di riqualificazione morfologica, biologica ed ecologica dei corsi d’acqua;

f) salvaguardare ed incrementare la flora e la fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie ed habitat di interesse ai vari livelli (comunitario, nazionale, regionale o provinciale);

g) favorire la fruizione “dolce” degli elementi della rete ecologica, prevedendo adeguate infrastrutture;

h) valorizzare le specifiche caratteristiche di contesto che si esprimono nell’appartenenza alle differenti Unità di Paesaggio.

(P) 2. Modifiche limitate ai corridoi ecologici di cui al presente articolo possono essere effettuate solo per l’attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l’assenza di alternative progettuali, purchè si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico complessivo risulti non in diminuzione. Per la compensazione di interventi che comportino la trasformazione di aree boscate, operano i parametri di compensazione fissati dall’art. 34 della Legge Regionale 22 dicembre 2011, n. 21 e relative delibere applicative.

(I) 3. Sulla base dell’analisi ecologico-territoriale sviluppata in sede di Quadro Conoscitivo e nel contesto dell’intero Alto Ferrarese, ad integrazione della REP di primo livello primaria e secondaria il presente Piano individua le seguenti aree nodali (tav. PSC1):

- Area Nodale 1 – Stellata

- Aree Nodali 2-3-4 Settepolesini e Salvatonica

- Area Nodale 6 – Santa Bianca

- Area Nodale 13 – Gavello

- Area Nodale 14 – Ponte Rodoni

(D) 4. Il POC ed il RUE definiscono gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come aree nodali della REL. In tali aree nodali sono ammesse tutte le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative eco compatibili, allo sviluppo di attività economiche eco compatibili.


(P) 5. Fatta eccezione per quanto stabilito dalle schede di progetto allegate alla VALSAT, nelle unità funzionali della REL non è consentita la nuova edificazione, ma esclusivamente interventi sull’edilizia esistente compresi gli ampliamenti, né la nuova impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza territoriale ed alla realizzazione di opere di pubblico interesse. La realizzazione di nuovi fabbricati al servizio delle imprese agricole già operanti alla data di approvazione delle presenti NdA è ammessa esclusivamente se prevista all’interno di un piano di sviluppo aziendale e, in ogni caso, previa verifica della assoluta non fattibilità di localizzazioni alternative. Gli interventi edilizi ammessi devono comunque essere accompagnati da un potenziamento dell’equipaggiamento arboreo-arbustivo di tipo autoctono.

(D) 6. Il RUE contiene la disciplina per la realizzazione e la gestione delle opere a verde, attraverso l’allegato Regolamento, in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva e la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche alla funzione di connessione ecologica diffusa. Il RUE contiene inoltre la definizione dei parametri ed indici ecologici e le relative metodologie di calcolo.

(D) 7. Le direttive di cui al presente articolo, relative alla disciplina delle attività e delle trasformazioni consentite nonché dei limiti e dei condizionamenti negli elementi funzionali integranti e strutturanti la REL si applicano in combinato disposto con le Norme di tutela paesistica di sistemi, zone ed elementi in essi ricompresi.

A circa 400 metri a sud-est dal sito è presente la Strada Provinciale n° 19, l'infrastruttura viaria è identificata come "Strada Panoramica (Art. 24 PTCP) – art. 4.4 lett b NdA"; si può ritenere che per la distanza e la conformazione orografica (argine maestro interposto) l'area di intervento non risulti visibile dalla suddetta strada.

Tavola PSC0 A1 - Schema Strutturale



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola TPA A1 – Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali, scala 1:10000)

LEGENDA

● ● ● ● ● Confini comunali

ZONE A DOMINANTE RESIDENZIALE

- Ambiti Urbani Consolidati - art. 7.2 NdA
- Comparti residenziali realizzati e in corso tramite piani unitari - art. 7.2 NdA
- Nuclei urbanizzati non rurali in ambito agricolo - art. 9.1.4 lett. a NdA
- Nuclei urbanizzati non rurali in ambito agricolo di tipo produttivo - art. 9.1.4 lett. b NdA
- Ambiti per i nuovi insediamenti (AU) - art. 8.1 NdA
- Ambiti urbani da riqualificare (AR) - art. 7.3 NdA
- Zone assoggettabili a P.U.A. nell'ambito del R.U.E. - art. 7.2 NdA

AMBITI AGRICOLI

- Aree di valore naturale ambientale - art. 9.1.1 NdA
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - art. 9.1.2 NdA
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico APF dell'Antico Po di Ferrara - art. 9.1.2 c. 2 lett. b NdA
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico AVN a vocazione di sviluppo dell'ambiente naturale - art. 9.1.2 c. 2 lett. d NdA
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico AVT con vocazione alla tartuficoltura, con presenza diffusa di elementi naturalistico-ambientali - art. 9.1.2 c. 2 lett. a NdA
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico FdS1 di riqualificazione a forte caratterizzazione unitaria e con riconoscibile figura di senso "Diamantina" - art. 9.1.2 c. 2 lett. c NdA
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico FdS2 di riqualificazione a forte caratterizzazione unitaria e con riconoscibile figura di senso "Cava di Settepolesini" - art. 9.1.2 c. 2 lett. c NdA
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico FdS3 di riqualificazione a forte caratterizzazione unitaria e con riconoscibile figura di senso "Santa Bianca" - art. 9.1.2 c. 2 lett. c NdA
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola VPOr Alta vocazione produttiva orticola specializzata delle Valli del Burana - art. 9.1.3 c. 2 lett. a NdA
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola VPFR Alta vocazione produttiva frutticola specializzata degli Antichi Fiumi - art. 9.1.3 c. 2 lett. b NdA
- Dotazioni ecologiche ed ambientali esistenti - art. 6.2 lett. c NdA

SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

MOBILITA' ESISTENTE

- Stazioni e scali ferroviari - art. 6.1 NdA
- Ferrovia - art. 6.1 NdA
- Viabilità principale esistente - art. 6.1 NdA
- Viabilità secondaria esistente - art. 6.1 NdA
- Piste ciclabili esistenti - art. 6.1 NdA

MOBILITA' DI PROGETTO

- Infrastrutture per la mobilità ferroviaria di rilievo sovraumunale - art. 6.1 NdA
- Nuova viabilità d'ambito - art. 6.1 NdA
- Viabilità esistente da riqualificare - art. 6.1 NdA
- Corridoio di collegamento con l'autostrada regionale Cispadana art. 6.1 NdA
- Principali nodi della nuova viabilità - art. 6.1 NdA
- Interventi di ambientazione e mitigazione della viabilità - art. 6.1 NdA
- Nuove connessioni ciclabili-pedonali e di fruizione del territorio - art. 6.1 NdA

ALTRE INDICAZIONI

- Metanodotto di prima specie - art. 6.2 lett. a NdA
- Reti di distribuzione dell'energia elettrica alta tensione - art. 6.2 lett. a NdA
- Reti di distribuzione dell'energia elettrica altissima tensione art. 6.2 lett. a NdA
- Aree idonee all'insediamento di nuovi impianti sportivi e ricreativi non collocabili in ambiti urbanizzati o urbanizzabili - art. 9.1.4 lett. g NdA
- Ambiti di valorizzazione delle risorse naturalistiche art. 3.4.4 NdA

R.T.P:

Nella "Tavola PSC0 A1-Schema strutturale" del PSC, dove si indicano le principali tutele e le strategie di sviluppo del piano, l'area risulta compresa tra due ambiti: l'area in corrispondenza del Fiume Po è un'"Area di valore naturale ambientale – art. 9.1.1. NdA", l'area di golena è compresa tra "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – art. 9.1.2 NdA" ed in particolare fa parte di un sub-ambito volto alla tartuficoltura: "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico AVT con vocazione alla tartuficoltura, con presenza diffusa di elementi naturalistico-ambientali art. 9.1.2 c 2 lett. a NdA".

Si riporta l'articolo 9.1.1 delle NdA relativo alle "Aree di valore naturale e ambientale":

9.1.1. Aree di valore naturale e ambientale.

(I) 1. Sono costituite dagli elementi e dalle componenti, siano essi sistemi lineari, di areale o puntuali che concorrono a formare le reti ecologiche sovra comunali e locali e ad estenderne gli effetti all'intero comprensorio territoriale dell'Alto Ferrarese. Gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata, saranno ulteriormente sviluppati nel POC attraverso schede relative alle aree nodali e di interconnessione di cui all'art. 3.4.4 delle presenti norme. Fanno parte del sistema delle aree di valore naturale e ambientale:

- gli "invasi ed alvei dei corsi d'acqua" di cui all'art. 3.2 delle presenti norme;
- le "zone di tutela naturalistica" di cui all'art. 3.4 delle presenti norme;
- la Rete natura 2000 (SIC e ZPS) di cui all'art. 3.4.1 delle presenti norme nonché le "Aree di Riequilibrio Ecologico" di cui all'art. 3.4.2 delle presenti norme;
- "i boschi" di cui all'art. 3.5 delle presenti norme;

(D) 2. Per queste aree il RUE potrà formulare norme di dettaglio che sviluppino ulteriormente ed adattino alle differenti strutture del paesaggio agrario locale le disposizioni delle componenti naturali ed ambientali sopra citate.

(D) 3. Il POC ed il RUE disciplinano gli interventi nelle aree di valore naturale e ambientale secondo i seguenti indirizzi:

- a) mantenimento della conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa dell'ambiente;
- b) perseguimento della massima integrazione dei valori oggetto della tutela con le attività delle aziende agricole, potenziando la multifunzionalità e le forme di sviluppo locale integrato previste dalla programmazione e pianificazione settoriale regionale e provinciale per i territori interessati. In particolare in tali aree sono ammesse funzioni rivolte all'offerta di servizi ambientali, agli aspetti turistico – ricreativi e fruitivi, alla valorizzazione delle produzioni agrozootecniche, alle attività scientifico didattiche e culturali, all'offerta agrituristica ed al turismo rurale;
- c) realizzazione degli interventi edilizi tramite il prioritario recupero del patrimonio edilizio esistente e la sua valorizzazione attraverso usi e insediamento di funzioni in conformità agli obiettivi di valorizzazione di cui al punto precedente.

(D) 4. Nelle aree di valore naturale ed ambientale il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, incremento della naturalità diffusa proposti dai progetti di valorizzazione di cui all'art. 3.4.4 delle presenti norme, nonché la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione di bacino con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.

L'articolo 9.1.2 delle NdA disciplina gli "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico"; al comma 5 lett.a, in particolare, si indicano le direttive relative agli "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico AVT con vocazione alla tartuficoltura":

9.1.2. Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.

(I) 1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A-18 della L.R. 20/2000, sono caratterizzati da particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra ambiente naturale e attività antropica. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono costituiti da quelle parti del territorio con elevata interazione tra caratteristiche fisico - morfologiche, pedologiche e socio - economiche che determinano una limitata intensità allo sfruttamento agricolo dei suoli, dalla particolare presenza di valori naturali, ambientali e paesaggistici. Entro tali ambiti il presente Piano recepisce le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del PTCP Fanno parte degli ambiti di rilievo paesaggistico:

- le "zone di "particolare interesse paesaggistico ed ambientale" di cui all'art. 2.2 delle presenti norme;
- i "dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica" di cui all'art. 4.4 lett. d) delle presenti norme;
- gli "ambiti di paesaggio notevole" di cui all'art. 9 del PTCP;
- le "zone ed elementi di interesse storico-archeologico" di cui all'art. 4.2 delle presenti norme;
- le zone tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004, di cui alla lett. a) dell'art. 4.1 delle presenti norme;

(D) 2. Al fine di orientare il RUE alla definizione di una disciplina di intervento mirata a cogliere specificità, vocazioni e i limiti delle diverse parti del territorio rurale comunale ed in funzione della compresenza o prevalenza di caratteristiche territoriali di rilievo paesaggistico e di presenza di elementi naturalistico - ambientali, gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico possono essere suddivisi nei seguenti sub – ambiti, riportati in cartografia nella tavola contrassegnata con la sigla PSC1 in scala 1:10.000:

a) ambito agricolo di rilievo paesaggistico con vocazione alla tartuficoltura, con presenza diffusa di elementi naturalistico – ambientali (AVT);

b) ambito agricolo di rilievo paesaggistico con forte presenza di elementi storico documentali, coincidente con le aree iscritte nella lista del Patrimonio UNESCO "Ferrara Città del Rinascimento ed il suo Delta del Po" (APF);

c) ambiti agricoli di riqualificazione a forte caratterizzazione unitaria e con riconoscibile "figura di senso": Diamantina (FdS1), Cava Settepolesini (FdS2), antico Serraglio di S.Bianca (FdS3);

d) aree a vocazione di sviluppo dell'ambiente naturale (area dei Mosti, antica Valle del Rusco) (AVN).

(D) 3. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico il P.S.C. persegue i seguenti obiettivi generali:

- sostenere e rafforzare l'identità territoriale, favorendo una più forte identificazione della azienda agricola e dello spazio rurale con i valori di positività produttivi, ambientali, naturalistici, paesaggistici, della tradizione, culturali, storici, antropologici espressi dal territorio e/o territori in cui gli stessi sono collocati;
- migliorare e potenziare le funzioni produttive, ecologiche, bioclimatiche e fruitivo - ricreative del sistema forestale e boschivo e delle zone umide residue;
- conservare e/o ricostituire il patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento della rete ecologica;
- riqualificare il paesaggio agrario anche mediante la protezione idrogeologica ed il riassetto della rete di bonifica ed irrigazione;
- sviluppare le potenzialità produttive e la multifunzionalità dell'azienda agricola e, più in generale, del territorio rurale secondo le specifiche caratteristiche territoriali anche in connessione alle politiche settoriali della programmazione economica e dello sviluppo locale integrato;
- promuovere l'uso ottimale della risorsa anche attraverso la definizione di indirizzi per la produzione di energie rinnovabili;
- riqualificare il patrimonio edilizio esistente di valore storico - culturale e testimoniale favorendo usi e spazi integrati e compatibili con le attività aziendali e coi contesti rurali.

(D) 4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 precedente, negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono favoriti:

- a) la conduzione agricola del territorio, l'attività zootecnica di tipo estensivo, biologico e di qualità;

b) il mantenimento, il rafforzamento e lo sviluppo delle diverse forme di attività integrative dell'azienda agricola anche consentendo l'allestimento e la creazione di spazi aziendali ed interaziendali a ciò destinati e prioritariamente orientati a:

- operazioni, prestazioni e servizi di tipo ambientale di presidio, salvaguardia e manutenzione del territorio. A tale scopo le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni e concludere accordi con i privati, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 228/2001 e dell'art. 18 della L.R. 20/2000;
- svolgimento di attività fruttive, ricreative, scientifico – didattiche e culturali;
- valorizzazione dei prodotti agro - zootecnici a marchio tipico e di qualità mediante la creazione di percorsi eno-gastronomici, circuiti culturali, etc.;
- integrazione tra produzione agricola e lo sviluppo di attività di commercializzazione dei prodotti, la valorizzazione dei territori e delle strutture aziendali;
- svolgimento di attività aziendali di prima lavorazione, trasformazione, vendita dei prodotti agro-zootecnici di pregio, dei prodotti e delle materie della tradizione locale;
- sviluppo della ricettività agro-turistica e dei servizi del turismo rurale, potenziamento degli insediamenti locali al fine di favorirne la stabilizzazione, la permanenza e lo sviluppo.

(D) 5. Oltre a quanto indicato nelle direttive di cui al comma 3 precedente, il POC e gli altri strumenti attuativi della pianificazione comunale dovranno favorire azioni e progetti di riqualificazione dei differenti contesti agricoli di valore paesaggistico che portino ad avvicinare i seguenti obiettivi prestazionali:


- a) per l'ambito agricolo di rilievo paesaggistico con vocazione alla tartuficoltura: incrementare le macchie boscate e cespugliate, salvaguardare i maceri residui e collegarli in rete con altre singolarità ambientali tramite la realizzazione di siepi e piantate e/o con il ripristino della rete infrastrutturale rurale tipica (scoline e carraie inerbite), estendere l'effetto ambientale dei corridoi esistenti sui corsi d'acqua naturali ed artificiali con particolare riguardo alle zone di confluenza del Panaro nel Po;
- b) per l'ambito agricolo di rilievo paesaggistico con forte presenza di elementi storico documentali, coincidente con le aree iscritte nella lista del Patrimonio UNESCO "Ferrara Città del Rinascimento ed il suo Delta del Po": favorire il recupero e la conservazione dei fabbricati rurali e delle corti coloniche individuate nelle tavole dei vincoli *Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali* (TPA) e nelle relative schede allegate al RUE, favorire la conservazione dell'assetto idraulico artificiale storico, evidenziare sul paesaggio agrario la giacitura dell'originario sistema idrografico e valorizzarne il rapporto con gli insediamenti rinascimentali riconosciuti dal Patrimonio UNESCO;
- c) per gli ambiti agricoli di riqualificazione a forte caratterizzazione unitaria e con riconoscibile "figura di senso" (Cava Settepolesini, antico Serraglio di S.Bianca, Diamantina): incrementare la dotazione naturale dei luoghi con la realizzazione di nuove piantate lungo i corsi d'acqua artificiali a partire dal cavo Napoleonico e dal Poazzo o Poatello, ridurre e/o eliminare la presenza di edilizia incongrua con il contesto paesaggistico di riferimento, eliminare la dispersione di manufatti e/o impianti tecnologici all'esterno delle corti agricole esistenti, delimitare e rafforzare il margine degli ambiti urbanizzati;
- d) per le aree a vocazione di sviluppo dell'ambiente naturale (area dei Mosti, antica Valle del Rusco): salvaguardare le tracce residue delle antiche partizioni vallive e della idrografia e ove possibile ricostruirne la originaria consistenza, incrementare la presenza di zone umide permanenti e la ricostruzione dell'ambiente di transizione tipico delle vecchie valli d'acqua dolce, incrementare la dotazione di zone boscate e la loro connessione con gli areali umidi e di transizione.


Sull'argine del Po è presente una "pista ciclabile"; l'art. 6.1 NdA, rinvia al Codice della Strada ed al RUE.

Ad est dell'area di intervento son presenti due Metanodotti classificati come "Metanodotto di prima specie – Art. 6.2 lett. a NdA".

Infine l'area è classificata come "Ambiti di valorizzazione delle risorse naturalistiche art. 3.4.4. NdA" come già indicato nella "Tavola TPA A1 - Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali".

Tavola PSC2 – Schema direttore per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico culturali





Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola TPA A1 – Tutele storiche, paesaggistiche, ambientali, scala 1:35000)

Nello *Schema direttore per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico culturali* vengono indicati vincoli e strategie a grande sovracomunale.

Nell'area di progetto la *Tavola PSC 2* individua gli elementi di interesse naturalistico: "Specchi d'acqua" e "Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" già individuate nella *Tavola VL A1 - Vincoli di Legge*.

L'area golenale è indicata come "Ambito paesaggistico di rilievo paesaggistico" come già visto nella *Tavola PSC0 A1 - Schema Strutturale*; una fascia a sud dell'argine è indicata come "Fasce territoriali da potenziare quali elementi della rete paesaggistico-ambientale di primo livello".

Viene poi evidenziato il margine del Sito UNESCO; in particolare l'area di progetto si trova all'esterno del "Perimetro sito Unesco (area iscritta)" e risulta compresa invece nel "Perimetro sito Unesco (aree tampone)". Nel 1999 Ferrara e le aree del delta del Po sono state inserite nella Lista del Patrimonio Mondiale, Il riconoscimento UNESCO "Ferrara città del Rinascimento e il suo delta del Po" vincola una serie di zone tra cui l'area esterna alla Delizia della Diamantina; l'area di progetto fa parte delle "aree tampone". Per approfondimenti si veda l'art. 2.3 delle NdA del PSC che indica indirizzi e direttive dei POC; si riporta il comma 2 dell'art. 2.3 che indica gli indirizzi delle "Aree tampone" del Sito UNESCO:

- (I) 2. In applicazione dell'Intesa Istituzionale sottoscritta il 16 febbraio 2005 per l'elaborazione dello specifico Piano di Gestione, il PSC, nella tav.PSC2, identifica e perimetra le porzioni di territorio costituenti il sito UNESCO "Ferrara città del Rinascimento ed il suo Delta del Po", separandole tra:
- **aree iscritte**, destinate alle azioni di salvaguardia improntate alla massima tutela delle modalità di formazione del paesaggio identitario classificato;

- **aree tampone**, destinate alle azioni di gestione e di corretta pianificazione, a quelle di promozione della imprenditoria, nonché alla mitigazione degli effetti di trasformazione del territorio rispetto alle aree iscritte ed alla realizzazione dei raccordi di rete necessari per inserire correttamente il sito UNESCO nelle differenti UdP del Comune di Bondeno.

L'Area golenale ed il Fiume Po fanno parte della "Fascia Fluviale PAI Po – art. 5.6.a NdA" come indicato nella "Tavola LU1 – Limitazioni d'uso".

Nella stessa tavola l'area golenale risulta a parte delle "Zone di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale –art. 32 PTCP".

Limiti sono anche posti alle emissioni luminose in quanto l'area della golena fa parte della "zona di protezione dall'inquinamento luminoso – art. 5.4. NdA"; così pure sono posti limiti alle emissioni di onde radio essendo l'area del Fiume Po "Fascia di rispetto ai sensi del Piano di Localizzazione delle Emittenze Radio Televisive – art. 5.3 NdA"

Dal punto di vista Geomorfologico, l'area oggetto di intervento si trova nei pressi di aree "10-deposito di sabbie medie e grossolane" e di un "Paleoalveo di origine incerta", per approfondimenti si veda la "Tavola B2.1 – Carta Geomorfologica" del PSC.

Dal punto di vista Archeologico nell'area di intervento non sono presenti siti di interesse, vedi la tavola "Sistema Territoriale – Carta del Rischio archeologico".

I terreni dell'area golenale nell'area di progetto appartengono alla Classe dei suolo 4C, ovvero alla Classe 4 (Aree già Agricole) e Sottoclasse C (Aree di riequilibrio ambientale), si veda la Tavola "Classe dei Suoli" del PSC.

VARIANTE AL PRG – COMUNE DI BONDENO

In data 13 settembre 2018 il Comune di Bondeno, con D.CC n°62-2018, ha adottato una Variante al Piano di Ricostruzione che costituisce variante al PRG; nella variante sono modificate anche alcune tavole del PSC, in particolare le Tavole n° PSC0 A1 e PSC0 A2 sulla "Macroclassificazione del Territorio" e le Tavole n° PSC1 A1 e PSC1 A2 che contengono lo "Schema strutturale".

Le modifiche non riguardano le aree oggetto di intervento.

CONCLUSIONI

Nel Comune di Bondeno è in vigore il PSC approvato con D.C.C. n° 91 del 19-12-2016 ed entrato in vigore in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 32 del 08-02-2017.

L'area di intervento del Gruppo n°9 è vincolata innanzitutto in quanto "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. C) del D. lgs 42/2004 e s.m.i. – art. 4.1 c.1 lett. b NdA". L'art. 4.1 delle "Norme di Attuazione" del PSC rinvia al D.Lgs. 42/2004 e prevede, per interventi in queste aree, l'obbligo dell'"Autorizzazione paesaggistica" ai sensi del suddetto decreto.

R.T.P:

L'area è vincolata poi in quanto "Invasi ed alvei dei corsi d'acqua (art. 18 PTCP) – art. 3.2 NdA"; l'articolo rimanda alla disciplina delle Fasce fluviali ("Fascia A" e "Fascia B") del PAI Po ed in particolare agli articoli 29 e 30 del medesimo piano; l'articolo rimanda inoltre all'art. 18 del PTCP.

Il PSC di Bondeno indica la perimetrazione del "SIC-ZPS IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" della "Rete Natura 2000" all'interno della quale è situata l'area di intervento del Gruppo n°9, in caso di interventi è **NECESSARIO REDIGERE LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE.**

L'AREA FA POI PARTE DI "AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO", PER I QUALI TRA GLI OBIETTIVI DEL PSC VI È QUELLO DI "conservare e/o ricostituire il patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento della rete ecologica".

L'area, più specificatamente, fa parte del "**SUB-AMBITO** agricolo di rilievo paesaggistico con vocazione alla tartuficoltura" per il quale **IL PSC INDICA UNA SERIE DI DIRETTIVE CHE I POC E I PIANI ATTUATIVI DOVRANNO RISPETTARE ED IN PARTICOLARE: "incrementare le macchie boscate e cespugliate [...] estendere l'effetto ambientale dei corridoi esistenti sui corsi d'acqua naturali ed artificiali con particolare riguardo alle zone di confluenza del Panaro nel Po" (art. 9.1.2 NdA).** Sebbene le direttive del PSC siano disposte per la redazione dei POC e di Piani attuativi il progetto preferibilmente dovrebbe perseguire gli obiettivi posti nel sub-ambito. Si veda l'art 9.1.2. NdA del PSC.

L'area di intervento infine fa parte dell'"area tampone" del Sito Unesco; in essa non sono previste le limitazioni dell'area iscritta, ma le azioni devono comunque essere improntate "alla gestione ed alla corretta pianificazione, alla promozione della imprenditoria ed alla mitigazione degli effetti di trasformazione del territorio rispetto alle aree iscritte"(art. 2.3 NdA).

R.T.P:

2.3.10. Gruppo di Intervento n°10

L'area di intervento del Gruppo n°10, costituito da due pennelli, si trova nel Comune di Gaiba (Ro), al Km 550 del Fiume Po, in sponda sinistra; l'area è a circa 1 Km a monte della Golena Bonelli.

Il principale strumento urbanistico del Comune di Gaiba è il Piano di Assetto del Territorio Comunale (PAT) attuato poi dal Piano degli Interventi (PI).

PAT COMUNE DI GAIBA

La Legge Regionale del Veneto n° 11 del 23-04-2004 ha introdotto due nuovi strumenti nella pianificazione urbanistica: il Piano di Assetto del Territorio Comunale (PAT), ed il Piano degli Interventi (PI); i due piani costituiscono a loro volta il Piano Regolatore Comunale che sostituisce il Piano Regolatore Generale.

Il PAT del Comune di Gaiba è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 320 del 31-03-2015 ed è entrato in vigore in data 10-04-2015 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il PAT definisce gli assetti strategici territoriali come previsto dalla L.R. n°11/2004 e si pone in coerenza con le scelte strategiche e gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Tra gli obiettivi prioritari del PAT di Gaiba vi sono quelli della sostenibilità (dal punto di vista ecologico, economico e sociale), dello sviluppo compatibile, della pianificazione co-partecipata, della perequazione urbanistica, della compensazione e del credito edilizio (strumenti innovativi introdotti dalla L.R. 11/2004), della qualità architettonica.


Il territorio è suddiviso in Ambiti territoriali Omogenei (ATO), ovvero parti omogenee di territorio sulle quali stabilire limiti e priorità.

Per quanto riguarda la valorizzazione ambientale il Piano mira alla salvaguardia delle attività agricole, alla conservazione o alla ricostruzione del paesaggio agrario, alla salvaguardia o ricostruzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici. Il piano si pone anche l'obiettivo del ripristino ambientale delle aree abbandonate o in stato di degrado (ex-cave, aree marginali, ecc.).

La Rete Ecologica Locale viene sviluppata tramite l'individuazione di aree verdi esistenti o di progetto messe tra loro in connessione.

Alla valorizzazione del territorio concorrono anche progetti di sviluppo di una mobilità sostenibile (percorsi ciclabili e rimodulazione degli accessi veicolari) e l'obiettivo di sviluppare di un turismo integrato (naturalistico, culturale ed enogastronomico).

Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale



LEGENDA

Confini comunali

VINCOLI

Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 (art.10) Art. 4

Vincolo sismico D.P.C.M. n. 3274/2003 Art. 5

VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs 42/2004

Corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933 (art. 142., lett. c) Art. 7

Zone di interesse archeologico (art. 142., lett. m) Art. 8

VINCOLO DESTINAZIONE FORESTALE

Saliceti e altre formazioni riparie (art.15 L.R. 52/78) Art. 9

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto Art. 10

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

Aree soggette a rischio idraulico in riferimento al PAI Art. 11

Pericolosità idraulica P1: aree a scolo meccanico Art. 11

CENTRI STORICI

Centri storici (L.R. 80/80) Art. 12

ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO

Depuratori Art. 13

Cimiteri Art. 14

Allevamenti zootecnici intensivi Art. 15

Elettrodotti Art. 16

Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico Art. 17

FASCE DI RISPETTO

Rispetto depuratori Art. 13

Rispetto cimiteriale (R.D. 1285 del 1934) Art. 14

Rispetto stradale (D.L. 30.04.1992, n°285) Art. 18

Rispetto idraulico (R.D. 8.05.1904, n° 368) Art. 19

VIABILITA'

Principale Esistente / Progetto Art. 18

IDROGRAFIA

Limite idrografia Art. 19

Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale scala 1:10000)

R.T.P:

La **Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale** indica i principali vincoli di natura sovracomunale e locale dell'area oggetto di intervento.

L'area compresa nell'alveo del fiume Po, le sponde e la fascia per una distanza di 150 metri dall'argine sono soggette al "vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004" in quanto "Corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933 (art. 142, lett. c)". Per il vincolo si vedano le norme del D.Lgs 42/2004 e l'art. 7 delle "Norme Tecniche" del PAT.


L'area di progetto fa poi parte di un SIC, ovvero del Sito di Importanza Comunitaria "SIC-ZSC IT 3270017 Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto" della "Rete Natura 2000"; per questa area si veda l'art. 10 NT e le norme comunitarie alle quali l'articolo si riferisce.

Dal punto di vista idraulico l'area di progetto è vincolata come "Aree soggette a rischio idraulico in riferimento al PAI", si vedano in particolare l'art. 11 NT del PAT ed il PAI Po.

Sull'argine maestro è presente un percorso indicato come "viabilità principale esistente" (art. 10 NT) per il quale è individuata una fascia di "Rispetto stradale (D.L. 30.04.1992, n° 285)"; si veda l'art. 18 NT del PAT ed il citato "Codice della strada" - D.L. 285/1992.

La **Tavola n°2 - Carta delle Invarianti** indica le aree dove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta prioritaria; l'area esterna all'argine per un'ampiezza di 200 metri è individuata come "Invarianti di natura ambientale - Ambiti" di cui l'art. 21 NT; l'articolo prescrive che "ogni intervento in questi ambiti, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione"; per una disciplina più specifica rinvia al Piano degli Interventi.

Tavola 3 - Carta delle Fragilità



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 3 – Carta delle Fragilità scala 1:10000)

R.T.P.:



La **Tavola n°3 – Carta delle Fragilità** individua le compatibilità geologica ai fini urbanistici, le aree soggette a dissesto idrogeologico e le zone di tutela. L'area di progetto risulta in "Zone di tutela relative ai corsi d'acqua lett. b dell'art. 41 L.R.11/2004" ed è disciplinata dall'art. 25 NT, si riporta in particolare l'art. 25.18 ss. in cui si indicano le prescrizioni ed i vincoli delle zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004:

Art. 25 Zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 41 – zone di tutela lettera b), c), d), f), g), h), i), j), k).

Rif.: Tav. 3 – Carta delle fragilità

[...]

25.18 Negli ambiti di cui al comma 25.1 è vietata la realizzazione di qualsiasi opera che non sia finalizzata esclusivamente al miglioramento della sicurezza idraulica e previa autorizzazione degli enti competenti.

25.19 Per i corsi d'acqua vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 valgono le norme di cui all' Art. 7

25.20 Per le zone definite come aree boschive o destinate al rimboschimento al comma 25.1 del presente articolo e così come definite dall'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 e successive modificazioni non sono consentiti interventi di nuova costruzione. Sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalle norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti.

25.21 È fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona.

25.22 Le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati (L. n. 36/1995).

25.23 All'interno della fascia di tutela fluviale di cui al comma 25.2 non sarà consentita la realizzazione di nuove costruzioni, né trasformazioni dello stato dei luoghi incompatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del P.A.T., fatti salvi i sistemi insediativi (A, B, C, D, F) previsti dal P.R.G. vigente alla data di adozione del P.A.T. relativamente ai quali vengono confermate le fasce di tutela eventualmente previste dal P.R.G.


25.24 Entro le fasce di cui al comma 25.2 saranno consentiti gli ampliamenti degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, compatibilmente con le altre previsioni del P.A.T. e con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente rispetto alla fonte del vincolo, e fatto salvo il rispetto della distanza dal demanio idrico di cui al successivo comma 25.25.

25.25 È fatta salva la distanza di rispetto dal demanio idrico (corsi d'acqua pubblici), ancorché non individuati planimetricamente, ai sensi del R.D. 523/1904.

25.26 Si richiamano in questa sede le disposizioni dettate dal Piano di Gestione in recepimento della Direttiva europea 2000/60/CE, nonché le prescrizioni del Piano Regionale di Tutela della Acque - Norme Tecniche di Attuazione.

L'area in corrispondenza dell'argine risulta "Area non idonea" per quanto riguarda la "compatibilità geologica ai fini urbanistici" di cui all'art. 22 NT.

Tavola 4 - Carta della Trasformabilità



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 4 – Carta della Trasformabilità scala 1:10000)

R.T.P:

La Tavola 4 – Carta della Trasformabilità indica i vincoli e le principali strategie del PAT; l'area di intervento risulta vincolata principalmente per i valori e le tutele naturali.

L'area dell'alveo del fiume e la fascia esterna fanno parte dell'ATO "A1-Gaybo" che ha come finalità principale la tutela del paesaggio agrario ed il recupero del patrimonio edilizio esistente; per gli obiettivi, le strategie ed il carico insediativo previsto nell'area si veda la scheda "ATO A1" dell'*Allegato alle Norme Tecniche*.

L'alveo del fiume Po, l'argine maestro ed una fascia esterna a questo fanno parte della Rete Ecologica Locale per la quale l'art. 36 delle "Norme Tecniche" del PAT prevede una serie di direttive, prescrizioni e vincoli:

Art. 36 Rete ecologica locale

Rif. Legislativo: Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, L. 394/91, L.R. 1/2007, D.G.R. 2371/06

Rif.: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità - Valori e tutele naturali

36.1 La rete ecologica è l'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, individuate e normate dal P.A.T., messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio.

36.2 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e da gangli primari e secondari. In tale contesto assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete:

- a) le aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat,
- b) aree boscate;
- c) corsi d'acqua naturali e artificiali;
- d) prati, pascoli ed incolti;
- e) siepi e filari;
- f) neo-ecosistemi paraturali.

DIRETTIVE

36.3 Il Comune, in sede di P.I.:

prevede l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore naturalistico, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.;

tutela le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e specchi lacuali di rilevanza paesaggistica attraverso la creazione di zone filtro (buffer zone) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola;

organizza accessi e percorsi ricreativi e didattici;

favorisce l'introduzione di colture e tecniche con ridotto e nullo carico inquinante sugli acquiferi e la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre che di tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni (riduzione carico azotato), ecc.;

valorizza l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e il recupero di edifici dismessi per scopi ricettivi.

36.4 Il P.I., sulla base delle previsioni del P.A.T., provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare:

- a) I nodi, che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la conservazione;
- b) I corridoi e aree di sosta, che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema naturale;
- c) Le zone tampone, che proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative;
- d) Le aree di riqualificazione ambientale, che si aggiungono o ingrandiscono i nodi permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale.

36.5 Il Comune, in sede di P.I., prevede forme di agevolazioni per quei soggetti che realizzano interventi di mantenimento e/o creazione di siepi, fasce tampone, boschetti, ecc.

36.6 La progettazione della rete ecologica è soggetta alle prescrizioni e agli indirizzi generali seguenti, accompagnate dalle prescrizioni e indirizzi specifici delle singole componenti della rete ecologica.

36.7 Il Comune, con i propri strumenti urbanistici, persegue la tutela quantitativa e qualitativa delle aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica definiti dall'art. 23 e 28 del PTCP di Rovigo, ed individuate nella Tav. 4 del P.A.T., prevedendo espresso divieto di modificare la loro consistenza.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

36.8 Nelle more dell'approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste le seguenti prescrizioni e vincoli:

- a) Gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservate;
- b) I nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi.

36.9 Gli interventi per la realizzazione di infrastrutture, insediamenti produttivi ed attività produttive ed i Piani Urbanistici Attuativi (come definiti dalla L.R. n. 11/2004, art. 19), ricadenti all'interno degli ambiti individuati dalla rete ecologica, oltre ad osservare l'eventuale normativa vigente, devono garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti, oppure prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione, predisponendo apposito prontuario di mitigazione ambientale (L.R. n. 11/2004, art. 19, c. 2, lett. l), o redigendo le valutazioni ambientali e di incidenza, secondo i casi e con le metodologie previste dalla legislazione vigente in materia.

36.10 Si richiamano in questa sede le disposizioni del Piano Regionale di Tutela della Acque – Norme Tecniche di Attuazione, anche nel rispetto della Direttiva Nitrati 96/676/CE e s.m.i.

L'area dell'alveo fluviale, e quindi anche l'area di progetto, fanno più specificatamente parte dell' "Area Nucleo" della Rete ecologica locale; l'art. 37 NT disciplina questo tipo di aree, in particolare stabilisce una serie di direttive per la redazione dei Piani di Intervento ma anche una serie di prescrizioni e vincoli per l'area che si riportano di seguito:

Art. 37 Rete ecologica locale: area nucleo (core areas)

Rif. Legislativo: Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, L. 394/91, L.R. 1/2007, D.G.R. 2371/06

Rif.: Tav. 4 – Carta delle trasformabilità - Valori e tutele naturali

37.1 La tavola n. 4 ha individuato le aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità biologica, denominate anche nodi o core areas.

Tali aree sono parte integrante della cosiddetta rete ecologica locale, cioè l'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, già individuate e normate dal PAT, messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della

biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie ed, appunto, da nodi. In tale contesto assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete le aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat.

DIRETTIVE

37.2 Il P.I., sulla base delle previsioni del P.A.T., provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

37.3 In attesa dell'approvazione del P.I. adeguato alle direttive del PAT, vanno conservati i nuclei e/o macchie alberati e le siepi interpoderali di cui al comma 1 del presente articolo, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi.

37.4 Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità e la funzionalità delle aree nucleo. Al fine di garantire l'efficacia delle aree nucleo, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta.

Le aree sull'argine e in una fascia esterna a questo sono individuate come "Rete ecologica: aree di connessione naturalistica (buffer zone)"; anche per queste aree sono previste una serie di direttive, prescrizioni e vincoli di cui all'art. 38 NT del PAT che rinvia in gran parte al Piano degli Interventi:

Art. 38 Rete ecologica: aree di connessione naturalistica (buffer zone) e aree di riduzione della frammentazione ecologica

Rif. Legislativo: Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, L. 394/91, L.R. 1/2007, D.G.R. 2371/06

Rif.: Tav. 4 – Carta delle trasformabilità - Valori e tutele naturali

38.1 Il P.A.T. individua, al limite dell'edificato, le zone di ammortizzazione o transizione, denominabili anche come "zone cuscinetto". Nello specifico tali zone costituiscono fasce esterne in grado di attenuare il livello d'impatto tra la zona urbana ed il territorio "aperto".

Tra queste vanno considerate anche le eventuali aree volte alla riduzione della frammentazione ecologica, ossia quelle idonee a ricevere gli interventi di compensazione ecologica, le quali costituiscono nel loro insieme i corridoi secondari della rete, in cui gli aspetti di maggiore interesse floristico sono quelli ripariali.

DIRETTIVE

38.2 Il Comune, in sede di P.I. può ridefinirne la delimitazione, adattandola al contesto territoriale definito a scala locale, mantenendo comunque la funzionalità ecologica della connessione naturalistica e della riduzione della frammentazione ecologica.

38.3 Le zone di ammortizzazione o transizione individuate dal P.A.T. saranno attuate in relazione all'individuazione ed all'attuazione delle aree trasformabili precisate dal P.I., fermo restando che tra l'edificato ed il territorio "aperto" dovranno essere sempre realizzate.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

38.4 Il P.I. provvede ad individuare e ad organizzare tali spazi mediante la piantumazione di siepi, boschetti, ecc., con le seguenti caratteristiche:

R.T.P:

fasce vegetative, siepi fitte e boschetti, nelle zone di maggiore fragilità ambientale, in vicinanza di parchi, aree protette, ecc.,
fasce vegetative, siepi fitte di connessione ecologica, nelle zone ove emergono paesaggi agrari portatori di valore naturalistico e in zone limitrofe a parchi, ecc.;
filari alberati, siepi per la rete idrica agraria, da inserire lungi i corsi d'acqua minori, le reti di bonifica, ecc.
38.5 Le zone di ammortizzazione o transizione potranno essere integrate con le sistemazioni indicate dall'Art. 30 delle presenti norme relativamente ai "Limiti fisici alla nuova edificazione".

Nell'area a nord dell'argine sono presenti diversi elementi vincolati dal punto di vista delle tutele ambientali:

- Un'area verde identificata come "aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica" (art. 36 NT PAT);
- Un percorso identificato come "Rete ecologica locale – corridoi ecologici secondari" (art. 40 delle NT PAT).

Queste aree vincolate risultano comunque all'esterno dell'area di intervento.

A nord dell'argine è inoltre presente un bene vincolato come "Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale: Tutela manufatti rurali" (art. 6 NT); anche in questo caso la zona vincolata è esterna all'area di intervento.

Sull'argine, a circa 300 metri verso est dall'area di intervento, viene identificato un punto panoramico indicato sulla *Tavola 4 – Carta della Trasformabilità* come "coni di visuale" e disciplinato dall'art. 35 NT: il "cono di visuale" è orientato verso la Golena Bonelli (a sud-est) e non verso l'area di progetto (ad ovest), si può ritenere quindi che non generi vincoli sull'area di intervento; a questo proposito si veda più specificatamente l'art. 63 delle NTO del Piano degli Interventi riportato di seguito.

PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI GAIBA

Con l'approvazione del PAT, il precedente PRG (approvato con Delibera di Giunta Regionale n°1341 del 27-04-1999) ha acquisito la valenza di Piano degli Interventi per le parti non in contrasto con il PAT (come stabilito dall'art. 48 comma 5bis della L.R. 11/2004). Il Comune di Gaiba ha poi redatto il Piano degli Interventi – 1^a Variante che è stato approvato con Delibera C.C. n° 14 del 28-02-2018.

Il Piano degli Interventi è lo strumento operativo del PAT; dopo un periodo di cinque anni dall'approvazione di quest'ultimo decadono una serie di previsioni in particolare quelle relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a piani attuativi non approvati, o quelle relative alle nuove infrastrutture ed alle aree dei servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi.

Nella *Tavola n°1- Zonizzazione intero territorio* sull'argine nei pressi dell'area di intervento sono presenti due piccole aree indicate come "F2 Aree per attrezzature di interesse collettivo – art. 47 NTO".

Nella *Tavola n° 3 - Vincoli e Tutele* il Piano degli Interventi riprende i vincoli già indicati nel PAT; le "Norme Tecniche Operative" del Piano degli Interventi disciplinano i vincoli riferendosi alle prescrizioni del PAT, della pianificazione sovracomunale e delle Leggi sovraordinate.

Per quanto riguarda il "cono visuale" già individuato nella *Tavola 4 – Carta della Trasformabilità* del PAT, e presente anche nella *Tavola n° 3 - Vincoli e Tutele* del Piano degli interventi, all'art. 63 delle "Norme Tecniche Operative" vengono precisate le modalità con le quali opera il vincolo:

Art. 63 Coni visuali

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Gaiba;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03 - Vincoli e tutele, scala 1:5000;

Disciplina:

Nelle parti di territorio comprese nel raggio di 50 m dall'origine del cono visuale e con un angolo di 45° rivolto alla direttrice di sviluppo del paesaggio, è vietata l'interposizione di ostacoli (nuova edificazione e cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino in modo significativo la percezione.

Considerando la posizione e la distanza del punto panoramico dall'area di progetto, la direzione verso sud-est del "cono visuale", l'angolo di 45° ed il raggio di 50 m alle quali agisce il vincolo, si può valutare che l'area di intervento risulti esterna alla parte di territorio interessata.

CONCLUSIONI

NEL COMUNE DI GAIBA È IN VIGORE IL PAT approvato con D.G.R. n° 320 del 31-03-2015 ed è entrato in vigore in data 10-04-2015 con la pubblicazione sul BUR; nel Comune è poi in vigore il PI approvato con D.C.C. n° 14 del 28-02-2018.

NEL PSC L'AREA DI INTERVENTO DEL GRUPPO N°10 FA INNANZITUTTO PARTE DELLE "Zone di tutela relative ai corsi d'acqua" previste dall'art. 41 della L.R. 11/2004; in questi ambiti tutelati l'art. 25.18 NT del PAT vieta "la realizzazione di qualsiasi opera che non sia finalizzata esclusivamente al miglioramento della sicurezza idraulica e previa autorizzazione degli enti competenti".

IL PAT INDIVIDUA POI LA PERIMETRAZIONE DEL SIC DELLA "RETE NATURA 2000" NEL QUALE RIENTRANO LE AREE DI INTERVENTO; COME PER TUTTE LE AREE SITE ALL'INTERNO DEL "SIC-ZSC IT 3270017 – DELTA DEL PO: TRATTO TERMINALE E DELTA VENETO" È NECESSARIO REDIGERE LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE.

L'AREA DEL SIC-ZSC IT 3270017 FA PARTE DELLE "AREE NUCLEO " DELLA RETE ECOLOGICA LOCALE, PER QUESTI MOTIVI IL PAT DISPONE UNA SERIE DI PRESCRIZIONI, IN PARTICOLARE: "Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità e la funzionalità delle aree nucleo. Al fine di garantire l'efficacia delle aree nucleo, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta" (art. 37 NT del PAT).

Dal punto di vista idraulico l'area di progetto è vincolata come "Aree soggette a rischio idraulico in riferimento al PAI", per approfondimenti sulle prescrizioni relative alle Fasce fluviali si vedano l'art. 11 NT del PAT ed il PAI Po.

R.T.P:

2.3.11. Gruppo di Intervento n°11

L'area di intervento del Gruppo n°11, costituito da due pennelli, si trova nel Comune di Ferrara tra il Km 551 ed il Km 552 del Fiume Po, in sponda destra ed in corrispondenza della Frazione di Ravalle. L'area si trova a circa 500 metri a valle dal Bosco di Porporana, un'Area di Riequilibrio Ecologico.

Il principale strumento urbanistico del Comune di Ferrara è il Piano Strutturale Comunale (PSC), lo strumento operativo è invece il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Di seguito si evidenziano le principali disposizioni dei due strumenti relativi all'area di progetto.

PSC COMUNE DI FERRARA

Il Piano Strutturale Comunale di Ferrara, approvato con Delibera C.C. n° 21901 del 14-04-2009, è entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n°98 del 03-06-2009. Il PSC definisce gli assetti strategici territoriali come previsto dalla L.R. n°20 del 14-03-2000. Le Norme Tecniche di Attuazione successivamente sono state adeguate all'art. 18 bis della L.R. n° 20 del 14-03-2000 con Delibera P.G. 100273 del 09-12-2014.

Il Piano Strutturale Comunale di Ferrara è stato sviluppato dal Comune in accordo con la Provincia di Ferrara. Il piano, di durata indeterminata, si pone degli obiettivi strutturali ed individua delle invarianti negli scenari futuri di sviluppo della città. Tra i temi principali del piano vi sono le questioni ambientali, in esso si pongono infatti dei limiti al consumo di suolo e si individuano strumenti e strategie per ridefinire e qualificare sia il territorio urbano che quello rurale. La tematica ambientale è affrontata in modo trasversale all'intero della struttura del piano in quanto essa comprende aspetti molto differenti tra loro che vanno dalla tutela del paesaggio alla salubrità dell'ambiente.

Nel 1995 il Centro Storico di Ferrara è stato inserito nella lista dei Siti UNESCO e nel 1999 il riconoscimento è stato esteso al Delta del Po ed alle Delizie estensi. Il PSC recependo il riconoscimento e gli obiettivi di tutela, è stato elaborato con particolare attenzione ai valori del paesaggio culturale legati alla città rinascimentale estense ed al territorio del Po emiliano.

Per definire le strategie sono stati individuati quattro Sistemi a loro volta suddivisi in sub-sistemi:

- Sistema degli Ambienti e dotazioni territoriali;
- Sistema dell'Abitare;
- Sistema della Mobilità;
- Sistema della Produzione.

I Sistemi sono costituiti da porzioni di territorio riconoscibili per caratteristiche comuni di funzionamento e di ruolo.

Per quanto riguarda il "Sistema degli Ambienti e dotazioni territoriali" il piano si pone diversi obiettivi: la tutela delle aree verdi esistenti, del patrimonio boschivo, dei filari e delle siepi; la previsione di sviluppo di un sistema di rete di percorsi e di aree verdi di connessione territoriale per creare una vera e propria "città verde".

I sistemi dell'abitare, della mobilità e della produzione vedono nel riuso, nello sviluppo delle reti e nella diversificazione le strategie da adottare.

L'area di intervento fa parte del "Sistema ambientale e delle dotazioni territoriali" come indicato nella *Tavola 4.1a I sistemi*, in particolare l'area all'interno dell'argine maestro del Po fa parte del "Subsistema connessioni geografiche strutturali" in quanto "Invasi e alvei dei corsi d'acqua – golene del Po". L'articolo 10.1 NTA che disciplina queste aree pone come obiettivo quello di "garantire la continuità delle connessioni riconosciute attraverso la conservazione delle caratteristiche ambientali degli elementi del subsistema"

Art. 10.1. Sub-sistema: connessioni geografiche strutturali

1. Il sub-sistema delle "connessioni geografiche strutturali" è costituito dagli elementi strutturanti la geografia del territorio. Esso comprende biotopi rilevanti e aree ambientali soggette a politiche di valorizzazione, nonché aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico ferrarese. Appartengono a questo subsistema:

- gli invasi, gli alvei dei corsi d'acqua principali, le golene del Po e le aree ad essi funzionalmente connesse;
- le golene degli altri corsi d'acqua, i dossi e gli elementi dell'idrografia storica;
- le emergenze paesaggistiche.

2. Gli elementi di questo subsistema garantiscono la connessione tra le diverse parti del territorio e tra gli ambienti rurali e quelli urbani. Tali elementi risultano fondamentali anche per la dinamica fluviale complessiva e per le reti ambientali di area vasta, oltre che per favorire lo scambio ecobiologico e lo sviluppo della biodiversità.

3. Obiettivo generale del PSC è quello di garantire la continuità delle connessioni riconosciute attraverso la conservazione delle caratteristiche ambientali degli elementi del subsistema.

4. *indirizzi* Il RUE e i POC dovranno favorire, lungo le aste fluviali, gli interventi di recupero delle connessioni eco-biologiche, e la ridefinizione del rapporto di visibilità tra la città e i corsi d'acqua anche attraverso la previsione di nuovi spazi di relazione; essi prevedranno interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica, anche in attuazione della Rete Ecologica primaria e secondaria. Il RUE indicherà specifiche modalità di intervento sugli insediamenti esistenti, al fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche paesaggistiche e gli aspetti naturalistici di tali aree.

Il PSC definisce poi diversi Ambiti, la *Tavola 4.2a Gli Ambiti* identifica l'area all'interno dell'argine del Po come "Ambito aree di valore naturale e ambientale"; l'articolo 14.8 NTA definisce modalità e possibilità di intervento dell'ambito riferendosi in particolare all'art. 19 del PTPR e s.mi e all'art. 19 del PTCP e s.mi e rimandando alle previsioni del RUE e al POC quale strumenti attuativi:

Art. 14.8 - Ambito aree di valore naturale e ambientale.

1. Le aree di valore naturale e ambientale costituiscono un ambito del territorio rurale sottoposto a speciale disciplina di tutela ed a progetti di valorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 19 PTPR e s.mi. e dall'art. 19 PTCP e s.m.i.

2. Nelle aree di cui al presente comma, il RUE prevede:


a. il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie; la modifica delle destinazioni d'uso per l'insediamento di attività non connesse con la produzione agricola potrà essere consentita esclusivamente mediante il recupero degli edifici di valore storico architettonico o di pregio storico testimoniale e degli altri edifici con originaria funzione abitativa,

subordinatamente alla compatibilità con il rischio idraulico, alla tutela degli habitat naturali e all'esistenza della dotazione territoriale minima di infrastrutture e servizi necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, rimanendo escluso ogni aumento della superficie coperta degli edifici in cui vengano realizzati più di un alloggio; a tal fine, il RUE prevedrà la stipula di apposita convenzione che disciplini la realizzazione in tutto o in parte delle infrastrutture e dei servizi di cui sopra ovvero di talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione dell'area;

b. la nuova costruzione di edifici connessi con lo svolgimento delle attività compatibili con la disciplina di tutela dettata dalla scheda d'ambito.

3. Nelle aree di cui al presente comma, i POC coordinano gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici con le previsioni relative alle trasformazioni insediative e infrastrutturali.

Tavola 6.1.1 – Tutela Storico Culturale e Ambientale



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 6.1.1 Tutela Storico Culturale e Ambientale scala 1:36000)

riferimento NTA		riferimento NTA	
3.0 TUTELA DEL SITO UNESCO	art. 25.1	6.0 TUTELA NATURALISTICO-AMBIENTALE	
perimetro centro storico (vedi anche tav. 6.1.2)		6.1 SIC	art. 25.4.1
4.0 EDIFICI INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STORICO		6.2 ZPS	art. 25.4.1
4.1 edifici di interesse storico-architettonico	art. 25.2.1	6.3 aree boscate	art. 25.4.2
4.3 vincoli monumentali	art. 25.2.1	6.4 alveo del Po	art. 25.4.3
4.4 edifici di pregio storico-culturale e testimoniale	art. 25.2.2	6.5 alvei dei corsi d'acqua	art. 25.4.4
4.5 manufatti incongrui	art. 30	6.6 zone umide, specchi d'acqua, maceri	art. 25.4.5
4.6 manufatti storici	art. 25.2.2	6.7 aree di riequilibrio ecologico	art. 25.4.6
4.7 parchi storici	art. 25.2.3	6.8 aree di riequilibrio ecologico (proposta)	art. 25.4.6
4.8 viabilità storica	art. 25.2.4	6.9 oasi di protezione della fauna	art. 25.4.7
4.9 dossi e rilevati	art. 25.2.5	7.0 TUTELA PAESAGGISTICA	
4.10 idrografia storica	art. 25.2.4	7.1 vincoli paesistici ex lege	art. 25.5.1
5.0 AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO		7.2 vincoli paesistici specifici	art. 25.5.2
5.1 complessi archeologici	art. 25.3.1	7.3 strade panoramiche	art. 25.5.3
5.2 aree di accertata e rilevante consistenza archeologica	art. 25.3.2	7.4 rispetto strade panoramiche	art. 25.5.3
5.3 aree di concentrazione di materiali archeologici	art. 25.3.3	7.5 alberi monumentali	art. 25.5.4
		7.6 filari monumentali	art. 25.5.4
		7.7 filari e siepi	art. 25.5.4
		7.8 unità di paesaggio	art. 25
		7.9 ambito di paesaggio notevole	art. 25

La Tavola 6.1.1 – Tutela Storico-Culturale e Ambientale indica i principali vincoli di natura comunale e sovra-comunale dell'area oggetto di intervento.

Dal punto di vista della tutela naturalistico-ambientale l'area di progetto fa parte di un SIC e ZPS della "Rete Natura 2000", ovvero il sito "IT-4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico"; sulla Tavola 6.1.1. viene indicato il perimetro del "SIC" e "ZPS", che comprende l'intero alveo fluviale.

L'articolo 25.4.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC sintetizza le principali disposizioni normative e le direttive previste in questa area:

Art. 25.4 Tutela naturalistico-ambientale

1. Rete Natura 2000 (SIC/ZPS).

Rappresentano le aree di "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" in applicazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva HABITAT) e di "Conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici" in applicazione della direttiva 79/409/CEE (direttiva UCCELLI).

Direttive All'interno di tali aree gli interventi sono subordinati allo svolgimento di una Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97, della LR 7/2004 e della delibera G.R. 1191/2007 e s.m.i.. Tali aree sono individuate come "Zone di protezione dall'inquinamento luminoso" ai sensi della L.R. 19/2003 e della direttiva G.R. 1688/2013 e s.m.i.; in esse, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono rispondere ai requisiti specificati nella direttiva G.R. 1688/2013 citata.

(Nota: comma modificato con delibera C.C. 100273 del 09/12/2014)

Nella Tavola l'area viene poi indicata come "Alveo del Po" ed in quanto tale è "tutelato come principale risorsa naturale del territorio e come corridoio ecologico primario" (art. 25.4.3. NTA).

R.T.P:

Dal punto di vista della Tutela paesaggistica sull'area insistono dei "vincoli paesistici ex lege", ovvero i vincoli del D.Lgs. 42/2004 di cui all'art. 25.5.1 delle NTA:

Art. 25.5 Tutela paesaggistica

1. Vincoli paesistici ex lege

Rappresentano le aree di interesse paesaggistico costituite dai fiumi e dai corsi d'acqua e dalle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, dai boschi e dalle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Direttive Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta nella parte terza D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.

Il PSC individua nel territorio diverse "Unità di Paesaggio", in particolare l'area di intervento fa parte dell'"U.P. Ambiti naturali fluviali" che comprende l'asta fluviale del Fiume Po; le aree a sud dell'argine appartengono invece ad un'altra "Unità di Paesaggio", l'"U.P. delle Masserie". L'articolo 25 delle NTA disciplina gli interventi in queste aree rinviando al PTCP, al RUE ed ai POC:

Art. 25 - Vincoli di tutela paesaggistica e ambientale, storico architettonica, culturale e testimoniale

1. Il PSC individua nella tavola 6.1.1: "TUTELA STORICO CULTURALE E AMBIENTALE", nonché, con riguardo ai centri storici, nella tavola 6.1.2, le aree soggette a vincolo con particolare riferimento agli oggetti disciplinati dagli articoli seguenti.

2. Il PSC, in particolare, tutela il paesaggio in quanto rappresentazione materiale e visibile dell'identità collettiva, riconoscendo, salvaguardando e recuperando i valori culturali che esso esprime.

3. Il RUE, nel disciplinare le trasformazioni nel territorio rurale e gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, oltre a recepire, articolare e specificare i vincoli individuati dagli articoli seguenti, valorizza e salvaguarda il paesaggio rurale, i suoi aspetti tradizionali e i relativi equilibri ecologici, attraverso la conservazione delle caratteristiche morfologiche, paesistiche, tipologiche e ambientali dei tessuti agricoli propri delle Unità di paesaggio delle "Masserie", delle "Valli del Reno", delle "Terre Vecchie" e degli "ambiti naturali fluviali", nonché dell'Ambito di paesaggio notevole e, più in generale, del Sistema delle aree agricole, come individuati nella tav. 5 e disciplinati agli artt. 8, 9 e 11 delle NTA del PTCP. Il RUE inoltre tutela le zone di specifico interesse agrituristico e favorisce la produzione di prodotti agricoli tipici e di qualità e la produzione in generale con tecniche di agricoltura biologica.

4. I POC individuano e disciplinano i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale da realizzare nel quinquennio di competenza, avendo come primario obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e ambientale del territorio attraverso la costruzione di reti e relazioni che, a partire dalle principali connessioni geografiche strutturali di cui all'art. 10.1, costituite dai fiumi e dalle loro golene, dai dossi e rilevati di cui all'art. 25.2 comma 5 e dalle aree del sito UNESCO di cui all'art. 25.1, riconnettano le singole emergenze, mettendole in valore non solo dal punto di vista ambientale e culturale, ma anche ai fini di una corretta fruizione economica e turistica, in particolare attraverso la realizzazione di una rete di percorsi agrituristici ed itinerari culturali ed enogastronomici, in accordo con le previsioni a scala sovracomunale.

A nord dell'argine del Po, in corrispondenza dell'area di progetto, è individuata una stretta fascia come "aree boscate" di cui all'art. 25.4.2 NTA. (su questo si veda anche la *Tavola 5.1* del RUE che individua in maniera più chiara l'area). L'art. 25.4.2 NTA definisce le caratteristiche di queste aree ed impone il rispetto delle direttive dell'art. 10 PTPR e dell'art. 10 del PTCP:

Art. 25.4.2. Aree boscate

Rappresentano le aree caratterizzate dalla presenza di bosco, termofilo e/o igrofilo, nonché da impianti di riforestazione. Tali aree, unitamente alle aree boscate da realizzarsi ai sensi degli artt. 10.5 e 16.1, rivestono finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, di riproduzione della flora e della fauna, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di fruizione turistico-ricreativa e produttiva.

Direttive Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 10 del PTPR e successive modifiche e integrazioni e nell'art. 10 del PTCP e successive modifiche e integrazioni.

Indirizzi Il RUE e i POC disciplinano tali aree impedendo forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti.

Il margine del Sito UNESCO "Ferrara Città del Rinascimento e il suo Delta del Po" è evidenziato nella *Tavola 6.1.1*. a sud dell'area di progetto, in particolare l'area perimetrata fa parte delle aree vincolate per la presenza della "Delizia della Diamantina". L'area di progetto, a nord dell'argine maestro, è posta all'esterno del perimetro UNESCO; vedremo successivamente come l'area faccia comunque parte delle "Zone tampone" del Sito Unesco come indicato nella *Tavola 5.1 Beni culturali ed ambientali* del RUE. Il PSC recepisce nella sua formulazione la tutela del paesaggio e le varie norme concorrono a conservarla.

L'art. 25.1 NTA in particolare indica le direttive generali dell'area Unesco:

Art. 25.1 - Tutela del sito UNESCO

1. Individua le aree riconosciute "Patrimonio dell'umanità" dall'UNESCO in quanto di "eccezionale valore, essendo città rinascimentale, progettata in modo unico, che ha mantenuto la struttura urbana virtualmente intatta e ha influito in modo eccezionale sulla cultura del Rinascimento e sul paesaggio naturale"

2. *Direttive* Per tali aree il RUE disciplinerà gli interventi nel rispetto dei valori riconosciuti e con l'obiettivo della conservazione e del miglioramento delle componenti paesaggistiche proprie del sito e delle relative zone tampone, in particolare nelle loro qualità estetiche; il RUE disciplinerà le modalità di realizzazione delle infrastrutture, con specifica attenzione per le reti tecnologiche aeree, le tipologie e i materiali per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ristrutturazioni edilizie, nonché gli impianti pubblicitari. In tali aree è vietata l'apertura di discariche pubbliche e private, nonché di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

A sud dell'argine è presente la Strada Provinciale n°19, nella *Tavola 6.1.1 – Tutela Storico-Culturale e Ambientale* l'infrastruttura è identificata come "strada panoramica", oltre al percorso la tavola individua le aree di "rispetto delle strade panoramiche" di cui all'art. 25.5.3. NTA.

Art. 25.5.3. Tutela delle strade panoramiche

La tavola 6.1.1 individua le aree di rispetto delle strade di valore panoramico presenti sul territorio comunale ed individuate ai sensi dei commi 6/7 dell'art.24 del PTCP.


Direttive Gli interventi all'interno di tali aree che hanno come oggetto la nuova edificazione, l'ampliamento, ed in genere quelli che comportano una trasformazione importante del terreno, dovranno essere accompagnati da uno studio adeguato per verificare l'impatto della trasformazione rispetto ai punti di vista della viabilità panoramica.

Per una fascia continua di 150 ml., misurata dal perimetro più esterno del corpo stradale e per entrambi i lati, è vietata la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere.

I POC prevedranno l'inserimento delle strade panoramiche nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 25.

L'area di progetto, a nord dell'argine, risulta esterna alla "Fascia di rispetto strade panoramiche" individuata dalla Tavola 6.1.1.; questo è dovuto della presenza della barriera visiva costituita dall'argine stesso. Resta il vincolo di non realizzare impianti puntuali per la trasmissione via etere entro i 150 mt dalla strada.

Tavola 6.1.3 – Vincoli idraulici e infrastrutture



VINCOLI IDRAULICI E IDROGEOLOGICI	riferimento NTA	RISPETTO INFRASTRUTTURE	riferimento NTA
fascia A Piano di Bacino Po	art. 26.1.1	strade	art. 26.2.1
fascia B Piano di Bacino Po	art. 26.1.2	ferrovie	art. 26.2.2
fascia rischio effetto dinamico Po	art. 26.1.3	aeroporto	art. 26.2.3
aree a rischio di allagamento	art. 26.1.4	cimiteri	art. 26.2.4
paleovalvei	art. 26.1.5	depuratori	art. 26.2.5
aree a ridotta soggiacenza della falda freatica	art. 26.1.6	elettrodotti	art. 26.2.6
corpi idrici sotterranei	art. 26.1.7	gasdotti	art. 26.2.9
corsi d'acqua e canali di bonifica	art. 26.1.8	rischio incidente rilevante (vedi tav. 6.1.4)	art. 26.2.10
		Perimetro centro abitato	art. 14

Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 6.1.3 – Vincoli idraulici e infrastrutture scala 1:36000)

Nella Tavola 6.1.3. – Vincoli idraulici e infrastrutture il PSC indica i principali vincoli legati al sistema idraulico del Fiume Po nonché le fasce di rispetto delle principali infrastrutture.

L'area di progetto si trova all'interno della "Fascia A" del Piano di Bacino del Po, l'art. 26.1.1 NTA indica i principali obiettivi e direttive dell'area e rinviando alla disciplina del PTCP e del PAI Po, si riporta di seguito l'articolo:

Art. 26.1 - Vincoli idraulici e idrogeologici

1. Fascia A piano di bacino Po.

Le aree così individuate sono coincidenti con la fascia A del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po approvato con DPCM 24/05/2001 (PAI Po) e s.m.i., costituita dalla fascia di deflusso della piena. Il PSC si pone l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Direttive Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 18 del PTCP e s.m.i. e negli artt. 29 e 39 del PAI Po e s.m.i.

Le aree in corrispondenza dell'argine a sud dell'area di progetto sono identificate come "Fascia B" del PAI Po di cui all'art. 26.1.2. NTA; la norma del PSC rimanda al PTCP ed al PAI Po e indica nel RUE lo strumento che dovrà disciplinare gli interventi sull'esistente:

2. Fascia B piano di bacino Po.

Le aree così individuate sono coincidenti con la fascia B del PAI Po e s.m.i., costituita dalle golene del Po. Il PSC si pone l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Direttive Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 18 del PTCP e s.m.i. e negli artt. 30 e 39 del PAI Po e s.m.i. Il RUE disciplinerà gli interventi sull'esistente secondo gli indirizzi contenuti nell'art. 39 del PAI Po e s.m.i., senza aumento del carico urbanistico.

L'area all'esterno dell'argine maestro per una fascia di 300 metri è individuata come "fascia rischio effetto dinamico Po" si cui all'art. 26.1.3 NTA; in questa area non è possibile realizzare opere che comportino aumenti


R.T.P:

dell'esposizione delle persone al rischio dovuto alla possibile rotta del fiume; gli interventi previsti non riguardano quest'area.

La Strada Provinciale n°19 ha una fascia di rispetto indicata dall'art. 26.2.1 NTA, l'articolo rinvia agli articoli 26, 27, 28 del D.P.R. 495/92 (Regolamento attuativo del Codice della Strada) e s.m.i.; anche in questo caso l'area di intervento è esterna alla fascia di rispetto.

Il centro abitato in località "L'Olmo" è un centro abitato disciplinato dall'art.14 NTA; l'area di intervento non riguarda in ogni caso quest'area ed è separato dalla piccola frazione dall'argine maestro.

Tavola 5.2 – Rete ecologica e del verde



Nella Tavola 5.2 - La rete ecologica e del verde il PSC individua in corrispondenza dell'area di progetto del Gruppo n°11, in particolare nei pressi del pennello est, una fascia che fa parte dei "Nodi ecologici ad ecosistema prevalentemente terrestre" esistenti, si tratta di una fascia boscata tra l'argine ed il Po vincolata dal D.Lgl 42/2004 di cui all'art. 25.4.2 NTA si stabiliscono obiettivi e direttive; vedremo successivamente come il RUE precisi direttive e prescrizioni relativamente ai tipi di intervento consentiti. Il fiume Po fa parte dei "corridoi ecologici acquatici primari". A sud dell'argine la Strada Provinciale n°19 viene individuata come una "infrastruttura viaria esistente" che costituisce barriera ecologica. A fianco della Strada Provinciale si individua invece una "direttrice di collegamento ecologico". Sull'argine e nei pressi della località L'Olmo alcune siepi sono indicate come "Aree di appoggio ad ecosistema terrestre"



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 5.2 - Rete ecologica e del verde scala 1:36000)

R.T.P:


RUE COMUNE DI FERRARA

Il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Ferrara è stato approvato con Delibera Consiliare P.G. n°39286 del 10-06-2013 ed è entrato in vigore con la pubblicazione su B.U.R. n°197 del 17-07-2013.

Le Norme Tecniche di Attuazione sono state adeguate all'art. 18 bis della L.R. 20/2000 con Delibera Consiliare P.G. 100273 del 09-12-2014. Una variante alle Norme Tecniche di Attuazione è stata approvata con Delibera Consiliare P.G. 105662 del 09-11-2015 ed è entrata in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. n°314 del 02-12-2015. Una seconda variante al RUE è stata adottata con Delibera Consiliare P.G. 70378 del 25-06-2018 ed approvata con Delibera Consiliare P.G. 155341/2018 del 14-01-2019; la seconda variante è entrata in vigore con la pubblicazione sul BUR n° 40 del 06-02-2019.

Si riportano di seguito le disposizioni del RUE attualmente vigente (Del. Cons. P.G. n°155341/2018 del 14-01-2019), entrato in vigore il 06-02-2019. L'area oggetto di intervento presenta una serie di tutele relative al sistema del Paesaggio già esplicitate nel PSC; il RUE definisce gli strumenti attuativi e le modalità di intervento nel quadro del PSC e del PTCP e pone ulteriori tutele.

Tavola 5.1 – Beni culturali ed ambientali



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 5.1 – Beni culturali ed ambientali scala 1:10000)

R.T.P:

art. 107 NTA - SISTEMI DEL PAESAGGIO	
1. SISTEMA DEI BENI NATURALI	
1.1 RETE NATURA 2000 (SIC/ZPS)	
1.1 FIUMI E CANALI PRINCIPALI	
1.1 GOLENE	
1.1 DOSSI FLUVIALI	
1.1 ARGINI DEL PO	
1.2 SPECCHI D'ACQUA	
1.2 MACERI	
1.3 AREE VERDI	
1.3.1- aree boscate	
1.3.2- aree di riequilibrio ecologico (LR 6/2005)	
1.3.3- oasi di protezione della fauna	
1.3.4- aree verdi di pertinenza delle infrastrutture	
1.3.5- aree a verde attrezzato	
1.3.6- alberi isolati	
1.3.6- alberi monumentali	
1.3.6- filari e siepi	
1.3.6- filari monumentali	
2. SISTEMA DEI BENI CULTURALI	
2.1 IMMOBILI TUTELATI DAL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	
2.1.1- immobili tutelati come beni culturali	
2.1.2- immobili soggetti a tutela indiretta dei beni culturali	
2.1.3- immobili tutelati come beni paesaggistici	
2.2 SITO UNESCO	
2.2 ZONA TAMPONE DEL SITO UNESCO	
2.3 EDIFICI, INSEDIAMENTI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO	
2.3.5- parchi storici	
2.3.6- viabilità storica	
2.3.7- idrografia storica	
- canali navigabili estensi	
- fosse delle bonifiche estensi	
- tracciato del vecchio Reno	
- altri canali storici	
2.4 AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	
2.4.1- complessi archeologici	
2.4.2- aree di accertata e rilevante consistenza archeologica	
2.4.3- aree di concentrazione di materiali archeologici	
2.4.4- aree del centro storico ad alto potenziale archeologico	
2.4.5- aree del centro storico a medio potenziale archeologico	
3. SISTEMI DI PERCEZIONE E FRUIZIONE DEL PAESAGGIO	
3.1 PERCORSI E PUNTI DI VALORE PANORAMICO	
3.1 STRADA DEI VINI E SAPORI	
3.1 FASCE DI RISPETTO DEI PERCORSI PANORAMICI	
3.2 CRITICITA' DEL PAESAGGIO	
- infrastrutture viarie	
- elettrodotti di Alta Tensione	
art. 108 NTA- CONTESTI IDENTITARI LOCALI	
1- CENTRO STORICO DI FERRARA	
2- PARCO AGRICOLO BASSANI E AREE AGRICOLE PERIURBANE DA RIQUALIFICARE	
3- RAVALLE E SCOLO NICOLINO	
4- ANSE FLUVIALI DI CONTRAPO' E FOSSALTA	
5- ANSA FLUVIALE DI COCOMARO	
6- DOSSO DEL SANDOLO	
7- DOSSO E DRIZZAGNO DEL VECCHIO RENO	
8- CUNIOLA	
INTERVENTI SUGLI EDIFICI STORICI O COMPRESI NEGLI INSEDIAMENTI STORICI	
art. 110 NTA- CLASSE 1 :edifici di rilevante importanza per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici	
art. 111 NTA- CLASSE 2 :edifici e manufatti storici riconoscibili per notevole rilevanza tipologica, strutturale e morfologica	
art. 112 NTA- CLASSE 3 :edifici e manufatti storici significativi per tipologia, struttura e morfologia	
art. 113 NTA- CLASSE 4 :edifici con fronti esterni di pregio storico testimoniale	
art. 114 NTA- CLASSE 5 :edifici privi di valore storico ma appartenenti a tessuti insediativi di pregio storico testimoniale	
art. 115 NTA- CLASSE 6 :edifici e manufatti incongrui	
art. 116 NTA- CLASSE 7 :edifici fatiscenti o parzialmente demoliti di cui si intende permettere la ricostruzione	

La Tavola 5.1 – Beni culturali ed ambientali del RUE definisce i sistemi ambientali, del paesaggio e storico-culturali riferendosi in particolare agli articoli 107 e 108 delle NTA.

L'area di intervento fa parte del Sistema dei Beni Naturali in quanto "Fiumi e canali principali" e "Golene"; tutte queste aree sono comprese nel SIC-ZPS "IT-4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" della "Rete Natura 2000". L'art. 107.1.1 NTA del RUE, che definisce direttive e prescrizioni per fiumi, golene e argini, definisce direttive e prescrizioni per queste aree:

art. 107 - Sistemi del paesaggio

1. Sistema dei beni naturali

1.1. Fiumi, golene, argini, dossi fluviali e canali principali

Il sistema dei principali corsi d'acqua – Po grande, Po di Volano e Diversivo, Po di Primaro, Poatello, Burana, Boicelli – costituisce la principale risorsa naturale del territorio e ospita i corridoi ecologici primari. I fiumi pensili, con le loro golene e arginature, e i dossi fluviali che derivano dalle loro storiche divagazioni, rappresentano gli elementi costitutivi il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese e la testimonianza delle tappe della costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme di popolamento e garantiscono la connessione tra le diverse parti del territorio e tra gli ambienti rurali e quelli urbani.

Gli alvei e le golene del Po grande e del Po di Primaro sono interessati da siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS), come perimetrati nella tav. 5 del presente RUE. Tali siti rappresentano le aree di "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" in applicazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva HABITAT) e di "Conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici" in applicazione della direttiva 2009/147/CE (direttiva UCCELLI). All'interno di tali aree gli interventi sono subordinati allo svolgimento di una Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della LR 7/2004, dell'art. 20 L.R. 22/2015 e s.m.i. e della delibera G.R. 1191/2007 e s.m.i. e devono rispettare le misure generali di conservazione di cui alla delibera G.R. 1419/2013 e s.m.i., nonché le misure specifiche di conservazione e i piani di gestione adottati dagli enti gestori. Si applicano le norme di cui agli artt. 27 bis, 31 e 33 NTA del PTCP. Tali aree sono altresì individuate come "Zone di protezione dall'inquinamento luminoso" ai sensi della L.R. 19/2003 e della direttiva G.R. 1732/2015 e s.m.i.; in esse, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono rispondere ai requisiti specificati nella direttiva G.R. 1732/2015 citata.

Gli alvei dei principali corsi d'acqua sono tutelati dalle norme degli artt. 18 e 30 del PTCP.

Nelle golene del Po di Primaro, del Po di Volano e del Poatello, ai fini del recupero delle connessioni ecologiche e in attuazione della Rete Ecologica primaria e secondaria, le nuove costruzioni di edifici aziendali agricoli, ove ammesse dal presente RUE, dovranno prevedere la contestuale realizzazione di fasce alberate e/o arbustive per una superficie non inferiore a 10 volte la superficie coperta dalle nuove costruzioni, utilizzando le modalità di rinaturalizzazione di cui all'art. 12 del vigente Regolamento del verde pubblico e privato e adottando disposizioni planimetriche volte a migliorare la continuità del corridoio ecologico e a mitigare l'impatto paesaggistico e ambientale delle nuove costruzioni. Nelle medesime golene, gli interventi che prevedano l'aumento di superficie utile destinata ad attività non aziendali agricole dovranno prevedere la rimozione di eventuali baracche e depositi di materiali, che costituiscano elementi di degrado ambientale e paesaggistico, nonché la sistemazione a verde dell'area di proprietà fra gli edifici e il corso d'acqua con l'impianto di essenze arboree e arbustive autoctone di cui all'Allegato 3 al vigente Regolamento del verde pubblico e privato.

Le golene e i dossi fluviali con presenza della viabilità storica e/o dei percorsi panoramici di cui ai successivi punti 2.3.6 e 3.1, non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali e inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività e impianti. E' vietata in tali aree ogni sensibile modifica della morfologia dei luoghi, se non per il ripristino della morfologia storica,

laddove alterata. I progetti di opere infrastrutturali che prevedano, in tali aree, la realizzazione di rilevati o trincee, dovranno essere corredati da specifiche valutazioni, al fine di minimizzarne l'impatto sul paesaggio e sul funzionamento idraulico del territorio.

Come già visto nel PSC in corrispondenza dell'area di intervento del Gruppo n°11, in particolare del pennello est, è presente una fascia tra l'argine ed il fiume individuata come "aree boscate"; l'art. 107.1.3. NTA disciplina le "aree verdi"; l'art. 107.1.3.1. NTA più specificatamente le "aree boscate":

1.3 Aree verdi

La tav. 5 individua le aree verdi paesaggisticamente rilevanti, distinguendole fra aree a prevalente carattere di naturalità e aree attrezzate a parco urbano, giardino o per lo sport. Ad esse è affidato il ruolo di mediare il rapporto tra lo spazio urbano e quello rurale della pianura coltivata.

Le aree verdi urbane contribuiscono, per le loro caratteristiche di naturalità, all'equilibrio ambientale della città sia per quanto riguarda l'irraggiamento solare, sia per l'impermeabilizzazione dei suoli. Vanno pertanto garantiti la salvaguardia, il recupero e la riqualificazione delle aree verdi urbane esistenti e la continuità delle connessioni tra le aree verdi e in generale tra gli spazi aperti agricoli e urbani.

Le aree a prevalente carattere di naturalità comprendono le aree boscate, le aree di riequilibrio ecologico e le oasi faunistico venatorie di cui ai punti successivi.

1.3.1. Aree boscate

Rappresentano le aree caratterizzate dalla presenza di bosco, termofilo e/o igrofilo, nonché da impianti di riforestazione, ancorché temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali o interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi. Tali aree rivestono finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, di riproduzione della flora e della fauna, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di fruizione turistico-ricreativa e produttiva. In tali aree non sono ammesse forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti.

La gestione delle aree suddette persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica, di interventi di forestazione, di piste di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti edilizi esistenti;
- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;
- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

Nelle aree boscate è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di

pianificazione, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale laddove essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui sopra per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale. I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui sopra devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione

R.T.P:

finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento, nonché gli interventi compensativi dei valori compromessi. Dovrà comunque essere evitato che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. Tutti gli interventi devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico e le emergenze naturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le aree umide e i margini boschivi.

Si applicano altresì le norme sulle installazioni pubblicitarie di cui all'art. 30 NTA del PTCP.

Nei boschi ricadenti nelle golene, valgono inoltre le seguenti norme:

- a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore a una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 3088, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale.

A monte dell'area di intervento, sulle sponde del corso d'acqua, è presente una vegetazione indicata come "filari e siepi"; l'art.107.1.3.6. NTA del RUE tutela queste formazioni vegetali stabilendo una serie di direttive e prescrizioni; l'articolo prevede in particolare il mantenimento e, nel caso di abbattimenti, il ripristino in loco tenendo conto delle disposizioni del "Regolamento comunale del Verde pubblico e privato" del Comune di Ferrara. Si riporta l'art. 107.1.3.6. NTA:

1.3.6. Alberi, filari e siepi

La tavola 5 del presente RUE individua gli alberi, i filari e le siepi di interesse paesaggistico, assoggettati a tutela ai fini del loro mantenimento e ripristino, distinguendo gli alberi e i filari riconosciuti come monumentali.

La manutenzione delle siepi e delle alberature individuate dovrà essere effettuata mediante attrezzature e metodiche idonee a preservarne la qualità visiva, la ricrescita, la funzione di preservazione della fauna che vi è ospitata, a tutela della biodiversità. Nel caso si renda inevitabile il loro abbattimento, esso dovrà essere effettuato con le modalità previste dal vigente Regolamento del verde pubblico e privato e si dovrà procedere al reimpianto in loco con le essenze autoctone di cui all'Allegato 3 al Regolamento citato. I vuoti nei filari vanno

ripristinati con esemplari della stessa specie.

Gli alberi e i filari monumentali sono soggetti a tutela ai sensi dell'art. 7 L. 10/2013 e/o alle specifiche norme indicate, ai sensi della L.R. 2/1977, nel decreto regionale di individuazione, nonché alle norme di cui al capitolo II del vigente Regolamento del verde pubblico e privato e s.m.i..

Per quanto riguarda il "Sistema dei Beni culturali" la *Tavola 5.1* del RUE perimetra le aree del Sito UNESCO di cui abbiamo parlato in precedenza. La tavola definisce il limite dell'area del "Sito UNESCO" e anche il limite della "Zona tampone del Sito UNESCO"; come detto prima l'area di intervento risulta esterna alla perimetrazione del Sito UNESCO ma in parte all'interno della zona tampone. Il RUE nella sua intenzione si pone come strumento per tutelare i valori riconosciuti dall'UNESCO, l'art. 107.2.2 delle NTA del RUE sancisce l'importanza della tutela:

2.2. Sito Unesco

Comprende le aree riconosciute "Patrimonio dell'umanità" dall'UNESCO in quanto di eccezionale valore: la città rinascimentale, progettata in modo unico, che ha mantenuto la struttura urbana virtualmente intatta e ha influito in modo eccezionale sulla cultura del Rinascimento e sul paesaggio naturale, il territorio coinvolto dal progetto di ristrutturazione ambientale degli Este, che vollero replicare l'immagine della Corte al di fuori del contesto urbano, per un processo di integrazione e continuità tra città e territorio e le relative zone tampone. Si tratta delle aree in cui è più riconoscibile l'organizzazione territoriale del periodo estense. In particolare, esse comprendono il principale contesto identitario del paesaggio ferrarese: il centro storico di Ferrara, con le sue Mura e il Barco del Duca.

Le norme seguenti sono volte a disciplinare gli interventi nel rispetto dei valori riconosciuti e con l'obiettivo della conservazione e del miglioramento delle componenti paesaggistiche proprie del sito e delle relative zone tampone, in particolare nelle loro qualità estetiche.

In tali aree è vietata l'apertura di discariche pubbliche e private, nonché di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

La progettazione delle nuove infrastrutture, in particolare di quelle viarie e delle reti tecnologiche aeree, dovrà minimizzare l'impatto delle opere sui tracciati storici e sulla trama delle bonifiche estensi e sul paesaggio in generale.

I progetti per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ristrutturazioni edilizie dovranno adottare tipologie e materiali volti a minimizzare l'impatto sul paesaggio.

Fermi restando i divieti e le limitazioni posti dall'art. 30 del PTCP e dal Piano generale degli impianti pubblicitari, l'installazione di impianti pubblicitari nel territorio rurale inserito nel Sito Unesco è soggetta al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, previo esame degli uffici competenti.

Per quanto riguarda i "Sistemi di Percezione e Fruizione del Paesaggio" la *Tavola 5.1- Beni culturali ed ambientali* individua due percorsi vincolati come "Percorsi e punti di valore panoramico":

- la Strada Provinciale n°19 (individuata anche come "Strada dei vini e dei sapori") già trattata nel PSC e per la quale l'area di progetto non interferisce (argine maestro interposto);

- il percorso ciclopedonale sull'argine maestro del Po.

Per tutelare la panoramicità dei "percorsi e punti di vista panoramici" il RUE prevede una serie di vincoli indicati dall'art. 107.3.1 NTA di seguito riportato:

3. Sistemi di percezione e fruizione del paesaggio

3.1. Percorsi e punti di valore panoramico

La tavola 5 individua i percorsi e i punti di rilievo paesaggistico e di valore panoramico e le rispettive aree di rispetto.

Gli interventi all'interno di tali aree che abbiano come oggetto la nuova edificazione, l'ampliamento, e in genere quelli che comportino una trasformazione importante del terreno, dovranno essere accompagnati da uno studio adeguato per verificare l'impatto della trasformazione rispetto ai punti di vista del percorso panoramico.

Per una fascia continua di 150 ml., misurata dal perimetro più esterno del corpo stradale o del percorso e per entrambi i lati, è vietata la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere.

Gli interventi nelle aree golenali visibili dai percorsi panoramici sono inoltre vincolati al precedente art. 107.1.1.

Dal punto di vista archeologico nella *Tavola 5.1- Beni culturali e ambientali* del RUE non risultano "Aree di interesse archeologico" nella zona di intervento.

Il centro abitato di Ravalle è indicato tra i "Contesti identitari locali", in particolare è individuato come Contesto identitario locale n° "3- Ravalle e scola Nicolino"; i contesti sono indicati dall'art.108 del RUE e vincolati dalle schede di cui all'Allegato 5 del RUE. L'area di intervento risulta esterna al Contesto identitario locale n°3.

La "Tavola 6.1 Regole per le trasformazioni" indica nelle aree dell'alveo del Fiume Po una serie di vincoli già visti nel PSC che vengono specificati nel RUE.

Innanzitutto la tavola indica i vincoli idraulici ed idrogeologici distinguendo la "Fascia A Piano di Bacino Po", corrispondente al letto del fiume, e la "Fascia B Piano di Bacino Po", corrispondente alle aree golenali. L'area di intervento riguarda principalmente la "Fascia A" ma anche una parte della "Fascia B". L'art. 118 NTA del RUE disciplina queste aree rinviando all'art. 18 del PTCP ed agli articoli 29, 30 e 39 del PAI Po:

Art. 118 - Vincoli idraulici e idrogeologici

1. Fascia A piano di bacino Po.

La tav. 6 riporta le aree coincidenti con la fascia A del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po approvato con DPCM 24/05/2001 (PAI Po) e s.m.i., costituita dalla fascia di deflusso della piena. Il RUE recepisce l'obiettivo, indicato dal PSC, di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Per tali aree, destinate a vincolo speciale di tutela fluviale, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 18 del PTCP e s.m.i. e negli artt. 29 e 39 del PAI Po e s.m.i.

2. Fascia B piano di bacino Po.

La tav. 6 riporta le aree coincidenti con la fascia B del PAI Po e s.m.i., costituita dalle golene del Po. Tali aree, escluse quelle comprese dal vigente PSC nel territorio urbanizzato, sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale.

Il RUE recepisce l'obiettivo, indicato dal PSC, di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 18 del PTCP e s.m.i. e negli artt. 30 e 39 del PAI Po e s.m.i..

L'obiettivo principale della "Fascia A" è quello di garantire le condizioni di sicurezza idraulica; tra gli obiettivi vi è anche quello del "mantenimento in quota dei livelli di magra". L'obiettivo della "Fascia B" è quello di "mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica" ma anche quello della "conservazione e miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali". Per approfondimenti si veda l'art. 18 del PTCP e gli articoli 29, 30 e 39 del PAI Po.

CONCLUSIONI

L'area di intervento del Gruppo n°11 si trova in un contesto particolarmente delicato dal punto di vista ambientale e paesaggistico, in particolare per la presenza in questa zona di un'"area boscata" tra l'argine ed il

fiume Po. Il PSC ed il RUE di Ferrara disciplinano queste aree tutelando la zona fluviale, le golene e l'"area boscata".

Il Fiume Po e l'area golenale fanno innanzitutto parte del "SIC-ZPS IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" della "Rete Natura 2000"; l'art. 25.4 NTA del PSC e l'art. 107.1.1. NTA del RUE rinviando alle Direttive comunitarie ed alla Normativa nazionale e regionale.

Per interventi in queste aree, è necessario redigere la "Valutazione d'Incidenza" ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della LR 7/2004, dell'art. 20 L.R. 22/2015 e s.m.i. e della delibera G.R. 1191/2007 e s.m.i.

L'art. 107.1.1 NTA del RUE rinvia poi alle misure generali di conservazione di cui alla delibera G.R. 1419/2013 e s.m.i., nonché alle eventuali misure specifiche di conservazione del SIC-ZPS.

Per quanto riguarda l'"area boscata", l'art. 25.4.2 NTA del PSC e l'art. 107.1.3.1. NTA del RUE stabiliscono un regime di tutela. L'art 107.1.3.1. NTA del RUE stabilisce che in queste aree sono consentiti esclusivamente alcuni tipi di interventi tra cui vi sono quelli di "difesa idrogeologica ed idraulica"; i progetti ammessi sono solo quelli "pubblici o di interesse pubblico di natura tecnologica o infrastrutturale, con o senza VIA a seconda del tipo di intervento; in ogni i progetti "devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento, nonché gli interventi compensativi dei valori compromessi". Infine si precisa che "dovrà comunque essere evitato che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati".

Come detto la realizzazione degli interventi del Gruppo n°11, in particolare del pennello est, interessa una parte di questa "area boscata", si ritiene quindi necessario attenersi al precedente articolo.

Ad ovest dell'area di intervento sono poi presenti degli elementi indicati dal RUE come "Alberi, filari e siepi"; si tratta di vegetazione ripariale. In caso di distruzione della stessa l'art. 107.1.3.6 del RUE prevede il ripristino in loco con specie autoctone come stabilito dal "Regolamento del Verde pubblico e privato" del Comune di Ferrara.

Il percorso sull'argine maestro viene indicato nella Tavola 5.1. dal RUE come "Percorso di valore panoramico". All'art. 107.1.1. NTA del RUE si indica che in area golenale, in presenza di un "percorso di valore panoramico", è vietata "ogni sensibile modifica della morfologia dei luoghi, se non per il ripristino della morfologia storica, laddove alterata". Inoltre nello stesso articolo si indica che "i progetti di opere infrastrutturali che prevedano, in tali aree, la realizzazione di rilevati o trincee, dovranno essere corredati da specifiche valutazioni, al fine di minimizzarne l'impatto sul paesaggio e sul funzionamento idraulico del territorio."

Sempre relativamente al "percorso di valore panoramico" l'art. 107.3.1. del RUE indica che "gli interventi all'interno di tali aree che abbiano come oggetto la nuova edificazione, l'ampliamento, e in genere quelli che comportino una trasformazione importante del terreno, dovranno essere accompagnati da uno studio adeguato per verificare l'impatto della trasformazione rispetto ai punti di vista del percorso panoramico". Si ritiene opportuno valutare le trasformazioni delle viste dal percorso arginale.

L'area di intervento fa poi parte della "Zona Tampone" del Sito UNESCO, l'art. 25.1 del PSC pone delle direttive approfondite poi dal RUE, l'art. 107.2.2. NTA del RUE pone per le aree tutelate "l'obiettivo della conservazione e del miglioramento delle componenti paesaggistiche proprie del sito e delle relative zone tampone, in particolare nelle loro qualità estetiche" ed afferma anche che "La progettazione delle nuove infrastrutture, in

R.T.P:

particolare di quelle viarie e delle reti tecnologiche aeree, dovrà minimizzare l’impatto delle opere sui tracciati storici e sulla trama delle bonifiche estensi e sul paesaggio in generale”. L’intervento previsto, anche se non rientra nei casi specificati dall’articolo, dovrebbe comunque prestare attenzione alla qualità estetica per non modificare i valori tutelati.

Dal punto di vista dei vincoli idraulici l’area di intervento fa parte della “Fascia A” e della Fascia B” del PAI Po; l’art. 26.1.1 e 26.1.2 NTA del PSC e l’art. 118.1 e 118.2 NTA del RUE rinviano principalmente all’art. 18 del PTCP e agli articoli 29, 30 e 39 del PAI Po; per approfondimenti si vedano gli articoli citati.

R.T.P:

2.3.12. Gruppo di Intervento n°12

L'area di intervento del Gruppo n° 12, costituito da due pennelli, si trova nel Comune di Ferrara, al Km 553 del fiume Po, in sponda destra ed in corrispondenza della Frazione di Ravalle.

Il principale strumento urbanistico del Comune di Ferrara è il Piano Strutturale Comunale (PSC), lo strumento operativo è il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE); entrambi gli strumenti sono già trattati nella relazione del Gruppo di Intervento n°11. Di seguito si evidenziano le principali disposizioni dei due strumenti sull'area di intervento.

PSC COMUNE DI FERRARA

I vincoli e le direttive del PSC per il Gruppo di Intervento n°12 sono analoghe a quelle del Gruppo di intervento n°11 con l'esclusione delle "Aree boscate" (art. 25.4.2 NTA), qui non presenti.

Di seguito si riportano i principali vincoli e direttive presenti nel PSC, per una trattazione più esaustiva si veda il precedente capitolo.

L'area di intervento fa parte del "Sistema ambientale e delle dotazioni territoriali" e del "Subsistema connessioni geografiche strutturali" come indicato nella Tavola 4.1a I sistemi, si veda l'art. 10.1 NTA.

La Tavola 4.2a Gli Ambiti identifica l'area di intervento come "Ambito aree di valore naturale e ambientale" di cui all'articolo 14.8 NTA.

Tavola 6.1.1 – Tutela Storico Culturale e Ambientale



R.T.P:

Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 6.1.1 Tutela Storico Culturale e Ambientale scala 1:36000)

riferimento NTA		riferimento NTA	
3.0 TUTELA DEL SITO UNESCO	art. 25.1	6.0 TUTELA NATURALISTICO-AMBIENTALE	
perimetro centro storico (vedi anche tav. 6.1.2)		6.1 SIC	art. 25.4.1
4.0 EDIFICI INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STORICO		6.2 ZPS	art. 25.4.1
4.1 edifici di interesse storico-architettonico	art. 25.2.1	6.3 aree boscate	art. 25.4.2
4.3 vincoli monumentali	art. 25.2.1	6.4 alveo del Po	art. 25.4.3
4.4 edifici di pregio storico-culturale e testimoniale	art. 25.2.2	6.5 alvei dei corsi d'acqua	art. 25.4.4
4.5 manufatti incongrui	art. 30	6.6 zone umide, specchi d'acqua, maceri	art. 25.4.5
4.6 manufatti storici	art. 25.2.2	6.7 aree di riequilibrio ecologico	art. 25.4.6
4.7 parchi storici	art. 25.2.3	6.8 aree di riequilibrio ecologico (proposta)	art. 25.4.6
4.8 viabilità storica	art. 25.2.4	6.9 oasi di protezione della fauna	art. 25.4.7
4.9 dossi e rilevati	art. 25.2.5		
4.10 idrografia storica	art. 25.2.4	7.0 TUTELA PAESAGGISTICA	
5.0 AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO		7.1 vincoli paesistici ex lege	art. 25.5.1
5.1 complessi archeologici	art. 25.3.1	7.2 vincoli paesistici specifici	art. 25.5.2
5.2 aree di accertata e rilevante consistenza archeologica	art. 25.3.2	7.3 strade panoramiche	art. 25.5.3
5.3 aree di concentrazione di materiali archeologici	art. 25.3.3	7.4 rispetto strade panoramiche	art. 25.5.3
		7.5 alberi monumentali	art. 25.5.4
		7.6 filari monumentali	art. 25.5.4
		7.7 filari e siepi	art. 25.5.4
		7.8 unità di paesaggio	art. 25
		7.9 ambito di paesaggio notevole	art. 25

La Tavola 6.1.1 – Tutela Storico-Culturale e Ambientale indica i principali vincoli di natura comunale e sovra-comunale dell'area oggetto di intervento.

Come già visto per il Gruppo n°11, il sito di progetto del Gruppo n°12 fa parte di un "SIC" ("Siti di Interesse Comunitario") della "Rete Natura 2000", più precisamente il SIC-ZPS "IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico". L'articolo 25.4.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC sintetizza le principali disposizioni normative previste in questa area.

L'area viene poi indicata come "Alveo del Po", tutelato come principale risorsa naturale del territorio e come corridoio ecologico primario (art. 25.4.3. NTA).


Dal punto di vista della Tutela paesaggistica sull'area insistono dei "vincoli paesistici ex lege", ovvero i vincoli del D.Lgs. 42 /2004 di cui all'art. 25.5.1 delle NTA.

L'area di progetto infine è all'interno dell'"Unità di Paesaggio Ambiti naturali fluviali"; l'articolo 25 delle NTA disciplina gli interventi in queste aree rinviando al PTCP ed al RUE.

A sud dell'argine maestro è presente il margine del Sito UNESCO "Ferrara Città del Rinascimento e il suo Delta del Po", l'area di progetto è all'esterna al perimetro UNESCO; il RUE nella Tavola 5.1 Beni culturali ed ambientali indica anche il margine delle "Zone tampone del sito UNESCO" che, come vedremo in seguito, interessano parti dell'area di intervento.

A sud dell'argine è presente la Strada Provinciale n°19; l'infrastruttura è identificata come "strada panoramica" di cui all'art. 25.5.3. NTA. L'area di progetto risulta però esterna all'area di "rispetto strade panoramiche".

Tavola 6.1.3 – Vincoli idraulici e infrastrutture



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 6.1.3 – Vincoli idraulici e infrastrutture scala 1:36000)

Nella Tavola 6.1.3. – Vincoli idraulici e infrastrutture il PSC indica i principali vincoli legati al sistema idraulico del Fiume Po nonché le fasce di rispetto delle principali infrastrutture.

L'area di intervento si trova in parte all'interno della "Fascia A" ed in parte all'interno della "Fascia B" del Piano di Bacino del Po; l'art. 26.1.1 NTA, relativo alla "Fascia A" indica i principali obiettivi dell'area e rimanda alle direttive del PTCP e del PAI Po.


L'art. 26.1.2. NTA relativa alla "Fascia B" rimanda al PTCP ed al PAI Po e indica nel RUE lo strumento che dovrà disciplinare gli interventi sull'esistente.

L'area all'esterno dell'argine maestro presenta una serie di vincoli:

- una fascia di 300 metri è individuata come "fascia rischio effetto dinamico Po" si cui all'art.26.1.3 NTA;
- il centro abitato in località "L'Olmo" è vincolato dall'art. 14 NTA;
- un canale è indicato come "corsi d'acqua e canali di bonifica" di cui all'art. 26.1.8 NTA.

L'area di intervento non riguarda queste zone.

Tavola 5.2 – Rete ecologica e del verde





Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 5.2 - Rete ecologica e del verde scala 1:36000)

Nella Tavola 5.2 - La rete ecologica e del verde il Fiume Po viene indicato come “corridoi ecologici acquatici primari”; la rete di canali di scolo e di irrigazione a sud dell’argine invece fanno parte dei “corridoi ecologici acquatici secondari”.


La Strada Provinciale n°19 viene individuata come una “infrastruttura viaria esistente” che costituisce barriera ecologica. A fianco della Strada Provinciale si individua invece una “direttrice di collegamento ecologico”. Sull’argine e nei pressi della località L’Olmo alcune siepi ed aree verdi sono indicate come “Aree di appoggio ad ecosistema terrestre”.

RUE COMUNE DI FERRARA

Il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Ferrara è stato approvato con Delibera Consiliare P.G n°39286 del 10-06-2013 ed è entrato in vigore il 17-07-2013 con la pubblicazione su BUR. Una prima variante (relativa alla normativa) è stata approvata Delibera Consiliare P.G. 105662 del 09-11-2015; una seconda variante al RUE è stata approvata con Delibera Consiliare P.G. 155341/2018 del 14-01-2019 ed è entrata in vigore con la pubblicazione sul BUR n° 40 del 06-02-2019.

Come per il PSC i vincoli dell’area di intervento del Gruppo n° 12 sono in gran parte analoghi a quelli individuati per il Gruppo di Intervento n° 11, con l’esclusione delle “aree boscate” (che nell’area del Gruppo n° 12 non sono presenti). Di seguito si riportano le principali prescrizioni presenti nel RUE, per una trattazione più esaustiva si veda il precedente capitolo.

Tavola 5.1 – Beni culturali ed ambientali



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 5.1 – Beni culturali ed ambientali scala 1:10000)

La *Tavola 5.1 – ambientali* dei sistemi paesaggio e riferendosi, in articoli 107 e

L'area di del Sistema quanto “Fiumi “Golene” ed è sito della “Rete (SIC/ZPS)” di NTA.

All'interno intervento, sul Po e l'area una come “filari e dall'art. già visto per del Gruppo n° vegetazione il mantenimento abbattimenti, tenendo conto “Regolamento pubblico e di Ferrara. Per veda il Gruppo di

Per quanto dei Beni del RUE “Sito UNESCO - Rinascimento Come nel n° 11 l'area di esterna alla Sito UNESCO all'interno del sito ed i limiti del

art. 107 NTA - SISTEMI DEL PAESAGGIO		
1. SISTEMA DEI BENI NATURALI		
1.1 RETE NATURA 2000 (SIC/ZPS)		
1.1 FIUMI E CANALI PRINCIPALI		
1.1 GOLENE		
1.1 DOSSI FLUVIALI		
1.1 ARGINI DEL PO		
1.2 SPECCHI D'ACQUA		
1.2 MACERI		
1.3 AREE VERDI		
1.3.1- aree boscate		
1.3.2- aree di riequilibrio ecologico (LR 6/2005)		
1.3.3- oasi di protezione della fauna		
1.3.4- aree verdi di pertinenza delle infrastrutture		
1.3.5- aree a verde attrezzato		
1.3.6- alberi isolati		
1.3.6- alberi monumentali		
1.3.6- filari e siepi		
1.3.6- filari monumentali		
2. SISTEMA DEI BENI CULTURALI		
2.1 IMMOBILI TUTELATI DAL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO		
2.1.1- immobili tutelati come beni culturali		
2.1.2- immobili soggetti a tutela indiretta dei beni culturali		
2.1.3- immobili tutelati come beni paesaggistici		
2.2 SITO UNESCO		
2.2 ZONA TAMPONE DEL SITO UNESCO		
2.3 EDIFICI, INSEDIAMENTI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO		
2.3.5- parchi storici		
2.3.6- viabilità storica		
2.3.7- idrografia storica		
- canali navigabili estensi		
- fosse delle bonifiche estensi		
- disegno del vecchio Reno		
- altri canali storici		
2.4 AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO		
2.4.1- complessi archeologici		
2.4.2- aree di accertata e rilevante consistenza archeologica		
2.4.3- aree di concentrazione di materiali archeologici		
2.4.4- aree del centro storico ad alto potenziale archeologico		
2.4.5- aree del centro storico a medio potenziale archeologico		
3. SISTEMI DI PERCEZIONE E FRUIZIONE DEL PAESAGGIO		
3.1 PERCORSI E PUNTI DI VALORE PANORAMICO		
3.1 STRADA DEI VINI E SAPORI		
3.1 PASCE DI RISPETTO DEI PERCORSI PANORAMICI		
3.2 CRITICITA' DEL PAESAGGIO		
- infrastrutture viarie		
- elettrodotti di Alta Tensione		
art. 108 NTA- CONTESTI IDENTITARI LOCALI		
1- CENTRO STORICO DI FERRARA		
2- PARCO AGRICOLO BASSANI E AREE AGRICOLE PERIURBANE DA RIQUALIFICARE		
3- RAVALLE E SCOLO NICOLINO		
4- ANSE FLUVIALI DI CONTRAPO' E FOSSALTA		
5- ANSA FLUVIALE DI COCOMARO		
6- DOSSO DEL SANDOLO		
7- DOSSO E DRIZZAGNO DEL VECCHIO RENO		
8- CUNIOLA		
INTERVENTI SUGLI EDIFICI STORICI O COMPRESI NEGLI INSEDIAMENTI STORICI		
art. 110 NTA- CLASSE 1 :edifici di rilevante importanza per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici		
art. 111 NTA- CLASSE 2 :edifici e manufatti storici riconoscibili per notevole rilevanza tipologica, strutturale e morfologica		
art. 112 NTA- CLASSE 3 :edifici e manufatti storici significativi per tipologia, struttura e morfologia		
art. 113 NTA- CLASSE 4 :edifici con fronti esterni di pregio storico testimoniale		
art. 114 NTA- CLASSE 5 :edifici privi di valore storico ma appartenenti a tessuti insediativi di pregio storico testimoniale		
art. 115 NTA- CLASSE 6 :edifici e manufatti incongrui		
art. 116 NTA- CLASSE 7 :edifici fatiscenti o parzialmente demoliti di cui si intende permettere la ricostruzione		

Beni culturali ed RUE definisce i ambientali, del storico-culturali particolare, agli 108 delle NTA.

intervento fa parte dei Beni Naturali in e canali principali” e vincolata in quanto Natura 2000 cui all’art. 107.1.1

dell'area di margine tra il fiume golenale, è presente vegetazione indicata siepi” e vincolata 107.1.3.6. NTA. Come l'area di intervento 11 per questo tipo di RUE prevede il e, nel caso di il ripristino in loco delle disposizioni del comunale del Verde privato” del Comune approfondimenti si capitolo relativo al Intervento n°11.

riguarda il “Sistema culturali” la *Tavola 5.1* perimetra le aree del Ferrara Città del e il suo Delta del Po”. Gruppo di Intervento intervento risulta perimetrazione del ma in parte della “Zona tampone UNESCO”. Sui vincoli Sito UNESCO si veda

R.T.P:

l'art. 107.2.2 delle NTA del RUE nonché l'art. 30 del PTCP.

Per quanto riguarda i "Sistemi di Percezione e Fruizione del Paesaggio" la *Tavola 5.1- Beni culturali e ambientali* del RUE individua due percorsi vincolati come "Percorsi e punti di valore panoramico":

- la Strada Provinciale n°19 ("Strada dei vini e dei sapori") per la quale l'area di progetto non interferisce con il vincolo della panoramicità (argine maestro interposto);
- il percorso ciclopedonale sull'argine maestro del Po.

Sui vincoli legati ai percorsi panoramici si veda l'art. 107.3.1 NTA. Gli interventi nelle aree golenali visibili dai percorsi panoramici sono inoltre vincolati al precedente art. 107.1.1.

Dal punto di vista archeologico dalla *Tavola 5.1- Beni culturali e ambientali* del RUE non risultano "Aree di interesse archeologico" nella zona di intervento.

Il centro abitato di Ravalle e delle località dell'area è indicato tra i "Contesti identitari locali", in particolare è individuato come Contesto identitario locale n° "3- Ravalle e scolo Nicolino" identificato dall'art.108 NTA e vincolato dalla scheda dell'Allegato 5. L'area di intervento risulta esterna al Contesto identitario locale n°3.

La "*Tavola 6.1 Regole per le trasformazioni*" indica nelle aree dell'alveo del Fiume Po una serie di disposizioni già viste nel PSC che vengono specificati nel RUE.

Per quanto riguarda i vincoli idraulici ed idrogeologici viene distinta la "Fascia A Piano di Bacino Po", corrispondente al letto del fiume, dalla "Fascia B Piano di Bacino Po", corrispondente alle aree golenali. L'area di intervento riguarda principalmente la "Fascia A" ma anche una parte della "Fascia B". L'art. 118 NTA del RUE disciplina queste aree rinviando all'art. 18 del PTCP ed agli articoli 29, 30 e 39 del PAI Po.

Tra gli obiettivi della Fascia A vi è quello di garantire le condizioni di sicurezza idraulica ed anche quello del "mantenimento in quota dei livelli di magra". L'obiettivo della Fascia B è quello di "mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica" ma anche quello della "conservazione e miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali". Per approfondimenti si veda: l'art. 18 del PTCP; gli articoli 29, 30 e 39 del PAI Po e la relazione relativa al Gruppo di intervento n°11.

CONCLUSIONI

L'area di intervento del Gruppo n°12 si trova in area golenale nei pressi di Ravalle.

Il PSC ed il RUE di Ferrara prevedono la tutela dell'area fluviale e delle golene del Po. L'alveo, dalla mezzeria del fiume all'argine maestro sinistro, fa innanzitutto parte del "SIC-ZPS IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" della "Rete Natura 2000"; l'art. 25.4 NTA del PSC e l'art. 107.1.1. NTA del RUE rinviano alle Direttive comunitarie ed alla Normativa nazionale e regionale. In caso di interventi in queste aree, è necessario redigere la Valutazione d'Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della LR 7/2004, dell'art. 20 L.R. 22/2015 e s.m.i. e della delibera G.R. 1191/2007 e s.m.i..

L'art. 107.1.1. del RUE rinvia poi alle le misure generali di conservazione di cui alla delibera G.R. 1419/2013 e s.m.i., nonché alle misure specifiche di conservazione del "SIC-ZPS IT 4060016".

In corrispondenza delle sponde, sulle quali si innesta l'area di intervento dei due pennelli del Gruppo n°12, sono presenti degli elementi indicati dal RUE come "Alberi, filari e siepi" di cui all'art. 107.1.3.6.; l'articolo precisa che,

in caso di distruzione della vegetazione, va previsto il ripristino in loco con specie autoctone tra quelle indicate nel "Regolamento comunale del Verde pubblico e privato" del Comune di Ferrara.

Il percorso sull'argine viene indicato nella *Tavola 5.1.* dal RUE come "Percorso di valore panoramico". All'art. 107.1.1. NTA si indica che in area golenale, in presenza di un "percorso di valore panoramico", è vietata "ogni sensibile modifica della morfologia dei luoghi, se non per il ripristino della morfologia storica, laddove alterata". Inoltre nello stesso articolo si indica che: "i progetti di opere infrastrutturali che prevedano, in tali aree, la realizzazione di rilevati o trincee, dovranno essere corredati da specifiche valutazioni, al fine di minimizzarne l'impatto sul paesaggio e sul funzionamento idraulico del territorio".

Sempre relativamente al "percorso di valore panoramico" l'art. 107.3.1. del RUE indica che "gli interventi all'interno di tali aree che abbiano come oggetto la nuova edificazione, l'ampliamento, e in genere quelli che comportino una trasformazione importante del terreno, dovranno essere accompagnati da uno studio adeguato per verificare l'impatto della trasformazione rispetto ai punti di vista del percorso panoramico". Si ritiene opportuno valutare le trasformazioni delle viste dal percorso arginale.

L'area di intervento fa poi parte della "Zona Tampone" del Sito UNESCO; l'art. 25.1 del PSC pone le direttive per queste aree approfondite poi dal RUE. L'art. 107.2.2. NTA del RUE prevede per le aree riconosciute dall'UNESCO "l'obiettivo della conservazione e del miglioramento delle componenti paesaggistiche proprie del sito e delle relative zone tampone, in particolare nelle loro qualità estetiche" ed afferma anche che "la progettazione delle nuove infrastrutture, in particolare di quelle viarie e delle reti tecnologiche aeree, dovrà minimizzare l'impatto delle opere sui tracciati storici e sulla trama delle bonifiche estensi e sul paesaggio in generale". L'intervento previsto, anche se non rientra nei casi specificati dall'articolo di infrastrutture viarie o reti tecnologiche aeree, dovrebbe comunque prestare attenzione alla qualità estetica per non modificare i valori tutelati.

Dal punto di vista dei vincoli idraulici l'area di intervento fa parte della "Fascia A" e della Fascia B" del PAI Po; l'art. 26.1.1 e 26.1.2 NTA del PSC e l'art. 118.1 e 118.2 NTA del RUE rinviano principalmente all'art. 18 del PTCP e agli articoli 29, 30 e 39 del PAI Po; per approfondimenti si vedano gli articoli citati.

R.T.P:

2.3.13. Gruppo di Intervento n°13

L'area di intervento del Gruppo n°13, costituito da un singolo pennello, si trova nel Comune di Stienta (Ro), al Km 555 del Fiume Po in sponda sinistra. L'area è situata al centro dell'ansa in corrispondenza dell'abitato di Stienta.

Il principale strumento urbanistico del Comune di Stienta è il Piano di Assetto del Territorio; ad esso si affianca il Piano degli Interventi come previsto dalla Legge Regionale del Veneto n° 11 del 23-04-2004. Si vedono di seguito le principali disposizioni urbanistiche relative all'area oggetto di intervento.


PAT COMUNE DI STIENTA

Il principale strumento urbanistico del Comune di Stienta è il Piano di Assetto del Territorio Comunale approvato in Conferenza dei Servizi del 26 agosto 2014, ratificata dal D.G.R. n°164 del 24 febbraio 2015 pubblicato sul BUR n°26 del 17 marzo 2015.

A livello sovracomunale il Comune di Stienta ha anche adottato un PATI – Piano di Assetto del territorio Intercomunale; il PATI è stato redatto con i Comuni di Occhiobello, Fiesse Umbertoiano e Canaro ed è stato adottato dal Comune di Stienta con D.C.C. n°23 del 17-04-2009. Il piano sovracomunale è di natura tematica, riguarda infatti alcuni specifici temi per i quali i comuni interessati si sono impegnati a compiere scelte strategiche condivise, in particolare relativamente a: offerta residenziale, standard e servizi a scala sovracomunale, attività produttive e commerciali. Il PAT di Occhiobello ha recepito, su questi temi, le prescrizioni del PATI. Il PATI non è ancora stato approvato definitivamente.

Si vedono di seguito le principali disposizioni di tutela e strategiche del PAT relative all'area di intervento.

Tavola 1 – Carta vincoli e pianificazione territoriale



R.T.P:

Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 1 – Carta vincoli e pianificazione territoriale, scala 1:10000)

La Tavola 1 – Carta Vincoli e pianificazione territoriale indica i principali vincoli sovraordinati e locali.

L'area oggetto di intervento, come già visto per gli altri comuni, è vincolata ai sensi del "Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua" di cui all'art. 7 Norme Tecniche di Attuazione del PAT. Si riporta di seguito l'art.7 delle "Norme Tecniche" che indica i principali vincoli sovracomunali rimandando alle norme od ai piani alle quali il vincolo è riferito:

Articolo 7. Vincoli e norme di tutela

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono elementi la cui trasformabilità è definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al PAT, ed eventualmente specificata con maggior dettaglio dal PAT stesso. I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono rappresentati nella Tav. 1 come segue:

- Vincolo Monumentale DLgs 42/2004;
- Vincolo Paesaggistico DLgs 42/2004 – zone boscate;
- Vincolo Paesaggistico DLgs 42/2004 – corsi d'acqua;
- Vincolo Sismico O.P.C.M. n° 3274/2003;
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- Zone Umide (art. 21 PTRC);
- Centri Storici (PRG, art. 24 PTRC);
- Aree a rischio idraulico e idrogeologico (PAI) del Bacino idrografico del Po;
- Aree a rischio idraulico e idrogeologico (PAI) del Bacino idrografico Fissero-Tartaro-Canalbianco;
- Idrografia / Fasce di rispetto
- Depuratori / Fasce di rispetto
- Viabilità: classificazione delle strade come previsto da D.P.R. 495/92
- Elettrodotti / Fasce di rispetto
- Cimiteri / Fasce di rispetto
- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico / Servitù tecnologica o Fasce di rispetto

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazioni degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Per i contenuti dei vincoli e delle tutele il PAT rimanda alle specifiche normative di riferimento.

A fianco dell'area di intervento, sul lato nord di questa, è presente un'area boscata vincolata in base al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, "Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Zone boscate", come riportato all'art. 7 NT del PAT.

La parte dell'alveo del Fiume Po in cui è previsto l'intervento è poi indicata come "Zone umide", l'art. 7 NT rinvia all'art. 21 del PTRC.

Dal punto di vista idrogeologico l'area di progetto si trova all'interno della "Fascia A" e della "Fascia B" del PAI Po, sull'argine maestro è presente infatti il "Limite esterno della Fascia fluviale A – Bacino idrografico del Po" che

coincide con "Limite esterno della Fascia fluviale B – Bacino idrografico del Po". All'esterno dell'argine è presente invece il "Limite esterno della fascia fluviale C – Bacino idrografico del Po". Per approfondimenti si vedano le "Norme di Attuazione" del PAI Po.

A nord delle aree di progetto è presente una strada indicata come "Viabilità esistente nel P.R.G.C. vigente/Fasce di rispetto" di cui all'art.7 NT del PAT.

Per quanto riguarda la biodiversità, come già visto nella relazione sulla "Rete Natura 2000", tutta l'area all'interno dell'argine e fino circa alla mezzeria del fiume fa parte del "SIC IT3270017 -Fiume Po: tratto terminale e valli venete"; nella Tavola 1 – Carta Vincoli e pianificazione territoriale il vincolo non è indicato ma, come precisa l'art. 7 NT, la tavola ha solo valore di ricognizione dei vincoli e non è esaustiva. L'art. 28 NT del PAT riguarda i SIC-Siti di Importanza Comunitaria, per gli interventi in queste aree è prevista la Valutazione di Incidenza come previsto dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE:

Articolo 28. Siti di Importanza Comunitaria

Contenuto

I siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale, che contribuiscono alla formazione della Rete Natura 2000, tutelata dall'art.6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, dalla normativa nazionale di attuazione dalle linee guida regionali, sono riconosciuti come ambiti sensibili, a massima valenza naturalistica e come tali individuati tra le invarianti di natura ambientale.

In particolare all'interno del territorio comunale è stato individuato il seguente ambito: il SIC Delta del Po tratto terminale e Delta Veneto (IT3270017).

Direttive

Il Piano degli Interventi potrà dare indicazioni puntuali sull'area di influenza dei SIC:

- all'interno della quale prescrivere la valutazione di incidenza ambientale;
 - sugli interventi di ricomposizione ambientale da effettuare prioritariamente;
 - sulle mitigazioni e compensazioni da realizzare in occasione di piani e progetti.
- Valgono i dispositivi normativi della legislazione vigente nazionale e regionale in materia.

Prescrizioni

Nell'ambito e in prossimità del Sito di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n.3173 del 10 Ottobre 2006 avente per oggetto: *Nuove disposizioni attuative della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997- Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.*

Tutti gli interventi previsti devono essere coerenti con l'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale allegato al PAT.

Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000 considerato nel presente Piano di Assetto del Territorio del Comune di Stienta (RO), o la cui area di analisi ricada, anche solo parzialmente, all'interno dei suddetti siti della Rete Natura 2000, dovrà essere prevista apposita Valutazione di Incidenza ai sensi dell'Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE.

Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle Tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat di specie le specie presenti.

R.T.P:

Tavola 2 – Carta dei valori individuati dal P.A.T. (le invarianti)



	Confine comunale		
INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE E IDROGEOLOGICA			
	Paleoalveo principale rilevato (dosso fluviale)	Art. 10	
	Area nucleo	Art. 31	
	Isole di naturalità	Art. 33	
	Corridoio ecologico	Art. 34	
	Area di connessione naturalistica: area cuscinetto	Art. 32	
	Aree boscate	Art. 12	
	Aree umide	Art. 12	
	Alberi monumentali	Art. 35	
	Percorso di valore paesaggistico	Art. 39	
VALORI DI NATURA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE E IDROGEOLOGICA			
	Permanenza del paesaggio della bonifica storica	Art. 27	
	Argine del Fiume Po	Art. 12	
	Corsi d'acqua	Art. 12	
VALORI DI NATURA STORICO - MONUMENTALE E ARCHITETTONICA			
	Centri storici	Art. 21	
	Borgo rurale	Art. 22	
	Aggregato rurale	Art. 22	
	Edificio vincolato ai sensi D.L.gs 42/2004	Art. 23	
	Edificio di interesse storico-ambientale	Art. 24	

Scala 1:10000 (estratto dalla Carta dei valori individuati dal P.A.T. (le invarianti), scala 1:10000)

La Tavola 2 – Carta dei valori individuati dal P.A.T. (le invarianti) riprende e specifica alcuni vincoli della Tavola 1 e li integra con prescrizioni locali.

L'area di progetto, all'interno dell'alveo del Po, fa innanzitutto parte di "Corsi d'acqua" e di "Aree umide"; l'art. 12 delle "Norme Tecniche" del PAT stabilisce le direttive e le prescrizioni per queste aree:

Articolo 12. Tutela a fini naturalistici

Contenuto

Il PAT nella Tav. 2 individua gli ambiti di tutela a fini naturalistici, intendendosi per tali i territori ed elementi naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da significativi livelli di naturalità e biodiversità ovvero dalla presenza di particolari specie floristiche, vegetazionali, faunistiche e di coltura agraria, associati spesso a valori paesaggistici.

La tutela è finalizzata ad arrestare processi degenerativi in corso orientando l'evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio, concependo la valorizzazione come condizione per il mantenimento delle caratteristiche ambientali.

Il PAT segnala:

- l'area già ricompresa nel SIC Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto IT 3270017 alla quale attribuisce specifica tutela;
- il reticolo delle acque;
- le formazioni arboree di pregio in area agricola;
- gli ambiti fluviali.

Direttive

I perimetri di tali ambiti possono essere precisati dal PI, sulla base della verifica di limiti fisici o catastali.

La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti norme che vanno tradotte in indicazioni progettuali e normative dal PI.

Prescrizioni

Per tutti gli ambiti sopra elencati il PAT prescrive il divieto di interventi che alterano le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali cave, discariche, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua; scavi e movimenti di terra in genere; allevamenti zootecnici; nuove strade, ad esclusione di quelle di servizio all'attività rurale, agli edifici esistenti e alle nuove edificazioni eventualmente previste.

Direttive comuni per tali aree sono:

- conservazione e salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e biodiversità;
- conservazione ed incentivazione del riuso di tecniche e pratiche colturali tradizionali.

A nord dell'area di intervento è presente un'area indicata come "Zone boscate" già vista nella tavola 1 e per la quale valgono le direttive e prescrizioni dell'art. 12 NT citato precedentemente.

Le aree sopra citate ("Corsi d'acqua", "Aree umide", "Zone boscate"), costituiscono delle "Invarianti di natura paesaggistico-ambientale e idrogeologica" e fanno parte della "Rete Ecologica", su questo tema si veda anche l'art. 30 NT che contiene le prescrizioni e le direttive di quest'ultima..

Dal punto di vista della Rete Ecologica inoltre tutta l'area fa parte dell'"Area nucleo" di cui all'art. 31 NT che si riporta di seguito:

Articolo 31. Aree nucleo – SIC

Contenuto

Sono gli ambiti di adeguata estensione, dove la componente floristica e faunistica assume significativa presenza, rispetto alle aree rurali circostanti. Rappresentano i nodi della rete ecologica sovra comunale e regionale.

Direttive

Gli interventi all'interno di questi ambiti dovranno tendere a conservare, migliorare e ripristinare gli habitat di pregio naturalistico, con programmi coordinati a scala provinciale e regionale. Nel caso del corridoio fluviale del Po le misure di conservazione e miglioramento degli habitat dovranno essere coordinati, per quanto possibile, a scala interregionale, allo scopo di prevenire e limitare possibili alterazioni degli ecosistemi acquatici e ripariali.


Prescrizioni

Gli interventi ammessi sono volti a migliorare la funzionalità ecologica dei siti e ad incrementare la componente naturale di questi ambiti. Qualsiasi trasformazione dell'assetto delle aree nucleo sarà accompagnata da progetto di sistemazione a verde e da valutazione di compatibilità ambientale, oppure da valutazione di incidenza ambientale, qualora appropriata.

La strada sull'argine principale del Po è indicata come "Percorso di valore paesaggistico"; all'art. 39 NT si stabiliscono alcune direttive nell'uso dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica.

Nella *Tavola3 – Carta delle fragilità* vengono indicati alcuni dei vincoli ("Corsi d'acqua", "Aree umide", Aree boscate", "SIC") già visti nelle precedenti tavole.

Tavola 4 – Carta delle azioni di piano (trasformabilità)



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 4 – Carta delle azioni di piano (trasformabilità), scala 1:10000)

	Confine comunale		
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI - A.T.O.			
	Ambiti Territoriali Omogenei	Art. 13	
AZIONI STRATEGICHE			
	Aree di urbanizzazione consolidata	Art. 15	
	Viabilità principale esistente	Art. 37	
	Nodo viabilistico	Art. 37	
	Piste ciclabili	Art. 39	
VALORI E TUTELE CULTURALI			
	Ville	Art. 23	
	Edifici di valore architettonico ambientale	Artt. 24, 25	
	Manufatti rurali - edifici di valore architettonico ambientale/ambito di pertinenza	Artt. 24, 25	
	Centro storico	Art. 21	
	Borgo rurale	Art. 22	
	Aggregato agricolo	Art. 22	
	Percorso di valore paesaggistico (carrabile, ciclabile e ippovia)	Art. 39	
	Paesaggio della bonifica storica	Artt. 27, 46	
INVARIANTI E TUTELE NATURALI			
	Area nucleo	Art. 31	
	Isola di naturalità	Art. 33	
	Area di connessione naturalistica: area cuscinetto	Art. 32	
	Corridoio ecologico principale	Art. 34	
	Corridoio ecologico secondario	Art. 34	
	Corridoio urbano	Art. 36	
	Barriera infrastrutturale	Art. 30	
	Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sx Po e Area di protezione d'interesse sovracomunale	Art. 29	
	Servizi al parco	Art. 29	

La **Tavola 4 – Carta delle azioni di piano (trasformabilità)** indica le tutele da applicare e le strategie di sviluppo del territorio comunale. La tavola indica innanzitutto i perimetri degli “Ambiti Territoriali Omogenei” riprendendo quelli stabiliti dal PATI, il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale redatto con i Comuni di Occhiobello, Fisso Umbertino e Canaro. L’area del Fiume Po fa parte dell’“ATO n°1-Stienta” di cui all’art.13 NT e all’Allegato A in cui si stabiliscono gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni.

La **Tavola 4** indica poi gli elementi principali delle tutele naturali, in particolare perimetra l’“Area nucleo” già vista in precedenza di cui all’art. 31 NT.

Tutta l’area all’interno dell’alveo e l’area dell’argine maestro fa parte di un progetto sovracomunale di valorizzazione turistica denominato “Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale sx Po e Area di protezione d’interesse sovracomunale”; l’art. 29 NT del PAT indica le principali prescrizioni rimandando al PAI-Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po:

Articolo 29. Area di protezione di interesse sovracomunale

Contenuto

Il PAT individua e perimetra nella Tav. 4/b un’area di protezione di interesse sovracomunale destinandola a parco lineare da tutelare e da valorizzare anche in funzione turistico - ricreativa.

Prescrizioni

Nell’Area di protezione d’interesse sovracomunale coincidente con l’ambito del Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sinistra Po si applicano le normative del PAI Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po riferite alle Classi Fluviali in particolare per quanto attiene alle attività

consentite e vietate così come definite dagli articoli 29, 30 e 39 del citato PAI.

A nord dell’area di progetto è presente un piccolo attracco fluviale indicato nella Tavola 4 come “Servizi al parco” di cui all’art. 29 NT già visto.


PIANO DEGLI INTERVENTI - COMUNE DI STIENTA

In seguito all’approvazione del Piano di Assetto del Territorio il precedente PRG ha assunto il valore e l’efficacia di Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PAT; in seguito con D.C.C. n°9 del 20-04-2015 il Comune ha avviato la procedura per la formazione del Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 delle L.R. 11/2004.

Il primo Piano degli Interventi è stato approvato con Deliberazione C.C. n°40 del 02-12-2015 e consiste nell’aggiornamento cartografico e normativo del previgente PRG.

Una prima Variante al PI è stata approvata con DCC n°37 del 26-09-2017, una seconda Variante infine è stata approvata con DCC n°17 del 27-02-2018.

Tavola 1.1 – Vincoli e Tutele



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 1.1 – Vincoli e Tutele, scala 1:10000)

LIMITI		VINCOLI E TUTELE	
	Confini comunali		Ambiti con vincolo architettonico ex D. Lgs. 42/04 Art. 6.1
	Perimetro ATO		Verde privato Art. 6.2
	ATO 1 - Capoluogo Stienta		Fasce di rispetto attrezzature tecnologiche Art. 6.3
	ATO 2 - Zampine		Fasce di tutela paesaggistica corsi d'acqua Art. 6.4
	ATO 3 - Zona produttiva commerciale		Vincolo destinazione forestale (LR n. 52/1978) Art. 6.5
	ATO 4 - Zona agricola		Rete Natura 2000 Art. 6.6
SISTEMA INSEDIATIVO			P.A.I. - Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fissero Tartaro Cananbianco - Zone di pericolosità idraulica Art. 6.8
	Zona A - Centro Storico e corti rurali		P.A.I. - Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fiume Po Fasce fluviali Art. 6.9
	Zona Residenziale di completamento		Fascia di rispetto stradale Art. 6.11
	Zona Residenziale con P.U.A. approvato		Aree idonee ai fini edificatori Art. 6.14
	Zona Residenziale di progetto		Aree idonee a condizione ai fini edificatori Art. 6.14
	Zona Agricola		Aree non idonee ai fini edificatori Art. 6.14
	Zona Agricola con edificazione diffusa		
	Zona Aree a servizi		
	Zona a Verde pubblico attrezzato		

R.T.P:

Nella La *Tavola 1.1 Vincoli e Tutele* del Piano degli Interventi vengono specificati alcuni dei vincoli visti nel PAT. L'area di intervento in particolare fa parte del "SIC IT3270017 – Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" della "Rete Natura 2000"; si riporta l'art. 6.6 delle "Norme Tecniche Operative" del PI relativo ai SIC che rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le quali, per progetti in queste aree, è prevista la Valutazione di incidenza:

Art. 6.6. - Rete Natura 2000

1. Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui alle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e DM 2 Agosto 2010, D.G.R. n. 4003/2008 e n. 3173/2006..
2. Nel comune di Stienta è individuato un sito S.I.C.:
- Cod. SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"
3. Nell'ambito ed in prossimità dei siti di importanza comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 3173/2006 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative e successive modificazioni ed integrazioni".
4. Fino all'approvazione del Piano di Gestione è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi di valorizzazione e tutela di cui ai precedenti commi.

L'area boscata adiacente all'area di progetto è indicata nella Tavola 1.1 del PI come "Vincolo destinazione forestale (LR n. 52/1978)" di cui all'art. 6.5 NTO che si riporta di seguito:

Art. 6.5. –Vincolo a destinazione forestale

1. Il PI ha delimitato le zone boscate da ritenersi soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e a vincolo di destinazione forestale ai sensi dell' art. 15 della L.R. 52/78 s.m.i.
2. La gestione delle aree boscate è regolata dalle leggi forestali sopra riportate. In particolare la legge 52/78 prevede la redazione di Piani di Riassetto su proprietà pubbliche e private e/o la compilazione di Piani di Riordino, a valenza comunale. Detti piani, soggetti a revisione decennale, hanno valore di legge e dettano i criteri per la gestione forestale.

La Legge Regionale 52/78 disciplina le zone a destinazione forestale, per queste oltre a prevedere Piani di riassetto (su aree superiori ai 100ha) e Piani di riordino comunali, stabilisce che ogni eventuale intervento che comporti riduzione delle aree boscate deve essere autorizzato dalla Regione Veneto. Per approfondimenti si vedano gli articoli 14, 15 e 16 della L.R. 52/78.

Nella *Tavola 2.2 Zonizzazione e Vincoli – Comune Quadrante sud* si indicano le zonizzazioni del territorio ma anche i vincoli presenti; l'area oggetto di intervento fa parte degli Elementi della Rete Ecologica ed in particolare dell'"Area nucleo (core area)" come già visto nel PAT; l'art. 6.13 delle NTO del PI, indica le tutele e gli interventi consentiti:

Art. 6.13. - Rete Ecologica

Aree nucleo

1. Il PI, in applicazione dei criteri indicati dalla *Pan European Biological Diversity Strategy* (PEBLDS), identifica le aree nucleo (core areas) con gli ambiti territoriali rientranti nella delimitazione dei siti della Rete natura 2000 e precisamente: - Cod. SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"

2. Le aree nucleo costituiscono i nodi della rete e l'ossatura della rete stessa; si tratta di unità territoriali di elevato valore funzionale e naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità e di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducendosi. Presentano il massimo valore ecologico rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento al sistema della Rete ecologica.
3. In tali aree il Comune persegue l'obiettivo di creazione e consolidamento della rete ecologica anche mediante forme di adozione e gestione da parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi integrati o da integrare, nella rete ecologica; particolare valenza assumono le azioni mirate al miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea soprattutto lungo il corso del Fiume Po, mediante interventi di riqualificazione dell'assetto vegetazionale di concerto con le autorità competenti con particolare riferimento alle essenze da impiegare e alla creazione di nuove nicchie ecologiche al fine della riqualificazione e riordino delle specie appartenenti agli habitat Natura 2000.
4. La realizzazione di nuovi insediamenti, opere ed infrastrutture di pubblico interesse, sono consentite purché, opportunamente motivati, non siano possibili localizzazioni alternative. Deve comunque essere garantito il mantenimento della connessione ecologica mediante opportuni interventi di mitigazione (es. ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi,ecc.) e/o compensazione).
5. Sono consentite le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture a rete (opere viarie, ferroviarie, reti per il trasporto dell'energia, di liquidi e gas, reti di telecomunicazioni, collettori fognari, canali di adduzione e restituzione delle acque per legittime utenze), nonché alla realizzazione di opere idrauliche finalizzate alla gestione del corso d'acqua, sentieri e aree di sosta pedonali, equestri e ciclabili. Tali interventi dovranno essere assoggettati a specifica procedura di valutazione di incidenza ai sensi della DGR 3173/2006 e dovranno contenere adeguate misure di mitigazione e/o compensazione in merito a quanto riportato nel Quadro conoscitivo del presente P.I.
6. Non è consentita la realizzazione di recinzioni e manufatti con effetti di barriera faunistica in corrispondenza di elementi naturali e che creino interruzione della continuità spaziale. È vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dimesse e/o – concedere autorizzazioni di escavazione e di stoccaggio all'aperto di qualsiasi materiale, fatte salve le attività connesse alla messa in sicurezza idraulica e gli interventi finalizzati al potenziamento del ruolo ecologico del Sito natura 2000;
7. Sono altresì vietate le seguenti azioni:
 - a) L'eliminazione anche parziale dell'habitat di importanza comunitaria individuato nel Formulario Standard, nei limiti imposti dalla DGRV 3173/2006;
 - b) l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). È obbligatorio il mantenimento e la ricostituzione delle siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione tipica. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano.
 - c) rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
 - d) qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/o con presenza di "specie tipiche" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati. Sono invece ammessi interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente.
 - e) l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati;
 - f) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-florovivaistiche;

R.T.P:

- g) l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;
 - h) l'insediamento di strutture produttive di qualsiasi tipo, ivi compresi gli insediamenti zootecnici intensivi;
 - i) gli interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti che non siano giustificati da programmi aziendali approvati ai sensi della LR 11/2004 e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza ai sensi della DGR 3173/2006; j) realizzare nuovi scarichi di reflui civili o industriali. Per quelli esistenti si deve prescrivere o adottare le modalità per il controllo biologico e igienico-sanitario, in accordo con gli Uffici ed enti competenti, al fine di prevedere per la loro graduale eliminazione.
 - k) L'insediamento di attività antropiche che limitino la permanenza, la nidificazione, l'aumento e la stabilità della specie e gli eventuali piani di reintroduzione delle stesse;
8. Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono obbligatori:
- a) la realizzazione di assetti culturali a basso impatto ambientale ed a carattere biologico;
 - b) la disincentivazione di colture agrarie (seminativi in generale) che ostacolano l'insediamento e la diffusione delle specie;
 - c) nel periodo della riproduzione dell'avifauna, evitare la potatura e lo sfalcio per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. La manutenzione delle siepi deve effettuarsi, nei mesi invernali;
 - d) evitare la pulizia dei fondali e delle rive e altre attività di "pulizia idraulica" in corrispondenza dei periodi di riproduzione delle specie ittiche indicate nel Formulario Standard.
9. Tutti gli interventi nell'ambito ed in prossimità dei siti di importanza comunitaria sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 3173/2006 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative e successive modificazioni ed integrazioni".
10. Fino all'approvazione del Piano di Gestione è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi di valorizzazione e tutela di cui ai precedenti commi.

L'articolo indica al comma 5, tra le opere consentite, la possibilità di realizzare opere idrauliche per la gestione del corso d'acqua ma indica anche l'obbligatorietà della Valutazione di Incidenza, già prevista dalla direttiva 92/43/CEE, ai sensi della DGR 3173/2006.

A nord dell'area di intervento, a circa trecento metri, è presente un punto di attracco per natanti, si tratta del punto di attracco di Gaiba; questo viene indicato anche nella *Tavola 2.2 Zonizzazione e Vincoli – Comune Quadrante sud* come "Servizi turistici del Parco" di cui all'art. 5.25 NTO:

Art. 5.25. –Servizi turistici al parco;

1. Trattasi interventi localizzati di servizio all'ambito del "Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della Sinistra Po".
2. Tali interventi comprendono la formazione di attrezzature legate alla mobilità all'interno dell'area turistico ricettiva con particolare riferimento alla mobilità lenta (percorsi pedonali, ciclabili, equestri, ecc.), a quella fluviale (attracco fluviale per le imbarcazioni da diporto, scivoli, ecc.) e a quella veicolare (punti sosta e parcheggio attrezzati, zona camper, ecc.).
3. Tutti gli interventi sia pubblici che privati dovranno essere accompagnate da nulla osta degli enti preposti alla tutela idraulica.

CONCLUSIONI

L'area di intervento del Gruppo n°13 è costituito da un solo pennello collocato in posizione prossima alla mezzeria del fiume, l'area di intervento risulta particolarmente delicata dal punto di vista ambientale e paesaggistico per il contesto e la localizzazione dell'intervento.

NEL COMUNE DI STIENTA È IN VIGORE IL PAT approvato in Conferenza dei Servizi del 26-08-2014, ratificata dal D.G.R. n°164 del 24-02-2015 e pubblicato sul BUR n°26 del 17-03-2015; è poi in vigore il Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n°40 del 02-12-2015 e aggiornato successivamente con due varianti (DCC n°37 del 26-09-2017 e DCC n°17 del 27-02-2018).

IL PAT DI STIENTA INDIVIDUA INNANZITUTTO LA PERIMETRAZIONE DEL "SIC-ZSC IT 3270017 – DELTA DEL PO: TRATTO TERMINALE E DELTA VENETO" BEL QUALE RIENTRANO LE AREE DI INTERVENTO; NEL CASO DI INTERVENTI, È NECESSARIO REDIGERE LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE.

L'area del "SIC IT 3270017" fa inoltre parte dell'"area nucleo" della Rete Ecologica, per tutelare questa zona l'art. 31 delle "Norme Tecniche" del PAT prescrive che: "Gli interventi ammessi sono volti a migliorare la funzionalità ecologica dei siti e ad incrementare la componente naturale di questi ambiti. Qualsiasi trasformazione dell'assetto delle aree nucleo sarà accompagnata da progetto di sistemazione a verde e da valutazione di compatibilità ambientale, oppure da valutazione di incidenza ambientale, qualora appropriata".

Dall'articolo, oltre alla Valutazione d'Incidenza risulta necessario un progetto di sistemazione a verde.

Nei pressi delle aree di intervento è presente un'isola fluviale individuata dal PAT come "Area boscata", vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 42/2004. L'art. 12 delle NT del PAT prescrive, per queste aree, una serie di limiti tra cui "il divieto di interventi che alterano le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali cave, discariche, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua; scavi e movimenti di terra in genere".

Nel "Piano degli Interventi" di Stienta l'area boscata è poi indicata come area con "Vincolo destinazione forestale (LR n. 52/1978)" di cui all'art. 6.5 NTO; l'articolo in questione prevede che "La gestione delle aree boscate è regolata dalle leggi forestali sopra riportate. In particolare la legge 52/78 prevede la redazione di Piani di Riassetto su proprietà pubbliche e private e/o la compilazione di Piani di Riordino, a valenza comunale. Detti piani, soggetti a revisione decennale, hanno valore di legge e dettano i criteri per la gestione forestale". Per approfondimenti sulla gestione dell'area si deve quindi, analizzare l'eventuale presenza di piani forestali; in ogni caso eventuali riduzioni della superficie dell'area a destinazione forestale inoltre questa deve essere autorizzata dalla Regione Veneto come previsto e nelle modalità indicate dall'art. 15 della L.R. 52/78.

L'area di intervento insiste poi su una vasta "Area umida" per la quale valgono le stesse disposizioni di cui all'art. 12 delle NTA del PAT, ovvero il divieto di interventi che alterino le caratteristiche di naturalità e biodiversità, scavi e movimenti di terra; per approfondimenti si veda l'articolo in questione.

In corrispondenza dell'argine, di fronte all'area di intervento, è presente l'attracco di Stienta; si tratta di una struttura galleggiante che, in previsione, dovrebbe diventare un elemento di servizio al parco previsto dal "Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sinistra Po e Area di protezione d'interesse sovracomunale".
A questo proposito bisognerà valutare attentamente l'interferenza del pennello sulla funzionalità del punto di attracco in relazione al futuro parco.

2.3.14. Gruppo di Intervento n°14

L'area di intervento del Gruppo n°14 è costituita da 2 pennelli situati al Km 556 del Po in sponda sinistra; il primo pennello si trova nei pressi del confine tra il Comune di Stienta ed il Comune di Occhiobello ed interessa entrambi i territori comunali; il secondo pennello è posto all'interno del Comune di Occhiobello.


Di seguito si analizzano i principali vincoli posti degli strumenti urbanistici dei due Comuni coinvolti in relazione alle aree di intervento.

PAT COMUNE DI STIENTA

Il principale strumento urbanistico del Comune di Stienta, come già visto nella relazione del Gruppo n°13, è il Piano di Assetto del Territorio Comunale approvato in Conferenza dei Servizi del 26 agosto 2014 ratificata dal D.G.R. n°164 del 24 febbraio 2005, pubblicata sul BUR n°26 del 17 marzo 2015.

A livello sovracomunale, come abbiamo già visto per il Gruppo n°13, il Comune di Stienta, ha adottato un PATI – Piano di Assetto del territorio Intercomunale redatto con i Comuni di Occhiobello, Fiesse Umbertino e Canaro; il PATI è stato adottato dal Comune di Stienta con D.C.C. n°23 del 17-04-2009 e riguarda infatti alcuni specifici temi (offerta residenziale, standard e servizi a scala sovracomunale, attività produttive e commerciali). Il PATI non è ancora stato approvato definitivamente.

Tavola 1 – Carta vincoli e pianificazione territoriale



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 1 – Carta vincoli e pianificazione territoriale, scala 1:10000)

R.T.P:

Confini comunali	
Vincoli	Art. 7
Vincolo monumentale D.lgs 42/2004	
Vincolo sismico D.M. 14/1/2008 (intero territorio comunale)	
Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua	
Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Zone boscate	
Biodiversità	Art. 28
Siti di importanza comunitaria	
Pianificazione di livello superiore	Art. 7
Zone umide	
Aree soggette a scolo meccanico P1 del Bacino di rilievo Fissero - Tartaro - Canabianco	
Limite esterno della fascia fluviale A - Bacino idrografico del Po	
Limite esterno della fascia fluviale B - Bacino idrografico del Po	
Limite esterno della fascia fluviale C - Bacino idrografico del Po	
Centri storici	Art. 21
Centri Storici (P.R.G.C. vigente)	
Elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto	
Idrografia / Fasce di rispetto	Art. 7
Depuratori / Fasce di rispetto	Art. 7
Cimiteri / Fasce di rispetto	Art. 7
Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	Art. 8
Elettrodotti / Fasce di rispetto	Art. 7
Viabilità esistente nel P.R.G.C. vigente / Fasce di rispetto	Art. 7
Viabilità di progetto nel P.R.G.C. vigente	Art. 7

La Tavola 1 – Carta vincoli e pianificazione territoriale, come già visto nel Gruppo n° 13, indica i principali vincoli sovraordinati e locali.

L'area oggetto di intervento, come già visto per gli altri comuni, è vincolata ai sensi del "Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua" di cui all'art. 7 "Norme Tecniche" del PAT. L'art.7 NT riporta i principali vincoli sovraordinati precisando, nell'ultimo comma, che la tavola1 ha solo valore ricognitivo e non esaustivo. La parte dell'alveo del Fiume Po in cui è previsto l'intervento è poi indicata come "Zone umide", l'art. 7 NT rinvia all'art. 21 del PTRC.

Dal punto di vista idrogeologico l'area di intervento è situata all'interno della "Fascia A" e della "Fascia B" del PAI Po che comprende l'alveo del fiume fino all'argine maestro dove è posto il "Limite esterno della fascia fluviale A – Bacino idrografico del Po" che coincide con il "Limite esterno della fascia fluviale B – Bacino idrografico del Po"; l'art. 7 NT del PAT rinvia al PAI Po. La fascia all'esterno all'argine invece fa parte della "Fascia C" del PAI Po, a circa 150 metri dal margine della scarpata è posto infatti il "Limite esterno della fascia fluviale C – Bacino idrografico del Po"; l'area di intervento non riguarda quest'ultima parte.

A nord delle aree di progetto è presente una strada indicata come "Viabilità esistente nel P.R.G.C. vigente/Fasce di rispetto" di cui all'art.7 NT del PAT.

Per quanto riguarda la biodiversità tutta l'area all'interno dell'argine fa parte del "SIC IT 3270017 – Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"; come abbiamo già visto per il Gruppo n°13 nella Tavola 1 il vincolo SIC non è indicato ma, come precisa l'art. 7 NT, la tavola ha solo valore di ricognizione dei vincoli e non è esaustiva. L'art. 28 NT del PAT riguarda i SIC-Siti di Importanza Comunitaria, per gli interventi in queste aree è prevista la Valutazione di Incidenza come previsto dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, per approfondimenti si veda la precedente relazione al Gruppo n°13.

Tavola 2 – Carta dei valori individuati dal P.A.T. (le invarianti)



	Confine comunale	
INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE E IDROGEOLOGICA		
	Paleoalveo principale rilevato (dosso fluviale)	Art. 10
	Area nucleo	Art. 31
	Isole di naturalità	Art. 33
	Corridoio ecologico	Art. 34
	Area di connessione naturalistica: area cuscinetto	Art. 32
	Aree boscate	Art. 12
	Aree umide	Art. 12
	Alberi monumentali	Art. 35
	Percorso di valore paesaggistico	Art. 39

VALORI DI NATURA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE E IDROGEOLOGICA		
	Permanenza del paesaggio della bonifica storica	Art. 27
	Argine del Fiume Po	Art. 12
	Corsi d'acqua	Art. 12
VALORI DI NATURA STORICO - MONUMENTALE E ARCHITETTONICA		
	Centri storici	Art. 21
	Borgo rurale	Art. 22
	Aggregato rurale	Art. 22
	Edificio vincolato ai sensi D.L.gs 42/2004	Art. 23
	Edificio di interesse storico-ambientale	Art. 24

Scala 1:10000 (estratto dalla Carta dei valori individuati dal P.A.T. (le invarianti), scala 1:10000)

La Tavola 2 – Carta dei valori individuati dal P.A.T. (le invarianti) riprende e specifica alcuni vincoli della Tavola 1 e li integra con vincoli locali.

L'area di progetto, all'interno dell'alveo del Po, fa innanzitutto parte di "Corsi d'acqua" e di "Aree umide"; l'art. 12 delle Norme Tecniche del PAT stabilisce le direttive e le prescrizioni per queste aree, per approfondimenti si veda la relazione al Gruppo n°13.

Nell'area di intervento, in corrispondenza dell'argine maestro del Po è presente inoltre un'area indicata come "Zone boscate" per la quale valgono le direttive e prescrizioni dell'art. 12 NT citato precedentemente.

Dal punto di vista della Rete Ecologica tutta l'area fa parte dell'"Area nucleo" di cui all'art. 31 NT, per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo n°13. Sul confine tra i comuni di Stienta e Occhiobello poi è presente un "Corridoio ecologico" di cui all'art. 34 NT:

Articolo 34. Corridoi ecologici principali e secondari

Contenuto

La Tav. 4/b individua i corridoi ecologici, distinguendoli in principali e secondari, questi ultimi corrispondenti ai collettori ed agli scoli di bonifica di minore estensione. La presenza dell'acqua conferisce a questi elementi un particolare interesse faunistico ed ambientale. Essi rappresentano inoltre la rete funzionale alla difesa idraulica del territorio.

Direttive

L'ambito di tutela paesaggistica dello scolo Poazzo rappresenta un corridoio verde principale, attestato sul paleo alveo del Po meglio conservato, che interessa il territorio dei comuni di Canaro, Fiesse Umbertiano, Stienta, Stienta. Questo ambito, di rilevante estensione, viene individuato nella Tav. 4/b come Contesto territoriale unitario, destinato alla realizzazione di un programma di riqualificazione rurale ed urbana, volto al miglioramento della qualità paesistica e allo sviluppo del turismo rurale, in connessione con la rete di percorsi fluviali, ciclabili, pedonali, ippici del Po.

I corridoi ecologici sono da considerare ambiti prioritari per l'applicazione degli incentivi provinciali, regionali e comunitari, per interventi agro ambientali. Si dovrà favorire la ricostituzione della vegetazione ripariale arbustiva ed arborea, compatibilmente con le esigenze di tutela idraulica del territorio e di gestione delle opere di difesa, nonché la continuità del corridoio stesso, laddove interrotta.

Prescrizioni

Gli interventi ammessi nei corridoi ecologici devono essere improntati al miglioramento della funzionalità biologica dell'elemento idrografico ed al potenziamento della copertura vegetale, fatte salve le opere di bonifica od irrigue, di competenza del Consorzio di Bonifica.

A nord dell'argine, a fianco del corridoio ecologico appena citato, è presente un "Paleoalveo principale rilevato (dosso fluviale)"; si tratta di un ramo secondario del paleoalvo del Poazzo; l'art. 10 NT del PAT stabilisce la tutela di questi segni fisici del territorio:

Articolo 10. Tutela dei valori geologici, geomorfologici e idrogeologici

Il PAT promuove la difesa e/o il ripristino di parti del territorio per le quali si riconoscono le peculiarità dal punto di vista geologico-geomorfologico idrogeologico, nonché di risorsa per nuovi usi del territorio legati al turismo culturale ed all'uso sociale.

Nello specifico, per il territorio trattato, si tratta di elementi areali, quali i dossi paleo fluviali, dotati di una loro peculiarità morfologica e paesaggistica, che sono storicamente e massicciamente utilizzati per l'edificazione e le attività umane e che, quindi, hanno perso la loro caratteristica geomorfologica, mantenendo però quella paesaggistica, storica ed urbanistica.

R.T.P:

Prescrizioni

Il PI provvederà a completare la tutela e la valorizzazione delle invarianti secondo indirizzi, prescrizioni e vincoli, al fine di tutelare il bene in se stesso ed il suo intorno. Tutte le attività antropiche, sia di tipo agricolo, sia di tipo edilizio -urbanistico saranno tese a rispettare i segni fisici che caratterizzano il territorio.

Il PI garantirà la conservazione delle invarianti impedendo gli interventi che possano alterare la percezione delle discontinuità morfologiche quali: la rettifica dell'andamento sinuoso dei paleoalvei.

Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto.


L'area di intervento, a sud dell'argine maestro, in ogni caso non modifica la zona dove è stato rilevato il paleoalveo.

A nord dell'argine sono presenti anche alcuni edifici rurali indicati "Edificio di interesse storico-ambientale" di cui all'art. 24 NT del PAT, anche in questo caso l'area di intervento non riguarda queste zone.

La strada sull'argine principale del Po, come già visto nella relazione del Gruppo n°13, è indicata come "Percorso di valore paesaggistico"; all'art. 39 NT si stabiliscono alcune direttive nell'uso dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica.

Nella *Tavola 3 – Carta delle fragilità* vengono indicati alcuni dei vincoli ("Corsi d'acqua", "Aree umide", "Aree boscate", "SIC") già visti nelle precedenti tavole.

Tavola 4 – Carta delle azioni di piano (trasformabilità)



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 4 – Carta delle azioni di piano (trasformabilità), scala 1:10000)

	Confine comunale		
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI - A.T.O.			
	Ambiti Territoriali Omogenei	Art. 13	
AZIONI STRATEGICHE			
	Aree di urbanizzazione consolidata	Art. 15	
	Viabilità principale esistente	Art. 37	
	Nodo viabilistico	Art. 37	
	Piste ciclabili	Art. 39	
VALORI E TUTELE CULTURALI			
	Ville	Art. 23	
	Edifici di valore architettonico ambientale	Artt. 24, 25	
	Manufatti rurali - edifici di valore architettonico ambientale/ambito di pertinenza	Artt. 24, 25	
	Centro storico	Art. 21	
	Borgo rurale	Art. 22	
	Aggregato agricolo	Art. 22	
	Percorso di valore paesaggistico (carrabile, ciclabile e ippovia)	Art. 39	
	Paesaggio della bonifica storica	Artt. 27, 46	
INVARIANTI E TUTELE NATURALI			
	Area nucleo	Art. 31	
	Isola di naturalità	Art. 33	
	Area di connessione naturalistica: area cuscinetto	Art. 32	
	Corridoio ecologico principale	Art. 34	
	Corridoio ecologico secondario	Art. 34	
	Corridoio urbano	Art. 36	
	Barriera infrastrutturale	Art. 30	
	Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sx Po e Area di protezione d'interesse sovracomunale	Art. 29	
	Servizi al parco	Art. 29	

La *Tavola 4 – Carta delle azioni di piano (trasformabilità)* indica le tutele da applicare e le strategie di sviluppo del territorio comunale.

La tavola indica innanzitutto i perimetri degli "Ambiti Territoriali Omogenei" riprendendo quelli stabiliti dal PATI, il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale redatto con i Comuni di Occhiobello, Fiesse Umbertino e Canaro.

L'area del Fiume Po fa parte dell'ATO n°3: Zona produttiva - commerciale"; all'art.13 NT e all'Allegato A si stabiliscono gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni.

La *Tavola 4* indica poi gli elementi principali delle tutele naturali, in particolare perimetra l'"Area nucleo" (già vista in precedenza di cui all'art. 31 NT) ed il corridoio ecologico del Poazzo definito come "Corridoio ecologico principale" di cui all'art. 34 visto in precedenza.

Tutta l'area all'interno dell'alveo e l'area dell'argine maestro fa parte di un progetto sovracomunale di valorizzazione turistica denominato "Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale sx Po e Area di protezione d'interesse sovracomunale"; l'art. 29 NTA del PAT indica le principali prescrizioni rimandando al PAI-Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po. Per approfondimenti si veda la relazione al Gruppo n°13.

A nord dell'argine gli edifici rurali vincolati in questa tavola sono indicati come "Manufatti rurali – edifici di valore architettonico ambientale/ambito di pertinenza" di cui agli art. 24,25 NT. Nella precedente *Tavola 2* –


Carta dei valori individuati dal P.A.T. (le invarianti) erano indicati come “Edifici di valore architettonico e ambientale”; in ogni caso l'area di intervento non riguarda questa zona.

PI COMUNE DI STIENTA

Come già detto nella relazione del Gruppo n°13, in seguito all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio il precedente PRG ha assunto il valore e l'efficacia di Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PAT, in seguito è stato approvato il primo “Piano degli Interventi” con Deliberazione CC n°40 del 02-12-2015 e consiste nell'aggiornamento cartografico e normativo del previgente PRG; una Variante al PI è stata approvata con DCC n°37 del 26-09-2017; una seconda Variante infine è stata approvata con DCC n°17 del 27-02-2018.

Si vedono di seguito i principali vincoli imposti dal Piano degli Interventi sull'area di intervento; per approfondimenti sulle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi si veda anche la precedente relazione al Gruppo di Intervento n°13.

Tavola 1.1 Vincoli e Tutele



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 1.1 – Vincoli e Tutele, scala 1:10000)

LIMITI

Confini comunali

ATO
n°

Perimetro ATO

ATO 1 - Capoluogo Stienta

ATO 2 - Zampine

ATO 3 - Zona produttiva commerciale

ATO 4 - Zona agricola

SISTEMA INSEDIATIVO

Zona Residenziale di completamento

Zona Residenziale con P.U.A. approvato

Zona Produttiva di completamento

Zona Produttiva con PUA approvato

Zona Produttiva di progetto

Zona Agricola

Zona Agricola con edificazione diffusa

Zona Aree a servizi

Zona a Verde pubblico attrezzato

VINCOLI E TUTELE

Ambiti con vincolo architettonico ex D. Lgs. 42/04

Art. 6.1

Verde privato

Art. 6.2

Fasce di rispetto attrezzature tecnologiche

Art. 6.3

Fasce di tutela paesaggistica corsi d'acqua

Art. 6.4

Vincolo destinazione forestale (LR n. 52/1978)

Art. 6.5

Rete Natura 2000

Art. 6.6

n°

P.A.I. - Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fissero Tartaro Cananbianco - Zone di pericolosità idraulica

Art. 6.8

n°

P.A.I. - Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fiume Po Fasce fluviali

Art. 6.9

Elettrodotti e fascia di rispetto

Art. 6.10

Fascia di rispetto stradale

Art. 6.11

Aree idonee ai fini edificatori

Art. 6.14

Aree idonee a condizione ai fini edificatori

Art. 6.14

Aree non idonee ai fini edificatori

Art. 6.14

Nella La Tavola 1.1 Vincoli e Tutele del PI vengono specificati alcuni dei vincoli visti nel PAT. L'area di Intervento, come già visto, fa parte dell'Ambito territoriale Omogeneo “ATO n°3 – Zona produttiva commerciale” per la quale il PAT prevede obiettivi, direttive e prescrizioni.

Dal punto di vista delle Rete Ecologica l'area di intervento fa parte del “SIC IT3270017 -Fiume Po: tratto terminale e delta veneto” della “Rete Natura 2000”; all'art. 6.6 delle “Norme Tecniche Operative” del PI relativo ai SIC si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le quali, per progetti in queste aree, è prevista la Valutazione di incidenza; per approfondimenti si veda la precedente relazione al Gruppo n°13. L'area presente sull'argine adiacente all'area di progetto è indicata nella Tavola 1.1 del PI come “Vincolo destinazione forestale (LR n. 52/1978)” di cui all'art. 6.5 NTO che rimanda alla Legge 52/78 ed al D. Lgs 42/04; per approfondimenti sul vincolo di destinazione forestale si veda la relazione del Gruppo n°13.

L'area a sud dell'argine, e quindi anche le aree di progetto, fanno parte della “Fascia A” e “Fascia B” del PAI Po; sull'argine viene indicato il margine della fascia B del “P.A.I. Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fiume Po – Fasce Fluviali” di cui all'art. 6.9 NTO; per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo n°13. Le aree esterne all'argine fanno parte della “Fascia C”, come già visto nel PAT, l'area di intervento non riguarda quest'ultima fascia.

Tutta l'area costituita dalla strada in sommità e dai pendii dell'argine maestro è indicata come “aree non idonee ai fini edificatori”, di cui all'art. 6.14 NTO.

Nella Tavola 2.2 Zonizzazione e Vincoli – Comune Quadrante sud si indicano le zonizzazioni del territorio ma anche i vincoli presenti. L'area oggetto di intervento fa parte dell’“Area nucleo (core area)” della Rete Ecologica, come già visto nel PAT; l'art. 6.13 delle NTO del PI, al comma 1 indica le tutele e gli interventi consentiti. Le aree SIC sono aree tutelate dove consolidare la rete ecologica, gli interventi di pubblico interesse sono ammessi solo se opportunamente motivati, se non sono possibili localizzazioni alternative, e previa Valutazione di Incidenza. Per approfondimenti sull'art. 6.13 NTO si veda la precedente relazione al Gruppo n°13. Nella Tavola

2. è poi indicato il corridoio ecologico sito sul confine comunale tra Stienta e Occhiobello, l'elemento della rete ecologica è uno dei "Corridoi ecologici principali" di cui all'art. 6.13 NTO. L'area di progetto non riguarda questa zona.

PAT COMUNE DI OCCHIOBELLO


Nel Comune di Occhiobello, relativamente al Gruppo di intervento n°14, sono previsti due pennelli di cui uno in parte nel territorio comunale di Stienta.

Il principale strumento urbanistico del Comune di Occhiobello è il PAT- Piano di Assetto del Territorio Comunale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°46 del 29-09-2010, approvato in Conferenza dei Servizi del 26-08-2014 ratificata della Deliberazione Giunta Regionale n°164 del 24-02-2015.

A livello sovracomunale il Comune di Occhiobello ha adottato un PATI – Piano di Assetto del territorio Intercomunale ; il PATI è stato redatto con i Comuni di Stienta, Fiesse Umbertino e Canaro ed è stato adottato dal Comune di Occhiobello con D.C.C. n°47 del 29-09-2010. Come già visto nel gruppo n°13, il piano sovracomunale è di natura tematica, riguarda infatti alcuni specifici temi per i quali i comuni interessati si sono impegnati a compiere scelte strategiche condivise, in particolare relativamente a: offerta residenziale, standard e servizi a scala sovracomunale, attività produttive e commerciali. Il PAT di Occhiobello ha recepito, su questi temi, le prescrizioni del PATI. Il PATI non è ancora stato approvato definitivamente.

Di seguito si analizzano i principali vincoli e strategie del PAT.

Tavola 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale



R.T.P:

Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, scala 1:10000)

	Confine comunale		
VINCOLI		Art. 7	
	Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua		
	Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Zone boscate		
	Vincolo sismico D.M. 14/1/2008 (intero territorio comunale)		
BIODIVERSITA'		Art. 32	
	Siti di importanza comunitaria		
PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE		Art. 7	
	Zone umide		
	Aree soggette a scolo meccanico P1 del Bacino idrografico del Fissero - Tartaro - Canabianco		
	Limite tra la fascia fluviale B e la fascia fluviale C - Bacino idrografico del Po		
	Limite esterno della fascia fluviale C - Bacino idrografico del Po		
CENTRI STORICI		Art. 24	
	Centri Storici		
ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO E FASCE DI RISPETTO			
	Idrografia / Fasce di rispetto		Art. 7
	Depuratori / Fasce di rispetto		Art. 7
	Pozzi di prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo / Fasce di rispetto pozzi		Art. 7
	Cimiteri / Fasce di rispetto		Art. 7
	Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico		Art. 8
	Allevamenti zootecnici intensivi		Art. 49
	Servitù tecnologica		Art. 7
	Elettrodotti / Fasce di rispetto		Art. 7
	Metanodotti / Fasce di rispetto		Art. 7
	Viabilità esistente nel P.R.G.C. vigente / Fasce di rispetto		Art. 40
	Viabilità di progetto nel P.R.G.C. vigente		Art. 40
	Ferrovia / Fasce di rispetto		Art. 40

La Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale indica i principali vincoli sovraordinati e locali. L'area oggetto di intervento, come già visto per tutti gli altri gruppi, è vincolata ai sensi del "Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua" di cui all'art. 7 "Norme Tecniche" del PAT:

Articolo 7. Vincoli e norme di tutela

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono elementi la cui trasformabilità è definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al PAT, ed eventualmente specificata con maggior dettaglio dal PAT stesso. I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono rappresentati nella Tav. 1 come segue:

- Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 – zone boscate;
- Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 – corsi d'acqua;
- Vincolo Sismico O.P.C.M. n° 3274/2003;
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- Zone Umide (art. 21 PTRC);
- Aree soggette a scolo meccanico P1 del Bacino di rilievo Fissero-Tartaro-Canabianco;
- Limite tra la fascia fluviale B e la fascia fluviale C del Bacino di rilievo Po;
- Limite esterno della fluviale C del Bacino di rilievo Po;
- Centri Storici (PRG, art. 24 PTRC);
- Idrografia / Fasce di rispetto
- Depuratori / Fasce di rispetto
- Pozzi di prelievo per uso idropotabile / Fasce di rispetto;
- Cimiteri / Fasce di rispetto;
- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico / Servitù tecnologica o Fasce di rispetto;

- Allevamenti zootecnici intensivi Articolo 49 delle presenti norme;
- Servitù tecnologica;
- Elettrodotti / Fasce di rispetto
- Metanodotto / Fasce di rispetto
- Viabilità esistente del P.R.G.C. vigente/ Fasce di rispetto;
- Viabilità di progetto del P.R.G.C. vigente;
- Ferrovia / Fasce di rispetto;


Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazioni degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela. Per i contenuti dei vincoli e delle tutele il PAT rimanda alle specifiche normative di riferimento.

In corrispondenza di entrambi i pennelli, in area golenale, è presente un’area boscata vincolata in base al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, “Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Zone boscate”, art. 7 NT del PAT. Una parte dell’alveo del Fiume Po, tra cui la zona dove si collocano i pennelli, è indicata come “Zone umide”, l’art. 7 NT rinvia all’art. 21 del PTRC.

Per quanto riguarda la biodiversità, tutta l’area all’interno dell’argine è indicata come “Siti di importanza comunitaria”; l’area di intervento, fa parte infatti del SIC-ZSC “IT 3270017 – Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”; per la normativa si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed agli articoli 30, 32 e 33 NT.

Dal punto di vista idrogeologico l’area di intervento è all’interno della “Fascia A” e della “Fascia B” del PAI Po, sull’argine è infatti presente il “Limite tra la fascia fluviale B e la fascia fluviale C – Bacino idrografico del Po”. La fascia all’esterno all’argine fa parte della fascia C del PAI Po, a circa 150 metri dal margine della scarpata è posto infatti il “Limite esterno della fascia fluviale C – Bacino idrografico del Po”; l’area di intervento non riguarda quest’ultima fascia.

Tavola 2 – Carta delle invarianti e dei lavori



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 2 – Carta delle invarianti e dei lavori, scala 1:10000)

La Tavola 2 – Carta delle invarianti e dei lavori riprende e specifica alcuni vincoli della Tavola 1 e li integra con vincoli locali.

L'area di progetto, all'interno dell'alveo del Po, fa innanzitutto parte di "Corsi d'acqua", di "Aree umide" di cui all'art. 13 delle Norme Tecniche del PAT stabilisce le direttive e le prescrizioni per queste aree prevedendo la conservazione e la salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e di biodiversità; per approfondimenti si veda la relazione al successivo gruppo n°15.
 All'interno dell'argine è poi presente una zona indicata come "Aree boscate", di cui all'art. 13 citato, si veda la relazione al gruppo n°15.

Tutta la zona all'interno degli argini, come già visto nella Tavola 1, fa parte del SIC "IT 3270017 – Delta del Po: tratto terminale e Valli Venete", di cui all'art. 30 NT; più precisamente l'area fa parte delle "Area nucleo –SIC" di cui all'art. 33 NT; quest'ultimo stabilisce l'obbligo di tutela e, per le trasformazioni consentite, l'obbligatorietà di redigere un progetto di sistemazione del verde e una valutazione di compatibilità ambientale o una valutazione di incidenza ambientale. Per approfondimenti si veda la successiva relazione al Gruppo n°15.

Tra i due pennelli, a nord dell'argine, è presente un "Paleoalveo principale rilevato (dosso fluviale)" di cui all'art. 11 NT del PAT, si tratta di una diramazione del Paleoalveo del Poazzo già vista anche nel PAT del Comune di Stienta.

In corrispondenza del paleoalveo è inoltre presente un corridoio ecologico delle Rete Ecologica indicato come "Corridoi ecologici principali e secondari" di cui all'art. 36. NT del PAT.

La strada sull'argine maestro infine è indicata dalla Tavola 2 come "Percorsi di valore paesaggistico"; l'art. 42 disciplina questi percorsi.

Tavola 4 – Carta delle azioni di piano (trasformabilità)



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 4 – Carta delle azioni di piano (trasformabilità), scala 1:10000)

<div> <div></div> <div>Confine comunale</div> </div>		
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI - A.T.O.		
<div> <div></div> <div>Ambiti Territoriali Omogenei</div> </div>	Art. 15	
AZIONI STRATEGICHE		
<div> <div></div> <div>Aree di urbanizzazione consolidata</div> </div>	Art. 18	
<div> <div></div> <div>Viabilità principale esistente / Viabilità di progetto</div> </div>	Art. 40	
<div> <div></div> <div>Piste ciclabili</div> </div>	Art. 42	
VALORI E TUTELE CULTURALI		
<div> <div></div> <div>Edifici di valore architettonico ambientale</div> </div>	Artt. 26, 27	
<div> <div></div> <div>Manufatti rurali - edifici di valore architettonico ambientale/ambito di pertinenza</div> </div>	Artt. 26, 27	
<div> <div></div> <div>Tutela della percezione paesaggistica lungo le strade</div> </div>	Art. 43	
<div> <div></div> <div>Percorso di valore paesaggistico (carrabile, ciclabile e ippovia)</div> </div>	Art. 42	
VALORI E TUTELE NATURALI		
<div> <div></div> <div>Area nucleo - SIC</div> </div>	Art. 32	
<div> <div></div> <div>Area nucleo - Isole di naturalità</div> </div>	Art. 35	
<div> <div></div> <div>Area di connessione naturalistica: area di rinaturalizzazione</div> </div>	Art. 34	
<div> <div></div> <div>Corridoio ecologico principale</div> </div>	Art. 36	
<div> <div></div> <div>Corridoio ecologico secondario</div> </div>	Art. 36	
<div> <div></div> <div>Corridoio ecologico urbano</div> </div>	Art. 39	
<div> <div></div> <div>Varco infrastrutturale</div> </div>	Art. 38	
<div> <div></div> <div>Barriera infrastrutturale</div> </div>	Art. 31	
<div> <div></div> <div>Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sx Po e Area di protezione d'interesse comunale</div> </div>	Art. 31	
<div> <div></div> <div>Servizi al parco</div> </div>	Art. 31	

La Tavola 4 – Carta delle azioni di piano (trasformabilità) riprende e specifica alcuni vincoli già visti nelle tavole precedenti e indica le strategie di sviluppo del territorio.

La Tavola 4 indica innanzitutto i perimetri degli "Ambiti Territoriali Omogenei" riprendendo quelli stabiliti dal PATI, il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale redatto con i Comuni di Stienta, Fisso Umbertiano e Canaro.

L'area del Fiume Po fa parte dell'ATO 1 - Occhiobello" di cui all'art.15 NT e all'Allegato A in cui si stabiliscono gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni.

La *Tavola 4* indica poi gli elementi principali delle tutele naturali: l'“Area nucleo – SIC” ed il “Corridoio ecologico principale” nei pressi del paleoalveo già visti in precedenza.

Infine nella *Tavola 4* individua l'area dell'alveo del Po come “Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sx Po e Area di protezione d'interesse comunale” di cui all'art. 31:

Articolo 31. Area di protezione di interesse sovracomunale

Contenuto

Il PAT individua e perimetra nella Tav. 4/b un'area di protezione di interesse sovracomunale destinandola a parco lineare da tutelare e da valorizzare anche in funzione turistico-ricreativa.

Prescrizioni


Nell'Area di protezione d'interesse sovracomunale coincidente con l'ambito del Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sinistra Po si applicano le normative del PAI Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po riferite alle Classi Fluviali (art. 289 in particolare per quanto attiene alle attività consentite e vietate così come definite dagli articoli 29, 30 e 31 del citato PAI).

L'articolo, per gli interventi consentiti in queste aree, fa riferimento agli art. 29, 30, 31 del PAI Po a cui si rinvia.

PIANO DEGLI INTERVENTI - COMUNE DI OCCHIOBELLO

Il Comune di Occhiobello è dotato di un Piano degli Interventi, come previsto dalla L.R. 11 /2004. In seguito all'approvazione del PAT il previgente PRG ha assunto il valore e l'efficacia di Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PAT; in seguito con D.C.C. n°20 del 11-05-2015 il Comune ha approvato il 1° Piano degli Interventi.; una prima Variante al PI è stata approvata con DCC n°51 del 24-10-2016, una seconda Variante parziale al PI è stata approvata con DCC n°49 del 30-07-2018, una terza Variante Parziale al PI è stata approvata con DCC n°50 del 30-07-2018. Si riportano di seguito le principali disposizioni del PI sull'area di intervento.

Tavola 1.1 – Vincoli e Tutele



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 1.1– Vincoli e Tutele, scala 1:10000)

La *Tavola 1.1 Vincoli e Tutele* del PI specifica alcuni dei vincoli visti nel PAT. L'area di intervento fa parte dell'Ambito Territoriale Omogeneo “ATO 1 – Occhiobello”, come abbiamo già detto precedentemente (vedi art.15 NT e Allegato A del PAT in cui si stabiliscono gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni).

Dal punto di vista della “Rete ecologica” l'area di intervento fa parte del SIC “IT 3270017 – Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” della “Rete Natura 2000” come abbiamo già visto nel PAT; l'art. 6.6 delle “Norme Tecniche Operative” del PI relativo ai SIC che rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le quali, per progetti in queste aree, è prevista la Valutazione di incidenza. Per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo di Intervento n°15.

L'area all'interno dell'argine fa poi parte della "Fascia A" e della "Fascia B" del "Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fiume Po"; all'art. 6.9 NTO del PI vengono indicati gli interventi vietati e consentiti in queste aree; tra questi ultimi gli interventi di sistemazione idraulica se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia; si veda la relazione al Gruppo di Intervento n° 15.

Nella *Tavola 1.1 Vincoli e Tutele* del PI vengono indicate anche le tutele idrogeologiche, l'area golenale viene indicata tra le "aree idrogeologicamente non idonee ai fini edificatori" di cui all'art. 6.15 NTO.

Nella Tavola della zonizzazione e dei vincoli del PI (*Tavola 2.1 Zonizzazione e vincoli – Comune quadrante Nord e Tavola 2.2 Zonizzazione e vincoli – Comune quadrante Sud*) vengono specificati alcuni vincoli per l'area interessata.

Nelle *Tavole 2.1 e 2.2* viene approfondito il tema relativo alla Rete ecologica; l'area golenale, che fa parte del SIC IT 3270017, è identificata come "area nucleo (core area)". All'art. 6.14 NTO si precisano tutele ed interventi consentiti, in particolare si precisa che nelle "Aree nucleo" sono consentite le opere idrauliche purché assoggettate a Procedura di valutazione di incidenza ai sensi della DGR 3173/2006; inoltre per queste opere sono previste adeguate misure di mitigazione e/o compensazione (comma5). La valutazione di incidenza viene ribadita nel comma 9 che si riferisce alla direttiva 92/43/CEE, alle norme nazionali ed alla DGR 3173/2006.

In corrispondenza del confine comunale con il Comune di Stienta, come abbiamo già visto, è presente un corridoio ecologico, nelle *Tavola 2.1 e Tavola 2.2* viene indicato nuovamente il corridoio individuato come "Corridoi ecologici principali" di cui all'art. 6.14 NTO visto precedentemente.

Sull'argine è presente un percorso ciclabile esistente indicato nelle Tavole della zonizzazione e vincoli (*Tavola 2.1 e Tavola 2.2*); di cui all'art. 5.39 NTO.

Il Fiume Po è un corso d'acqua di cui al D.Lgs 42/2004 e per questo presenta delle "Fasce di tutela paesaggistica dei corsi d'acqua" di 150 metri all'esterno dell'argine; l'art. 6.5 NTO delle Norme Tecniche Operative del PI rinvia alla D.Lgs 42/2004.

Dal punto di vista idraulico inoltre il Fiume Po presenta una fascia di rispetto di 300 mt, indicata come "Fascia di rispetto 300 ml dal Fiume Po" di cui all'art. 6.7 NTO.

Per le eventuali opere di mitigazione nel Comune di Occhiobello il Piano degli Interventi è dotato anche di un "Prontuario della qualità architettonica e della mitigazione ambientale", si veda in particolare il "Capo 13 – Mitigazione ambientale". Per approfondimenti si veda la successiva relazione al Gruppo di Intervento n°15.

CONCLUSIONI

L'area di Intervento del Gruppo n°14 è posta nei pressi del confine comunale tra i Comuni di Stienta e quello di Occhiobello.

Nel Comune di Stienta è in vigore il PAT approvato in Conferenza dei Servizi del 26-08-2014 ratificata dal D.G.R. n°164 del 24-02-2005, pubblicata sul BUR n°26 del 17-03-2015. Nel Comune è poi in vigore il "Piano degli

interventi" approvato con D.C.C. n°40 del 02-12-2015 ed aggiornato con due varianti (DCC n°37 del 26-09-2017 e DCC n°17 del 27-02-2018).

L'area di intervento del Gruppo 14, sita nel Comune di Stienta, si trova **ALL'INTERNO DEL "SIC-ZSC 3270017 – DELTA DEL PO: TRATTO TERMINALE E DELTA VENETO", DI CUI ALL'ART. 7 E 28 DELLE "NORME TECNICHE" DEL PAT; IN ESSA È NECESSARIO REDIGERE LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE.**

L'area del SIC fa poi parte dell'"area nucleo" della Rete Ecologica, per tutelare questa zona l'art. 31 delle NT del PAT di Stienta prescrive che "gli interventi ammessi sono volti a migliorare la funzionalità ecologica dei siti e ad incrementare la componente naturale di questi ambiti" e precisa che "qualsiasi trasformazione dell'assetto delle aree nucleo sarà accompagnata da progetto di sistemazione a verde e da valutazione di compatibilità ambientale, oppure da valutazione di incidenza ambientale, qualora appropriata".
Dall'articolo, oltre alla Valutazione d'Incidenza risulta necessario un progetto di sistemazione a verde.

Nei pressi dell'argine il PAT di Stienta indica la presenza di un'"Area boscata" vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 42/2004; l'art. 12 delle NT prescrive per queste aree "il divieto di interventi che alterano le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali cave, discariche, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua; scavi e movimenti di terra in genere".

Nel "Piano degli Interventi" di Stienta l'area boscata è poi indicata come area con "Vincolo destinazione forestale (LR n. 52/1978)" di cui all'art. 6.5 NTO. Per approfondimenti sulla gestione dell'area si deve analizzare l'eventuale presenza di piani forestali; in ogni caso eventuali riduzioni della superficie dell'area a destinazione forestale devono essere autorizzate dalla Regione Veneto come previsto e nelle modalità indicate dall'art. 15 della L.R. 52/78.

La zona di intervento del Gruppo n°14 nel Comune di Stienta insiste poi su una vasta "Area umida" per la quale valgono le stesse disposizioni di cui all'art. 12 delle NT del PAT, ovvero il divieto di interventi che alterino le caratteristiche di naturalità e biodiversità, scavi e movimenti di terra.

Dal punto di vista idraulico il PAT ed il PI di Stienta recepiscono le perimetrazioni del PAI Po, l'area di intervento si trova in "Fascia A" e "Fascia B" del PAI Po, nel PAT sull'argine maestro è individuato il "Limite esterno della fascia fluviale A – Bacino idrografico del Po" che coincide con il "Limite esterno della fascia fluviale B – Bacino idrografico del Po"; l'art. 6.9 NTO del PI indica una serie di prescrizioni per queste aree riprendendo il PAI Po; per approfondimenti si veda l'art. in questione.

Nel Comune di Occhiobello è in vigore il PAT approvato in Conferenza dei Servizi del 26-08-2014, ratificato dalla D.G.R. n°164 del 24-02-2015. Nel Comune è poi in vigore il Piano degli interventi approvato con D.C.C. n°20 del 11-05-2015 ed aggiornato con tre varianti parziali (approvate con D.C.C. n°51 del 24-10-2016, D.C.C. n°49 del 30-07-2018 e D.C.C. n°50 del 30-07-2018).

L'area di intervento del Gruppo 14, sita nel Comune di Occhiobello, si trova **ALL'INTERNO DEL "SIC-ZSC 3270017 – DELTA DEL PO: TRATTO TERMINALE E DELTA VENETO", DI CUI ALL'ART. 7 E 30 DELLE "NORME TECNICHE" DEL PAT; IN ESSA È NECESSARIO REDIGERE LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE.**

L'area rientrante nel perimetro del SIC fa poi parte dell'area nucleo della Rete Ecologica, l'art. 33 delle NT prescrive, (analogamente all'art. 31 del PAT di Stienta) che: "gli interventi ammessi sono volti a migliorare la funzionalità ecologica dei siti e ad incrementare la componente naturale di questi ambiti" e precisa inoltre che "qualsiasi trasformazione dell'assetto delle aree nucleo sarà accompagnata da progetto di sistemazione a verde e da valutazione di compatibilità ambientale, oppure da valutazione di incidenza ambientale, qualora appropriata".

Nei pressi dell'argine il PAT di Occhiobello indica la presenza di un "Area boscata" vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 42/2004; l'art. 13 delle NT del PAT prescrive "il divieto di interventi che alterano le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali cave, discariche, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua; scavi e movimenti di terra in genere".

Nel Piano degli Interventi del Comune di Occhiobello l'area boscata non è indicata.

La zona di intervento del Gruppo n°14 nel Comune di Occhiobello insiste su una vasta "Area umida" per la quale valgono le disposizioni dell'art. 13 delle NT del PAT di Occhiobello, in particolare il divieto di interventi che alterino le caratteristiche di naturalità e biodiversità, scavi e movimenti di terra.

Dal punto di vista idraulico il PAT ed il PI di Occhiobello recepiscono le perimetrazioni del PAI Po, l'area di intervento si trova in "Fascia A" e "Fascia B" del PAI Po che in queste zone coincidono; nel PAT sull'argine maestro è individuato il "Limite tra la fascia fluviale B e la fascia fluviale C – Bacino idrografico del Po".

L'art. 6.9 NTO del PI indica una serie di obiettivi e di prescrizioni per queste aree riprendendo il PAI Po; per approfondimenti si veda l'articolo in questione.

2.3.15. Gruppo di Intervento n°15

L'area di intervento del Gruppo n°15 è costituita da 7 pennelli compresi tra il Km 557 e il Km 558 del Po di cui:

- 3 pennelli situati nel Comune di Occhiobello (Ro) in sponda sinistra;
- 4 pennelli situati nel Comune di Ferrara in sponda destra.

Le aree di intervento si trovano a monte del ponte dell'Autostrada A 13 sul Fiume Po.

Di seguito si analizzano le principali disposizioni poste degli strumenti urbanistici dei due Comuni coinvolti in relazione alle aree di intervento.

PAT COMUNE DI OCCHIOBELLO

Nel Comune di Occhiobello, relativamente al Gruppo di intervento n°15, sono previsti tre pennelli.

Il principale strumento urbanistico del Comune di Occhiobello è il PAT - Piano di Assetto del Territorio Comunale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°46 del 29-09-2010, approvato in Conferenza dei Servizi del 26-08-2014 ratificata della Deliberazione Giunta Regionale n°164 del 24-02-2015.


A livello sovracomunale il Comune di Occhiobello ha adottato un PATI – Piano di Assetto del territorio Intercomunale; il PATI è stato redatto con i Comuni di Stienta, Fiesse Umbertino e Canaro ed è stato adottato dal Comune di Occhiobello con D.C.C. n°47 del 29-09-2010. Il piano sovracomunale è di natura tematica, riguarda infatti alcuni specifici temi per i quali i comuni interessati si sono impegnati a compiere scelte strategiche condivise, in particolare relativamente a: offerta residenziale, standard e servizi a scala sovracomunale, attività produttive e commerciali. Il PAT di Occhiobello ha recepito, su questi temi, le prescrizioni del PATI.

Il PATI non è ancora stato approvato definitivamente.

Dal punto di vista operativo il Comune di Occhiobello è dotato di un Piano degli Interventi, così come previsto dalla L.R. 11/2004. In seguito all'approvazione del PAT il previgente PRG ha assunto il valore e l'efficacia di Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PAT; in seguito con D.C.C. n°20 del 11-05-2015 il Comune ha approvato il 1°Piano degli Interventi. Una prima Variante al PI è stata approvata con DCC n°51 del 24-10-2016, una seconda Variante parziale al PI è stata approvata con DCC n°49 del 30-07-2018, una terza Variante Parziale al PI è stata approvata con DCC n°50 del 30-07-2018.

Di seguito si analizzano i principali strategie, direttive e prescrizioni del PAT, a seguire si riportano le disposizioni del PI (3^ Variante approvata)

Tavola 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale



R.T.P:

Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, scala 1:10000)

La Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale indica i principali vincoli sovraordinati e locali.

L'area oggetto di intervento, come già visto per tutti gli altri gruppi, è vincolata ai sensi del "Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua" di cui all'art. 7 "Norme Tecniche" del PAT:

Articolo 7. Vincoli e norme di tutela

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono elementi la cui trasformabilità è definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al PAT, ed eventualmente specificata con maggior dettaglio dal PAT stesso. I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono rappresentati nella Tav. 1 come segue:

- Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – zone boscate;
- Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – corsi d'acqua;
- Vincolo Sismico O.P.C.M. n° 3274/2003;
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- Zone Umide (art. 21 PTRC);
- Aree soggette a scolo meccanico P1 del Bacino di rilievo Fissero-Tartaro-Canalbiano;
- Limite tra la fascia fluviale B e la fascia fluviale C del Bacino di rilievo Po;
- Limite esterno della fluviale C del Bacino di rilievo Po;
- Centri Storici (PRG, art. 24 PTRC);
- Idrografia / Fasce di rispetto
- Depuratori / Fasce di rispetto
- Pozzi di prelievo per uso idropotabile / Fasce di rispetto;
- Cimiteri / Fasce di rispetto;
- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico / Servitù tecnologica o Fasce di rispetto;
- Allevamenti zootecnici intensivi Articolo 49 delle presenti norme;
- Servitù tecnologica;
- Elettrodotti / Fasce di rispetto
- Metanodotto / Fasce di rispetto
- Viabilità esistente del P.R.G.C. vigente/ Fasce di rispetto;
- Viabilità di progetto del P.R.G.C. vigente;
- Ferrovia / Fasce di rispetto;

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazioni degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Per i contenuti dei vincoli e delle tutele il PAT rimanda alle specifiche normative di riferimento.

A valle delle aree di intervento, a circa cento metri dal pennello est, è presente un'area boscata vincolata in base al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, "Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 – Zone boscate", art. 7 NT del PAT.

Per quanto riguarda la biodiversità, tutta l'area all'interno dell'argine è indicata come "Siti di importanza comunitaria"; l'area di intervento, fa parte del SIC-ZSC "IT-3270017 Delta del Po: tratto terminale e valli venete"; per la normativa si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed agli articoli 30, 32 e 33 NT.

Una parte dell'alveo del Fiume Po tra cui la zona dove si collocano i pennelli è indicata come "Zone umide", l'art. 7 NT rinvia all'art. 21 del PTRC.

Dal punto di vista idrogeologico l'area di intervento è all'interno della Fascia A e della Fascia B del Pai Po, sull'argine maestro è presente il "Limite tra la fascia fluviale B e la fascia fluviale C – Bacino idrografico del Po".

A nord delle aree di progetto è presente una strada indicata come "Viabilità esistente nel P.R.G.C. vigente/Fasce di rispetto" di cui all'art.40 NT.

Ad est dall'area di progetto sono presenti due elettrodotti indicati come "Elettrodotti/ Fasce di rispetto", art. 7 NT e che vedremo nel RUE.




Tavola 2 – Carta delle invarianti e dei lavori

R.T.P:

	Confine comunale	
INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE E IDROGEOLOGICA		
	Paleoalveo principale rilevato (dosso fluviale)	Art. 11
	Area nucleo - SIC	Art. 33
	Area nucleo - Isole di naturalità	Art. 35
	Corridoi ecologici principali e secondari	Art. 36
	Area di connessione naturalistica: area di rinaturalizzazione	Art. 34
	Aree boscate	Art. 13
	Aree umide	Art. 13
	Alberi monumentali	Art. 37
VALORI DI NATURA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE E IDROGEOLOGICA		
	Percorso di valore paesaggistico	Art. 42
	Paesaggio della bonifica storica	Artt. 29, 46
	Argine del Fiume Po	Art. 13
	Corsi d'acqua	Art. 13
VALORI DI NATURA STORICO - MONUMENTALE E ARCHITETTONICA		
	Centri storici	Art. 24
	Edificio di interesse storico-ambientale	Art. 26

Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 2 – Carta delle invarianti e dei lavori, scala 1:10000)

La *Tavola 2 – Carta delle invarianti e dei lavori* riprende e specifica alcuni vincoli della *Tavola 1* e li integra con vincoli locali.

L’area di progetto, all’interno dell’alveo del Po, fa innanzitutto parte di “Corsi d’acqua” e di “Aree umide”; l’art. 13 delle “Norme Tecniche” del PAT stabilisce le direttive e le prescrizioni per queste aree:

Articolo 13. Tutela a fini naturalistici

Contenuto

Il PAT nella Tav. 2 individua gli ambiti di tutela a fini naturalistici, intendendosi per tali i territori ed elementi naturali o trasformati dall’opera dell’uomo, caratterizzati da significativi livelli di naturalità e biodiversità ovvero dalla presenza di particolari specie floristiche, vegetazionali, faunistiche e di coltura agraria, associati spesso a valori paesaggistici.

La tutela è finalizzata ad arrestare processi degenerativi in corso orientando l’evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio, concependo la valorizzazione come condizione per il mantenimento delle caratteristiche ambientali.

Il PAT segnala:

- l’area già ricompresa nel SIC Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto IT 3270017 alla quale attribuisce specifica tutela;
- il reticolo delle acque;
- le formazioni arboree di pregio in area agricola;
- gli ambiti fluviali.

Direttive

I perimetri di tali ambiti possono essere precisati dal PI, sulla base della verifica di limiti fisici o catastali.

La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti norme che vanno tradotte in indicazioni progettuali e normative dal PI.

Prescrizioni

Per tutti gli ambiti sopra elencati il PAT prescrive il divieto di interventi che alterano le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali cave, discariche, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d’acqua; scavi e movimenti di terra in genere; allevamenti zootecnici; nuove strade, ad esclusione di quelle di servizio all’attività rurale, agli edifici esistenti e alle nuove edificazioni eventualmente previste.

Direttive comuni per tali aree sono:

- conservazione e salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e biodiversità;
- conservazione ed incentivazione del riuso di tecniche e pratiche colturali tradizionali.

A circa cento metri verso valle rispetto all’area di progetto è presente un zona indicata come “Aree boscate”, di cui l’art. 13 visto in precedenza.

Tutta la zona all’interno degli argini, come già visto nella *Tavola 1*, fa parte del SIC “Fiume Po: tratto terminale e Valli Venete”, di cui all’art. 30 NT; più precisamente l’area fa parte delle “Area nucleo –SIC” di cui all’art. 33 NT che vedremo in seguito.

Si riporta di seguito l’articolo 30 NT che disciplina il SIC:

Articolo 30. Siti di Importanza Comunitaria

Contenuto

I siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale, che contribuiscono alla formazione della Rete Natura 2000, tutelata dall’art.6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, dalla normativa nazionale di attuazione dalle linee guida regionali, sono riconosciuti come ambiti sensibili, a massima valenza naturalistica e come tali individuati tra le invarianti di natura ambientale.

In particolare all’interno del territorio comunale è stato individuato il seguente ambito: il SIC Delta del Po tratto terminale e Delta Veneto (IT3270017).

Direttive

Il Piano degli Interventi potrà dare indicazioni puntuali sull’area di influenza dei SIC:

- all’interno della quale prescrivere la valutazione di incidenza ambientale;
- sugli interventi di ricomposizione ambientale da effettuare prioritariamente;
- sulle mitigazioni e compensazioni da realizzare in occasione di piani e progetti.

Valgono i dispositivi normativi della legislazione vigente nazionale e regionale in materia.

Prescrizioni

Nell’ambito e in prossimità del Sito di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n.3173 del 10 Ottobre 2006 avente per oggetto: *Nuove disposizioni attuative della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997- Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.*

Tutti gli interventi previsti devono essere coerenti con l’elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale allegato al PAT.

L’art. 33 NT sulle “Area nucleo” delle SIC stabilisce l’obbligo, per le trasformazioni di queste aree, di redigere un progetto di sistemazione del verde e una valutazione di compatibilità ambientale o una valutazione di incidenza ambientale:

Articolo 33. Aree nucleo – SIC

Contenuto

Sono gli ambiti di adeguata estensione, dove la componente floristica e faunistica assume significativa presenza, rispetto alle aree rurali circostanti. Rappresentano i nodi della rete ecologica sovra comunale e regionale.

Direttive

R.T.P:

Gli interventi all'interno di questi ambiti dovranno tendere a conservare, migliorare e ripristinare gli habitat di pregio naturalistico, con programmi coordinati a scala provinciale e regionale. Nel caso del corridoio fluviale del Po le misure di conservazione e miglioramento degli habitat dovranno essere coordinati, per quanto possibile, a scala interregionale, allo scopo di prevenire e limitare possibili alterazioni degli ecosistemi acquatici e ripariali.

Prescrizioni

Gli interventi ammessi sono volti a migliorare la funzionalità ecologica dei siti e ad incrementare la componente naturale di questi ambiti. Qualsiasi trasformazione dell'assetto delle aree nucleo sarà accompagnata da progetto di sistemazione a verde e da valutazione di compatibilità ambientale, oppure da valutazione di incidenza ambientale, qualora appropriata.

A circa duecento metri dall'area di progetto, a nord dell'argine, è presente un "Paleoalveo principale rilevato (dosso fluviale)" di cui all'art. 11 NT del PAT, si tratta del Paleoalveo del Poazzo. In corrispondenza di questo è inoltre presente un corridoio ecologico delle Rete Ecologica indicato come "Corridoi ecologici principali e secondari" di cui all'art. 36. NT del PAT. L'area di intervento non riguarda queste zone.

La strada sull'argine maestro infine è indicata dalla *Tavola 2* come "Percorsi di valore paesaggistico"; l'art. 42 disciplina questi percorsi.

Articolo 42. Percorsi ciclabili e percorso di percezione paesaggistico carrabile, ciclabile e ippovia

Contenuto

Il PAT indica la rete delle piste ciclabili ricreative e urbane esistente e i tracciati integrativi che preferibilmente dovranno essere individuati in modo preciso dal PI o da uno specifico progetto.

La rete di percorsi ciclabili e pedonali attrezzati e protetti viene articolato secondo due modelli che potranno per alcuni tratti coincidere:

- percorsi ciclabili urbani finalizzati a migliorare i collegamenti e la mobilità casa-lavoro, casa-scuola, casa-tempo libero;
- percorsi ciclabili finalizzati alla fruizione del territorio, sia urbano che aperto, e delle strutture ricreative e sportive.

Il percorso di valore paesaggistico carrabile, ciclabile e ippovia è costituito dalla esistente strada arginale.

Direttive

La realizzazione potrà avvenire per parti con le modalità tecniche ed esecutive previste dalla normativa vigente e precisate dal PI con particolare attenzione al rispetto delle dimensioni minime, all'utilizzo quando possibile di tracciati o elementi lineari già esistenti e con particolare cura nella scelta dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica in modo che siano coerenti con il contesto di appartenenza.

Prescrizioni

Il PI redige un progetto della rete ciclabile in modo da consentire la costruzione, anche per lotti successivi in riferimento al piano triennale delle opere pubbliche.

Tavola 4 – Carta delle azioni di piano (trasformabilità)



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 4 – Carta delle azioni di piano (trasformabilità), scala 1:10000)

<div> <div></div> <div>Confine comunale</div> </div>	
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI - A.T.O.	
<div> <div></div> <div>Ambiti Territoriali Omogenei</div> </div>	Art. 15
AZIONI STRATEGICHE	
<div> <div></div> <div>Aree di urbanizzazione consolidata</div> </div>	Art. 18
<div> <div></div> <div>Viabilità principale esistente / Viabilità di progetto</div> </div>	Art. 40
<div> <div></div> <div>Piste ciclabili</div> </div>	Art. 42
VALORI E TUTELE CULTURALI	
<div> <div></div> <div>Edifici di valore architettonico ambientale</div> </div>	Artt. 26, 27
<div> <div></div> <div>Manufatti rurali - edifici di valore architettonico ambientale/ambito di pertinenza</div> </div>	Artt. 26, 27
<div> <div></div> <div>Tutela della percezione paesaggistica lungo le strade</div> </div>	Art. 43
<div> <div></div> <div>Percorso di valore paesaggistico (carrabile, ciclabile e ippovia)</div> </div>	Art. 42
VALORI E TUTELE NATURALI	
<div> <div></div> <div>Area nucleo - SIC</div> </div>	Art. 32
<div> <div></div> <div>Area nucleo - Isole di naturalità</div> </div>	Art. 35
<div> <div></div> <div>Area di connessione naturalistica: area di rinaturalizzazione</div> </div>	Art. 34
<div> <div></div> <div>Corridoio ecologico principale</div> </div>	Art. 36
<div> <div></div> <div>Corridoio ecologico secondario</div> </div>	Art. 36
<div> <div></div> <div>Corridoio ecologico urbano</div> </div>	Art. 39
<div> <div></div> <div>Varco infrastrutturale</div> </div>	Art. 38
<div> <div></div> <div>Barriera infrastrutturale</div> </div>	Art. 31
<div> <div></div> <div>Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sx Po e Area di protezione d'interesse comunale</div> </div>	Art. 31
<div> <div></div> <div>Servizi al parco</div> </div>	Art. 31

La *Tavola 4 – Carta delle azioni di piano (trasformabilità)* riprende e specifica alcuni vincoli già visti nelle tavole precedenti e indica le strategie di sviluppo del territorio.

R.T.P:

La *Tavola 4* indica innanzitutto i perimetri degli “Ambiti Territoriali Omogenei” riprendendo quelli stabiliti dal PATI, il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale redatto con i Comuni di Stienta, Fisso Umbertino e Canaro.

L'area del Fiume Po fa parte dell'“ATO n°1- Occhiobello” di cui all'art.15 NT e all'Allegato A in cui si stabiliscono gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni.

La *Tavola 4* indica poi gli elementi principali delle tutele naturali: l'“Area nucleo – SIC” ed il “Corridoio ecologico principale” nei pressi del paleoalveo del Poazzo già visti in precedenza.

Infine nella *Tavola 4* individua l'area dell'alveo del Po come “Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sx Po e Area di protezione d'interesse comunale” di cui all'art. 31:

Articolo 31. Area di protezione di interesse sovracomunale

Contenuto

Il PAT individua e perimetra nella Tav. 4/b un'area di protezione di interesse sovracomunale destinandola a parco lineare da tutelare e da valorizzare anche in funzione turistico-ricreativa.

Prescrizioni

Nell'Area di protezione d'interesse sovracomunale coincidente con l'ambito del Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sinistra Po si applicano le normative del PAI Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po riferite alle Classi Fluviali (art. 289 in particolare per quanto attiene alle attività consentite e vietate così come definite dagli articoli 29, 30 e 31 del citato PAI).


PIANO DEGLI INTERVENTI - COMUNE DI OCCHIOBELLO

Come abbiamo detto in precedenza il Comune di Occhiobello è dotato di un Piano di Interventi, come previsto dalla L.R. 11 /2004, in attuazione del PSC.

Il Piano degli Interventi attualmente in vigore è alla 3^a Variante approvata con DCC n°50 del 30-07-2018.

Di seguito si riportano i principali articoli relativi alle aree interessate.

Tavola 1.1 – Vincoli e Tutele



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 1.1– Vincoli e Tutele, scala 1:10000)

La *Tavola 1.1 Vincoli e Tutele* del PI specifica alcuni dei vincoli visti nel PAT.

L'area di intervento fa parte del SIC della “Rete Natura 2000” che abbiamo già visto nel PAT ; si riporta l'art. 6.6 delle “Norme Tecniche Operative” del PI relativo ai SIC che rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le quali, per progetti in queste aree, è prevista la Valutazione di incidenza:

Art. 6.6. - Rete Natura 2000

1. Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui alle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e DM 2 Agosto 2010, D.G.R. n. 4003/2008 e n. 3173/2006..
2. Nel comune di Occhiobello è individuato un sito S.I.C.:
- Cod. SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"
3. Nell'ambito ed in prossimità dei siti di importanza comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 3173/2006 avente per oggetto: *"Nuove disposizioni relative all'attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative e successive modificazioni ed integrazioni"*.
4. Fino all'approvazione del Piano di Gestione è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi di valorizzazione e tutela di cui ai precedenti commi.

L'area di intervento fa poi parte della "Fascia A" e della "Fascia B" del "Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fiume Po", di cui all'art. 6.9. NTO del PI; si riporta di seguito il secondo e terzo comma (relativo alle fasce A e B):

Art. 6.9. P.A.I. Fiume Po - Classificazione delle Fasce Fluviali
[...]

Fascia di esondazione - (Fascia B)

7. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

8. Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

9. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 4

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino;
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico a la realizzazione di contenitori per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- e) Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Ad est dell'area di intervento, come già visto nel PAT, sono presenti due elettrodotti indicati sulla la *Tavola 1.1* come "Elettrodotti e fasce di rispetto"; l'art. 6.10 NTO stabilisce i vincoli nei pressi delle infrastrutture:

Art. 6.10. - Elettrodotto alta tensione

1. Il PI individua gli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica ad alta tensione; le relative fasce di rispetto di prima approssimazione, riportate al comma successivo, costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio
2. Le fasce di rispetto sono determinate, in via provvisoria, dal Ministero Ambiente con DM 29.05.2008.
3. La determinazione della distanza di prima approssimazione (DPA) della fascia di rispetto è determinata dall'Ente gestore dell'elettrodotto secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al citato decreto.
4. Le fasce di rispetto di cui sopra, ai sensi del DPCM 8.07.2003, si applicano per gli ambienti abitativi, aree gioco per l'infanzia, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza non inferiori a 4 ore, e l'obiettivo è il rispetto di 3 microtesla per il valore di induzione magnetica.
5. All'interno della fascia di salvaguardia per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001 acquisendo preventivamente il nulla osta dell'ente gestore dell'elettrodotto.

La normativa nazionale pone dei limiti all'edificazione di strutture in cui le persone permangano per più di quattro ore; il vincolo non riguarda quindi l'intervento in questione.

Nella *Tavola 1.1 Vincoli e Tutele* del PI vengono indicate anche le tutele idrogeologiche, l'area golenale viene indicata tra le "aree idrogeologicamente non idonee ai fini edificatori" di cui all'art. 6.15 NTO.

Nella *Tavola 2.2 Zonizzazione e vincoli – Comune quadrante Sud* del PI vengono specificati alcuni vincoli, in particolare nell'area golenale (dove si trova l'area di intervento) viene indicata la presenza dell'"area nucleo (core area)" già vista nel PAT e di cui all'art 6.14 NTO si precisano gli interventi consentiti e le relative modalità; nell'articolo, al comma 5, si precisa che nell'Area nucleo sono consentite le opere idrauliche purché assoggettate a

Procedura di valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R. 3173/2006; inoltre per queste opere sono previste adeguate misure di mitigazione e/o compensazione. La valutazione di incidenza viene ribadita nel comma 9 che si riferisce alla direttiva 92/43/CEE, alle norme nazionali ed alla D.G.R. 3173/2006. Si riporta l'art. 6.14 NTO:

Art. 6.14. - Rete Ecologica

Aree nucleo

1. Il PI, in applicazione dei criteri indicati dalla *Pan European Biological Diversity Strategy* (PEBLDS), identifica le aree nucleo (core areas) con gli ambiti territoriali rientranti nella delimitazione dei siti della Rete natura 2000 e precisamente: - Cod. SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"

2. Le aree nucleo costituiscono i nodi della rete e l'ossatura della rete stessa; si tratta di unità territoriali di elevato valore funzionale e naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità e di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi.

Presentano il massimo valore ecologico rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento al sistema della Rete ecologica.

3. In tali aree il Comune persegue l'obiettivo di creazione e consolidamento della rete ecologica anche mediante forme di adozione e gestione da parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi integrati o da

integrare, nella rete ecologica; particolare valenza assumono le azioni mirate al miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea soprattutto lungo il corso del Fiume Po, mediante interventi di riqualificazione dell'assetto vegetazionale di concerto con le autorità competenti con particolare riferimento alle essenze da impiegare e alla creazione di nuove nicchie ecologiche al fine della riqualificazione e riordino delle specie appartenenti agli habitat Natura 2000.

4. La realizzazione di nuovi insediamenti, opere ed infrastrutture di pubblico interesse, sono consentite purché, opportunamente motivati, non siano possibili localizzazioni alternative. Deve comunque essere garantito il mantenimento della connessione ecologica mediante opportuni interventi di mitigazione (es. ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi, ecc.) e/o compensazione).

5. Sono consentite le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture a rete (opere viarie, ferroviarie, reti per il trasporto dell'energia, di liquidi e gas, reti di telecomunicazioni, collettori fognari, canali di adduzione e restituzione delle acque per legittime utenze), nonché alla realizzazione di opere idrauliche finalizzate alla gestione del corso d'acqua, sentieri e aree di sosta pedonali, equestri e ciclabili. Tali interventi dovranno essere assoggettati a specifica procedura di valutazione di incidenza ai sensi della DGR 3173/2006 e dovranno contenere adeguate misure di mitigazione e/o compensazione in merito a quanto riportato nel Quadro conoscitivo del presente P.I.

6. Non è consentita la realizzazione di recinzioni e manufatti con effetti di barriera faunistica in corrispondenza di elementi naturali e che creino interruzione della continuità spaziale. È vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dimesse e/o – concedere autorizzazioni di escavazione e di stoccaggio all'aperto di qualsiasi materiale, fatte salve le attività connesse alla messa in sicurezza idraulica e gli interventi finalizzati al potenziamento del ruolo ecologico del Sito natura 2000;

7. Sono altresì vietate le seguenti azioni:

- L'eliminazione anche parziale dell'habitat di importanza comunitaria individuato nel Formulario Standard, nei limiti imposti dalla DGRV 3173/2006;
- L'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite). È obbligatorio il mantenimento e la ricostituzione delle siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione tipica. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano.
- rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
- qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/o con presenza di "specie tipiche" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati. Sono invece ammessi interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente.
- l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati;
- le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;
- l'insediamento di strutture produttive di qualsiasi tipo, ivi compresi gli insediamenti zootecnici intensivi;

i) gli interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti che non siano giustificati da programmi aziendali approvati ai sensi della LR 11/2004 e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza ai sensi della DGR 3173/2006;

j) realizzare nuovi scarichi di reflui civili o industriali. Per quelli esistenti si deve prescrivere o adottare le modalità per il controllo biologico e igienico-sanitario, in accordo con gli Uffici ed enti competenti, al fine di prevedere per la loro graduale eliminazione.

k) L'insediamento di attività antropiche che limitino la permanenza, la nidificazione, l'aumento e la stabilità della specie e gli eventuali piani di reintroduzione delle stesse;

8. Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono obbligatori:

a) la realizzazione di assetti culturali a basso impatto ambientale ed a carattere biologico;

b) la disincentivazione di colture agrarie (seminativi in generale) che ostacolano l'insediamento e la diffusione delle specie;

c) nel periodo della riproduzione dell'avifauna, evitare la potatura e lo sfalcio per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. La manutenzione delle siepi deve effettuarsi, nei mesi invernali;

d) evitare la pulizia dei fondali e delle rive e altre attività di "pulizia idraulica" in corrispondenza dei periodi di riproduzione delle specie ittiche indicate nel Formulario Standard.

9. Tutti gli interventi nell'ambito ed in prossimità dei siti di importanza comunitaria sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 3173/2006 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative e successive modificazioni ed integrazioni".

10. Fino all'approvazione del Piano di Gestione è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi di valorizzazione e tutela di cui ai precedenti commi.

Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi indicano anche eventuali misure di mitigazione e compensazione, specialmente in relazione a PUA residenziali e produttivi di cui all'art. 7.3:

Art. 7.3. - Misure di mitigazione e compensazione

1. Il PI, attraverso la Valutazione Ambientale Strategica del PAT, ha definito gli interventi di attuazione di opere di mitigazione e compensazione attraverso le seguenti azioni:

- Impianto di barriere arboree

- Impianto di boschi di pianura

Così come meglio descritte nel Prontuario per la mitigazione ambientale.

1. Impianto di barriere arboree: le fasce piantumate di mitigazione definite nelle schede norma saranno composte da specie autoctone e devono avere una larghezza minima pari a 3 metri e saranno interposte tra i PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e il territorio agricolo circostante, tra i PUA e gli elementi della rete ecologica, tra PUA residenziali e produttivi, nonché lungo le principali infrastrutture viarie di collegamento esistenti e di progetto. Tali fasce sono realizzate nelle aree a standards o possono essere localizzate all'interno dei lotti di proprietà o nelle aree immediatamente confinanti con l'intervento (se della medesima proprietà); in tali casi non vengono conteggiate tra gli standards del PUA. Le essenze da piantumare dovranno essere a "pronto effetto" con altezza minima di ml. 5,00 per le zone residenziali e di ml. 8,00 per le zone produttive.

2. Impianto di boschi di pianura: oltre alle fasce perimetrali di mitigazione, all'interno di ciascun PUA almeno il 50% delle aree a servizi previste dovrà essere destinato a verde attrezzato e, qualora la superficie dell'area lo consenta, piantumata a bosco di pianura mediante la messa in opera esclusiva di specie autoctone.

3. Sono classificate le seguenti tipologie di opere di mitigazione:

a) Barriere antirumore: Consentono di abbattere le emissioni acustiche emesse dalle sorgenti di rumore (strade, industrie, ecc.). Possono essere costituite da terrapieni, o rilevati vegetati con arbusti e alberi a fogliame fitto e chioma densa, utilizzando preferibilmente specie sempreverdi a foglia larga. Nei casi di scarsità di spazio lungo le infrastrutture si possono realizzare barriere fonoassorbenti rigide.

b) Fitodepurazione: Fitodepurazione delle acque (di tipo orizzontale o verticale) per mezzo di piante adatte a vivere in carenza di ossigeno (rizomi di fragmite) che stabilizzano la sostanza organica e rimuovono i nutrienti dal refluo che così depurato verrà condotto verso riutilizzazioni secondarie come l'irrigazione di giardini, prati, oppure per l'alimentazione di stagni e zone umide con reimmissione in falda o in corsi d'acqua.

c) Interventi di deframmentazione: Consentono di connettere tra loro macchie paesistiche separate, o di ripristinare connessioni ecologiche alterate dalla realizzazione di infrastrutture.

d) Rinaturalizzazione corsi d'acqua: Nei casi in cui il corso d'acqua funga anche da corridoio per la rete ecologica è auspicabile, anche in accordo con l'Ente Gestore, aumentarne l'efficacia attraverso l'allargamento dell'alveo ed intervenendo con opere di ingegneria naturalistica.

e) Forestazione con diverse tipologie vegetazionali (siepi, fasce tampone, boschi di pianura): Sono opere destinate alla ricostituzione degli ecosistemi planiziali: boschi, siepi campestri, vegetazione riparia e golenale, fasce tampone.

4. Gli interventi di scala urbanistica previsti dal PI dovranno attuare le misure di mitigazione e compensazione previste al Capitolo 10 del Rapporto Ambientale del PAT:

Sistema residenziale e servizi

[...]

Sistema produttivo

[...]

Per le eventuali opere di mitigazione il Piano degli Interventi è dotato anche di un "Prontuario della qualità architettonica e della mitigazione ambientale", si veda in particolare il "Capo 13 – Mitigazione ambientale".

PSC COMUNE DI FERRARA

Nel Comune di Ferrara, relativamente al Gruppo n°15, sono previsti quattro pennelli. L'area di intervento si trova a nord di un'ampia zona golenale separata dal fiume da un piccolo argine ed in prossimità del ponte dell'autostrada A13.

R.T.P:


Come abbiamo già visto nelle precedenti relazioni relative ai gruppi n° 11 e 12, il Comune di Ferrara è dotato di un PSC approvato con Delibera C.C. n° 21901 del 14-04-2009, ed entrato in vigore in 03-06-2009 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le "Norme Tecniche di Attuazione" successivamente sono state adeguate all'art. 18 bis della L.R. n° 20 del 14-03-2000 con Delibera P.G. 100273 del 09-12-2014.

Il Comune sui è poi dotato di un Regolamento Urbanistico Edilizio che attua il PSC e che vedremo in seguito.

Come già visto per i Gruppi n°11 e 12 l'area di intervento fa parte del "Sistema ambientale e delle dotazioni territoriali" come indicato nella *Tavola 4.1a I sistemi*, in particolare l'area all'interno dell'argine maestro del Po fa parte del "Subsistema connessioni geografiche strutturali" in quanto "Invasi e alvei dei corsi d'acqua – golene del Po". L'articolo 10.1 NTA disciplina queste aree e pone come obiettivo quello di "garantire la continuità delle connessioni riconosciute attraverso la conservazione delle caratteristiche ambientali degli elementi del subsistema"; per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo n°11.

Il PSC definisce poi diversi Ambiti, come per i Gruppi n°11 e 12 la *Tavola 4.2a Gli Ambiti* identifica l'area all'interno dell'argine del Po come "Ambito aree di valore naturale e ambientale"; l'articolo 14.8 NTA definisce modalità e possibilità di intervento dell'ambito riferendosi in particolare all'art. 19 PTPR e s.mi e all'art. 19 PTCP e s.mi e rimandando alle previsioni del RUE e al POC quale strumenti attuativi; si veda la già citata relazione del Gruppo n°11.

Tavola 6.1.1 – Tutela Storico Culturale e Ambientale



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 6.1.1 – Tutela Storico Culturale e Ambientale, scala 1:10000)

3.0 TUTELA DEL SITO UNESCO	riferimento NTA	7.0 TUTELA PAESAGGISTICA	riferimento NTA
4.0 EDIFICI INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STORICO	art. 25.1	7.1 vincoli paesistici ex lege	art. 25.5.1
4.4 edifici di pregio storico-culturale e testimoniale	art. 25.2.2	7.2 vincoli paesistici specifici	art. 25.5.2
6.0 TUTELA NATURALISTICO-AMBIENTALE		7.3 strade panoramiche	art. 25.5.3
6.1 SIC	art. 25.4.1	7.4 rispetto strade panoramiche	art. 25.5.3
6.2 ZPS	art. 25.4.1	7.5 alberi monumentali	art. 25.5.4
6.3 aree boscate	art. 25.4.2	7.6 filari monumentali	art. 25.5.4
6.4 alveo del Po	art. 25.4.3	7.7 filari e siepi	art. 25.5.4
6.5 alvei dei corsi d'acqua	art. 25.4.4	7.8 unità di paesaggio	art. 25
6.6 zone umide, specchi d'acqua, maceri	art. 25.4.5	7.9 ambito di paesaggio notevole	art. 25

La Tavola 6.1.1 – Tutela Storico-Culturale e Ambientale indica i principali vincoli di natura comunale e sovra-comunale dell'area oggetto di intervento.

Dal punto di vista della tutela naturalistico-ambientale, come già visto per i gruppi n°11 e 12, il sito di progetto del Gruppo n°15 fa parte di un'area "SIC" che è anche "ZPS" della Rete Natura 2000; in particolare il SIC e ZPS è identificato come "IT 4060016 – Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico". L'articolo 25.4.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC sintetizza le principali disposizioni normative previste in questa area, si veda le precedente relazione del Gruppo n°11.

L'area viene poi indicata come "Alveo del Po", tutelato come principale risorsa naturale del territorio e come corridoio ecologico primario (art. 25.4.3. e 25.4.4 NTA).

Dal punto di vista della Tutela paesaggistica sull'area insistono dei "vincoli paesistici ex lege", ovvero i vincoli del D.Lgs. 42 /2004 di cui all'art. 25.5.1 delle NTA.

L'area di progetto infine è all'interno di un'"Unità di Paesaggio Ambiti naturali fluviali" come individuate dal PTCP; l'articolo 25 delle NTA disciplina gli interventi in queste aree rinviando al PTCP ed al RUE.

A sud dell'area di progetto è presente un'area golenale separata dal fiume da un piccolo argine, le aree di golenale e dell'argine sono individuate come "area boscate" di cui all'art. 25.4.2 NTA. (su questo si veda anche la Tavola 5.1 del RUE che individua in maniera più chiara l'area). Come già visto nel caso del Gruppo n°11, l'art. 25.4.2 NTA definisce le caratteristiche di queste aree ed impone il rispetto delle direttive dell'art. 10 PTPR e dell'art. 10 del PTCP:

art. 25.4.2. Aree boscate


Rappresentano le aree caratterizzate dalla presenza di bosco, termofilo e/o igrofilo, nonché da impianti di riforestazione. Tali aree, unitamente alle aree boscate da realizzarsi ai sensi degli artt. 10.5 e 16.1, rivestono finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, di riproduzione della flora e della fauna, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di fruizione turistico-ricreativa e produttiva.

Direttive Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 10 del PTPR e successive modifiche e integrazioni e nell'art. 10 del PTCP e successive modifiche e integrazioni.

Indirizzi Il RUE e i POC disciplinano tali aree impedendo forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti.

Tavola 6.1.3 – Vincoli idraulici e infrastrutture

R.T.P:



VINCOLI IDRAULICI E IDROGEOLOGICI	riferimento NTA	RISPETTO INFRASTRUTTURE	riferimento NTA
fascia A Piano di Bacino Po	art. 26.1.1	strade	art. 26.2.1
fascia B Piano di Bacino Po	art. 26.1.2	ferrovie	art. 26.2.2
fascia rischio effetto dinamico Po	art. 26.1.3	aeroporto	art. 26.2.3
aree a rischio di allagamento	art. 26.1.4	cimiteri	art. 26.2.4
paleovalci	art. 26.1.5	depuratori	art. 26.2.5
aree a ridotta soggiacenza della falda freatica	art. 26.1.6	elettrodotti	art. 26.2.6
corpi idrici sotterranei	art. 26.1.7	gasdotti	art. 26.2.9
corsi d'acqua e canali di bonifica	art. 26.1.8	rischio incidente rilevante (vedi tav. 6.1.4)	art. 26.2.10
		Perimetro centro abitato	art. 14

Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 6.1.3 – Vincoli idraulici e infrastrutture, scala 1:10000)

Nella Tavola 6.1.3. – Vincoli idraulici e infrastrutture il PSC indica i principali vincoli legati al sistema idraulico del Fiume Po nonché le fasce di rispetto delle principali infrastrutture.

L'area di progetto si trova principalmente all'interno della "Fascia A" del Piano di Bacino del Po, l'art. 26.1.1 NTA indica i principali obiettivi dell'area e rimanda alle direttive del PTCP e del PAI Po; per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo n°11.

Le aree golenali a sud dell'intervento sono identificate invece come "Fascia B" del PAI Po di cui all'art. 26.1.2. NTA, la norma del PSC rimanda al PTCP, al PAI Po e indica nel RUE lo strumento che dovrà disciplinare gli interventi sull'esistente.

Nei pressi dell'area di intervento è presente un'area vincolata per la presenta di "corpi idrici sotterranei", si tratta dell'area di rispetto della falda di captazione dell'acquedotto di Pontelagoscuro di cui all'art. 36.1.7 che si riporta di seguito:

7. Tutela dei corpi idrici sotterranei.

Comprendono le aree caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche. In particolare riguardano le aree di rispetto degli impianti di captazione dell'acquedotto di Pontelagoscuro.

Direttive Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 26 del PTCP e successive modifiche e integrazioni

Nel RUE vedremo ulteriori disposizioni per queste zone.

Ad est delle aree di intervento sono presenti due "elettrodotti" di cui all'art. 26.2.6 :

6. Elettrodotti e cabine alta tensione

Rappresentano le reti e i manufatti dell'alta tensione. La disciplina relativa agli stessi riferiti alla media tensione dovrà essere contenuta nel RUE.


Direttive Per tali reti e manufatti si rinvia alla disciplina del DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i..

L'area all'esterno dell'argine maestro presenta una serie di vincoli:

- una fascia di 300 metri è individuata come "fascia rischio effetto dinamico Po" si cui all'art.26.1.3 NTA;
- una vasta zona è indicata come "aree a rischio di allagamento" di cio all'art. 26.1.4 NTA;
- un canale è indicato come "corsi d'acqua e canali di bonifica" di cui all'art. 26.1.8 NTA.

L'area di intervento non riguarda queste zone.

Tavola 5.2 – Rete ecologica e del verde



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 5.2 – Rete ecologica e del verde, scala 1:10000)

Nella *Tavola 5.1 Luoghi e azioni del PSC – Trasformazioni* l'area di progetto è indicata come "Golene" tra le "Nuove reti e connessioni"; l'art. 16.14 NTA disciplina le strategie del piano:

art. 16.14 – Golene

1. Rappresentano le golene del Po e dei principali corsi d'acqua.
2. I POC prevedranno interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica, anche in attuazione della Rete Ecologica primaria e secondaria, nonché di valorizzazione dello storico ruolo delle golene di connessione geografica fra gli insediamenti.

Nella *Tavola 5.2 - La rete ecologica e del verde* il PSC individua i vari elementi in cui è strutturata la Rete Ecologica; Il fiume Po fa parte dei "corridoi ecologici acquatici primari".

A sud dell'area di progetto la golena chiusa fa parte dei "Nodi ecologici ad ecosistema prevalentemente terrestre" esistenti. Questa zona è vincolata dal D.Lgl 42/2004 di cui all'art. 25.4.2 NTA.

All'interno della golena una piccola area è individuata come "Aree di appoggio ad ecosistema acquatico".


A sud dell'argine principale sono presenti dei canali indicati come "Corridoi ecologici acquatici secondari".

RUE COMUNE DI FERRARA


Il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Ferrara è stato approvato con Delibera Consiliare P.G n°39286 del 10-06-2013 ed è entrato in vigore il 17-07-2013 con la pubblicazione su BUR. Una prima variante (relativa alla normativa) è stata approvata Delibera Consiliare P.G. 105662 del 09-11-2015; una seconda variante al RUE è stata approvata con Delibera Consiliare P.G. 155341/2018 del 14-01-2019 ed è entrata in vigore con la pubblicazione sul BUR n° 40 del 06-02-2019.

Di seguito si riportano le principali direttive e prescrizioni presenti nel RUE vigente, per una trattazione più esaustiva si veda il capitolo sul Gruppo di Intervento n°11.

Tavola 5.1 – Beni culturali ed ambientali



Scala 1:10000 (estratto dalla Tavola 5.1 – Beni culturali ed ambientali, scala 1:10000)



La **Tavola 5.1 – Beni culturali ed ambientali** del RUE definisce i sistemi ambientali, del paesaggio e storico-culturali riferendosi, in particolare, agli articoli 107 e 108 delle NTA.

L'area di intervento fa parte del Sistema dei Beni Naturali in quanto “Fiumi e canali principali” e “Golene” ed è vincolata in quanto facente parte del sistema “Rete Natura 2000 (SIC/ZPS)” di cui all'art. 107.1.1 NTA, per approfondimenti si veda la relazione al Gruppo di Intervento n°11.

Come già visto nel PSC immediatamente a sud dell'area di intervento è presente una golena chiusa nella quale un'estesa area è individuata come “aree boscate”; l'art. 107.1.3.1. NTA definisce i vincoli, il tipo di interventi e le modalità previste in queste aree; per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo di intervento n°11 che presenta una situazione analoga.

In corrispondenza di due pennelli e relative aree di intervento, sul margine tra l'area golenale ed il corso d'acqua, è presente una vegetazione indicata come “filari e siepi” e vincolata dall'art. 107.1.3.6. NTA. Come già visto per l'area di intervento dei Gruppi n° 11 e 12, per questo tipo di vegetazione il RUE prevede il mantenimento e, nel caso di abbattimenti, il ripristino in loco tenendo conto delle disposizioni del “Regolamento comunale del Verde pubblico e privato” del Comune di Ferrara. Per approfondimenti si veda il capitolo relativo al Gruppo di Intervento n°11.

Per quanto riguarda il “Sistema dei Beni culturali” la **Tavola 5.1** del RUE perimetra le aree del “Sito UNESCO - Ferrara Città del Rinascimento e il suo Delta del Po”. L'area di intervento del Gruppo n°15 risulta ai margini della “Zona tampone del sito UNESCO”. Sui vincoli ed i limiti del Sito UNESCO si veda l'art. 107.2.2 delle NTA del RUE nonché l'art. 30 del PTCP trattati nel Gruppo n°11.

Per quanto riguarda i “Sistemi di Percezione e Fruizione del Paesaggio” la **Tavola 5.1- Beni culturali e ambientali** individua un percorso vincolato come “Percorsi e punti di valore panoramico”, il percorso ciclopeditone sull'argine maestro del Po “Fe 20”.

Sui vincoli legati ai percorsi panoramici si veda l'art. 107.3.1 NTA; gli interventi nelle aree golenali visibili dai percorsi panoramici sono inoltre vincolati al precedente art. 107.1.1. Si veda la relazione al Gruppo di Intervento n°11.

Ad est dell'area di intervento sono presenti due elettrodotti già visti nel PSC e indicati come “elettrodotti ad alta tensione” di cui all'art. 119.6 NTA; il RUE rinvia alla normativa nazionale:

6. Elettrodotti

La tav. 6 riporta i tracciati degli elettrodotti ad alta tensione e di quelli in media tensione con conduttori aerei nudi, nonché i perimetri delle stazioni primarie e l'ubicazione delle cabine elettriche.

Per tali reti e manufatti si rinvia alla disciplina di cui al DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i. e al D.Min.Amb. 29/05/2008 e s.m.i..

La normativa nazionale (D.Min Amb. 29-05-2008) pone dei limiti all'edificazione di strutture in cui le persone permangano per più di quattro ore come già visto nel caso di Occhiobello.

Dal punto di vista archeologico dalla **Tavola 5.1- Beni culturali e ambientali** del RUE non risultano “Aree di interesse archeologico” nella zona di intervento.

Nella **Tavola 6.1 – Regole per le Trasformazioni** l'area oggetto di intervento è situata nella “Fascia A Piano di Bacino Po” ed è a margine delle “Fascia B Piano di Bacino Po” come già visto nella **Tavola 6.1.3 – Vincoli idraulici e infrastrutture** del PAT; l'art. 118.1 e ss. precisa i tipi e le modalità di intervento su queste aree riferendosi all'art. 18 del PTCP e agli articoli 29 e 39 del Pai Po; per approfondimenti si veda la relazione del Gruppo n°11.

Nella **Tavola 6.1 – Regole per le Trasformazioni** inoltre l'area oggetto di intervento è nei pressi dell'area soggetta a “Tutela dei corpi idrici sotterranei” come già visto nella **Tavola 6.1.3 – Vincoli idraulici e infrastrutture** del PAT. L'art 118.7 NTA del RUE specifica le condizioni in queste aree riferendosi all'art. 26 del PTCP:

7. Tutela dei corpi idrici sotterranei.

La tav. 6 riporta le aree caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, in particolare le aree di rispetto degli impianti di captazione dell'acquedotto di Pontelagoscuro. Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 26 del PTCP⁵ e s.m.i.

In tutto il territorio comunale, l'insediamento di attività produttive idroesigenti è condizionato alla disponibilità delle risorse idriche necessarie e alla sostenibilità dei relativi prelievi, che dovranno essere oggetto di adeguate analisi da allegarsi al progetto di intervento, privilegiando l'utilizzo di acque superficiali rispetto all'attingimento da risorse idriche profonde. Ai singoli attingimenti da

⁵ NTA PTCP art. 26 Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei:

1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici sotterranei, non ricomprese nelle aree tutelate ai sensi del precedente art. 20 ma caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, perimetrate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al DPR 24 maggio 1988, n.236, sono vietati:

- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali o regionali;
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
- la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775;
- la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche e impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;
- l'interrimento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.

R.T.P:

acque di falda o dalle acque superficiali di cui al successivo punto 8 sarà preferibile la realizzazione di attingimenti da asservirsi ad acquedotti civili industriali con distribuzione a più utenze, ai fini della riduzione dei costi e del miglioramento della sostenibilità ambientale.

CONCLUSIONI

Per quanto riguarda le aree di intervento del Gruppo n°15, esse si suddividono in una serie di tre pennelli in sponda veneta, nel Comune di Occhiobello; ed in quattro pennelli in sponda emiliana, nel Comune di Ferrara.

Nel Comune di Occhiobello è in vigore il PAT approvato in Conferenza dei Servizi del 26-08-2014, ratificato dalla D.G.R. n°164 del 24-02-2015. Nel Comune è poi in vigore il Piano degli interventi approvato con D.C.C. n°20 del 11-05-2015 ed aggiornato con tre varianti parziali (approvate con D.C.C. n°51 del 24-10-2016, D.C.C. n°49 del 30-07-2018 e D.C.C. n°50 del 30-07-2018).

L'area di intervento dei tre pennelli siti nel Comune di Occhiobello si trova **ALL'INTERNO DEL "SIC-ZSC 3270017 – DELTA DEL PO: TRATTO TERMINALE E DELTA VENETO", DI CUI ALL'ART. 7 E 30 "NORME TECNICHE" DEL PAT; IN ESSA È NECESSARIO REDIGERE LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE.**

L'area di intervento fa poi parte dell'"area nucleo" della Rete Ecologica, per tutelare questa zona l'art. 33 delle NT del PAT di Occhiobello prescrive che: "gli interventi ammessi sono volti a migliorare la funzionalità ecologica dei siti e ad incrementare la componente naturale di questi ambiti"; inoltre precisa che "qualsiasi trasformazione dell'assetto delle aree nucleo sarà accompagnata da progetto di sistemazione a verde e da valutazione di compatibilità ambientale, oppure da valutazione di incidenza ambientale, qualora appropriata".

A VALLE DALL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO È PRESENTE UN'"AREA BOSCATI" VINCOLATA DALLA D.Lgs. 42/04 ED INDICATA DAL PAT DI OCCHIOBELLO; QUEST'AREA, TROVANDOSI DISTANTE DALL'INTERVENTO, NON DOVREBBE ESSERE INTERESSATA DALLE OPERE O DAL CANTIERE.

La zona di intervento insiste poi su una vasta "Area umida" per la quale valgono le disposizioni dell'art. 13 delle NT del PAT di Occhiobello, ovvero il divieto di interventi che alterino le caratteristiche di naturalità e biodiversità, scavi e movimenti di terra; per approfondimenti si veda l'art. 13 NT del PAT.

Nel Comune di Ferrara è in vigore il PSC approvato con D.C.C. n° 21901 del 14-04-2009, ed entrato in vigore in 03-06-2009 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le "Norme Tecniche di Attuazione" sono poi state aggiornate con Delibera P.G. 100273 del 09-12-2014. Nel Comune di Ferrara è poi in vigore il RUE approvato con Delibera Consiliare P.G. n°39286 del 10-06-2013 ed è entrato in vigore il 17-07-2013 con la pubblicazione su BUR; il RUE è poi stato aggiornato con due varianti (approvate con Delibera Consiliare P.G. 105662 del 09-11-2015 e con Delibera Consiliare P.G. 155341/2018 del 14-01-2019).

I quattro pennelli siti in sponda destra, nel Comune di Ferrara, si trovano in un contesto particolarmente delicato per la presenza, nei pressi dell'area di intervento, di aree golenali e di un'estesa "aerea boscata".

Il PSC ed il RUE di Ferrara prevedono la tutela dell'area fluviale e delle golene del Po. L'alveo, dalla mezzeria del fiume all'argine maestro destro, fa parte del "SIC-ZPS IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" della "Rete Natura 2000"; l'art. 25.4 NTA del PSC e l'art. 107.1.1. NTA del RUE rinviano alle Direttive comunitarie ed alla Normativa nazionale e regionale. In caso di interventi in queste aree, è necessario redigere la Valutazione d'Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della LR 7/2004, dell'art. 20 L.R. 22/2015 e s.m.i. e della delibera G.R. 1191/2007 e s.m.i.

L'art. 107.1.1. del RUE rinvia poi alle le misure generali di conservazione di cui alla D.G.R. 1419/2013 e s.m.i., nonché alle misure specifiche di conservazione del "SIC-ZPS IT 4060016".

Per quanto riguarda l'"area boscata", il progetto e le aree di cantiere dovrebbero escludere interventi in questa zona; in essa sono consentiti esclusivamente alcuni interventi tra cui quelli di "difesa idrogeologica ed idraulica" (art. 107.1.3.1 NTA del RUE). Nelle "Aree boscate" sono ammessi solo progetti pubblici o di interesse pubblico di natura tecnologica o infrastrutturale, con o senza VIA a seconda del tipo di intervento; in ogni caso l'articolo 107.1.3.1. NTA del RUE afferma che "i progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui sopra devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento, nonché gli interventi compensativi dei valori compromessi. Dovrà comunque essere evitato che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati".

L'area di intervento del Gruppo n°15 in sponda destra si trova molto vicina all'"area boscata", si ritiene quindi necessario attenersi al precedente articolo.

In corrispondenza delle rive del Fiume Po, nei punti in cui dovrebbero innestarsi il primo ed il terzo pennello in sponda destra, è presente poi una vegetazione ripariale indicata dal RUE come "Alberi, filari e siepi" di cui all'art. 107.1.3.6. NTA del RUE; l'articolo precisa che, in caso di distruzione della vegetazione, va previsto il ripristino in loco con specie autoctone tra quelle indicate nel "Regolamento del Verde pubblico e privato" del Comune di Ferrara.

Il percorso sull'argine viene indicato nella *Tavola 5.1.* dal RUE come "Percorso di valore panoramico". All'art. 107.1.1. NTA si indica che in area golenale, in presenza di un "percorso di valore panoramico", è vietata "ogni sensibile modifica della morfologia dei luoghi, se non per il ripristino della morfologia storica, laddove alterata". Inoltre nello stesso articolo si indica che: "i progetti di opere infrastrutturali che prevedano, in tali aree, la realizzazione di rilevati o trincee, dovranno essere corredati da specifiche valutazioni, al fine di minimizzarne l'impatto sul paesaggio e sul funzionamento idraulico del territorio."

Sempre relativamente al "percorso di valore panoramico" l'art. 107.3.1. NTA del RUE indica che "gli interventi all'interno di tali aree che abbiano come oggetto la nuova edificazione, l'ampliamento, e in genere quelli che comportino una trasformazione importante del terreno, dovranno essere accompagnati da uno studio adeguato per verificare l'impatto della trasformazione rispetto ai punti di vista del percorso panoramico". Si ritiene opportuno valutare le trasformazioni delle viste dal percorso arginale.

L'area di intervento fa poi parte della "Zona Tampone" del Sito UNESCO; l'art. 25.1 NTA del PSC pone una serie di direttive per queste aree approfondite poi dal RUE. L'art. 107.2.2. NTA del RUE prevede per le aree riconosciute dall'UNESCO "l'obiettivo della conservazione e del miglioramento delle componenti paesaggistiche proprie del sito e delle relative zone tampone, in particolare nelle loro qualità estetiche" ed

R.T.P:

afferma anche che “la progettazione delle nuove infrastrutture, in particolare di quelle viarie e delle reti tecnologiche aeree, dovrà minimizzare l’impatto delle opere sui tracciati storici e sulla trama delle bonifiche estensi e sul paesaggio in generale”. L’intervento previsto, anche se non rientra nei casi specificati dall’articolo, dovrebbe comunque prestare attenzione alla qualità estetica per non modificare i valori tutelati.

Infine l’area di intervento è prossima ad una” zona di tutela dei corpi idrici sotterranei” (di cui all’art 118.7 NTA del RUE e all’art. 26 del PTCP); bisognerà porre particolare attenzione affinché l’intervento non provochi “l’interrimento, l’interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee”. Per approfondimenti si vedano i due articoli suddetti del RUE e del PTCP.

Dal punto di vista dei vincoli idraulici l’area di intervento in sponda destra fa parte della “Fascia A” e della Fascia B” del PAI Po; l’art. 26.1.1 e 26.1.2 NTA del PSC e l’art. 118.1 e 118.2 NTA del RUE rinviano principalmente all’art. 18 del PTCP e agli articoli 29, 30 e 39 del PAI Po; per approfondimenti si vedano gli articoli citati.

R.T.P:

2.4. RETE NATURA 2000

La Rete Natura 2000 costituisce ad oggi il principale strumento dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità nei territori dei paesi membri.

La Rete Natura 2000 è stata costituita in seguito alla Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat" che istituisce i SIC (Siti di Interesse Comunitario) e le ZSC (Zone Speciali di Conservazione); la Direttiva "Habitat" si integra a sua volta con la Direttiva 79/409/CEE "Direttiva Uccelli" che ha istituito le ZPS (Zone di Protezione Speciale).

Uno degli aspetti fondamentali della Rete Natura 2000 è che, a differenza della logica istitutiva dei parchi e delle aree naturali protette, attribuisce valore non solo ai luoghi ad alta naturalità ma anche agli ambiti limitrofi indispensabili per mettere in relazione i siti creando una rete strumento fondamentale per tutelare la biodiversità.

Le ZPS ("Direttiva Uccelli") sono individuate dalle Regioni e dalle Provincie autonome e designate direttamente dallo Stato entrando a far parte della Rete Natura 2000.

I SIC-ZSC ("Direttiva Habitat") hanno una procedura molto più complessa: i SIC vengono individuati dalle Regioni e dalle Provincie autonome e trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, verificata la completezza e la coerenza dei dati li trasmette alla Commissione Europea. La Commissione, dopo una consultazione con gli stati membri, adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria; in questa fase la Commissione può avanzare anche delle riserve e obbligare gli stati ad ulteriori analisi scientifiche o all'individuazione di ulteriori aree. Una volta adottata la lista dei SIC, gli Stati membri, entro sei anni dalla dichiarazione della Commissione, devono verificare la presenza di adeguate misure di Conservazione e dichiarare l'area ZSC (Zona Speciale di Conservazione).


Sia le ZPS che i SIC sono vincolati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; proprio per il fatto che in Italia gli studi per l'individuazione delle ZPS e dei SIC sono stati fatti a livello provinciale e regionale non troviamo aree ZPS o SIC sovraregionali ma, nel caso di territori complessi come il Delta del Po o parte del suo corso, troviamo SIC e ZPS differenti in sponda sinistra e in sponda destra, come vedremo di seguito.

Le aree di progetto dei gruppi di intervento siti in sponda sinistra del Fiume Po, nei Comuni di Castelmassa, Calto, Ficarolo, Gaiba, Stienta, Occhiobello (Gruppi di intervento n° 2,3-sponda sinistra,8, 10, 13,14,15-sponda sinistra), siti nella Regione Veneto, fanno parte del Sito di Interesse Comunitario "SIC IT 3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto". Il SIC è stato designato recentemente come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con Decreto del 27 luglio 2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per gli interventi in queste aree è quindi prevista la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE nonché del Regolamento DPR 8 settembre 1997, n° 357 e del DPR 12 marzo 2003, n°120.

Le aree di progetto dei gruppi di intervento siti in sponda destra in Emilia Romagna nei Comuni di Bondeno e Ferrara (Gruppi di Intervento n° 9,11,12,15-sponda destra) fanno parte di un SIC che è stata designata anche ZPS, ovvero il "SIC IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" e "ZPS IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico". Anche per gli interventi in queste aree è quindi prevista la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE nonché del DPR 357/1997 e del DPR 120/2003.

Le aree di progetto dei gruppi di intervento siti in sponda destra nel Comune di Sermide e Felonica, nella Regione Lombardia (Gruppi 1, 3-sponda destra, 4, 6, 7) non fanno parte di SIC o ZPS; la "Direttiva Habitat" e le leggi nazionali citate in precedenza (DPR 357/1997 e DPR 120/2003) stabiliscono però che anche per le aree prossime a Siti di Interesse Comunitario, nel caso di interventi che possano avere effetti sulle stesse, sia necessaria la Valutazione di Incidenza.

Schema dei siti della "Rete Natura 2000" nei pressi delle aree di intervento



Scala 1:200000 (rielaborazione dal visore Natura 2000 Network Viewer, www.natura2000.eea.europa.eu)

"DIRETTIVA UCCELLI" - DIRETTIVA 79/409/CEE E DIRETTIVA 2009/147/CEE

A partire dalla fine degli anni '70 con la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, "Direttiva "Uccelli", l'Unione Europea ha iniziato a porre le basi per la conservazione della natura, in particolare tutelando e proteggendo le specie di uccelli selvatici a rischio, le specie migratorie, ed i relativi habitat.

Con la "Direttiva Uccelli" l'obiettivo era quello di creare, per la prima volta, una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includessero i territori più adatti alla sopravvivenza delle specie tutelate.

La Direttiva 79/409/CEE è poi stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 che ne aggiorna i contenuti integrandosi con la Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat".

In Italia la “Direttiva Uccelli” è stata recepita dalla Legge n°157 dell’11 febbraio 1992 integrata poi dal Regolamento D.P.R n°357 dell’8 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il DPR 357/1997 stabilisce che per le ZPS sono previsti alcuni degli obblighi dei SIC, in particolare anche nelle ZPS è necessario prevedere delle “Misure di Conservazione” (art. 4, commi 2 e 3) e, nel caso di piano e progetti, è necessaria la Valutazione di Incidenza (art.5).

Il successivo DPR 120 del 12 marzo 2003, che ha aggiornato il DPR 357/1997 ribadisce questo aspetto ed inserisce le ZPS della “Direttiva uccelli” nella Rete Natura 2000 della “Direttiva Habitat” (art.6).

Il Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilisce i criteri per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (“Direttiva Habitat”) ed alle Zone di Protezione Speciale (“Direttiva uccelli”).

Il Decreto del 6 novembre 2012 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha stabilito infine le modalità di trasmissione e la tipologia di informazioni che le Regioni devono comunicare al Ministero per la rendicontazione alla Commissione Europea.

Come abbiamo visto la “Direttiva Uccelli” e le Leggi nazionali (Legge n°157/1992 e D.P.R. 357/1997) hanno istituito le ZPS-Zone di Protezione Speciale, ovvero una serie di territori adatti alla sopravvivenza delle specie tutelate (elencate all’allegato 1 della Direttiva) e delle specie migratorie.

L’individuazione delle ZPS, come detto, in Italia spetta alle Regioni ed alle Province autonome e si basa su criteri rigorosamente scientifici. Le Regioni trasmettono le proposte ed i formulari al Ministero dell’Ambiente che, vagliate le proposte, stila ed approva gli elenchi delle ZPS e li trasmette alla Commissione Europea. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DM 17 ottobre 2007, le ZPS sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione Europea.

Come per i SIC all’interno delle ZPS sono predisposte una serie di Misure di Conservazione.

“DIRETTIVA HABITAT” - DIRETTIVA 92/43/CEE

La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992, “Direttiva Habitat” si pone come obiettivo quello di “salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri ai quali si applica il trattato”(art.2).

La “Direttiva Habitat” istituisce la Rete Natura 2000 (costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie individuate dalla stessa direttiva) e stabilisce inoltre un regime di tutela generale per specie individuate dalla stessa.

La Rete Natura 2000 è una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione Europea; essa però non nasce con lo scopo di realizzare delle riserve rigidamente protette dove le attività umane siano escluse, ma si prefigge di garantire la protezione della natura tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e delle specificità locali.

La Direttiva 92/43/CEE stabilisce e regola:

R.T.P:

- le norme per la gestione dei siti e la valutazione di incidenza (art.6);
- il finanziamento (art.8);
- il monitoraggio e l’elaborazione di rapporti nazionali sull’attuazione delle disposizioni della direttiva (art. 11 e 17);
- il rilascio di eventuali deroghe (art.16).

La Direttiva 92/43/CEE riconosce inoltre l’importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e la fauna selvatica.

In Italia la direttiva è stata recepita attraverso il Regolamento DPR 8 settembre 1997, n° 357 ed il successivo Regolamento DPR 12 marzo 2003, n°120.

La “Direttiva Habitat” ed i regolamenti vogliono assicurare il mantenimento, o il ripristino degli Habitat naturali.

La direttiva ed i regolamenti italiani istituiscono i Siti di Interesse Comunitario (SIC) che, dopo una procedura complessa, possono essere designati come Zone Speciali di Conservazione.

I SIC, per poter essere designati ZSC, devono essere dotati di adeguate Misure di conservazione. Le ZSC hanno poi un soggetto gestore indicato entro sei mesi dell’istituzione della ZSC.

I progetti ed i piani situati in aree all’interno delle SIC o ZPS, o situati in aree esterne ma che possono comportare ripercussioni all’interno di queste, devono dotarsi di “Valutazione di Incidenza” ai sensi dell’art. 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE.

SITO IT 3270017 DELTA DEL PO: TRATTO TERMINALE E DELTA VENETO (SIC E ZSC)

Le aree di intervento dei Gruppi n° 8, 10, 13, 14, 15, situati nei Comuni di Ficarolo, Gaiba, Stienta, Occhiobello, in sponda sinistra del Po, si trovano all'interno del Sito della Rete Natura 2000 "IT 3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto". Il sito è un SIC-Sito di Interesse Comunitario e recentemente è stato designato come ZSC-Zona Speciale di Conservazione con Decreto del 27 luglio 2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Mappa "SIC IT 3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"

(tratta da: ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/)



Il SIC-ZSC IT 3270017 si estende ad oggi su una superficie di 25362 ettari comprendenti il Fiume Po (dalla mezzeria all'argine in sponda sinistra) da Melara fino al delta e gran parte dell'area deltizia nella regione Veneto.

Il SIC-ZSC fa parte della regione biogeografica continentale e comprende gran parte del sistema fluviale del Po veneto nonché sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni), isole fluviali e golene.

La pressione antropica nelle aree del SIC è molto elevata per l'alta fruizione turistica, la presenza di attività quali la pesca e l'agricoltura, la presenza di bonifiche ad uso agricolo.

All'interno della SIC-ZSC gli Habitat presenti sono di 5 tipi diversi:

- | | |
|--|-----------|
| - Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, Lagune (incluse saline) | sup. 60%; |
| - Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline | sup. 2%; |
| - Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair | sup. 3%; |
| - Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) | sup. 30%; |
| - Spiagge ghiaiose, Scogliere marine, Isolotti | sup. 4%. |

Nel SIC-ZSC IT 3270017 sono presenti due aree naturali protette (L. 394/91):

- Parco Regionale del delta del Po;
- Riserva Naturale Regionale Bocche di Po.

Il SIC è uno dei più importanti in Italia per la delicatezza dell'ecosistema del Delta del Po in cui si rapportano aree terrestri e zone acquatiche.

All'interno del SIC-ZSC IT 3270017 sono in vigore una serie di disposizioni a partire da quelle comunitarie della Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat" e dei regolamenti che hanno recepito la "Direttiva Habitat" sul territorio italiano: Regolamento DPR n° 357 dell'8 settembre 1997 e Regolamento DPR n°120 del 12 marzo 2003.

La Regione Veneto ha poi deliberato sulla Rete Natura 2000; la prima norma rilevante è la Deliberazione Giunta Regionale n°1662 del 22 giugno 2001 che definisce i primi orientamenti per l'applicazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/1997 con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza di piani e progetti.

La Deliberazione di Giunta Regionale n°3766 del 21 dicembre 2001 ha individuato nel Segretario Generale per il Territorio l'autorità competente per l'attuazione della Rete Natura 2000.

La Deliberazione di Giunta Regionale n° 2803 del 4 ottobre 2002 infine ha approvato due documenti:

- "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE";
- "Modalità operative per la verifiche e il controllo a livello regionale della Rete Natura 2000".


Il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilisce i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS.

La Regione, sulla base del suddetto decreto e delle leggi nazionali e regionali ha redatto le "Misure di conservazione" dei SIC-ZSC poi approvate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n°786 del 27 Maggio 2016 "Approvazione delle Misure di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000". Le Misure di Conservazione sono poi state modificate dalla Deliberazione Giunta Regionale n° 1331 del 16 agosto 2017 "Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000".

Con Decreto del 27 luglio 2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati designati come ZSC-Zone Speciali di Conservazione 96 SIC situati nella Regione Veneto (di cui 35 nella regione biogeografica alpina e 61 della regione biogeografica continentale), tra cui il SIC IT 3270017.

Entro sei mesi dalla designazione la Regione Veneto dovrà comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'Ente Gestore del SIC-ZSC, come previsto dal suddetto DM 27 luglio 2018.

Mappa "SIC IT 3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" (rielaborata dal Portale WebGIS della Regione Veneto, <https://idt2.regione.veneto.it/portfolio/webgis-del-geoportal-della-regione-del-veneto/>)



SIC-ZSC IT 3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto

Scala 1:150000

Di seguito si riportano alcuni degli articoli più significativi delle Misure di Conservazione delle ZSC approvate dal DGR n°786/2016 come modificate dal DGR n°1331/2017.

All'allegato B delle "Misure di conservazione" si riportano i divieti e gli obblighi che insistono sulla ZSC; al TITOLO II si riportano i "Criteri minimo uniformi" che riguardano tutte le ZSC del Veneto:

TITOLO II. CRITERI MINIMI UNIFORMI

Art. 10 - Divieti e obblighi [...]

6 Sono altresì stabiliti i seguenti divieti: [...]

b) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti; [...]

d) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia; [...]

Al TITOLO III dell'Allegato B si riporta il Quadro normativo esistente, in particolare al CAPO II si riportano le norme relative agli Ambienti acquatici, si riportano di seguito le principali disposizioni:

Capo II. Ambienti acquatici

Sezione 1. Tutela delle acque

Art. 45 - Mantenimento delle condizioni idromorfologiche [...]

4. In ottemperanza al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 giugno 2004, la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 2006 stabilisce quali sbarramenti debbano essere sottoposti agli obblighi del decreto ministeriale e quali norme siano da applicare; descrive le attività antropiche che influenzano la qualità delle acque durante le operazioni di sghiaimento e sfangamento; stabilisce modalità per il controllo prima, durante e dopo le operazioni di sghiaimento e sfangamento; prevede misure per la tutela delle acque invase e per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle dello sbarramento; fissa le concentrazioni che non possono essere superate durante le operazioni di sghiaimento e sfangamento per non arrecare danni al corpo recettore.

Art. 46 - Piano di tutela delle acque (PTA)

1. Ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il piano di tutela delle acque contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del medesimo decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
2. La Regione del Veneto ha approvato, con decreto del consiglio regionale n. 107 del 2009, il proprio piano di tutela delle acque, successivamente modificato, che contiene, in particolare:
 - a) gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
 - b) la regolamentazione degli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso, con priorità per l'utilizzo potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo;
 - c) le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'autorità di bacino territorialmente competente, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

Art. 48 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

R.T.P:

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'articolo 17 del Piano di tutela delle acque definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.
2. La disciplina di cui al comma 1 è finalizzata a:
 - a) mantenere o ripristinare la vegetazione perifluviale nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità;
 - b) conservare l'ambiente naturale;
 - c) consentire un'adeguata manutenzione e il monitoraggio dei corpi idrici.
3. Qualunque forma di utilizzo dei corpi idrici e della relativa fascia di cui al comma 1, deve avvenire in conformità a prioritari obiettivi di tutela della pubblica incolumità, garanzia della funzionalità dei corsi d'acqua e salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, dettati dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore.
4. La copertura dei corsi d'acqua, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e lo svolgimento di attività che possono compromettere la qualità del corpo idrico, all'interno della fascia di tutela, sono vietate, tranne che per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

L'Allegato B al TITOLO V riporta poi una serie di misure di conservazione suddivise per Habitat, per approfondimenti si veda l'Allegato B delle "Misure di Conservazione" delle ZSC approvate dal DGR n°786/2016 come modificate dal DGR n°1331/2017.

SITO IT 4060016 FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO (SIC E ZPS)

Le aree di intervento dei Gruppi n° 8,9, 11, 12, 15, situati nei Comuni di Bondeno e di Ferrara, in sponda destra del Po, si trovano all'interno del Sito della Rete Natura 2000 "IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico". Il Sito è sia una ZPS-Zona di Protezione Speciale ai sensi della "Direttiva Uccelli", sia un SIC-Sito di Interesse Comunitario ai sensi della "Direttiva Habitat". Deve ancora concludersi l'iter per la designazione del sito come ZSC-Zona Speciale di Conservazione, ai sensi della "Direttiva Habitat" e delle Leggi nazionali (DPR 357/1997 e DPR 120/2003).

Il SIC "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" nasce originariamente in un'area più ristretta lunga circa 20 Km lungo il Fiume Po tra il Bosco di Porporana e l'Isola Bianca. Successivamente il SIC è stato esteso includendo: la riva destra del Po da Stellata al Delta (85 km di lunghezza); la confluenza del Panaro da Bondeno al Po (9 km); il Cavo Napoleonico dal Reno fino al Po (18 km).

Ad oggi il SIC-ZPS IT 4060016 si estende per una superficie di 3140 ettari ed è il sito più esteso, presente in Emilia Romagna, per quanto riguarda le componenti ripariali-golenali.

Gli enti gestori del SIC-ZPS sono il Comune di Ferrara, il Comune di Bondeno e la Regione Emilia Romagna. Il SIC-ZPS IT 4060016, insieme al SIC 3270017 in sponda veneta, ha un'importanza strategica per la tutela ittica delle specie che dal Mare Adriatico tendono a risalire il fiume Po e a popolare le acque dolci della pianura.

I terreni del SIC sono prevalentemente sabbiosi e la superficie è occupata schematicamente da:

- 50 % circa acque dolci (correnti fluviali o acque stagnanti);
- 25 % circa da boschi di salici e pioppi;

- 25 % circa da colture erbacee estensive.

La pressione antropica nelle aree del SIC è molto elevata per la presenza limitrofa di zone ad alta densità abitativa, di agricoltura, per la presenza di sistemazioni idrauliche.

All'interno del SIC sono presenti 6 habitat d'interesse comunitario:

- 3 habitat di acqua dolce;
- 1 habitat di prateria umida;
- 2 habitat forestali di tipo ripariale planiziario.

Nel SIC-ZPS IT 4060016 sono presenti anche due Aree di Riequilibrio Ecologico:

- Area di Riequilibrio ecologico di Stellata (Comune di Bondeno)
- Area di Riequilibrio ecologico di Porporana (Comune di Ferrara).

Come per il SIC IT 3270017 all'interno del SIC IT 4060016 sono innanzitutto in vigore le disposizioni comunitarie della Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat" nonché i regolamenti che hanno recepito la direttiva sul territorio italiano: Regolamento DPR n° 357 dell'8 settembre 1997 e Regolamento DPR n°120 del 12 marzo 2003.

Poiché il Sito IT 4060016 è anche una ZPS in esso sono vigenti le direttive comunitarie sull'avifauna: Direttiva 79/409/CEE "Direttiva uccelli" e successiva Direttiva 2009/47/CEE nonché le Leggi nazionali di recepimento della Direttiva: Legge 157 dell'11 febbraio 1992 e il già citato Regolamento DPR n°357/1997.

Mappa "ZPS IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico"

(tratta da: ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/)



Data di stampa: 08/10/2013
 sito IT4060016
 altri siti

Scala: vedi scala grafica

Mappa "SIC IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico"

(tratta da: ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/)



Data di stampa: 02/10/2013
 sito IT4060016
 altri siti


Scala: vedi scala grafica

La Regione Emilia Romagna, con Legge n°7/2004, ha definito i ruoli e le competenze dei vari enti per quanto riguarda l'istituzione di nuovi siti, le misure di conservazione, la valutazione di incidenza, il monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000. La Legge è stata poi modificata dalla L.R. n°6/2005 e dalla L.R. 24/2011 in cui si sono modificate le competenze di valutazione di incidenza dei vari enti.

Il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilisce i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS.

La Regione Emilia Romagna ha sviluppato le Misure di Conservazione poi approvate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n°1419 del 03-10-2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) – Recepimento DM n.184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale". Le misure di conservazione si applicano a tutti i siti SIC e ZPS della regione Emilia Romagna; per il fatto che le aree oggetto di tutela spesso si sovrappongono (SIC e ZPS), e per non creare duplicati, la Regione ha previsto delle "Misure di conservazione" uniche per le aree vincolate. Alcune disposizioni specifiche si applicano solo a sottogruppi caratterizzati da condizioni ambientali omogenee.

Mappa "IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico 1 di 3"



Scala 1:100000 (estratto da tavola 1:25000)

Di seguito si riportano le principali disposizioni e vincoli delle "Misure generali di Conservazione del Siti Natura 2000" approvate dalla Regione Emilia Romagna con il suddetto DGR 1419/2013:

**MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DELLE ZPS E DEI SIC DELL'EMILIA-ROMAGNA
 PRESCRIZIONI COGENTI DA APPLICARSI A TUTTI I SITI NATURA 2000**

In tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) sono vietati gli interventi, le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed agli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), di seguito individuati.

Nelle "Misure Generali di Conservazione" sono presenti una serie di divieti legati a diverse attività.

Per quanto riguarda i divieti relativi all'attività agricola e all'attività selvicolturale ci sono numerose disposizioni, in particolare, per quest'ultima, il divieto di uso di specie non autoctone:

Attività selvicolturale
 Sono vietati:

- l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione;
 - il taglio degli individui di Tasso (*Taxus*) e di Agrifoglio (*Ilex*), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica; [...]
- Per quanto riguarda l'attività estrattiva si pongono limiti e si pone l'obiettivo di rinaturalizzazione delle cave dismesse. Per quanto riguarda le altre attività sono numerosi i divieti:

Altre attività

Sono vietati:

- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli; [...]
- la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE; [...]
- le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali e le operazioni di prosciugamento delle vasche salanti delle saline in produzione, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, nonché, previa valutazione di incidenza, gli interventi di manutenzione straordinaria e di gestione delle valli; [...]
- l'eliminazione di isole, barene e dossi esistenti nelle zone umide, fatti salvi progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente di gestione del sito;
- la bonifica idraulica delle zone umide naturali; [...]

Nell'Allegato 3 alle Misure Generali di Conservazione si riportano alcune materie da regolamentare da parte della Regione Emilia Romagna, in particolare sul tema della risagomatura delle sponde:

MATERIE ED ATTIVITA' DA REGOLAMENTARE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA [...]

- La gestione della vegetazione ripariale ed acquatica lungo i corsi d'acqua naturali ed artificiali, nonché gli interventi di risagomatura delle sponde e di spurgo di fiumi e canali al fine di garantire, in particolare, la riproduzione del Trifoglio acquatico comune (*Marsilea quadrifolia*).

All'Allegato 4 delle Misure di Conservazione si riportano le misure da incentivare e promuovere nei SIC e ZPS dell'Emilia Romagna; nel SIC-ZPS IT 4060016 sono presenti tre Habitat di Acqua dolce, uno di Formazioni Erbose Naturali e Seminaturali e due di Foreste:

AZIONI DA PROMUOVERE E/O DA INCENTIVARE PRIORITARIAMENTE PER PREVENIRE IL DEGRADO DEGLI HABITAT NATURALI E DEGLI HABITAT DI SPECIE, NONCHÉ LA PERTURBAZIONE DELLE SPECIE TUTELATE, ALLO SCOPO DI FAVORIRE IL MANTENIMENTO IN UN SODDISFACENTE STATO DI CONSERVAZIONE DELLE ZPS E DEI SIC DELL'EMILIA-ROMAGNA

AZIONI DA PROMUOVERE E/O DA INCENTIVARE IN TUTTE LE ZPS ED I SIC

In tutte le ZPS ed i SIC della regione sono da promuovere e da incentivare, soprattutto attraverso i piani, i programmi ed i progetti di iniziativa pubblica di competenza della regione e degli Enti locali, le seguenti azioni, in quanto migliorativi delle condizioni ambientali per le specie animali e vegetali e per gli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CEE e n. 92/43/CEE.

Le Azioni sotto indicate costituiscono interventi attivi a favore della conservazione della biodiversità che è auspicabile vengano realizzati nel territorio dei siti Natura 2000 sia da Enti pubblici che da soggetti privati; tali azioni possono essere a totale carico pubblico, oppure possono essere eseguiti da soggetti privati anche opportunamente incentivati/indennizzati attraverso specifiche risorse economiche e specifiche misure contrattuali.

R.T.P:

INDIRIZZI GESTIONALI SPECIFICI PER HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Gli Enti gestori dei siti Natura 2000 promuovono l'applicazione dei seguenti indirizzi gestionali specifici per habitat di interesse comunitario nei siti dove la loro presenza è stata rilevata. [...]

HABITAT D'ACQUA DOLCE (Cod. 3000)

- Mantenere, ripristinare o creare le zone umide permanenti e temporanee. [...]

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI (Cod. 6000) [...]

FORESTE (Cod. 9000)

- Mantenere, ripristinare o creare gli habitat di interesse prioritario quali le faggete ad *Abies* e quelle a *Taxus* e *Ilex* attraverso l'acquisizione dei diritti di taglio e la realizzazione di vivai *in situ*, per l'allevamento e la diffusione delle provenienze locali delle specie di interesse comunitario (*Abies alba*, *Taxus baccata* ed *Ilex aquifolium*).

- Favorire la conversione all'alto fusto delle faggete ad *Abies* e quelle a *Taxus* ed *Ilex* governate a ceduo ed intraprendere azioni per ripristinarne la piena funzionalità biologica, attraverso l'acquisizione dei diritti di taglio, la sospensione delle utilizzazioni per periodi adeguati e l'allungamento del turno minimo.

- Favorire la rinnovazione delle specie dei generi *Abies*, *Taxus* ed *Ilex*.

Nelle Misure di Conservazione si indicano poi gli Indirizzi gestionali per tutti i Siti Natura 2000:

Indirizzi gestionali di carattere generale per tutti i siti Natura 2000

Gli Enti gestori dei siti Natura 2000 promuovono l'applicazione dei seguenti indirizzi gestionali in tutti i siti Natura 2000.

Indirizzi gestionali generali [...]

- Limitare azioni che possano causare la frammentazione degli habitat naturali.
- Mantenere, ripristinare o creare gli habitat di interesse conservazionistico.
- Favorire la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione.
- Privilegiare l'adozione delle tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di sistemazione idraulicoforestale.

Indirizzi gestionali delle zone umide, dei corsi d'acqua, dei canali e delle zone costiere

- Favorire l'applicazione dei metodi di gestione dei corsi 'acqua definiti dal "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000" (Deliberazione di Giunta regionale n. 667/09).
- Favorire l'applicazione dei metodi di gestione dei canali di bonifica di cui alle "Linee guida per la riqualificazione dei canali di bonifica dell'Emilia-Romagna" (Deliberazione di Giunta regionale n. 246/12), tenendone conto ove opportuno anche per tutti gli altri corsi e corpi d'acqua.
- Favorire l'applicazione dei metodi di gestione definiti dalle *Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC)* (Deliberazione di Giunta regionale n. 645/05).
- Individuare e cartografare le zone umide temporanee di pianura, sommerse per meno di 11 mesi all'anno, create/gestite esclusivamente/principalmente in funzione della fauna e della flora selvatica.
- Individuare e cartografare i corsi d'acqua di rilevante interesse per la fauna e gli habitat ivi presenti prevedendo misure di gestione più restrittive di quelle già indicate nel "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000" (DGR n. 667/09).
- Gestire le zone umide, temporanee o permanenti, secondo criteri che tengano conto delle esigenze ecologiche specifiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti. Per favorire soprattutto gli uccelli acquatici migratori e svernanti, le zone umide temporanee individuate e

cartografate dagli Enti gestori dei siti è opportuno siano gestite, salvo cause di forza maggiore, secondo questi criteri:

- prevedere un'elevata estensione della superficie sommersa, soprattutto da ottobre a marzo, ed il successivo mantenimento di superfici sommerse fino alla fine di luglio, per favorire lo svolgimento della riproduzione con successo.
- prevedere che le zone sommerse nel periodo aprile-luglio siano distribuite su tutta o gran parte della zona umida.
- prevedere che nelle suddette zone umide, per evitare la distruzione delle uova e dei nidi degli uccelli che nidificano a terra, nel periodo marzo-luglio siano evitate variazioni improvvise del livello dell'acqua che comportino il completo prosciugamento della zona umida per evitare il facile raggiungimento dei nidi costruiti sulle isole o sulla vegetazione galleggiante da parte dei predatori terrestri.
- prevedere che l'innalzamento del livello dell'acqua non sia superiore a 5-10 cm in quanto è critico nei siti di nidificazione di limicoli, sterne e gabbiani, mentre è critico se superiore a 30 cm nei siti nidificazione di ardeidi, anatidi e rallidi. Nel caso in cui si renda improvvisamente necessario il prosciugamento primaverile estivo di suddette zone, per la realizzazione di interventi straordinari sui fondali e sugli argini, è opportuno che venga effettuato solo su una parte del biotopo per assicurare la permanenza, comunque, di condizioni ambientali idonee.
- mantenere almeno il 30% della superficie dei prati umidi sommersa da marzo a luglio.
- realizzare e mantenere, nei prati umidi e nelle zone umide permanenti, un numero minimo di isolotti/dossi parzialmente affioranti non inferiori a 100 m2 ognuno, con una densità complessiva di almeno 1 per ettaro, anche quando il livello dell'acqua è al massimo livello.
- realizzare e conservare, nelle zone umide, le sponde dolcemente degradanti (indicativamente con pendenze inferiori a 25°) e con andamento sinuoso (insenature ed anfratti), almeno su metà delle rive, al fine di ottenere la maggiore superficie possibile di rive rispetto alla superficie totale e garantire habitat idonei alla nidificazione, nonché creare ambienti con acque poco profonde idonei per l'alimentazione.
- prevedere che eventuali attività di dissuasione ed allontanamento di uccelli ittiofagi ed oche non causino disturbo ad altre specie ornitiche, soprattutto durante il periodo riproduttivo e di insediamento.
- piantumare e mantenere alberi ed arbusti nelle superfici perimetrali di prati umidi e zone umide, per favorire la presenza di un maggior numero di specie di uccelli non legati esclusivamente agli ambienti acquatici, nonché mantenere o ripristinare la vegetazione sommersa, natante ed emersa e la vegetazione di ripa e dei canneti di margine.
- mantenere ed ampliare le zone umide esistenti.
- promuovere la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione.
- promuovere almeno un intervento di manutenzione straordinaria ogni 5 anni nelle zone umide artificiali. L'intervento potrà prevedere: lo sfalcio della vegetazione acquatica, la rimozione della vegetazione infestante, la risagomatura e/o la ricostituzione di isole e dossi, la conservazione ed il ripristino di fossati per la circolazione dell'acqua, il consolidamento delle arginature e l'arieggiamento dei fondali.
- mantenere i cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate, al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Laridi, Sternidi e Fenicottero.
- non introdurre e rimuovere, qualora presenti, anatre e oche semidomestiche e specie alloctone.
- Ridurre il carico ed i periodi di pascolo nelle aree golenali.
- Conservare alberi ed arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo e di irrigazione, depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali.
- Promuovere azioni volte a contrastare ed a prevenire l'inquinamento della rete idrografica.

R.T.P:

- Promuovere azioni volte al miglioramento della qualità dell'acqua nei corsi d'acqua e nelle zone umide, compresa la realizzazione di bacini per la fitodepurazione e la diversificazione degli habitat e delle morfologie fluviali a scopo fitodepurativo.
- Mantenere o ripristinare buone condizioni di qualità delle acque dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, tramite azioni di depurazione, anche a monte del sito, utili e necessarie per garantire il soddisfacimento delle esigenze ecologiche specifiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e condizionate dallo stato qualitativo delle acque.
- Promuovere azioni volte all'incremento della disponibilità dell'acqua nel periodo estivo nei corsi d'acqua e nelle zone umide, nonché a contrastare ed a prevenire la captazione delle acque ed il conseguente parziale o totale prosciugamento di pozze e di corsi d'acqua.
- Mantenere o ripristinare condizioni di portata ecologica dei corsi d'acqua, attraverso anche la gestione e la regolamentazione di prelievi e derivazioni, anche a monte del sito, nonché portate sufficienti per le esigenze ecologiche specifiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e condizionate dallo stato quantitativo delle acque.
- Limitare le modifiche degli alvei che inducano cambiamenti delle condizioni idrodinamiche dei corsi d'acqua.
- Ridurre la canalizzazione e la regimazione degli alvei ed i cambiamenti delle condizioni idrodinamiche dei corsi d'acqua.
- Ridurre l'impatto sugli habitat delle opere di sistemazione idraulica, favorendo la conservazione della dinamica morfologica, riducendo la rimozione di vegetazione e di materiale litoide e prevedendo azioni di recupero di eventuali specie di pregio (piante, pesci, ecc.) interessate dai lavori, promuovendo l'utilizzo di materiali naturali e locali e privilegiando le tecniche della riqualificazione fluviale.
- Mantenere o ripristinare le ripe scoscese con terreni sciolti e prive di vegetazione in ambiente fluviale.
- Mantenere le spiagge naturali ed aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari.
- Mantenere o ripristinare gli elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti.
- Realizzare interventi che consentano un'attenuazione degli effetti dell'ingressione salina lungo la costa in quanto altera irrimediabilmente il chimismo delle zone umide ad acque dolci.

Per la SIC-ZPS IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico la Regione Emilia Romagna ha poi approvato delle "Misure specifiche di conservazione" legate soprattutto a specie minacciate come la Lampreda marina (*Petromyzon marinus*) e la Cheppia (*Alosa fallax*). Per approfondimenti si vedano le "Misure specifiche di conservazione" della SIC-ZPS IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico.

All'interno della Delibera GR n°1419/2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)", al punto 9, si stabiliscono anche le eccezioni per le quali si possano sviluppare progetti o attività in contrasto con le Misure Generali di Conservazione e si ribadisce come sia necessaria, anche in questi casi, la Valutazione di Incidenza:

9. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2 sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure Generali di Conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presenti Misure Generali di Conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna;

La Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n° 667/2009 ha approvato un "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000" relativo agli interventi di manutenzione.

La recente Legge Regionale n°24 del 27 dicembre 2018, all'art. 18, inserisce l'art. 54bis alla Legge Regionale n°6/2005 prevedendo che i SIC e le ZPS possano essere anche gestiti da Comuni o da Unioni di Comuni previa intesa con la Regione.

CONCLUSIONI

Tutte le aree di intervento dei gruppi in sponda veneta (Gruppi n°2,3,5,8,10,13,14,15) fanno parte del "SIC-ZSC IT 3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" della "Rete Natura 2000"; per questo rispondono della Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat" e dei regolamenti che hanno recepito la "Direttiva Habitat" sul territorio italiano: Regolamento DPR n° 357 dell'8 settembre 1997 e Regolamento DPR n°120 del 12 marzo 2003.

Tutti gli interventi in queste aree necessitano della Valutazione di Incidenza, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE; nella Regione Veneto su questa è in vigore la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE" di cui DGR n° 2803 del 4 ottobre 2002.

Nel SIC-ZSC della Regione Veneto sono in vigore le "Misure di Conservazione" approvate con DGR n°786/2016 e modificate dal DGR n°1331/2017; in particolare nell'Allegato B al TITOLO V di queste sono previste una serie di prescrizioni suddivise per Habitat, per approfondimenti si veda l'Allegato in questione.

Tutte le aree di intervento dei gruppi situati in Emilia Romagna (Gruppi n°8, 9, 11, 12, 15) fanno parte del "SIC-ZPS IT 4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico"; per questo, come per le aree di intervento in sponda veneta, queste aree rispondono della Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat" e dei regolamenti che hanno recepito la Direttiva sul territorio italiano, citati precedentemente.

L'area in questione è anche una ZPS, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Direttiva Uccelli" poi abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CEE.

Tutti gli interventi in queste aree necessitano della "Valutazione di incidenza" ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat".

Nel SIC-ZPS dell'Emilia Romagna sono in vigore le "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" approvate dalla DGR n°1419 del 03-10-2013; le misure di conservazione disciplinano le attività consentite e stabiliscono indirizzi a seconda del tipo di habitat; per approfondimenti si veda la Delibera in questione.

Le aree di intervento dei Gruppi della sponda lombarda del Po (Gruppi °1, 3, 4, 6, 7) non fanno parte di alcun SIC o ZPS; poiché però si trovano nei pressi del SIC-ZSP sito in sponda veneta e possono avere incidenze significative su queste aree, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del Regolamento DPR n° 357 dell'8 settembre 1997 (art.5) come modificato dal DPR n°120 del 12 marzo 2003 (art.6), ed delle "misure di Conservazione" dei SIC e ZSC della Regione Veneto (approvate con DGR n°786/2016 e modificate dal DGR n°1331/2017), anche per gli interventi su queste aree è necessaria la Valutazione di Incidenza.


2.5. SITO UNESCO

Nel 1995 il Centro storico di Ferrara è stato riconosciuto come "Patrimonio Mondiale Unesco"; nel 1999 il riconoscimento si è esteso anche al delta del Po ed ad un ampio territorio nella provincia di Ferrara. Le aree dei gruppi di intervento n° 8, 9, 11, 12,15, situate in destra Po nei Comuni di Bondeno e di Ferrara si trovano all'interno della "Zona Tampone" del Sito Unesco, un'area esterna al perimetro del Sito Unesco ma ugualmente importante per la tutela del Sito.

Il Vincolo UNESCO comporta il dovere di trasmettere alle generazioni future i valori riconosciuti come Patrimonio dell'Umanità; per fare questo l'UNESCO non pone vincoli specifici e cogenti ma devono essere le amministrazioni competenti a porre in atto delle misure di salvaguardia del patrimonio riconosciuto. I Piani Urbanistici dei Comuni interessati (Comune di Bondeno e Comune di Ferrara) pongono la tutela di questi luoghi come obiettivo alla base stessa dei piani.

Di fatto il vincolo UNESCO è già recepito dalle normative e dagli strumenti di pianificazione delle aree interessate.

Ferrara, City of the Renaissance, and its Po Delta



Scala → vedi scala grafica (scala Tavole originale 1:100000)

R.T.P:

SITO UNESCO: FERRARA, CITTÀ DEL RINASCIMENTO E IL SUO DELTA DEL PO

In occasione della XIX Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale del 4-9 dicembre 1995, il Centro storico della città di Ferrara è stato riconosciuto "Patrimonio Mondiale" con il nome di "Ferrara, città del Rinascimento". La motivazione del riconoscimento è la seguente:

Mirabile esempio di città progettata nel Rinascimento, che conserva il suo centro storico intatto e che esprime canoni di pianificazione urbana che hanno avuto una profonda influenza per lo sviluppo dell'urbanistica nei secoli seguenti

I criteri per i quali un bene può entrare a far parte della Lista del Patrimonio UNESCO sono i seguenti:

1. Rappresentare un capolavoro del genio creativo umano;
2. Costituire una testimonianza considerevole, in un periodo dato o in una determinata area culturale, dello sviluppo dell'architettura o delle tecniche delle arti monumentali, urbanistiche o paesaggistiche;
3. Apportare una testimonianza unica o quantomeno eccezionale, della tradizione culturale di una civiltà vivente o scomparsa;
4. Offrire un esempio rilevante di un tipo di costruzione, di un insediamento architettonico, tecnologico o paesaggistico illustrante uno o più periodi significativi della storia umana;
5. Costituire un esempio rilevante di insediamento umano o di occupazione del territorio, rappresentativi di una cultura, soprattutto se minacciata da cambiamenti irreversibili;
6. Essere associato ad avvenimenti o tradizioni viventi, idee, credenze o opere artistiche o letterarie;
7. Rappresentare dei fenomeni naturali o aree di una bellezza naturale e di un'importanza estetica eccezionali;
8. Costituire uno degli esempi eminentemente rappresentativi delle grandi epoche della storia della terra comprese le testimonianze di vita, i processi geologici nel corso dello sviluppo delle forme terrestri o elementi naturali un grande significato;
9. Essere un esempio di assoluto rilievo di processi ecologici e biologici, nell'evoluzione e nello sviluppo dell'ecosistema di piante, animali terrestri, acquatici, costieri e marini;
10. Contenere gli habitat naturali più rappresentativi e più importanti per la conservazione nel luogo della diversità biologica, compresi quelli in cui sopravvivono specie minacciate aventi un valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza e della conservazione.

Il Centro storico di Ferrara costituisce un esempio eccezionale di architettura ed urbanistica rinascimentale e per questo rispettava i criteri 2,3 e 6.

In occasione della XXIII Sessione del Comitato del patrimonio Mondiale (tenutasi a Marrakech dal 29 novembre al 4 dicembre 1999), nella seduta del 2 dicembre 1999, il riconoscimento di Patrimonio UNESCO della città di Ferrara è stato esteso anche al territorio del Delta del Po ed ai territori della Bonifica e delle Delizie estensi; il nome con cui è designato il nuovo sito è "Ferrara, Città del Rinascimento e il suo Delta del Po". Le motivazioni dell'ampliamento dell'area riconosciuta meritevole di tutela sono state le seguenti:

Ferrara, esemplarmente progettata nel Rinascimento, conserva il suo centro storico intatto. I canoni della pianificazione urbana qui espressi ebbero una profonda influenza per lo sviluppo dell'urbanistica nei secoli seguenti.

Le residenze dei duchi d'Este nel Delta del Po illustrano in modo eccezionale il riflesso della cultura del Rinascimento sul paesaggio naturale.

Il Delta del Po è un eccezionale paesaggio culturale pianificato che conserva in modo notevole la sua forma originale.

Il Sito ampliato, rispetto al precedente, è stato inserito nel Patrimonio in quanto risponde ai criteri 2, 3, 4, 5 e 6 come indicato nella *Retrospective Statement of Outstanding Universal Value - OUV - 11/07/2014*, in particolare il sito rispetta i seguenti criteri:

Criterio 2.

Gli sviluppi a livello di pianificazione urbanistica realizzati nella Ferrara rinascimentale ebbero una profonda influenza sulla progettazione urbanistica e su processi di conservazione programmati nel corso di secoli a venire. La “scuola di architettura” Ferrarese (Biagio Rossetti, Girolamo da Carpi, Giambattista Aleotti ...) esportò metodi ed elementi del design urbanistico, come mura e fortezze, anche nella pianificazione di altre città italiane ed europee.

Criterio 3.

Le residenze ducali degli Estensi nel Delta del Po dimostrano in maniera eccezionale l'influenza della cultura rinascimentale sul paesaggio naturale.

Criterio 4.

Il centro storico di Ferrara è un eccezionale esempio di pianificazione urbanistica rinascimentale che a tutt'oggi presenta praticamente intatti impianto, fabbricati e tessuto urbano.

Criterio 5.

Il Delta del Po è un eccezionale paesaggio culturale pianificato che in gran parte conserva il suo impianto originale.

Criterio 6.

Durante i due secoli determinanti per il Rinascimento la brillante corte degli Este riuscì ad attrarre artisti di primo piano, poeti, filosofi e divenne un centro fondamentale per lo sviluppo e l'applicazione pratica del “nuovo Umanesimo” in Italia.

Il riconoscimento UNESCO in questo caso non vuole porre l'attenzione e la tutela su singoli monumenti di particolare pregio o sulla bellezza del paesaggio ma, come si evidenzia nelle motivazioni, il valore da tutelare è quello costituito da un'unità coerente tra emergenze monumentali e territorio. Il delta storico del Po, le campagne della Bonifica Ferrarese riflettono e costituiscono una straordinaria testimonianza della cultura rinascimentale estense legata alla città, pianificata e fortificata, ma anche alle bonifiche ed alle numerose Delizie (molte delle quali oggi purtroppo scomparse); il riconoscimento UNESCO pone quindi l'attenzione a quello che si configura come un Paesaggio Culturale.

La Dichiarazione di Budapest dell'UNESCO del 2002 prevede, per i Siti da inserire nel Patrimonio, la redazione di un Piano di Gestione (PdG) che coniughi le esigenze di conservazione dei siti con le esigenze di sviluppo socio-economico dei territori. L'adempimento è raccomandato anche per i Siti già iscritti nelle Liste UNESCO.

La legge che disciplina la tutela, la fruizione e la gestione dei Siti UNESCO in Italia è la Legge n°77 del 20 febbraio 2006, poi modificata dalla Legge n°96 del 4 giugno 2010, dal Decreto Legge n°91 del 8 agosto 2013 e dalla legge n°44 dell'8 marzo 2017. Recependo la Dichiarazione di Budapest la L.77/2006 obbliga i siti Unesco a dotarsi di un Piano di Gestione.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel maggio 2004 ha pubblicato le “Linee guida per la redazione dei PdG dei Siti UNESCO”

Il 26 febbraio 2005 i soggetti istituzionali interessati dalla tutela UNESCO “Ferrara, Città del Rinascimento e il suo Delta del Po” hanno firmato un'intesa per la redazione del Piano di Gestione, tra essi: la Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara, il Consorzio Regionale del parco del Delta del Po, tutti i Comuni della Provincia.

Dal 2005 al 2009 sono stati compiuti numerosi studi che hanno portato alla pubblicazione del “Piano di gestione: volume I: I fondamenti”. In questa fase non è emerso il problema di porre ulteriori vincoli rispetto a quelli esistenti, infatti la legislazione nazionale e regionale garantiscono tutele sufficienti, si è cercato invece di individuare una traccia operativa per mantenere i valori essenziali dei criteri del riconoscimento e valorizzare il sito.

Successivamente gli enti coinvolti hanno sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione e l'aggiornamento del Piano di Gestione.

Nel “Piano di Gestione-Programma 2011-2012” si sono previsti 15 progetti di diverso tipo da sviluppare dagli enti coinvolti: dall'aggiornamento di alcuni strumenti urbanistici regionali, provinciali, comunali; all'avvio di un Osservatorio per il Paesaggio, ecc.

La Provincia di Ferrara inoltre nel 2016 ha redatto delle Linee guida per la tutela e la progettazione all'interno dell'area UNESCO: “Ferrara, Città del Rinascimento e il suo Delta del Po – Linee Guida e Abaco delle soluzioni progettuali per la tutela e la gestione del Paesaggio Culturale – Osservare, valutare, progettare il paesaggio”. Le Linee guida contengono alcune indicazioni per il territorio agricolo, il territorio disegnato dall'acqua, le infrastrutture energetiche, le infrastrutture stradali. Per approfondimenti si vedano le suddette Linee guida.

CONCLUSIONI

Come evidenziato, il Sito UNESCO, non comporta la presenza di ulteriori strumenti urbanistici e di vicoli specifici ma sono gli strumenti di programmazione, pianificazione e gli strumenti urbanistici già previsti dalla normativa italiana (Regionali, Provinciali, Comunali) che devono fornire un'adeguata tutela e nei quali devono essere inseriti gli estremi del riconoscimento.

Per le aree oggetto di intervento all'interno della “Zona Tampone”, aree n° 8, 9, 11, 12,15 valgono quindi le disposizioni del PTPR della Regione Emilia-Romagna, del PTCP della Provincia di Ferrara e dei piani urbanistici comunali a cui si rinvia.

2.6. PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (di seguito PAI Po) è il principale strumento strategico e programmatico finalizzato alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque all'interno del bacino del fiume Po.

Il PAI è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n°183 dell'8 agosto 2001, ed è stato successivamente oggetto di numerose varianti, alcune delle quali in corso di formazione.

La Legge n°183 del 18-05-1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" ha introdotto nella pianificazione nazionale i "Piani di Bacino" dei quali la legge stabilisce contenuti ed obiettivi (art. 3 ed art. 17). In seguito all'approvazione della Legge, l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha intrapreso il percorso per la redazione del "Piano di Bacino", in particolare tramite lo sviluppo di attività di studio delle diverse caratteristiche fisiche, sociali ed economiche ("Progetto Po") ed adottando uno "Schema previsionale e programmatico", un "Documento di impostazione strategica del Piano" ed un "Programma di lavoro".

La consapevolezza della complessità e vastità delle analisi da realizzare e la necessità di anticipare l'operatività del piano per alcuni settori, nonché il verificarsi di diversi eventi alluvionali, hanno comportato una modifica delle strategie di sviluppo del Piano, in particolare si è deciso di approvare il "Piano di Bacino" per Stralci riguardanti sottobacini o settori funzionali, come consentito dalla Legge n°493 del 4-12-1993.

Ad una programmazione ordinaria degli interventi, stabilita in via transitoria dallo "Schema previsionale e programmatico" (approvato nel 1990 e successivamente integrato), si è affiancata una programmazione straordinaria tramite l'approvazione di una serie di Piani Stralcio attinenti a zone colpite dagli eventi calamitosi (tra i principali quello della Valtellina del 1990 e la piena nel novembre 1994). Tra questi il più importante è il "Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione" (detto anche "PS 45"), approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n°9 del 10-05-1995. Il "PS 45" è stato redatto a seguito della piena del novembre 1994 ed è il primo atto di pianificazione di bacino; esso definisce obiettivi generali e specifici dell'assetto idraulico ed idrogeologico dell'intero bacino del Po, stabilisce le linee di intervento per i sistemi colpiti, programma gli interventi strutturali finanziati, individua le misure di salvaguardia e stabilisce le "norme di attuazione" relative alle condizioni di assetto del bacino idrografico. Il "Programma degli interventi" del PS 45 è stato poi aggiornato diverse volte negli anni successivi.

La regolamentazione dell'uso del suolo è stata affidata alle "Misure di Salvaguardia" (Deliberazione del Comitato istituzionale n°10 del 10-05-1995, n°20 e 21 del 17-07-1996) ed al "Piano stralcio delle Fasce Fluviali" (PSFF) approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998. Quest'ultimo Piano stralcio per la prima volta ha definito una delimitazione cartografica delle fasce fluviali dei principali corsi d'acqua piemontesi, del fiume Po, dei corsi d'acqua emiliani e lombardi (questi ultimi solo nelle parti arginate a monte della confluenza in Po) ed ha stabilito la disciplina relativa agli usi del suolo e degli interventi nei territori fluviali.

Il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI Po), sviluppato successivamente, rappresenta l'atto di pianificazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico e ha unificato i

due Piani stralcio citati, ovvero il "PS 45" ed il "Piano stralcio delle Fasce fluviali". A differenza di questi il PAI completa il quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo, individua un quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo, definisce gli interventi non strutturali (indirizzi e limitazioni d'uso del suolo), completa la delimitazione delle fasce fluviali ed individua e perimetra le aree a rischio idrogeologico (come previsto dal Decreto Legge n°180 dell'11 luglio 1998 convertito in legge, con modifiche, dalla Legge n°267 del 3 agosto 1998).

Il PAI è stato adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino n°18 del 26 aprile 2001 ed è stato approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001.

Il PAI ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti ambientali. Gli obiettivi del PAI, riportati nella "Relazione generale", sono quelli di:

- garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio;
- consentire un recupero delle funzionalità dei sistemi naturali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche ambientali del territorio, il recupero delle aree fluviali a utilizzi ricreativi;
- consentire il recupero degli ambiti fluviali e del sistema idrico quali elementi centrali dell'assetto territoriale;
- raggiungere condizioni d'uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei sistemi idrografici e dei versanti.

Le "Linee di intervento strategiche" perseguite dal piano tendono a: proteggere i centri abitati, infrastrutture, ecc. rispetto alle piene di gravosità elevata; mettere in sicurezza i centri abitati e le infrastrutture da fenomeni di instabilità dei versanti; salvaguardare le aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua; limitare gli interventi artificiali di contenimento delle piene; limitare i deflussi recapitati da parte dei sistemi artificiali di drenaggio e smaltimento delle acque; promuovere gli interventi di sistemazione dei versanti; promuovere la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei; promuovere la manutenzione dei versanti e del territorio montano; ridurre le interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali.

Nella fase di formazione del PAI sono state eseguite una serie di analisi conoscitive, per quanto riguarda le caratteristiche del territorio esse si sono basate principalmente sui dati raccolti nel "Progetto Po".

Il PAI ha suddiviso il territorio in ambiti:

- l'asta fluviale del Po;
- la rete idrografica principale di pianura e dei fondovalle alpini;
- i nodi critici nell'area di pianura e montana;
- la rete idrografica secondaria di pianura;
- la rete idrografica collinare e di montagna e i versanti.

Il PAI ha individuato quindi un "Quadro dei dissesti" da cui si è sviluppato un "Quadro degli squilibri"; i dati sono confluiti in un "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici".

Lungo i principali corsi d'acqua si è eseguita la "Valutazione delle aree inondabili"; questo ha consentito di migliorare la stima del rischio idraulico e di delimitare le fasce fluviali. Lungo l'asta principale del Po si è eseguita una "Valutazione dell'assetto idraulico" particolarmente approfondita che ha consentito di definire la portata massima al colmo nell'attuale condizione e di definire le aree potenzialmente allagabili in caso di rotte arginali (Fascia C); la valutazione ha consentito di individuare gli interventi di adeguamento del sistema arginale.

Il PAI ha definito le “Linee di intervento” sulla base degli obiettivi del Piano; nel definire le opzioni di intervento si è tenuto conto anche degli aspetti rilevanti dal punto di vista naturalistico, paesaggistico ed ambientale individuati nell’elaborato “Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali ed ambientali”. Questo aspetto è particolarmente rilevante data la delicatezza e l’importanza del contesto ambientale. Anche se l’obiettivo della sicurezza idraulica ed idrogeologica è prioritario, il PAI si pone lo scopo di “proteggere e valorizzare gli ecosistemi più fragili e le emergenze storico-culturali esposti a dissesto” e di “scegliere interventi il più possibile compatibili con le peculiarità paesistico-ambientali”, come riportato al Capitolo 2.4 della “Relazione generale”. Nella valutazione delle tipologie di intervento si è optato per quelli a minor impatto ambientale, le scelte degli interventi infatti dovrebbero consentire lo svolgersi dei processi naturali della dinamica fluviale e di versante.

Nel PAI si sono poi definite le “Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico” ed il “Quaderno delle opere tipo”; quest’ultimo è un manuale tecnico di aiuto alla progettazione degli interventi nei quali sono considerate anche le principali tecniche di ingegneria naturalistica.

Gli strumenti di attuazione del PAI sono costituiti dalle “Norme di Attuazione”, che si vedranno in seguito, e dal “Programma finanziario”.

Il PAI Po, dal 2001, ha subito numerose varianti relative a diversi ambiti geografici; inoltre gli atti di approvazione delle prese d’atto del collaudo delle difese idrauliche costituiscono variante automatica al Piano per quanto riguarda il tracciato dei “Limiti B di progetto” (come previsto dall’art. 28 NA del PAI).

Due importanti varianti al PAI sono attualmente in corso di formazione: la prima è la “Variante alle Norme di Attuazione del PAI e del PAI Delta” adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n°5 del 7 dicembre 2016. Questa variante si è resa necessaria in seguito alla redazione ed approvazione del “PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” (approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n°2 del 3 marzo 2016) per armonizzare le disposizioni dei due strumenti. Una seconda variante in corso è la “Variante alle Fasce Fluviali” sviluppata in seguito all’elaborazione delle mappe di pericolosità e rischio alluvione di riferimento per il PGRA. In seguito all’elaborazione delle mappe si sono potute aggiornare le Fasce Fluviali, in particolare dove i nuovi quadri conoscitivi sono più aggiornati e completi e dove si sono verificati eventi alluvionali recenti. La “Variante alle Fasce Fluviali” è sviluppata per singole aste fluviali e riguarda in particolare i seguenti corsi d’acqua: Parma e Baganza, Orba, Banna, Varaita, Orco, Bormida, Oglio Sopralacuale, Seveso. Per ciascuno corso d’acqua lo stato della variante è a livelli diversi di sviluppo, in nessun caso si è attualmente arrivati all’approvazione definitiva.

Il PAI Po è costituito da una componente strategica e strutturale (con validità a tempo indeterminato e modificabile tramite variante) e da una componente programmatica sviluppata con “Programmi triennali”.

Con il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, di modifica della L.183/89 ed il D.M. 25 ottobre 2016, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, sono state soppresse le “Autorità di Bacino” e sono state istituite le “Autorità di Bacino distrettuale”; nell’“Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po” sono confluite diverse Autorità di Bacino interregionali e regionali.

Di seguito si analizzano le principali disposizioni normative del PAI Po relative in particolare alle Fasce fluviali A e B all’interno delle quali si collocano gli interventi previsti. Per approfondimenti sul PAI si rimanda ai

R.T.P:

documenti principali del Piano quali la “Relazione generale”, l’“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici”, le “Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico”, il “Quaderno delle opere tipo”, la “Cartografia di Piano”, le “Norme di attuazione”. Per approfondimenti sugli aspetti paesaggistici si veda inoltre l’elaborato n°4 “Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, ambientali” che raccoglie le principali analisi territoriali e paesaggistiche del bacino.

Indirizzi e prescrizioni nelle Aree di intervento – Fasce Fluviali

L’area del Po oggetto di intervento fa parte dell’“Ambito fisiografico di pianura”, come indicato nella *Tavola 2 – Ambiti fisiografici*. Dal punto di vista geolitologico queste zone fanno parte inoltre delle “Alluvioni fluviali e lacustri fiancheggianti i principali corsi d’acqua – ghiaie, sabbie e limi (AFL)”, come indicato nella *Tavola 4 – III-Geolitologia*.

Per quanto riguarda le emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali, il PAI indica nella *Tavola 7-III Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico culturali presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico*, una serie di elementi nei pressi delle aree di intervento, in particolare indica la presenza di una “riserva statale” nelle aree golenali del Comune di Sermide e Felonica (sono le aree corrispondenti al “PLIS del Gruccione”). La *Tavola 7-III* indica gli abitati di Sermide e Felonica come “presenza di elementi di valore storico-culturale”; nei pressi di Stellata (Comune di Bondeno), indica inoltre la presenza di “Emergenze architettoniche di valore storico-culturale isolate”.

Nella *Tavola 8-III Sintesi delle linee di intervento sulle aste fluviali* vengono sintetizzate le principali opere previste sull’asta del Po; sulla sponda sinistra nei pressi dei Comuni di Castelmassa e di Calto e sulla sponda destra nel Comune di Bondeno e di Ferrara, sono indicati “tratti interessati da difese spondali locali o sporadiche”.

Le principali disposizioni relative alle possibilità di intervento ed all’uso del suolo all’interno dell’alveo del Fiume Po sono riferite alle Fasce fluviali; il PAI Po, riprendendo il “Piano stralcio delle Fasce Fluviali” precedentemente approvato, individua tre Fasce e le estende ai tratti non compresi nel precedente piano:

- Fascia A – Fascia di deflusso della piena;
- Fascia B – Fascia di esondazione;
- Fascia C – Area di inondazione per piena catastrofica.

Le Fasce fluviali sono individuate secondo i criteri stabiliti nell’Allegato 3 del Titolo II - “Metodo di delimitazione delle fasce fluviali” ed indicate cartograficamente nelle “Tavole di delimitazione delle fasce fluviali” (scala 1:50000, 1:25000, 1:10000).

Tutte le aree dei 15 Gruppi di Intervento, site all’interno dell’alveo del Fiume Po, interessano sia la “Fascia Fluviale A” che la “Fascia Fluviale B” del PAI Po. Nei tratti arginati il limite della “Fascia A” solitamente coincide con il limite della “Fascia B” come si vedrà in seguito, laddove insistano aree golenali estese invece la Fascia A e B solitamente sono distinte.

Le “Norme di Attuazione” del Piano, al Titolo II “Norme per le Fasce fluviali”, stabiliscono una serie di disposizioni per le fasce fluviali. All’art. 28, innanzitutto, definiscono i criteri di identificazione rinviando all’Allegato 3 del Titolo II del PAI Po; si riporta l’art. 28:

Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali

1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce fluviali classificate come segue.
 - Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
 - Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.
 - Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.

All'interno della "Fascia A", corrispondente alla "Fascia di deflusso della piena", sono vigenti una serie di prescrizioni estremamente vincolati di cui all'art. 29 delle "Norme di Attuazione" del PAI Po. All'interno di tale fascia il Piano si pone l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, ma anche di mantenere e recuperare le condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo favorendo l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alla stabilità delle opere d'arte ed al mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Si riporta di seguito l'art. 29 NA:

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
 - d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di

- trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi culturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

All'interno della "Fascia B", corrispondente alla "Fascia di esondazione" della piena di riferimento, il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ma anche di conservare e migliorare le caratteristiche naturali ed ambientali delle aree. Nella "Fascia B" sono vigenti una serie di prescrizioni di cui all'art. 30 delle "Norme di Attuazione" del PAI Po che si riporta di seguito:

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Laddove non siano presenti aree golenali estese o aree golenali chiuse, il limite della "Fascia A" risulta coincidente con quello della "Fascia B", come stabilito al capitolo 3.3 dall'Allegato 3 al Titolo II.

Laddove esistano aree golenali chiuse o aree golenali estese invece i due limiti sono differenti ed individuati con i metodi di calcolo previsti dell'Allegato 3; l'area golenale solitamente, in questi casi, va a costituire la "Fascia B". Nella rappresentazione cartografica del PAI, quando la "Fascia A" e la "Fascia B" coincidono, si usa la convenzione di indicare solamente il limite della Fascia B come previsto dallo stesso capitolo 3.3 dell'Allegato 3. Per approfondimenti sulla delimitazione topografica delle Fasce fluviali si vedano le "Tavole delle Fasce Fluviali" del PAI, in particolare le seguenti Tavole, in scala 1:25000, che riguardano le aree interessate dagli interventi: Foglio 166 Sez. II – Sermide - Po 07; Foglio 184 Sez. I - San Martino Spino - Po 08; Foglio 185 Sez. I – Occhiobello Po 04; Foglio 185 Sez. IV – Ficarolo - Po 06 Panaro 01.

Relativamente alle opere connesse al sistema di navigazione fluviale, il PAI Po definisce una serie di disposizioni relative al "Sistema Idroviario Padano-veneto", in particolare all'art. 20 che si riporta di seguito:

Art. 20. Interventi per la realizzazione delle opere del Sistema idroviario Padano-Veneto

1. Le opere del Programma per il completamento del Sistema idroviario Padano-Veneto devono essere compatibili con gli obiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni del Piano di bacino, relativi sia all'uso della risorsa idrica che alle interazioni con l'assetto fisico ed idraulico del reticolo idrografico naturale e artificiale, con particolare riferimento a quanto disposto nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998, e nel presente Piano. L'esecuzione di tali opere deve avvenire nel rispetto delle condizioni dell'ecosistema fluviale e dell'assetto idraulico e morfologico del fiume, promuovendo il recupero ambientale e la valorizzazione paesistica delle aree al contorno. A tale fine i progetti generali di attuazione del Programma complessivo di completamento del sistema idroviario approvato con D.M. 25 giugno 1992, n. 759, sono sottoposti, a cura degli enti competenti, all'Autorità di bacino che esprime uno specifico parere di compatibilità. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Le nuove opere per il completamento del sistema idroviario contenute nei programmi di cui al precedente comma 1, che interessano le fasce A e B dell'asta del Po, devono essere progettate nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art. 15 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998; i relativi progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità che documenti l'assenza di interazioni negative con la morfologia dell'alveo fluviale, con particolare riferimento alle quote di fondo, e con le condizioni di deflusso in piena ed il complessivo miglioramento ambientale delle aree direttamente ed indirettamente interessate. I progetti e i relativi studi di compatibilità sono sottoposti all'Autorità di bacino ai fini dell'espressione del parere di compatibilità con il richiamato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

3. Le nuove opere per il completamento del sistema idroviario, contenute nei programmi di cui al precedente comma 1, che non interessano le fasce A e B dell'asta del Po devono essere progettate nel rispetto delle prescrizioni generali di cui al precedente art. 19. I progetti e i relativi studi di compatibilità sono sottoposti all'Autorità di bacino ai fini dell'espressione del parere di compatibilità con il presente Piano.

4. L'Autorità di bacino promuove, nell'ambito degli studi settoriali del piano di bacino, un approfondimento ed un aggiornamento delle indagini, dei monitoraggi e delle valutazioni relative alle condizioni morfologiche e idrodinamiche dell'alveo di magra del Po.

5. Gli interventi di infrastrutturazione per la navigazione di natura pubblica e privata lungo l'asta del Po e idrovie collegate, non compresi nel programma di cui al precedente comma 1, sono consentiti se individuati negli strumenti di pianificazione regionali e provinciali e nelle forme ivi previste. I relativi progetti sono soggetti ai disposti di cui al successivo art. 38.

Per approfondimenti sul tema si veda l'elaborato n°3.1, "Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico – Asta Po", ed in particolare l'Allegato 1 all'Elaborato 3.1 "Asta Po: Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico – Navigazione interna".

CONCLUSIONI

Tutte le aree dei 15 Gruppi di intervento interessano direttamente la "Fascia Fluviale A" del PAI Po e devono perseguire gli obiettivi e rispettare le prescrizioni del Piano, indicate in particolar modo all'art. 29 delle "Norme di Attuazione"; all'interno di tale fascia il PAI "persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza

assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra”.

Poiché gli interventi e le aree di cantiere inoltre si innestano su argini maestri (in cui il limite della “Fascia A” e della “Fascia B” coincidono) o su aree golenali appartenenti alla “Fascia B” del PAI Po (come nel caso dell’area del Gruppo di intervento n°3 in sponda sinistra nella Golenale di Calto e delle aree di Intervento dei Gruppi n°12 e 15, in sponda destra, nel Comune di Ferrara), essi dovranno rispettare gli obiettivi e le prescrizioni relative a questa seconda fascia precisate all’art. 30 delle “Norme di Attuazione”.

Per approfondimenti normativi si vedano gli articoli 28, 29 e 30 delle “Norme di Attuazione” del PAI Po e le relazioni ai singoli Gruppi di intervento.

R.T.P:

3. INQUADRAMENTO STORICO: PO⁶

Il Po è il massimo fiume italiano e si sviluppa attraversando l'intera Pianura Padana da ovest verso est per circa 650 km, dal Monviso al mare; bagna tre capoluoghi quali Torino, Piacenza e Cremona, lambisce la città di Ferrara e segna il confine tra tre delle principali regioni dell'Italia Settentrionale, quali Lombardia- Emilia Romagna ed Emilia Romagna - Veneto. La sua lunghezza, il suo bacino idrografico e la sua portata media lo rendono il fiume più importante nel territorio italiano.

Per i primi 250 km il corso del Po è di tipo *naturale*, scorrendo in un alveo privo di arginature, mentre nei restanti 400 km risulta confinato all'interno di un importante sistema di arginature che divengono via via più imponenti a mano a mano che ci si avvicina al delta del fiume sul mare Adriatico. All'innalzamento progressivo delle arginature maestre corrisponde una progressiva riduzione della distanza fra le medesime, passando da distanze pari ad alcuni chilometri nella parte mediana del fiume fino a qualche centinaia di metri nel tratto terminale dello stesso.

Questa condizione morfologica si è andata formando nel tempo per effetto degli interventi che le popolazioni rivierasche, e non solo, hanno adottato nel tempo al fine di limitare le numerose divagazioni che il fiume compiva durante i fenomeni di piena, erigendo inizialmente modeste difese arginali che si sono trasformate e sono state unite andando a costituire l'attuale sistema di arginature maestre presenti lungo il corso del fiume.

Nonostante il sistema difensivo arginale ne abbia limitato fortemente le possibilità di escursione, il fiume ha continuato a divagare creando numerosi letti che si modificano e si spostano tuttora.

L'attuale sistema arginale, costituito da argini di seconda categoria, determina l'alveo di massima piena del fiume ed è in grado di contenere una portata massima dell'ordine dei 12.000 m³/s nel tratto medio inferiore a valle degli ultimi affluenti appenninici.

Tratto	Descrizione		Progressive		Lunghezza tratto	Portate piena 2000 Definite dall'Autorità di bacino del fiume Po		Portate piena PAI T200 Definite dall'Autorità di bacino del fiume Po	
	da	a	da	a		monte	valle	monte	valle
			(km)	(km)	(km)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)
Tratto1	Cremona	Zibello (PR)	374,7	394,6	19,9	12.240	11.850	13.000	14.300
Tratto2	Zibello (PR)	Torricella (PR)	394,6	409,8	15,2	11.850	11.850	14.300	14.300
Tratto3	Torricella (PR)	Casalmaggiore (RE)	409,8	423,9	14,1	11.850	11.850	14.300	14.300
Tratto4	Casalmaggiore (RE)	Boretto (RE)	423,9	440,4	16,5	11.850	11.900	14.300	13.700
Tratto5	Boretto (RE)	Dosolo (MN)	440,4	451,9	11,5	11.900	11.900	13.700	13.700
Tratto6	Dosolo (MN)	Borgoforte (MN)	451,9	472,4	20,5	11.900	11.800	13.100	13.100
Tratto7	Borgoforte (MN)	Correggio Micheli (MN)	472,4	492,1	19,7	11.800	11.800	13.100	13.100
Tratto8	Correggio Micheli (MN)	Ostiglia (MN)	492,1	510,3	18,2	11.800	9.750	13.100	13.100
Tratto9	Ostiglia (MN)	Gaiba (RO)	510,3	549,8	39,5	11.800	9.750	13.100	13.100
Tratto10	Gaiba (RO)	Pontelagoscuro (FE)	549,8	561,3	11,5	9.750	9.750	13.000	13.000
Tratto11	Pontelagoscuro (FE)	Goro (FE)	561,3	600,6	39,3	9.750	9.750	13.000	13.000

Figura 3.1: tabella riassuntiva per tratti delle portate di piena secondo l'ADBPo calcolate con riferimento alla piena del 2000 e al PAI con tempo di ritorno pari a 200 anni

⁶ Da Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 in data 11.05.1999, Relazione di sintesi paragrafo 5, pag.56-58. **5.10.2. Strutturazione storica del territorio**

R.T.P:

3.1. Evoluzione Storica

Fin dal lontano passato, il Po è stato uno dei principali attrattori delle trasformazioni e della presenza umana nella valle che il fiume stesso ha creato con i suoi apporti e depositi alluvionali. Esiste, indubbiamente, uno stretto legame tra il fiume il "suo" territorio e i "suoi" abitanti.

Se si analizzano queste strette relazioni, si evince che oltre 2000 anni fa la Valle Padana era un territorio geologicamente e biologicamente differenziato, composto principalmente da aree pianeggianti, ricoperte da preterie e boscaglie, zone paludose, in cui si disperdevano i corsi d'acqua e zone più sabbiose dove l'incontro tra le acque portate dai fiumi e le acque marine permettevano la lenta sedimentazione di detriti alluvionali.



Figura 3.2: L'Italia durante l'ultima glaciazione (ipotesi).

Tralasciando, in questa sede, la storia antica delle formazioni geologiche, la protostoria e la preistoria del fiume Po, sappiamo che la presenza antropica fu spesso decisiva nel modificarne la morfologia; già gli Etruschi tentarono di disciplinare il corso del fiume costruendo argini e scavando le prime *fosse*, cioè canali che univano bracci del fiume per favorire la navigazione e distribuirne le acque durante le piene. Fu però durante l'epoca romana, la quale si estende per più di un millennio, che si diede il via alla trasformazione vera e propria della Pianura e conseguentemente dell'andamento del Po.

Attraverso i primi grandi lavori idraulici, le centuriazioni, il successivo disboscamento e le coltivazioni i romani trasformarono la pianura (Vallis Padusae) in quella che più o meno oggi conosciamo. In particolare furono costruite strade (la via Popilia, che andava da Rimini ad Adria, è del 132 a.C.), furono costruiti argini, scavati

canali di drenaggio per bonificare le zone paludose e, soprattutto, vennero scavate numerose *fosse* per favorire la navigazione interna per il controllo commerciale dell'area legata principalmente alla produzione di sale e laterizi.

Nel I secolo d.C. si erano già realizzate le *fosse* Augusta, Clodia, Filistina, Flavia, Messanica e Neronia che permisero di navigare da Ravenna ad Aquileia rimanendo sempre all'interno di lagune e percorrendo canali artificiali e tratti di fiumi minori.

Altra traccia importante dell'operato romano furono i porti sul Po, i più importanti dei quali erano: Cremona, Pavia (che si trovava sul tratto terminale del Ticino), Piacenza, Brescello, Ostiglia, Vicus Varianus (l'attuale Vigarano) e Vicus Hobentia (l'attuale Voghenza).




Figura 3.3: Ricostruzione del Delta nel I sec. d.C. in base alle indicazioni di Plinio il Vecchio.

Con la caduta dell'Impero Romano s'incrì lo sviluppo del sistema viario, aumentando così i rischi per i trasporti via terra e, di conseguenza, questo fatto potenziò l'uso del Po e dei suoi affluenti per il trasporto delle merci acquistando notevole rilevanza come via di comunicazione.

I Longobardi, provenienti dal nord Europa, portarono alla divisione della Pianura Padana in due aree geopolitiche ben distinte grossolanamente assimilabili alle aree del ramo Po di Primaro, formatosi a sud delle Valli di Comacchio e al ramo Po di Volano, che scorreva nelle aree del Ferrarese e del quale esiste tuttora una rimanenza sotto forma di canale navigabile.

La situazione descritta fino ad ora si protrasse fino circa al 1152 anno in cui si definì la Rotta di Ficarolo, evento traumatico nella storia del tracciato del Po che venne determinata a causa di un cedimento dell'argine proprio in prossimità del paese di Ficarolo. Da questo momento il corso principale del Po si modificò e cominciò gradualmente ad assumere la conformazione attuale, proseguendo più a nord di Ferrara, facendo decadere la prosperità commerciale della città in favore della Repubblica Veneziana.




Figura 3.4: Delta prima della rotta di Ficarolo – Delta dopo la rotta di Ficarolo.

R.T.P:

L'evolvere degli accadimenti storici sopra citati definirono una *nuova* conformazione del corso del fiume Po che, già in età tardo medioevale, aveva considerevolmente modificato la morfologia dei luoghi e le dinamiche socio-economiche degli importanti agglomerati urbani dell'epoca.

Questa conformazione, accentuata dalla realizzazione della Rotta di Ficarolo, aggravò la crisi delle città di Ravenna, già provata dalla conquista della Romagna da parte dello Stato Pontificio, e la subordinazione della città Estense di Ferrara rispetto alla Repubblica Veneziana. Tale geografia politico-economica alimentò le preoccupazioni del governo di Venezia sulla gestione del territorio lagunare: la città si preoccupò infatti di irreggimentare i fiumi, gravanti nella sua area geografica, in modo da farli sfociare prima della Laguna ed il più lontani possibile da essa.

Ciò determinò il possente lavoro idraulico del Taglio di Porto Viro, che dirottò drasticamente verso sud il ramo principale del delta del Po mettendo in sicurezza la Laguna.




Figura 3.5: Prima e dopo il Taglio di Porto Viro




Figura 3.6: Il Delta dopo il Taglio di Po del 1604

Si susseguirono numerose altre opere idrauliche in quest'area geografica soprattutto legate all'attività di bonifica, sostenute da autorità politiche ed ecclesiastiche che, dal 1740, per iniziativa di papa Benedetti XIV, diede l'avvio alla realizzazione del Cavo Benedettino, destinato a creare un alveo stabile al fiume Reno immettendolo nell'ormai secco alveo di quello che era stato il Po di Primaro prima di giungere all'Adriatico.

Fu Napoleone I, nel 1807, a risolvere il problema delle frequenti esondazioni del Rodano causate dall'angolo troppo brusco causato dal Cavo Benedettino.

Costruì un canale di collegamento tra il Reno e il Po, nella zona tra Cento e Bondeno, poco dopo la foce del Panaro, avente come principale funzione quella di Scolmatore delle piene del Reno o, viceversa, di quelle del Po.

Quest'opera si rivelò molto efficace, soprattutto quando, a metà del '900, l'acqua in eccesso venne convogliata nel Canale Emiliano Romagnolo, il CER, che era stato creato al fine di irrigare i campi della zona inferiore dell'Emilia-Romagna, di solito più soggetti a periodi di siccità.

Agli altri problemi si pose rimedio attraverso la creazione di tre importantissimi canali di scolo:

- 1) Il Canale Collettore di Burana, che drenò le acque delle paludi emiliane convogliandole nel Po di Volano.
- 2) Il Canale di Bonifica in Destra di Reno, che bonificò tutte le paludi a sud del Reno, tranne le Valli di Argenta.

3) Il Canale di Foce del Fiume Lamone, che fece sfociare il fiume presso Marina Romea.

L'ultima opera di bonifica fu il prosciugamento della Valle del Mezzano, cioè la zona lagunare a nord ovest dell'Argine Agosta delle Valli di Comacchio.

3.1.1. Navigare il Po: breve racconto

L'uso dei fiumi per trasportare le merci, per spostare eserciti e persone risale all'inizio della storia dell'umanità.

Il Po, come tutte le più rilevanti vie d'acqua, ha evidenziato nel tempo notevoli potenzialità di comunicazione, soprattutto all'interno della Pianura Padana.

Lo testimoniano alcuni luoghi come il porto di Spina, posto al delta del fiume e nodo fondamentale di smistamento dei commerci verso il Nord e verso la Magna Grecia e alcuni documenti da cui si evince la sua utilizzazione militare e commerciale sia in età etrusca che in età romana.

Anche nel Medioevo il Po continuò ad essere l'asse viario principale di tutta la Pianura Padana, svolgendo un ruolo fondamentale per la navigazione che si espandeva agli affluenti fino ai grandi laghi.

Molte città comunali, fra le quali Cremona, Ravenna, Rovigo, Reggio Emilia, Parma, Bologna, Modena, costruirono canali collegati con il Po.

Tali attività di navigazione si svolgevano tramite imbarcazioni grandi e massicce, sia tramite imbarcazioni di minore dimensione: in entrambi i casi si procedeva secondo corrente in modo abbastanza spedito, aiutandosi con i remi che si puntellavano sul fondo per migliorare la manovrabilità delle barche.

All'inizio dell'Ottocento, in età napoleonica, si verificarono alcune novità per la navigazione padana: fecero infatti la loro comparsa le imbarcazioni a vapore, destinate soprattutto al trasporto mercantile e dei passeggeri.

Questa modalità di comunicazione, però, non ebbe larga diffusione, superata per qualità e quantità dalla diffusione delle prime linee ferroviarie che garantivano maggiori capillarità territoriale e continuità di servizio.

Sul finire dell'Ottocento e nel Novecento il trasporto fluviale si limitò quasi esclusivamente al trasferimento di granaglie, legname, sabbia, pietre e marmi da costruzione e sale. La rete idroviaria, costituita da affluenti e canali, aveva, infatti, buone potenzialità di estensione e di organizzazione, ma il corso del fiume stesso mal si adattava alla navigazione di barche di grossa dimensione a causa delle piene sempre crescenti determinanti nella continua modificazione della forma dell'alveo.

La navigazione del Po non era comunque fatta solo da imbarcazioni, ma anche da numerosissimi mulini natanti, impianti di macinazione posti su due galleggianti, collegati fra loro dove, nella parte centrale una ruota formata da pale si muoveva spinta dalla velocità dell'acqua che, a sua volta, faceva ruotare la macina per la frantumazione del grano. Tale uso, però, fu proibito agli inizi del Novecento, in quanto pregiudizievole per la sicurezza della navigazione.

BIBLIOGRAFIA BREVE:

. <http://www.bonificadeltadelpo.it>.

. "L'evoluzione della regione del Delta del Po dalla preistoria ai giorni nostri", Di Riccardo Querciagrossa.

. "Un Po di carte. La dinamica fluviale del Po nell'Ottocento e le tavole della commissione Brioschi", AA.VV.

. <http://www.piemonteparchi.it>

. Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 in data 11.05.1999, Relazione di sintesi.


4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le caratteristiche morfologiche del Po nel tratto oggetto di sistemazione con riferimento in particolare alla pendenza longitudinale dell'asta, mediamente inferiore ai 10 cm al chilometro, lo rendono già naturalmente navigabile per lunghi periodi dell'anno e contemporaneamente particolarmente adatto alla sistemazione secondo il metodo cosiddetto a corrente libera, che prevede la regolazione dell'alveo di magra mediante la realizzazione di una serie di opere radenti che permettono di concentrare il filone principale della corrente al centro dell'alveo per garantire fondali sufficienti alla navigazione anche quando le portate nel fiume scendono a valori minimi.

Tale sistemazione è ottenuta realizzando una serie di opere radenti sia di tipo longitudinale che trasversale sormontabili per portate mediamente superiori a circa 800 m³/s, in modo tale da risultare sommerse per la maggior parte dell'anno.

Non è possibile scendere al di sotto di questi valori, comunque inferiori alle magre ordinarie, in quanto per portate inferiori l'energia della corrente non è in grado di movimentare il sedimento di fondo rendendo vana l'efficacia delle opere realizzate. Devono infatti innescarsi nella corrente dei moti rotazionali affinché il fiume provveda a scavare il filone principale della corrente garantendo il raggiungimento dei tiranti idrici desiderati utili per la navigazione.

Tale condizione si ottiene modellando l'alveo attivo del fiume secondo uno schema di curve e controcurve che appunto innescano i moti rotazionali della corrente che a sua volta deve possedere un livello di energia tale da poter movimentare il materiale di fondo dell'alveo secondo uno schema fisico che può essere rappresentato come nella figura successiva.



La metodologia di sistemazione a corrente libera si basa sulle teorie e sulle sperimentazioni condotte tra la fine del 1800 e l'inizio del secolo scorso da vari ingegneri su diversi fiumi europei tra cui i più importanti da ricordare sono il Fargue, a cui si devono le leggi omonime, e il Girardon che le ha applicate per la realizzazione delle prime opere di sistemazione del Rodano in Francia.

Tale metodologia prevedeva la realizzazione di una serie di curve e controcurve successive lungo l'asta fluviale in grado, come detto in precedenza, di innescare i moti rotazionali necessari ad approfondire il filone centrale della corrente per garantire i tiranti necessari alla navigazione fluviale.

Tali concetti sono stati solo parzialmente utilizzati per la sistemazione del tratto interessato dalla presente progettazione, in quanto l'assetto morfologico del fiume in questo tronco presenta caratteristiche planimetriche che, come meglio evidenziato in seguito, ne rendono solo parzialmente adatta la loro applicazione.

Il tratto oggetto di sistemazione si estende indicativamente da Castelmassa a Stienta approssimativamente dalla chilometrica 528 alla chilometrica 558 per un totale di circa 30 chilometri.

Lo stesso si sviluppa indicativamente da nord-ovest verso sud est con tre sottotratti che presentano un andamento prevalentemente rettilineo, o comunque a bassa curvatura, intervallati da due curve particolarmente accentuate in corrispondenza la prima dell'abitato di Ficarolo, la seconda della foce del Panaro, ultimo affluente appenninico in destra al fiume (figura seguente).



Figura 4.1: tratto di Po interessato dalle opere di sistemazione con l'evidenziazione delle arginature maestre e golenali

I tre sottotratti, identificati come di seguito, presentano le lunghezze indicate in elenco:

- Sottotratto Castelmassa-Ficarolo (l=13 km)
- Sottotratto Ficarolo-foce Panaro (l=5 km)
- Sottotratto foce Panaro-Stienta (l=12 km)

La conformazione del fiume in questi tratti rende particolarmente frequente la formazione di bassi fondali per effetto delle modeste curvature che l'alveo assume lungo il percorso, rendendo di conseguenza difficoltosa la navigazione dei natanti quando le portate nel fiume scendono al di sotto della portata media.

Per lo stesso motivo le caratteristiche geometriche adottate per la sistemazione a corrente libera non sono quelle abitualmente utilizzate in altri ambiti fluviali in quanto la presenza di tratti di fiume rettilinei particolarmente lunghi e di ampiezza limitata impedisce la realizzazione di una sistemazione planimetrica secondo traiettorie curve che nelle trattazioni teoriche vengono identificate come clotoidi.

Dal punto di vista complessivo, all'interno del tratto considerato, le analisi e le modellazioni svolte hanno portato alla definizione dell'assetto generale di sistemazione con l'individuazione di 15 interventi di correzione dell'alveo di magra, caratterizzati ciascuno dalla realizzazione di una o più opere di navigazione come riportato nella figura successiva.




Figura 4.2: individuazione punti di intervento

Di questi 15 punti di intervento, 7 rientrano nel tratto compreso fra Castelmassa e Ficarolo, 1 in quello fra Ficarolo e Foce Panaro ed altri 7 nel tratto fra Foce Panaro e Occhiobello.

Lungo il tratto in oggetto sono previste complessivamente 45 opere, principalmente di tipo trasversale tranne due che sono di tipo longitudinale, per uno sviluppo lineare totale pari a circa 6.700 m.

La sezione trasversale sarà di tipo zonato con l'utilizzo di materiali diversi tra fondo, nucleo e rivestimento superficiale. Per la formazione del nucleo centrale dei pennelli si prevede di utilizzare appositi sacconi riempiti con la sabbia prelevata direttamente in loco in modo da ridurre l'apporto

Le opere per la navigazione saranno prevalentemente di tipo trasversale perché maggiormente adattabili e modificabili in caso di necessità. Il pennello trasversale infatti può essere allungato o accorciato con relativa facilità nel caso in cui si rendesse necessario correggere la conformazione attribuita all'opera. La medesima attività diventerebbe molto più complicata nel caso in cui per disegnare l'assetto di una curva venissero utilizzati dei pennelli longitudinali. Una volta impostata una curva attraverso la realizzazione di un'opera di questo tipo, lunga spesso anche diverse centinaia di metri, diventa praticamente impossibile riuscire a modificarla senza dover rifare interamente l'opera, come per altro già verificato in passato in qualche caso in cui alcune curve di navigazione non hanno funzionato secondo le previsioni di progetto, ma non sono più state corrette oppure sono state sostituite con opere completamente nuove.

Come già ribadito anche in precedenza dimensioni e quote dei pennelli saranno tali da essere sormontati da portate superiori agli 800 m³/s circa. Come si può osservare dalla curva di durata delle portate del Po a Ficarolo, calcolata come media degli anni compresi fra il 1992 e il 2015, riportata nel grafico successivo, tale portata è superata mediamente per almeno 280-290 giorni nell'anno medio, rendendo le opere di navigazione sostanzialmente invisibili per quasi l'80% dell'anno.




Figura 4.3: curva di durata delle portate del fiume Po a Ficarolo (1992-2015)

Le opere risulteranno quindi visibili per un numero di giorni medio annuo relativamente modesto. Scopo delle opere è quello di concentrare il filone della corrente principale lungo un percorso ampio circa 200 metri. Allo

stesso tempo negli spazi interclusi fra i vari pennelli e a tergo degli stessi tenderanno a crearsi delle zone di calma in cui il sedimento trasportato in sospensione dal fiume tenderà a depositarsi restringendo la parte inferiore della sezione attiva dell'alveo.

Dal punto di vista tipologico il progetto prevede la realizzazione di pennelli aventi sezione trapezoidale e costituiti fondamentalmente da materiali lapidei che dal punto di innesto sulla sponda si prolungano all'interno del filone della corrente della quantità prevista da progetto. Come detto la sezione sarà di tipo trapezoidale con sommità posta indicativamente alla quota di pelo libero della portata pari ad 800 m³/s. La sommità del pennello presenta una larghezza media pari a 3 m circa, mentre i due paramenti laterali avranno pendenze pari ad 1 su 1 quello di monte e 3 su 2 quello di valle.

Il pennello verrà appoggiato su un tappeto zavorrato costituito da un telo filtrante flessibile costituito da un geotessile in polipropilene accoppiato a blocchi di calcestruzzo resi solidali al tappeto mediante dispositivi di ancoraggio. Il tappeto sarà posato al di sotto del pennello in modo da regolarizzare il piano d'appoggio del pennello medesimo e verrà esteso oltre la superficie di impronta del pennello al fine di ridurre i possibili fenomeni di erosione che potrebbero scalzare il piede dell'opera.




Figura 4.4; sezione tipo dei pennelli di navigazione

Il corpo del pennello sarà costituito da un nucleo centrale realizzato con sacconi di geotessuto lunghi circa 10 m, rivestiti da rete metallica a doppia torsione con rivestimento polimerico a maglia esagonale e riempiti con la sabbia recuperata in loco mediante scavo del materiale direttamente in alveo per un volume complessivo per ciascun saccone pari a circa 50 m³.

La realizzazione e posa in opera dei sacconi potrà avvenire all'interno di appositi container montati su pontone dotati di un sistema di apertura sul fondo che permette di varare per caduta il saccone una volta raggiunta la posizione planimetrica prevista a progetto.

Si rimanda agli elaborati grafici di progetto per un maggiore dettaglio delle opere e per le specifiche dimensioni previste per ogni pennello previsto in progetto.

4.1. Opere progetto stralcio

Come precedentemente indicato, l'attuale disponibilità finanziaria in capo ad AIPo permette la realizzazione solamente di una piccola parte delle opere previste nell'assetto generale di sistemazione di questo tratto di fiume. Al fine di massimizzare i risultati derivanti dalla realizzazione della prima serie di interventi, si è cercato di scegliere quelle opere che potessero avere fin da subito effetti benefici nei confronti della navigabilità del fiume.




Figura 4.5: Individuazione dei primi quattro punti di intervento contenuti nel primo stralcio di lavori finanziati

Vista quindi la disponibilità economica, l'estensione del tratto, pari a 30 km e i risultati delle modellazioni numeriche condotte, si è scelto di intervenire nella prima fase fondamentalmente in quattro punti.

I primi due sono compresi fra Castelmassa e Felonica, il terzo è posto poco a monte della curva di Ficarolo e il quarto in corrispondenza di Ravallo dove si concentrano le principali zone di deposito e bassi fondali di questo tratto del fiume.

Come mostrato dalle modellazioni numeriche effettuate, la prima serie di opere, pur limitate nel numero, permette di ottenere già un deciso miglioramento nell'ottenimento dei fondali necessari alla navigazione, soprattutto nel primo tratto oggetto di intervento fra Castelmassa e Ficarolo dove sono concentrati i primi

interventi. L’ultimo intervento, costituito dalla realizzazione di due pennelli trasversali, è posto in destra idraulica in corrispondenza dell’abitato di Ravalle dove è frequente la formazione di bassi fondali.

R.T.P:

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E FOTOINSERIMENTI

La documentazione fotografica del presente progetto è riportata nell'elaborato D.16 RELAZIONE FOTOGRAFICA e nella tavola A.13 RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO.

Si rimanda quindi a tali elaborati per consultare la documentazione fotografica.

Nell'elaborato A.16 RENDERS DELLE OPERE DI NAVIGAZIONE sono riportati dei fotomontaggi delle opere previste in modo da visualizzare l'impatto delle opere sul paesaggio. Si ricorda sin da ora che tali renders forniscono una valutazione dell'impatto nel caso di portate nel fiume Po inferiori agli 800 m³/s, situazione che si realizza solamente per il 20% dell'anno. Per l'80% tali opere risultano sommerse e di conseguenza invisibili.

Si rimanda all'elaborato richiamato per la consultazione dei renders fotorealistici prodotti.